

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	79
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	94
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	96
GIUSTIZIA (II)	»	116
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	125
DIFESA (IV)	»	149
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	151
FINANZE (VI)	»	161
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	188
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	206
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	218

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	Pag.	221
AFFARI SOCIALI (XII)	»	235
AGRICOLTURA (XIII)	»	239
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	269
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	273
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	287
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	288
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	289
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	290
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	291
<i>INDICE GENERALE</i>	»	293

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Esame C. 4999 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente e tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Esame C. 4999 Governo – Approvato dal Senato. (Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, in via preliminare, osserva – richiamando anche quanto emerso nel dibattito che si sta svolgendo presso la Commissione competente per il merito – che il decreto, sia nel testo originario, che nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, introduce misure condivisibili nel merito ed in rela-

zione alle quali non può sottacersi la bontà del lavoro svolto dal Governo e presso l'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo, deve però constatare che, in relazione ai profili di competenza del Comitato, il decreto legge reca alcuni dei consueti vizi che si riscontrano – purtroppo costantemente – nei provvedimenti d'urgenza. Si riferisce sia all'inadeguato coordinamento delle disposizioni introdotte con la normativa vigente, sia all'incoerenza di alcune delle norme contenute nel decreto con il sistema delle fonti: sono, infatti, presenti due autorizzazioni alla delegificazione non formulate in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; alcune disposizioni che incidono in modo « frammentario » su fonti secondarie del diritto, nonché disposizioni che, conferendo una potestà regolamentare provvisoria alle Regioni, nelle more dell'adozione di regolamenti ministeriali statali in una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, appaiono di dubbia coerenza con l'ordine costituzionale delle fonti con particolare riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Rileva quindi che il provvedimento, analogamente a quanto il Comitato ha avuto modo di riscontrare esaminando il

decreto legge n. 5 del 2012 in materia di semplificazione e di sviluppo, contiene disposizioni che si intrecciano con quelle del decreto legge n. 1 del 2012 in materia di liberalizzazioni, oggetto di contestuale esame in sede parlamentare. Dopo aver fatto presente che, all'articolo 3, comma 1, è stata inserita una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica, ancorché essa sembri piuttosto una modifica sostanziale cui si è conferita efficacia retroattiva, si sofferma diffusamente su un aspetto divenuto di grande attualità e rilevanza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, i cui contenuti sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio scorso: la questione attiene alla presenza, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame parlamentare al Senato, di misure, per lo più di carattere ordinamentale, in quanto volte a modificare il « codice » ambientale, che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto. Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute all'articolo 1-*bis*, che reca misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali; all'articolo 1-*ter*, che disciplina il trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica; ai commi da 5 a 19 dell'articolo 3, che recano numerose misure in materia di rifiuti; all'articolo 3-*bis*, che modifica gli articoli 183 e 195 del codice ambientale, in materia di gestione del *compost*; all'articolo 3-*ter*, che reca misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato e i materiali da riciclo e da recupero; all'articolo 3-*quater*, che modifica il codice ambientale in materia di garanzie finanziarie; all'articolo 3-*quinqüies*, che contiene disposizioni in materia di misure di compensazione; all'articolo 3-*sexies*, che riguarda la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali.

Con riguardo a tutte le disposizioni richiamate, ricorda come la Corte Costituzionale abbia chiarito, nella sentenza

depositata il 16 febbraio scorso, come tra il decreto legge e la relativa legge di conversione intercorra un'interrelazione funzionale, un legame essenziale che, ove interrotto con l'introduzione di discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Anche di tale ultimo profilo ritiene quindi si debba dare conto nella parte dispositiva del parere, mediante l'introduzione di un'apposita condizione che inviti la Commissione a valutare l'opportunità della soppressione delle disposizioni in questione.

Doris LO MORO, *presidente*, ricordato che il provvedimento all'esame è stato approvato dal Senato senza che il Governo facesse ricorso alla questione di fiducia, sottolinea come l'introduzione in sede di conversione di disposizioni che appaiono eterogenee rispetto alla materia e alle finalità originarie del decreto, sembri in questo caso discendere dai diversi criteri che presiedono al vaglio di ammissibilità degli emendamenti nell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di una problematica la cui soluzione è resa ancora più urgente proprio alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e del conseguente richiamo concernente i limiti della potestà emendativa in sede di conversione dei decreti legge che, proprio nel giorno in cui il testo è stato licenziato dal Senato, il Presidente della Repubblica ha rivolto al Parlamento e al Governo. Si tratta di moniti importanti che auspica non siano destinati a rimanere inosservati.

Il rispetto delle regole che presiedono alla corretta formulazione dei testi normativi, ai rapporti tra le fonti e ai limiti ordinamentali delle stesse rappresenta un valore in sé di cui non solo il Comitato deve farsi portatore. Formula pertanto l'auspicio che il Governo, anche in considerazione della sua composizione tecnica, riservi maggiore attenzione al rispetto delle regole sulla produzione normativa sia nella fase di predisposizione dei testi, sia nel corso delle procedure di esame in sede parlamentare.

Tullio FANELLI, *sottosegretario di Stato all'ambiente e tutela del territorio e del mare*, è consapevole, anche sulla base della sua ultradecennale esperienza amministrativa, della rilevanza delle questioni sollevate dal relatore, ritenendo che la qualità della legislazione rappresenti un valore che riverbera i propri effetti anche in sede applicativa, stanti gli effetti negativi che possono sortire invece da disposizioni normative che difettino del requisito della chiarezza. In questa circostanza paventa il rischio che, per dar seguito ad una rigida applicazione del disposto sancito dalla Corte costituzionale che verrebbe a colpire per la prima volta il provvedimento oggi all'esame del Comitato, si possa mettere a repentaglio la stessa conversione del decreto-legge, il cui contenuto appare funzionale alla risoluzione di un problema cronico che affligge il nostro Paese e la regione Campania in particolare. Nel merito, peraltro, non reputa le disposizioni approvate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato eterogenee rispetto a quelle recate dal decreto legge nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, dal momento che esse – o quanto meno quelle in tema di rifiuti – pur incidendo su aspetti ordinamentali sono comunque funzionali alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Dopo che il presidente Doris Lo MORO ha precisato che il Comitato per la legislazione è comunque chiamato ad esprimere i rilievi sulla base dei parametri regolamentari indipendentemente dalla valutazione del residuo termine disponibile per la conversione di un decreto legge, Lino DUILIO, replicando al sottosegretario Fanelli, osserva che la portata della sentenza n. 22 della Corte Costituzionale è tale da non lasciare margini di valutazione diversi dalla richiesta di soppressione delle disposizioni in questione. Stante la nettezza del giudizio della Corte, a suo avviso, non vi è alcun dubbio che le disposizioni in questione siano inficiate da un vizio di incostituzionalità e che quindi pertanto esse andrebbero soppresse. Ritenendo peraltro che vi siano i tempi necessari per

un'eventuale terza lettura del provvedimento – in quanto non è certo suo auspicio che il decreto non venga convertito nel termine dei sessanta giorni fissato dalla Costituzione – reputa che il parere del Comitato dovrebbe recare una condizione la cui formulazione non rechi margini di dubbio sulla necessità di sopprimere le disposizioni estranee.

Doris LO MORO, *presidente*, poiché evidentemente la valutazione sulla soppressione delle disposizioni in questione spetta alla Commissione di merito che dispone del complessivo quadro di riferimento del settore, a suo giudizio la condizione dovrebbe essere formulata in modo tale da evidenziare questo profilo, ad esempio, invitando la Commissione di merito a valutare la soppressione delle norme eterogenee.

Dopo che Lino DUILIO ha convenuto sull'indicazione suggerita dal presidente, pur precisando che una condizione così formulata corre il rischio di costituire, a livello semantico, una sorta di ossimoro, Vincenzo GIBIINO, *relatore*, anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C.4999 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento, nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, si componeva di tre articoli, aventi ciascuno ad oggetto un distinto argomento nell'ambito della materia ambientale – ad ognuno dei quali è dedicato uno specifico capoverso nel preambolo – concernenti la materia del recupero e dello smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti della Campania (articolo 1), la materia della commercializzazione dei sacchi per l'asporto di merci nel rispetto dell'ambiente (articolo 2) e la materia delle matrici materiali di riporto (articolo 3); ai suddetti ambiti

materiali – con l'unica eccezione dell'articolo 1-*quater*, in materia di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania – non appaiono invece riconducibili i nuovi otto articoli approvati dal Senato, né gli innumerevoli commi aggiunti all'articolo 3, né i due commi aggiunti all'articolo 1, i quali intervengono su disparati aspetti della materia ambientale, per lo più con misure di carattere ordinamentale, molte delle quali volte a modificare il “codice” delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006; in particolare, l'articolo 1-*bis* reca misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali; l'articolo 1-*ter* disciplina il trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica; i commi da 5 a 19 dell'articolo 3 recano numerose misure in materia di rifiuti; l'articolo 3-*bis* modifica gli articoli 183 e 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione del *compost*; l'articolo 3-*ter* reca misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato e i materiali da riciclo e da recupero; l'articolo 3-*quater* modifica l'articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ed integra in maniera non testuale l'articolo 194, in materia di garanzie finanziarie; l'articolo 3-*quinqües* contiene disposizioni in materia di misure di compensazione; l'articolo 3-*sexies* riguarda la quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali;

inoltre, non appare conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, l'introduzione, ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 1 (rubricato: Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania), di disposizioni concernenti la gestione del ciclo dei rifiuti, aventi tuttavia rilevanza nazionale;

in relazione alle anzidette disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge, le quali appaiono estranee rispetto all'ambito materiale di quest'ultimo, si ricorda che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 (i cui contenuti sono richiamati nella lettera che il Presidente

della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (recante proroga di termini), nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinqües*, primo periodo, nell'ambito dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), poiché, tra l'altro, “Risulta (...) in contrasto con l'articolo 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei” ed in quanto “La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione”, nonché in ragione del fatto che “l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario (...)” è “imposta dallo stesso articolo 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento, in più punti, interviene sulla disciplina contenuta nel “codice” delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, modificandolo in via testuale; altre delle modifiche introdotte si caratterizzano invece per un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative (e, talvolta, con lo stesso “codice” ambientale, del quale vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un “codice” riferito ad un

determinato settore disciplinare), le quali risultano oggetto di modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di misure di carattere organico che, nell'ambito delle parti del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, comma 3, che differisce in via non testuale il termine finale del 31 dicembre 2011 – previsto all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009 – per il completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania;

all'articolo 1, comma 3-ter e all'articolo 3-quater, comma 2, che integrano in maniera non testuale – rispettivamente – l'articolo 195 e l'articolo 194, comma 1, lettera a), del "codice" ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di "assicurarne" l'effettiva attuazione;

all'articolo 1-bis, che, al comma 4, reca disposizioni in materia di rimozione di biomasse vegetali per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, le quali incidono sull'ambito materiale dell'articolo 184-bis del già richiamato "codice" ambientale, senza tuttavia novellarlo;

all'articolo 1-ter, che introduce casi di esenzione dal regime autorizzativo per la costituzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti delineato dagli articoli 208 e seguenti del "codice" ambientale, senza tuttavia novellarli;

all'articolo 2, comma 1, che differisce in via non testuale il termine (indicato all'articolo 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006 e scaduto il 1° gennaio del

2011) a decorrere dal quale opera il divieto di commercializzare alcune tipologie di sacchi per l'asporto di merci;

all'articolo 2, comma 3, che reca una specifica disciplina – avulsa da un idoneo contesto normativo – concernente l'utilizzo del materiale agricolo e forestale naturale nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti;

all'articolo 2, comma 4, che interviene sull'ambito materiale dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, senza tuttavia novellarla;

all'articolo 3, commi da 13 a 15, che reca disposizioni in materia di raccolta e raggruppamento di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), intervenendo su una materia che è oggetto di una profonda stratificazione normativa – dettata anche da fonti secondarie del diritto – senza procedere all'opportuno coordinamento con tale assetto normativo [sulla materia sono infatti intervenuti il decreto legislativo n. 151 del 2005, come modificato dall'articolo 30 del decreto-legge n. 244 del 2007, l'articolo 21 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) e il decreto legislativo n. 205 del 2010, nonché fonti di rango secondario, quali il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature)];

all'articolo 3-quater, che, laddove dispone che le riduzioni (delle garanzie finanziarie) di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del "codice" ambientale "trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", modifica in via non testuale il succitato articolo 194, il quale a sua volta demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei "criteri per il calcolo degli importi minimi

delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti” e individua al contempo i casi in cui le suddette garanzie subiscono una riduzione;

agli articoli 3-*quinquies* e 3-*sexies*, i quali introducono una disciplina – rispettivamente, in materia di misure di compensazione e di quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali – che dovrebbe essere inserita in un idoneo tessuto normativo;

inoltre, in un caso, il decreto legge modifica la medesima fonte normativa mediante più disposizioni: le lettere in cui si riparte l’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono infatti oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera di 3 articoli (articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*); articolo 3, comma 6; articolo 3-*bis*, comma 1) del decreto in esame;

il decreto legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche a disposizioni di recentissima approvazione (si vedano, ad esempio, l’articolo 1-*quater*, comma 4, che novella l’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 195 del 2009, al fine di prorogare un termine ivi introdotto dal decreto legge n. 216 del 2011, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 23 febbraio, nonché l’articolo 3, comma 12, che modifica l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);

il provvedimento interviene inoltre su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in alcuni casi, peraltro, risulta assente un adeguato coordinamento con le disposizioni già vigenti nella materia, cui consegue un’evidente difficoltà nella “ricostruzione” del quadro normativo di riferimento; tale fenomeno si riscontra – come già sopra indicato – ad esempio, all’articolo 3, commi 13-15, che interviene, senza coor-

dinamento con le vigenti disposizioni, sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia, risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, ad esempio, all’articolo 1-*quater*, comma 2, capoverso 3 ed all’articolo 2, commi 2 e 4, i quali “*dispongono*” che resti ferma la disciplina previgente; analogamente, priva di portata normativa appare la disposizione sostitutiva del comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008 contenuta all’articolo 1-*quater*, comma 2, la quale espunge dalla disposizione novellata il riferimento all’autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE) ivi contenuto, che costituiva l’unica parte della disposizione novellata dotata di portata precettiva;

il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; in particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera *b*), n. 4), novella l’articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 196 del 2010, al fine di attribuire al commissario straordinario ivi previsto per la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica nella regione Campania, la facoltà di operare in deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (e, segnatamente, agli strumenti urbanistici), nonché la facoltà di avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, i quali – come segnalato dal Comitato per la legislazione nel parere espresso con riferimento al succitato decreto legge – “*autorizzano condotte in deroga ad interi comparti normativi, individuati peraltro con formule non pienamente coincidenti (relativi alla materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali ecc.), e corredano tale previsione generale con un’elencazione, ‘in via non esclusiva’ delle disposizioni derogabili*”;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185, commi 1, lettere b) e c) e 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'obiettivo di includere nei riferimenti al suolo ivi contenuti anche le "matrici materiali di riporto", delle quali è tuttavia proprio il comma 2 dell'articolo 3 a introdurne la definizione; con riferimento alla suddetta disposizione appare dubbio – anche in considerazione del fatto che l'oggetto dell'interpretazione autentica è definito dallo stesso articolo – il rispetto della prescrizione della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";

il provvedimento reca talune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 3-bis, lettera b), che pone in capo al Ministero dell'ambiente l'obbligo di presentare alle Camere una relazione annuale recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti con decorrenza dal 2013, nonché all'articolo 2, comma 4, che, in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci, contiene una disposizione la cui produzione di effetti è prevista "a decorrere dal 31 luglio 2012"; per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

infine, all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il decreto legge novella l'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo n. 205 del 2010 sopprimendo il riferi-

mento temporale ivi contenuto ("Fino al 2 luglio 2012"), trasformando così l'esclusione di alcuni soggetti dall'obbligo di iscrizione al SISTRI da temporanea in permanente;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto legge, all'articolo 3, comma 3, reca una disciplina che si interseca con quella contenuta nell'articolo 49 del decreto legge n. 1 del 2012 (così detto decreto liberalizzazioni), all'esame del Senato; tale ultima disposizione demanda infatti ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012, la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo; al riguardo, l'articolo 3, comma 3, prevede che, nel caso in cui tale decreto non venga emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo (quindi entro un termine più ampio rispetto a quello previsto dal citato articolo 49), le matrici materiali di riporto sono considerate sottoprodotti quando ricorrano determinate condizioni; da tale circostanza consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 3, comma 14, laddove novella l'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti ed uniformi indirizzi

del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 10 – laddove prevede che decreti ministeriali possano modificare disposizioni di rango legislativo – contiene due autorizzazioni alla delegificazione per le quali è prevista una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

il provvedimento, all'articolo 2, comma 2, demanda ad un decreto interministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – da adottare sulla base di una procedura che comprende anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti “*nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, e che si prevede venga “*notificato secondo il diritto dell'Unione europea*” – l'individuazione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili per asporto delle merci, nonché le modalità di informazione ai consumatori; come già più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come “*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*”;

sul piano dei rapporti tra regolamenti statali e regionali:

il decreto legge, all'articolo 3-bis, comma 2, introduce – nell'ambito dell'ar-

ticolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – il comma 4-bis, il quale dispone che, nelle more dell'adozione di regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, alla “*determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi*” possano provvedere con propri regolamenti (che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti statali) le regioni e le province autonome, facendo altresì salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari già adottate dalle regioni e province autonome;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si valuti la soppressione delle disposizioni indicate in premessa – introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge – che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto;

all'articolo 2, comma 2 – laddove si demandano compiti attuativi ad un decreto interministeriale del quale viene precisata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 ri-

chiamata in premessa, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista ad un decreto interministeriale di natura regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 10 – che affidano a decreti ministeriali il compito di modificare disposizioni di rango legislativo secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione – sia verificata la coerenza degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3 si sopprime la disposizione contenuta al comma 14, la quale incide su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative – in particolare laddove intervengano su testi unici o codici riferiti ad un determinato settore disciplinare, quale il “codice” ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 – in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

valuti la Commissione l'opportunità di verificare la coerenza con l'ordine costituzionale delle fonti con particolare riguardo all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la

potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva salva delega alle Regioni, della disposizione contenuta all'articolo 3-bis, comma 2, laddove introduce, nell'ambito dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 4-bis, che attribuisce una provvisoria potestà regolamentare (nelle more dell'esercizio di quella statale) alle Regioni ed alle Province autonome e fa altresì salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari già adottate dalle Regioni e Province autonome in una materia che lo stesso articolo 195 affida alla esclusiva competenza statale e nella quale quindi lo Stato dovrebbe esercitare la propria potestà regolamentare;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute al comma 2 – laddove demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottare entro il 31 luglio 2012 l'individuazione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi biodegradabili – con quelle contenute al comma 4, che impone il divieto e definisce le sanzioni per la commercializzazione di sacchi privi delle caratteristiche indicate al medesimo articolo 2, a decorrere dalla medesima data del 31 luglio 2012, ma indipendentemente dall'adozione o meno del decreto ministeriale indicato al comma 2;

all'articolo 2, comma 4 – laddove, in relazione alla violazione del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, prevede che la sanzione applicabile sia aumentata ove la commercializzazione riguardi “quantità ingenti di sacchi per l'asporto” – si dovrebbe precisare cosa si intenda per “quantità ingenti” ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Sui lavori della Giunta	12
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	12
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Luigi Fabbri, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2, e Angelo Santori, proclamato nella XVI Circoscrizione Lazio 2	13
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'onorevole Pastore, rappresentante del gruppo Lega Nord Padania, gli ha formulato nella giornata di ieri, a nome del suo gruppo, la richiesta di rinviare ad altra data la seduta odierna della Giunta o, in alternativa, di non procedere alla discussione degli argomenti per i quali è prevista una votazione. La richiesta è motivata dal fatto che oggi non potranno essere presenti l'on. Nicola Molteni, colpito da un lutto, e l'on. Giacomo Stucchi, che si trova in missione all'estero.

Sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, ritiene di poter accogliere la richiesta. Pertanto, poiché nella seduta di oggi la Giunta avrebbe dovuto procedere all'esame e alla votazione della proposta

del Comitato di accertamento dell'incompatibilità di cariche ricoperte dai deputati Brancher e Molgora, la trattazione di tale punto è rinviata alla seduta di mercoledì 7 marzo. La Giunta, nella seduta di oggi, procederà invece all'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno, per i quali non sono previste formali votazioni.

La Giunta concorda.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, come convenuto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze nella riunione del 22 febbraio 2012, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di assessore regionale della Lombardia ricoperta dall'onorevole Valentina Aprea.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità della carica regionale ricoperta dall'onorevole Valentina Aprea fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la titolarità, da parte della predetta deputata, di una carica regionale incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione. Trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista dalla Costituzione, la cui verifica si limita ad un accertamento di mero fatto, la Giunta, conformemente alla consolidata prassi applicativa, si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni. Fa presente che tale procedura è necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'assolutamente univoco dettato costituzionale.

Non essendovi obiezioni, avverte che s'intende, pertanto, approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di assessore regionale della Lombardia ricoperta dall'onorevole Valentina Aprea. Di ciò darà immediata comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Luigi Fabbri, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2, e Angelo Santori, proclamato nella XVI Circoscrizione Lazio 2.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che nella riunione del 22 febbraio 2012 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni degli onorevoli Luigi Fabbri, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2 in subentro al deceduto onorevole Mirko Tremaglia, e Angelo Santori, proclamato nella XVI Circoscrizione Lazio 2 in subentro al dimissionario onorevole Giulio Marini.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Fabbri ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva esclusivamente la carica di deputato. Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Fabbri.

Sempre ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Santori ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva esclusivamente la carica di consigliere comunale di Gorga (Roma), che, come è noto, non costituisce causa di ineleggibilità. Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Santori.

Constatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, il Comitato, allo stato degli atti, propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di accertare l'eleggibilità degli onorevoli Fabbri e Santori.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per le Circoscrizioni Lombardia 2 e Lazio 2, svolte nella seduta della Giunta del 22 ottobre 2008 e confermate dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Luigi Fabbri e Angelo Santori.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 15, ha esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare; ha, inoltre, esaminato le posizioni di deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito audizione del Ministro della difesa sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	14
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione della Camera dei Deputati, Giacomo CHIAPPORI. — Intervengono il Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola e il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.40.

Seguito audizione del Ministro della difesa sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare.

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nel porgere il benvenuto al Presidente della Commissione Difesa del Senato, se-

natore Cantoni, e a tutti i senatori presenti, formula un sentito ringraziamento al Ministro Di Paola per la sua disponibilità a essere nuovamente presente.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni il deputato Ettore ROSATO (PD), il senatore Giovanni TORRI (LNP), i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV), Filippo ASCIERTO (PdL) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), la senatrice Magda NEGRI (PD), i deputati Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Francesco BOSI (UdCpTP) e Antonio RUGGHIA (PD).

Il ministro Giampaolo DI PAOLA risponde ai quesiti posti e alle osservazioni formulate.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nel ringraziare il ministro e tutti gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Seguito esame e rinvio)	15
Sulla pubblicità dei lavori	49
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)	69

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Seguito esame e rinvio)	58
ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti dei relatori)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state presentate 1.316 proposte

emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valu-

tata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera inviata dal Presidente della Repubblica il 23 febbraio scorso ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedi-

mento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ».

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Costa dis1.1, che interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;

Lupi 1.6, che prevede un trattamento di maggior favore, nell'applicazione delle misure del decreto, per i nuclei familiari numerosi;

Marinello 1.5, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Scarpetti 1.0.1, che dispone in materia di effetti della determinazione assunta dalla Conferenza dei servizi;

Montagnoli 2.2, che dispone in materia di imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, e analogo **Montagnoli 2.3**;

Bitonci 2.4, che prevede una fidejussione bancaria o assicurativa per l'apertura di partite IVA da parte di extracomunitari;

Bitonci 2.5, che dispone in materia di adempimenti dei cittadini extracomunitari per l'apertura della partita IVA;

Callegari 2.0.1, che dispone in materia di potestà di revoca del provvedimento amministrativo;

Callegari 2.0.2, che dispone in materia di annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo;

Fava 2.0.3, che dispone in relazione alla motivazione del provvedimento amministrativo;

Fava 2.0.4, che prevede modifiche alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi (artt. 14, 14-ter e 14-quater della legge 241 del 1990);

Lulli 2.0.6 e identico Mastromauro 2.0.5, che modificano il testo unico dell'edilizia in relazione al rilascio del permesso a costruire;

Nicco 3.2, che reca disposizioni concernenti la non applicabilità delle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante per le case da gioco autorizzate;

Fava 3.0.1, concernente la costituzione di un sistema informativo relativo alle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto;

Lovelli 3.0.12, che dispone in materia di apertura di sale cinematografiche nei centri storici dei comuni;

Boccia 3.0.14, che modifica il decreto legislativo n. 387 del 2003, in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza consenta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

De Micheli 3.0.13 che prevede l'adozione di un regolamento del governo per assicurare la trasparenza dei processi decisionali (regolamentazione delle *lobbies*) e analogo Di Biagio 3.0.15;

Bressa 3.0.16 e 3.0.17 che prevedono disposizioni in materia di apertura della tutela e della nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati;

Ventura 3.0.18 e analoghi 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21 e 3.0.22 che prevedono l'abrogazione o la modifica di disposizioni in materia di protezione civile dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (sentenza 22 del 2012);

Fava 3.0.2, che dispone in materia di perentorietà dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

Fava 3.0.3, che dispone il divieto per le aziende pubbliche o partecipate di erogare contributi per le associazioni di categoria;

Fava 3.0.4 che reca disposizioni in materia di certificazioni e responsabilità e compiti della pubblica amministrazione in materia;

Fava 3.0.5, che prevede la riduzione dei termini per la risposta dell'amministrazione finanziaria all'interpello del contribuente;

Fava 3.0.6, che dispone in materia di accertamenti fiscali dei comuni;

Fava 3.0.8 che prevede il divieto di introduzione negli atti di recepimento di direttive comunitarie di livelli di regolazione superiori a quelli dalle stesse richiesti;

Fava 3.0.9 che dispone in materia di contributo unificato nel processo civile;

Fava 3.0.11 che dispone in materia di riforma degli ordinamenti professionali;

Fava 3.0.10 che prevede l'assegnazione di funzioni di vigilanza nelle società di capitali;

4.01 Fava concernente l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

4.02 Fava concernente l'inserimento nell'Indice nazionale delle anagrafi informazioni relative ai cittadini italiani all'estero;

Bitonci 4.03 riguardante l'autenticazione da parte del segretario comunale delle scritture contabili;

Bitonci 5.12, volto a prevedere l'applicazione della nuova disciplina sull'imposta municipale anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti all'anagrafe residenti all'estero;

Favia 5.6, Froner 5.15, Osvaldo Napoli 5.3 e Tassone 5.19 in materia di limitazione dell'autocertificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione europea;

Di Pietro 5.01, che reca la disciplina per l'istituzione del luogo elettivo di nascita e le procedure da seguire per l'ufficiale di stato civile;

Osvaldo Napoli 6.4, Froner 6.10 e Tassone 6.13 che prorogano al 2015 la previsione in base alla quale l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili limitatamente alla durata delle operazioni stesse;

Quartiani 6.01, che reca disposizioni per favorire la conoscenza dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;

Borghesi 6.04 che interviene sull'entità del contributo dovuto dalle imprese, determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta, per assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Borghesi 6.05 che è volto ad introdurre alcune specificazioni in ordine all'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che reca il divieto di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti;

Beltrandi 6.010 in materia di acquisizione di programmi informatici da parte della Pubblica Amministrazione;

Beltrandi 6.011 che stabilisce che, al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti

degli autori, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore, in qualunque forma attuata, è libera;

Beltrandi 6.07 che specifica che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati a condizione che venga citata la fonte;

Carlucci 7.02 volto a consentire, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, la celebrazione di matrimoni civili anche in luoghi diversi da quelli previsti dal regolamento comunale purché le strutture siano idonee allo svolgimento della cerimonia e le richieste pervengano in tempo utile;

Lorenzin 8.4 e Rosato 8.7 che dispongono in materia di copertura di posti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Amici 8.6, che autorizza all'espletamento di procedure concorsuali l'Agenzia delle entrate;

Raisi 8.8 concernente l'iscrizione nell'albo dei procuratori presso i tribunali dei ricercatori in materie giuridiche (oltre che professori di ruolo);

Lazzari 9.9 che modifica un decreto ministeriale relativo a misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Brugger 9.01, che reca disposizioni concernenti le modalità della presentazione della denuncia di immobili al catasto urbano;

Gelmini 10.01, che reca modifiche al decreto legislativo n. 122 del 2005 riguardanti la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;

Gelmini 10.02, che reca modifiche alla legge n. 52 del 1985 in materia di trascrizione o concessione ipotecaria;

Vanalli 10.03, concernente la soppressione dell'obbligo del documento di regolarità contributiva per lavori di edilizia privata eseguiti in economia;

Velo 10.04 introduce l'uso delle targhe automobilistiche personalizzate;

Identici Valducci 11.59 e Montagnoli 11.26, che modifica l'articolo 97 del Codice della Strada in materia di targa personale dei ciclomotori;

Valducci 11.61, che prevede che siano modificati gli artt. 335 e 336 del Regolamento di attuazione del codice della strada in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole nel caso di successioni ereditarie;

Garagnani 11.62 che modifica l'articolo 167 del Codice della strada in materia di massa complessiva trasportabile sui veicoli e motore a metano, GPL o ibridi;

Daniele Galli 11.1 (comma aggiuntivo 4-bis) modifica l'articolo 23 del Codice della strada in materia di sanzioni amministrative per la pubblicità sulle strade e sui veicoli;

Valducci 11.030, che prevede la carta di circolazione come unico documento del veicolo e l'iscrizione delle modifiche alle intestazioni dei veicoli su un archivio unico di Stato implementato con i dati del PRA;

Antonio Pepe 11.032 e Gelmini 11.4 (comma aggiuntivo 1-bis), che modificano il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista ampliando la platea di soggetti presso i quali è attivato lo STA;

Valducci 11.6 che modifica l'articolo 202 del Codice della strada in materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie per le violazioni del codice della strada;

Valducci 11.7 in materia di destinazione del 50 per cento dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocità;

Zeller 11.9 che modifica l'articolo 84 del Codice della strada in materia di veicoli destinati alla locazione senza conducente;

Garofalo 11.11 e Biasotti 11.19, Velo 11.38 che modificano l'articolo 61 del Codice della strada in materia di sagoma limite degli autoarticolati e degli autosnodati;

Garofalo 11.12 che modifica l'articolo 23 del Codice della strada in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e l'articolo 142 in materia di I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;

Identici Osvaldo Napoli 11.14, Tassone 11.55 e Froner 11.48 in materia di procedure per la gestione da parte dei Comuni dei dati di inquinamento rilevati al momento della revisione dei veicoli;

Identici Osvaldo Napoli 11.15 e Froner 11.47 in materia esclusione dal tetto dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, della parte dei proventi delle sanzioni per le violazioni previste dal codice della strada relativi al potenziamento dei servizi di polizia locale;

Brugger 11.16 e 11.17 che intervengono sull'articolo 28 del regolamento di attuazione del Codice della strada in materia di distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni;

Brugger 11.18 che modifica l'articolo 80 del Codice della strada in materia di affidamento in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione, nella provincia autonoma di Bolzano, delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente;

Garagnani 11.20 in materia di controllo ministeriale sull'utilizzo da parte degli enti locali degli apparecchi di rilevamento della velocità;

Borghesi 11.23 in materia di determinazione del costo medio del carburante

da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto e di misure di sostegno a favore dell'autotrasporto;

Borghesi 11.24 che prevede l'istituzione di una Banca dati nazionale dell'autotrasporto, per aumentare i livelli di controllo sulla sicurezza e trasparenza del mercato ed evitare il cabotaggio abusivo sul territorio nazionale;

identici **Barani 11.2, Allasia 11.25, Vignali 11.36 e Velo 11.42** che consentono di svolgere attività di trasporto merci sia per conto terzi che per conto proprio utilizzando lo stesso mezzo;

Montagnoli 11.26 diretto a consentire la produzione di targhe per ciclomotori a soggetti diversi dallo Stato;

Montagnoli 11.27, che aumenta la lunghezza massima dei filosnodati adibiti a trasporto di persone;

Montagnoli 11.28, che modifica i limiti di sporgenza longitudinale del carico dei veicoli;

Montagnoli 11.33 che abroga una disposizione relativa all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;

Velo 11.37 che riguarda l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle autoscuole;

Lazzari 11.52 e Sanga 11.54, sostanzialmente identici, che riducono le sanzioni per pubblicità abusiva sulle strade e sui veicoli;

Tassone 11.58 relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per superamento dei limiti di velocità;

Fava 11.68 che dispone l'abolizione del PRA;

Oswaldo Napoli 11.01 che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci nei porti;

Oswaldo Napoli 11.02 che disciplina il versamento delle entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili;

Oswaldo Napoli 11.03 che disciplina le infrastrutture di ricarica portuale e l'elettrificazione delle banchine nelle aree portuali;

Misiti 11.04 che stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi cessano di essere considerati beni mobili registrati e rientrano nella categoria dei beni mobili (gli atti ad essi relativi sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli ed annotati sulla carta di circolazione; il pubblico registro automobilistico (PRA) è soppresso) e detta inoltre disposizioni relative al personale dell'ACI, attualmente addetto al PRA;

Mura 11.07, 11.08 e 11.09, che recano modifiche alla disciplina sulle adozioni nazionali ed internazionali;

Fava 11.010, che reca modifiche al Codice della strada relativamente agli adempimenti burocratici per le imprese che effettuano trasporti eccezionali su gomma;

Fava 11.012, che reca modifiche alla disciplina della RC auto;

Fava 11.015, che reca modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei veicoli sequestrati e confiscati;

Fava 11.016, che reca modifiche alla disciplina relativa ai veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa;

Fava 11.017, che reca modifiche alla disciplina del trasporto pubblico lagunare;

Lulli 11.018, che reca modifiche alla disciplina relativa al regime giuridico degli autoveicoli e la soppressione del Pubblico registro automobilistico;

Lulli 11.020, che reca modifiche alla disciplina del procedimento di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli;

Froner 11.022, che reca modifiche alla disciplina delle infrastrutture portuali;

Di Biagio 11.023, che reca modifiche alla disciplina relativa all'attività di trasporto ferroviario regionale;

Di Biagio 11.024, che reca modifiche alla disciplina relativa all'attività di noleggio con conducente;

Di Biagio 11.025, che reca modifiche alla disciplina relativa alle delibere comunali di ratifica degli accordi con altre istituzioni;

Di Biagio 11.026, che reca modifiche alla disciplina relativa all'autorizzazione per l'espletamento di servizi alternativi di trasporto;

Di Biagio 11.027 11.028 e 11.029, che recano modifiche alla disciplina relativa al rilascio di licenze per l'attività di trasporto-taxi;

Fava 12.6, che consente alle aziende l'effettuazione di modifiche edilizie interne in deroga alle disposizioni concernenti la segnalazione certificata di inizio attività;

Fava 12.7 che prevede per le imprese con meno di cinque addetti autocertificazioni per una serie di adempimenti (disciplina antincendio, antinfortunistica, privacy);

Fava 12.8, che introduce modifiche alla disciplina concernente la costituzione di società a responsabilità limitata;

Montagnoli 12.10 che prevede la possibilità di autenticazione delle dichiarazioni sui rapporti di parentela e affinità in capo ai segretari comunali;

Lulli 12.18, che interviene sul conferimento di procura generale per assistenza contributiva;

Ceroni 12.2 che reca modifiche al codice civile in materia di trasferimento di aziende ed iscrizione al registro delle imprese delle società di persone, affidando ad altri professionisti, oltre i notai, i relativi adempimenti;

Antonio Pepe 12.0.1 che reca modifiche al codice civile in materia di scissione societaria;

Zeller 12.0.2 che reca disposizioni sul contenuto degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;

Zeller 12.0.3 che reca disposizioni sulle rivendite di generi di monopolio;

Fava 12.0.10 che reca disposizioni sulle zone a burocrazia zero;

Lulli 12.0.13 che istituisce i « punti di accesso di prossimità » per avvicinare l'utente alla p.a.;

Lulli 12.0.14 che prevede disposizioni sul conferimento della rappresentanza a un soggetto terzo per il compimento di procedimenti amministrativi;

Beltrandi 12.0.15, che prevede la possibilità per le imprese commerciali di editoria di effettuare a piacimento sconti, vendite straordinarie, ecc.;

Marchi 12.0.16, che prevede l'indicazione da parte delle imprese all'atto della Comunicazione unica del possesso di altre proprietà immobiliari;

Mazzuca 12.0.17, che prevede disposizioni in materia di apertura di punti vendita di giornali;

Lazzari 12.0.20, che prevede il divieto di applicazioni di costi fissi per l'allaccio alle reti (idriche, fognarie, elettriche, etc.);

Lazzari 12.0.18, che prevede un termine di 30 giorni per l'effettuazione dell'allaccio alle reti idriche, fognarie, elettriche, telematiche, etc.;

Mastromauro 12.0.19, che prevede disposizioni in materia di costituzione di società a responsabilità limitata;

Esposito 12.0.22, che reca disposizioni sull'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale;

Lulli 12.0.21 e identico Romani 12.0.23 che prevedono l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle Agenzie per le imprese;

Formisano 12.0.24 che dispone in merito alla operatività del Portale impre-

sainungiorno, intervenendo con verifiche sulla funzionalità degli sportelli unici per le attività produttive;

Lazzari 12.0.25, che prevede disposizioni per la compensazione dei crediti delle imprese in sede di versamento delle imposte;

Fava 12.0.6 che prevede con una modifica allo statuto del contribuente la velocizzazione dei tempi di risposta all'interpello del contribuente;

Fava 12.0.11 concernente la procedura per il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata;

Fava 12.0.7 che prevede l'obbligo per i comuni di fornire informazioni telematiche sui canoni di locazione pagati per attività istituzionali;

Rivolta 12.0.8 che reca disposizioni in materia di requisiti di accesso alle qualifiche di restauratore e collaboratore restauratore;

Fava 12.0.9 che reca norme sulla rivalutazione degli immobili da impresa;

Fava 12.0.12 che interviene sulla cessione pro soluto dei crediti vantati dalle imprese verso la p.a.;

Zeller 13.4, che modifica la vigente disciplina del TULPS in materia di riunioni pubbliche e assembramenti in pubblico;

V.A. Fontana 13.2 che prevede l'inquadramento nel comparto ministeri del personale già inquadrato nelle ex sezioni regionali della soppressa Agenzia autonoma per l'Albo dei segretario comunali;

V.A. Fontana 13.3 sugli incarichi dei segretari comunali;

Comaroli 13.20 che prevede il trasferimento di competenze di polizia provinciale alle regioni;

Comaroli 13.20 volto a trasferire alle regioni le competenze in materia di polizia provinciale;

Zeller 13.01 e identici Formisano 13.0.3, Froner 13.0.4, Marchioni 13.0.5, De Micheli 13.0.6 e Golfo 13.0.7, che prevedono l'adozione di un decreto ministeriale per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di prevenzione incidenti per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere al fine di semplificare i requisiti prescritti;

Fava 13.08 che reca modifiche alla disciplina in materia di vendita in materia di immobili confiscati;

Fava 13.0.2 che prevede l'abrogazione delle disposizioni relative al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

Zeller 14.0.1, che esclude gli esercizi pubblici, di intrattenimento, ricettivi e i rifugi alpini dalla normativa sull'obbligo di denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane degli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa, recata dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Vignali 14.0.7, A.T. Formisano 14.0.13 e De Micheli 14.0.21, di identico contenuto, che estendono anche agli artigiani e ai piccoli imprenditori agricoli, l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194/2008 in materia di controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vignali 14.0.8 e A.T. Formisano 14.0.12, di identico contenuto, che recano modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Lulli 14.0.20, che reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 261 del 1999 di attuazione della direttiva 97/

67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Zeller, Brugger 14.0.3 che integra il decreto del Presidente della Repubblica 1074/1958 relativo all'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, in particolare in materia di patentini;

Zeller, Brugger 14.0.4 che integra il Codice del Consumo estendendo alle microimprese i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori; integra la legge di riordino delle Camere di Commercio dando loro facoltà di diminuire (o esentare) la misura del diritto annuale in capo agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle società semplici agricole;

Bitonci 14.13 in materia di studi di settore;

Fugatti 14.12 in materia sanzioni per mancata emissione di scontrini fiscali;

Bitonci 14.11 in materia di deducibilità dal reddito delle persone fisiche;

Lulli 14.0.18 e Vignali 14.0.10, di contenuto identico, che recano disposizioni in materia di semplificazione della documentazione IVA relativa alle cessioni all'esportazione;

Lulli 14.0.17 e Vignali 14.0.9, di contenuto identico, che reca semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires;

Santelli 14.0.11, che modifica la procedura riguardante le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;

Paolo Russo 14.53 (identico Beccalossi ed altri 14.22), che reca disposizioni in materia di accertamento ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

Laffranco 14.51, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (esten-

sione ambito temporale emanazione decreti di coordinamento per sicurezza lavoro a bordo delle navi);

Mastromauro 14.34 e l'identico Stradella 14.15 che recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (notifica preliminare inviata anche alla cassa edile territorialmente competente);

Realacci ed altri 14.47, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (adempimenti delle aziende relativi alla collaborazione con organismi paritetici);

Stradella 14.14, Mastromauro 14.32 e Lulli 14.39 che recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (dematerializzazione del DURC);

Identici Mastromauro 14.35 e Stradella 14.16, che modificano l'Allegato XII del decreto legislativo 81/2005 in materia di sicurezza sul lavoro;

Stradella 14.17, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (comunicazioni inerenti al DURC);

Mastromauro 14.33, che reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (comunicazioni inerenti al DURC);

identici Froner 14.38, Galli 14.1, Fava 14.10 e Raisi 14.48 sull'imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto sulle gru adoperate nei cantieri edili;

Fava 14.06, che sopprime l'articolo 4 della legge 136/2010 volto a fornire indicazioni sulla bolla di consegna ai fini del controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali;

Zeller 14.02, volto a escludere dalla disciplina sulla tracciabilità finanziaria i pagamenti delle stazioni appaltanti alle imprese di importo complessivo inferiore a 10.000 euro;

Fava 14.05, che modifica i termini per l'inizio dei lavori nel permesso di costruire e nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione;

Bucchino 15.1, in quanto volto ad estendere la norma – di cui all’articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione – che vieta l’espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, anche alle donne nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio e al marito convivente nel medesimo periodo;

Siliquini 15.02, in quanto tratta la materia delle semplificazioni in materia di attività professionali;

Muro 15.03, in quanto volto ad introdurre misure di trasparenza sulle dimissioni volontarie e sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

Fava 15.01, in quanto volto ad incentivare l’ingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri;

Gnecchi 16.16, in quanto riguarda le procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all’INPS;

Cazzola 16.1, in quanto riguarda le procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all’INPS;

Tassone 16.17, volto a modificare norme contenute nel decreto-legge n. 201 cd « salva-Italia » relative al nuovo regime pensionistico introdotto;

Di Biagio 16.02, volto ad escludere dalla riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge n. 201 cd « salva-Italia » i lavoratori licenziati da piccole imprese, che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013;

Laffranco 16.03, volto a ripristinare il testo del comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 cd. « salva-Italia », modificato dal successivo DL n. 214 del 2011 di proroga termini, in materia di soppressione di enti previdenziali;

Cazzola 16.3, volto a modificare norme contenute nel decreto-legge n. 201 cd « salva-Italia » relative al nuovo regime pensionistico introdotto;

Moffa 16.01, concernente lo sviluppo del sistema dei fondi pensione;

Turco 17.9, in quanto sopprime l’obbligo del versamento di un contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;

Zeller ed altri 17.2, in quanto modifica l’importo del contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;

De Micheli 17.02, in quanto prevede l’attivazione di degli Sportelli del lavoro turistico nei distretti turistici al fine dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

Zeller 17.3, in quanto prevede ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo il superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua tedesca nella provincia di Bolzano, oltre che della lingua italiana, già prevista in linea generale;

Montagnoli 17.5, in quanto interviene sulla disciplina sulla sicurezza sul lavoro (visita medica preventiva in fase preassuntiva);

Bobba ed altri 17.6 e Bobba ed altri 17.8, di identico contenuto, in quanto introducono una nuova disciplina per l’ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari;

Turco 17.7 in quanto interviene su disposizioni del T.U. sull’immigrazione relative all’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro che non si applicano ai lavoratori stagionali cui sono invece riferite le disposizioni dell’articolo 17, commi 2-4;

Bressa ed altri 17.11, in quanto interviene sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dai lavoratori extracomunitari ai fini dell’ingresso nei paesi UE e sulle

modalità di acquisizione dei dati personali e delle certificazioni del lavoratore immigrato;

Molgora 17.4, in quanto riduce da sei a tre mesi il limite temporale massimo entro il quale può essere espulso il lavoratore extracomunitario che ha perso il lavoro;

D'Amico ed altri 17.01, in quanto introduce una nuova disciplina per l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari nonché per il ricongiungimento della famiglia;

Damiano ed altri 18.10, in quanto non interviene sulla disciplina delle comunicazioni ai fini della sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette ai fini della legge n. 68/1999, sul collocamento obbligatorio, bensì introducendo una norma volta a individuare il personale di cantiere ai fini del collocamento obbligatorio;

Franceschini ed altri 18.07, in quanto disciplina gli infortuni in itinere in bicicletta nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Tassone ed altri 18.08, in quanto reca disposizioni inerenti il reclutamento di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Fava 18.6, in quanto modifica, nell'ambito delle esclusioni dall'obbligo del collocamento obbligatorio, l'entità del tasso di premio ai fini INAIL pagato da aziende che occupano addetti impegnati in specifiche lavorazioni;

Identici Calabria ed altri 18.0.1, Baccini 18.0.3 e Cazzola 18.0.2, in quanto intervengono sulle procedure di mobilità della dirigenza nelle pubbliche amministrazioni;

Zeller ed altri 18.0.4, in quanto abroga l'obbligo di visita medica preventiva e periodica per i minori da adibire al lavoro;

Fava ed altri 18.0.5, in quanto introduce un contributo di solidarietà a carico

del datore di lavoro sui c.d. contratti flessibili così come individuati dal decreto legislativo 276/2003;

Fava ed altri 18.0.6, in quanto in via sperimentale per tre anni parifica la contribuzione a carico del datore di lavoro, che proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente a termine non ancora scaduti, alla quota contributiva degli apprendisti;

Gnecchi ed altri 19.06, in quanto prevede la costituzione di una specifica posizione assicurativa presso l'INPS ai lavoratori iscritti a specifiche casse previdenziali;

Gnecchi ed altri 19.07, in quanto prevede la costituzione di una pensione supplementare alimentata dai contributi non utilizzati per il calcolo della pensione principale;

Gnecchi ed altri 19.08, in quanto apporta modifiche alla disciplina della totalizzazione contributiva;

Santagata ed altri 19.09, in quanto interviene in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali;

Santori 19.010, Paolo Russo 19.024, Delfino ed altri 19.023 e Beccalossi 19.026, in quanto nell'ambito disciplina in materia di gruppi di impresa e trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 276/2003, interviene relativamente all'assunzione delle imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo;

Santori 19.011 e Delfino ed altri 19.022, Paolo Russo 19.025, di contenuto analogo, in quanto propongono uno snellimento delle procedure di comunicazione in relazione all'assunzione contestuale di due o più operai agricoli da parte del medesimo datore di lavoro;

Pagano 19.012, in quanto dispone una norma di interpretativa autentica concernente l'esenzione dell'applicazione del T.U. sulle norme concernenti gli assegni

familiari a determinate categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici;

Di Biagio ed altri 19.013, in quanto prevede l'istituzione dell'ufficio di ricollocamento presso l'ENAC per il reimpiego del personale aeronavigante;

Di Biagio ed altri 19.014, in quanto introduce una disposizione al decreto legislativo 81/2008 concernente le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;

Formisano A.T. ed altri 19.015, in quanto prevede l'attivazione di degli Sportelli del lavoro turistico nei distretti turistici al fine dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (di analogo contenuto dell'articolo aggiuntivo De Micheli 17.02);

Formisano A.T. ed altri 19.016, in quanto modifica le norme del decreto legislativo 81/2008 concernenti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Formisano A.T. 19.017, in quanto abolisce l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni;

Formisano A.T. ed altri 19.018, in quanto interviene sulle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria;

Formisano A.T. ed altri 19.019, in quanto demanda ad uno specifico decreto interministeriale la definizione di specifiche misure di determinati adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

Delfino ed altri 19.020, in quanto prevede che le cooperative di imprese di pesca e consorzi di imprese possano svolgere le funzioni di consulente del lavoro per conto delle imprese associate;

Delfino ed altri 19.021, in quanto prevede un termine entro il quale effettuare l'accertamento contributivo in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione;

D'Amico ed altri 19.1, in quanto pone un limite agli incarichi dirigenziali dei dipendenti pubblici;

Bitonci ed altri 19.2, in quanto stabilisce un tetto massimo agli stipendi dei manager pubblici;

Bitonci 19.3, in quanto delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei dirigenti pubblici;

Bitonci 19.4, in quanto attribuisce ai comuni, in materia di commercio ambulante, il rilascio di un visto ai fini della certificazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi e alla CCIAA;

Giorgio Conte ed altri 19.0.1, in quanto modificando la legge n. 146/1990 interviene in materia di esercizio del potere di precettazione nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Giorgio Conte ed altri 19.0.2, in quanto interviene sull'entità delle sanzioni erogate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Mosella ed altri 19.0.3, in quanto modifica le disposizioni del decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro concernenti le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro allo scopo di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza;

Zeller 19.0.4, in quanto prevede che in materia di sicurezza sul lavoro, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di uno specifico decreto interministeriale, ma non più — come attualmente previsto — non oltre il termine del 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi;

Zeller 19.0.5, in quanto apporta alcune modifiche al decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, quali i criteri di computo delle unità lavorative annuo (ULA), la formazione e

l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato e il finanziamento dei datori di lavoro e delle piccole e medie imprese, nonché dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;

Lorenzin 20.29, che reca modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;

Lorenzin 20.30, che reca modifiche all'articolo 122 sulla disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia prevista dal decreto legislativo n. 163/2006;

Lorenzin 20.31 e identico Margiotta 20.36, che recano modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;

Lovelli 20.34, che reca modifiche concernenti la determinazione dell'indennità di espropriazione;

Damiano 20.35, che reca modifiche ai criteri per la scelta dell'offerta migliore previsti dall'articolo 81 del decreto legislativo n. 163/2006;

Margiotta 20.36, che reca modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;

Mariani 20.37, che reca modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006;

Marinello 20.38, che reca modifiche alla disciplina sui servizi postali prevista dall'articolo 211 del decreto legislativo n. 163/2006;

Polidori 20.40, che reca modifiche all'applicabilità della disciplina del sistema

di garanzia globale prevista dall'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;

Froner 20.43, che reca modifiche alle modalità di corresponsione degli incentivi per la progettazione, ai livelli di progettazione, al procedimento di approvazione dei progetti e all'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale previste dal decreto legislativo n. 163/2006;

Froner 20.44, che reca modifiche alle modalità di progettazione e a quelle di verifica del progetto, anche con strutture tecniche della stazione appaltante, nonché sulla conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto, previste dal Regolamento di attuazione del Codice, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Libè 20.45, che reca modifiche alle modalità di trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 163/2006;

Libè 20.46, che reca modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;

Libè 20.48, che reca modifiche alle garanzie che devono prestare i progettisti e in materia di accordo bonario previste dall'articolo 111 e dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163/2006;

Libè 20.49, che reca modifiche alla disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163/2006;

A.T. Formisano 20.50, nonché Lulli 20.33, che recano modifiche all'articolo 286 sui servizi di pulizia del Regolamento di attuazione del Codice, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Anna Teresa Formisano 20.51, Laffranco 20.52, La Loggia 20.3, Bianconi 20.6

e **Polidori 20.40** che recano modifiche all'applicabilità della disciplina del sistema di garanzia globale prevista dall'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;

Mariani 20.010 e 20.011, in materia di arbitrati;

Amici 20.012, che recano disposizioni in materia di arbitrati;

Amici 20.013, che reca modifiche alla disciplina sulle costruzioni in zone sismiche prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia);

Polidori 20.014, che reca alcune modifiche alla progettazione dei lavori pubblici prevista dal decreto legislativo n. 163/2006 e alle modalità di iscrizione all'albo per l'esercizio della professione di ingegnere o architetto ai sensi del R.D. n. 2909/1923;

Granata 20.015, che istituisce l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive;

Stradella 20.02, che reca modifiche all'articolo 122 sulla disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia prevista dal decreto legislativo n. 163/2006;

Stradella 20.03, reca modifiche alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006;

Stradella 20.04, che reca modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006;

Stradella 20.05, che reca modifiche alla disciplina delle riserve previste dall'articolo 240-bis del decreto legislativo n. 163/2006;

Stradella 20.06, che reca modifiche alle modalità di trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili ap-

partenenti all'amministrazione aggiudicatrice previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 163/2006;

Stradella 20.07, che reca modifiche alla disciplina degli appalti o concessioni riguardanti opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, previste dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e modifica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici), che disciplina le categorie di opere generali e specializzate;

Stradella 20.08, che reca modifiche alla disciplina sui termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi prevista dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006;

Stradella 20.09, che reca una norma transitoria relativa alle tipologie di interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Barani 20.1, che reca modifiche ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006;

Zeller 20.4, che reca modifiche ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006;

Zeller 20.5, che reca modifiche alla disciplina relativa alla suddivisione degli appalti in lotti funzionali prevista dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163/2006;

Osvaldo Napoli 20.7 e identico 20.43 Froner, che reca modifiche alle modalità di corresponsione degli incentivi per la progettazione, ai livelli di progettazione, al procedimento di approvazione dei progetti e all'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale previste dal decreto legislativo n. 163/2006;

Misiti 20.8 e Misiti 20.10, che recano modifiche in ordine alla disciplina concernente il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo n. 163/2006;

Santelli 20.9, che reca modifiche ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006;

Fava 20.14, che reca modifiche ai requisiti di ordine speciale per la qualificazione in alcune categorie previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;

Fava 20.15, che reca modifiche alle modalità di aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006;

identici **Fava 20.16, Lorenzin 20.32, Mariani 20.37 e Libè 20.47** che recano modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006;

Fava 20.17, che reca modifiche alle modalità di aggiudicazione definitiva prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.18, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.19, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.20, che reca modifiche alle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.21, che reca modifiche alle modalità di affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della si-

curezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, previste dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.22, che reca modifiche alle modalità di stipula del contratto previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;

Montagnoli 20.23, che reca modifiche alla qualificazione dei direttori tecnici previste dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Montagnoli 20.24, che reca modifiche all'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro previsto dall'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Lanzarin 20.26, che reca modifiche all'entrata in vigore delle attestazioni SOA previste dall'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Montagnoli 20.016, che reca norme sulle carpenterie metalliche con delle modifiche al DM del 14 gennaio 2008 recante le nuove norme tecniche per le costruzioni;

Misiti 20.01, che reca modifiche alla disciplina che reca modifiche ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006;

Signalì 20.28, limitatamente al capoverso che modifica l'articolo 286 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici) con riferimento all'affidamento dei servizi di pulizia;

Marinello 20.39, che novella l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 al fine di precisare che restano ferme in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Fedriga 21.5, in quanto prevede che le società appaltatrici di servizi possano ricorrere al lavoro accessorio per specifici eventi;

Anna Teresa Formisano 21.02, volto a modificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire;

Colaninno 21.01, che novella l'articolo 37 del Codice dei contratti con riguardo alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e modifica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici), che disciplina le categorie di opere generali e specializzate;

Montagnoli 22.1, che prevede l'aggiornamento annuale delle entrate proprie di ANAS SpA;

Torazzi 22.2, che abroga la disposizione del decreto-legge n. 347 del 2003, per la quale non sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione relative alla ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento ad Alitalia;

Mastromauro 22.0.10, che, modificando l'articolo 37 del codice dei contratti pubblici e l'articolo 137 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, introduce disposizioni in materia di subappalto e di individuazione di opere speciali;

Mastromauro 22.0.9, che, modificando l'articolo 53 del codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità di trasferimento della proprietà dell'immobile anche anteriormente all'ultimazione dei lavori;

Mastromauro 22.0.5, che, intervenendo sull'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, modifica le modalità di individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Mastromauro 22.0.6, che, intervenendo sull'articolo 87 del codice dei con-

tratti pubblici, modifica la disciplina in materia di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse;

Mastromauro 22.0.4, che, intervenendo sull'articolo 122 del codice dei contratti pubblici, modifica la disciplina di esclusione automatica delle offerte anomale nel caso dei contratti di lavori pubblici sotto soglia;

Mastromauro 22.0.8, che, intervenendo sull'articolo 122 del codice dei contratti pubblici, modifica la disciplina in materia di definizione delle riserve;

Mastromauro 22.0.11, che, intervenendo sull'articolo 253 del codice dei contratti pubblici, introduce una disposizione transitoria relativa alle condizioni in cui si può sollevare l'eccezione di inadempimento;

identici Mastromauro 22.0.7 e Stradella 22.0.3, che prorogano il termine entro cui regioni e province autonome trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione sul mantenimento dell'equilibrio di finanza pubblica prevista dal patto di stabilità interno;

Zeller 22.0.1, modifica lo Statuto delle imprese in relazione alla suddivisione degli appalti in lotti;

Abignani 22.0.2, che introduce all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, una disposizione in materia di effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi;

Lanzarin 23.7, che interviene sulla disciplina relativa alla cessazione degli affidamenti diretti in materia di gestione dei rifiuti urbani;

Zeller 23.0.4, che, modificando il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, restringe l'ambito di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Togni 23.0.1, che sopprime il SISTRI e introduce un sistema elettronico per il controllo dei rifiuti;

Montagnoli 23.0.2, che sopprime il SISTRI;

Lupi 23.0.3, che, nell'ambito dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese, prevede una riserva di accesso a favore delle società semplificate a responsabilità limitata;

Brugger 24.4, che esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, i piani o programmi di gestione dei rifiuti relativi al territorio delle province autonome di Trento e Bolzano;

Braga 24.21, che, modificando l'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene in materia di composizione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino;

Braga 24.20, che, modificando l'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene in materia di procedure relative alle domande di utilizzazione delle derivazioni idroelettriche, escludendo le piccole derivazioni dall'obbligo di trasmettere la domanda all'Autorità di bacino;

Di Cagno Abbrescia 24.5, che, modificando l'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina di gestione dei rifiuti derivanti dalla demolizione e realizzazione degli stessi;

Lanzarin 24.7, che, modificando l'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva;

Calvisi 24.19, che, modificando l'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, esclude dai progetti di competenza statale quelli per impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare;

Bratti 24.27, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del

2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulle modalità di individuazione dei valori di fondo per terreni e acque sotterranee;

identici Vignali 24.18, Bratti 24.28 e Lulli 24.33, che, modificando gli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, intervengono in materia di procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica;

identici Vignali 24.14 e Lulli 24.32, che, modificando l'articolo 124 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, prolungano da quattro a dieci anni la validità dell'autorizzazione per gli scarichi;

identici Vignali 24.15 e Lulli 24.30, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, inseriscono una disposizione relativa alle modalità di rilevazione dei valori di fondo;

identici Vignali 24.16, Lulli 24.31 e Bratti 24.24, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, intervengono sulla disciplina dei progetti relativi agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati;

identici Vignali 24.17, Bratti 24.25 e Lulli 24.34, che, modificando l'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina degli interventi da effettuarsi nei siti contaminati;

Bernardo 24.35, che, modificando l'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, inserisce una disposizione relativa alla disciplina da applicarsi alle domande di autorizzazione per terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati su piattaforme *off-shore* presentate alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2012 e alle autorizzazioni rilasciate prima di tale data;

Fava 24.024, che introduce disposizioni relative all'utilizzo dei sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci;

Bratti 24.0.13, che introduce una disposizione in materia di finanziamento delle spese relative ai controlli relativi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Calvisi 24.0.14, che introduce disposizioni volte ad attribuire alle regioni la competenza in materia di procedure autorizzatorie per gli impianti di produzione di energia eolica *off-shore*;

Santori 24.0.16, che, modificando l'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, interviene sulla disciplina da applicarsi relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli essiccatoi;

Santori 24.0.17, che introduce una disposizione con cui si modifica la data di entrata in vigore della nuova disciplina relativa al sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Santori 24.0.18, che introduce una disposizione con cui si rende permanente l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario;

Santori 24.0.19, che introduce una disposizione con cui si esenta dall'iscrizione all'albo gestori dei produttori di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in modo saltuario ed occasionale;

identici Froner 24.0.15 e Vignali 24.0.20, che sopprimono la disciplina attuativa del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e determinano nuovi criteri per la definizione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Stradella 24.0.8, che modifica gli allegati del decreto ministeriale 5 febbraio

1998, relativo alla individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

identici Romani 24.0.23, Vignali 24.0.9 e Lulli 24.0.21, che escludono in modo permanente per i prodotti (pitture e vernici) destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea l'applicazione dei valori limite di contenuto di composti organici volatili, previsti dal decreto legislativo n. 161 del 2006;

Alessandri 24.0.1, che interviene in materia di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rendendo permanente la possibilità per il produttore di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici;

Fava 24.0.2, che introduce una disposizione con cui si qualificano come sottoprodotti le terre e rocce da scavo;

Fava 24.0.3, che introduce disposizioni con cui si attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere procedure semplificate relative agli interventi di attuazione dei piani urbanistici;

Togni 24.0.4, che prevede la facoltà per le regioni, d'intesa con il Ministero della giustizia, di impiegare i detenuti per servizi di tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare riferimento al rischio idrogeologico;

Fava 24.0.5, che reca misure volte a favorire la concorrenza nel settore della raccolta di rifiuti di imballaggio;

Fava 24.0.6, che reca misure volte a favorire il riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica;

Fava 24.0.7, che reca misure volte a favorire la riutilizzabilità del materiale derivante dalle attività agricole (sfalci e potature), escludendo che possa configurarsi come rifiuto;

De Micheli 24.0.11, che prevede il mantenimento del sistema di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune nel 2011, fino alla completa attuazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011;

identici Vignali 24.0.10 e De Micheli 24.0.12, che introducono disposizioni per cui sono esonerati dal SISTRI i soggetti che svolgono alcune attività produttive specificamente identificate e che producono rifiuti pericolosi in quantità non superiore a 2 tonnellate l'anno;

Brugger 25.1 e Brugger 25.2, che dispongono in materia di adesione al SISTRI degli imprenditori agricoli;

Brugger 25.3, che prevede l'applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta per le prestazioni di servizi relativi a costruzioni rurali;

Brugger 25.4 e 25.5, che escludono dall'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali aventi determinate requisiti;

Fiorio 25.7, che attribuisce ai segretari comunali funzioni roganti in relazione ai contratti che hanno per oggetto terreni agricoli;

Brandolini 25.9, che prevede la cessazione dell'applicabilità dei contratti di soccida;

Beccalossi 25.10 e Paolo Russo 25.15, che esentano le imprese alimentari, in presenza di determinati requisiti, dalla registrazione presso l'autorità competente, prevista dalla normativa europea sull'igiene dei prodotti alimentari, e che autorizzano le organizzazioni agricole e agromeccaniche ad attivare lo sportello unico dell'automobilista;

Beccalossi 25.11 e Paolo Russo 25.16, che estendono la disciplina delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola anche a

quelle volte al rilascio di provvedimenti discrezionali e riducono i termini per l'adozione del provvedimento finale;

Santori 25.13, che differisce la decorrenza iniziale della disciplina sanzionatoria in materia di dichiarazioni relative all'uso del suolo rese ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli comunitari;

Messina 25.01, che interviene sulla disciplina dei contratti agrari;

Negro 25.02, che prevede che l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole possa essere effettuato anche da soggetti o enti aventi determinati requisiti, oltre che dai competenti uffici ministeriali;

Lazzari 25.03, che determina la misura delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nei trasferimenti di terreni agricoli di valore catastale ridotto;

Beccalossi 26.01, Santori 26.02 e 26.03 e Delfino 26.05, che recano norme interpretative in materia di qualificazione delle società agricole come imprenditori agricoli professionali;

Santori 26.04, che esenta dal sistema di controllo delle produzioni biologiche gli operatori che vendono direttamente al consumatore finale, in presenza di determinati presupposti;

Fava 27.01, che detta il termine per l'emanazione dei decreti attuativi della legge sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari;

Delfino 27.02, che reca disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'adesione alle organizzazioni di produttori nel settore agroalimentare e di procedure per l'istituzione di tali organizzazioni da parte dei consorzi agrari;

Delfino 27.03, che reca modifiche al codice penale, in materia di contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare;

Delfino 27.04, che reca norme in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari;

Delfino 27.05, che disciplina i benefici e le agevolazioni concessi dalla Simest Spa alle imprese agroalimentari, a tutela delle imprese italiane;

Delfino 27.06, che reca una articolata disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori ittici;

Santori 27.07, che prevede che la delega per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sia esercitata anche su proposta del Ministro delle politiche agricole;

Beccalossi 28.01 e Santori 28.02, che dettano norme in materia di allacciamento alla rete del gas su strade private;

Marco Carra 29.01, che introduce la disciplina della figura dell'agromeccanico professionale;

Brandolini 29.02, Zucchi 29.03, Delfino 29.05, Beccalossi 29.016 e Santori 29.018, che recano norme sulle modalità di concessione dell'agevolazione fiscale per i carburanti ad uso agricolo;

Delfino 29.04, che reca disposizioni per l'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

Delfino 29.06, che prevede che la delega per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sia esercitata anche su proposta del Ministro delle politiche agricole;

Delfino 29.07, che detta norme sulla composizione della commissione di riserva operante presso gli enti di gestione delle aree marine protette e che inserisce le cooperative di pesca tra gli enti cui può essere affidata la gestione delle medesime aree;

Delfino 29.08, che prevede che la licenza di pesca sia rilasciata esclusivamente in formato elettronico, dettando la relativa disciplina, anche con riferimento alla tassa di concessione governativa;

Delfino 29.09, che detta norme in materia di destinazione delle risorse asse-

gnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di iniziative nell'ambito dei programmi di intervento SFOP 1994-1999 (strumento finanziario per la pesca);

Delfino 29.010, che modifica il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione in materia di requisiti per il conseguimento di determinati titoli professionali (capo barca per la pesca costiera, conduttore per la pesca locale, motorista abilitato, marinaio motorista);

Delfino 29.011, che istituisce il registro elettronico dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca;

Paolo Russo 29.012, che reca norme in materia di possesso della qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari;

Paolo Russo 29.013, che reca norme per l'assegnazione agli imprenditori agricoli dei terreni pubblici in affitto o concessione e di determinazione del relativo canone;

Paolo Russo 29.014, che reca norme di interpretazione autentica in materia di contratti d'appalto ambientale con gli imprenditori agricoli e di nozione di deposito alimentare;

Paolo Russo 29.015, che detta disposizioni in materia di conciliazione delle controversie in materia di contratti agrari;

Santori 29.017, che disciplina l'applicazione della tariffa onnicomprensiva agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero o da realizzarsi nell'ambito di accordi interprofessionali della medesima filiera;

Goisis 30.3 che individua le modalità di intervento dello Stato e delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

Goisis 30.2 che dispone l'istituzione del Sistema della ricerca e dell'alta for-

mazione post-dottorato con la finalità di attrarre nuovi talenti e di favorire la qualificazione di nuove competenze;

Goisis 30.1 che consente l'attivazione di bandi per programmi di ricerca telematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazione di rete tra enti nonché utilizzando i finanziamenti europei ed internazionali;

Lulli 30.03 che interviene in materia di produzione di materie prime farmacologicamente attive (API) da utilizzare nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;

Lulli 30.02 che riguarda l'applicazione della protezione di diritto d'autore alle opere del disegno industriale;

Polledri 32.2 che dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 23-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale disciplina la possibilità di disporre una deroga al blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale;

Fava 34.01, volto a consentire alle aziende di effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa;

Fava 34.02 che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie in « franco fabbrica »;

Raisi 34.03 che riguarda le modalità ed i termini temporali per l'effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;

Laffranco 34.04 che riguarda i requisiti per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e degli architetti;

Bitonci 35.10 che fissa al 31 dicembre 2013 il termine di dismissione delle società non consentite per i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila ed i 50 mila abitanti;

Gelmini 35.01, che interviene sulle disposizioni del codice civile in materia di scissione societaria;

Marinello 35.02 che dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;

Marinello 35.03 che reca disposizioni in materia di mobilità del personale pubblico;

Amici 35.04 che prevede l'obbligo in capo al direttore generale della RAI di trasmettere alla Commissione parlamentare di vigilanza i dati relativi alle retribuzioni e dei compensi erogati dalla RAI, che saranno poi resi pubblici per tutti i cittadini;

Causi 35.05 che reca disposizioni in materia di acquisto dei beni e servizi per le società affidatarie di servizi *in house*;

Formisano 35.06 che reca modifiche al codice civile in materia costituzione di società a responsabilità limitata e modificazioni dell'atto costitutivo di tali società;

Formisano 35.07 che interviene sul termine per l'esercizio della delega legislativa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;

Tassone 35.08 che interviene sulla disciplina della cancellazione delle ipoteche non rinnovate;

Strizzolo 35.09 che interviene in merito al divieto per i titolari di cariche con deleghe negli organi gestionali e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere ed esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti nel medesimo settore di attività;

Bitonci 36.1 che introduce la compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti erariali;

Antonio Pepe 36.01 che dispone l'abrogazione delle disposizioni relative all'autorizzazione del prefetto nel caso di acquisto di immobili o di accettazione di donazioni, eredità e legati;

Antonio Pepe 36.02 che reca modifiche al codice civile in tema di azione di riduzione;

Borghesi 36.03 che prevede l'obbligo di indicare il tasso unico di costo della polizza assicurativa nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni;

Borghesi 36.04 che riguarda l'obbligo di indicare il saggio di interesse annuo effettivo globale nei contratti di credito non regolati in conto corrente;

Lanzarin 36.05 che riguarda le modalità per l'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie;

Lazzari 36.06 che dispone in materia di definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione;

Delfino 36.07 che dispone la revoca delle agevolazioni fiscali per gli enti cooperativi che sottraggono all'attività di vigilanza o che risultano irreperibile al momento delle verifiche disposte nei loro confronti;

Raisi 37.04 e 37.05, Pisicchio 37.01 e 37.02 che reca disposizioni riguardanti i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 con particolare riguardo alla documentazione richiesta, come autocertificazione, dall'agenzia italiana del farmaco;

Lorenzin 38.1, che prevede disposizioni sulla produzione di materie prime farmacologicamente attive;

Molteni 38.0.1 che interviene in materia di procedure semplificate di registrazione per i farmaci omeopatici;

Molteni 38.0.2 che prevede una serie di modifiche al decreto legislativo sui medicinali ad uso umano, concernenti i medicinali omeopatici;

Molteni 38.0.3 e 38. 2 Fava che prevedono una serie di modifiche al decreto legislativo sui medicinali ad uso umano concernenti la produzione di materie prime attive da utilizzare per la produzione di farmaci sperimentali;

Anna Teresa Formisano 38.0.5 che riguarda l'immissione in mercato dei composti organici volatili contenuti nei solventi;

Laganà Fortugno 38.0.6 che concerne le attribuzioni dei medici della polizia di Stato;

Lorenzin 38.0.7, concernente la produzione di materie prime farmacologicamente attive;

L'articolo aggiuntivo **Lazzari 40.0.1**, in materia di concorrenza tra grandi strutture commerciali, per estraneità di materia.

Barani 41.01, Allasia 41.07, Vignali 41.010 e Abrignani 41.015, che aboliscono l'obbligo di tenuta della contabilità specifica per le imprese che utilizzano alcol etilico a scopo alimentare ad accisa assolta;

Barani 41.02, Allasia 41.06, Vignali 41.011 e Lulli 41.09, che recano disposizioni in materia di accise e depositi fiscali per i microbirrifici;

Barani 41.03, Allasia 41.05, Vignali 41.012, Abrignani 41.014 e Formisano 41.018, che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevalentemente di propria produzione da parte delle imprese artigiane e delle piccole imprese alimentari;

Zeller 41.04, che esclude alcuni esercizi pubblici di vendita di prodotti alcolici dall'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane;

Causi 41.08, che disciplina l'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, eliminando l'obbligo di autorizzazioni preventive e di rispetto di parametri numerici e requisiti di residenza;

Lulli 41.013, che modifica le norme del codice civile in materia di costituzione di società a responsabilità limitata, di iscrizione nel registro delle imprese e di modificazioni dell'atto costitutivo delle medesime;

Di Biagio 41.016, che modifica alcune disposizioni della normativa sui servizi nel mercato interno, in relazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche;

Antonio Pepe 42.1, che reca modifiche al codice dei beni culturali, in materia di comunicazione dei vincoli relativi a beni immobili al catasto;

Antonio Pepe 42.01, che reca disposizioni in materia di contenuto degli atti costitutivi di servitù, escludendo l'obbligo di indicare i dati catastali dell'immobile;

Antonio Pepe 42.02, che reca un'interpretazione autentica in materia di obbligo di cancellazione o frazionamento di ipoteca in relazione ai trasferimenti degli immobili da costruire;

Fava 42.04, ad eccezione del comma 6, lettera *b*), che riformula l'articolo 42, in quanto esso reca un complesso di interventi in materia di beni e attività culturali. In particolare, si prevedono modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni e deducibilità di spese per i beni e le attività culturali, e ulteriori disposizioni in materia di destinazione delle risorse non utilizzate per agevolazioni fiscali per attività cinematografiche, di cedibilità del credito d'imposta per le spese per la proiezione digitale, di abrogazione del bonus fiscale per il reiniego degli utili reinvestiti nell'industria

cinematografica, di formazione dei restauratori, di disciplina contabile delle donazioni dei privati per beni culturali, di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, di assunzioni straordinarie presso la soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei e di anticipazione della decorrenza dell'estensione della disciplina del cinque per mille agli interventi per i beni culturali;

Fava 42.03, che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica, e prevede il trasferimento sperimentale alle regioni delle funzioni in materia paesaggistica svolte dalle sovrintendenze;

Laffranco 43.6, che reca una norma interpretativa volta ad escludere dall'ambito di applicazione della parte II del codice dei beni culturali, salvo che siano dichiarati di interesse culturale, i beni appartenenti a gestori di servizio pubblico strumentali alla erogazione del servizio e i beni appartenenti ad enti pubblici trasformati in società prima del 2 ottobre 2003 o ai loro aventi causa;

Gelmini 43.1 e Antonio Pepe 43.3, che recano modifiche al codice dei beni culturali, in materia di comunicazione dei vincoli relativi a beni immobili al catasto;

Levi 43.01, che modifica la normativa sul diritto d'autore, ampliando i casi in cui l'esecuzione di opere non è considerata pubblica;

Delfino 43.02, che abroga l'obbligo per le società cooperative edilizie di abitazione di presentare una relazione sull'attività svolta;

Delfino 43.03, che modifica in via transitoria la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia;

Foti 44.1, che prevede che l'autorizzazione paesaggistica non sia prescritta per l'installazione di impianti di accesso alle reti di comunicazione elettronica aventi determinate caratteristiche;

Maggioni 44.3 e Zucchi 44.5, che modificano le disposizioni del codice dei

beni culturali e del paesaggio relative alle aree tutelate per legge, ampliando una fattispecie di inapplicabilità della normativa medesima;

Mastromauro 44.6, Mariani 44.7 e Lulli 44.9, che modificano le norme sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nella parte relativa al parere del soprintendente;

Realacci 44.8, che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte relativa ai poteri dei sovrintendenti di adottare misure cautelari;

Fava 44.01, che modifica le disposizioni del codice dei beni culturali relative all'autorizzazione all'uso individuale di beni culturali, per semplificare la concessione in uso per breve periodo;

Romani 44.02, che modifica le norme sulla formazione del silenzio-assenso sulle domande di permesso di costruire;

Romani 44.03, che modifica la disciplina dell'accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore;

Romani 44.04 e Mastromauro 44.05, che modificano la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia;

Lorenzin 45.1, che prevede che le comunicazioni elettroniche per finalità pubblicitarie o commerciali, effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi, possono essere effettuate anche con un unico consenso informato;

Della Vedova 45.4, che integra il codice in materia di protezione dei dati personali con disposizioni relative alla formazione degli incaricati del trattamento dei dati e agli obblighi di documentazione dei responsabili del trattamento di dati personali sensibili effettuato con strumenti elettronici;

Ceroni 45.01, Laffranco 45.02 e Giorgio Merlo 45.03, che disciplinano la definizione del piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;

Abriani 46.1, che estende il campo d'applicazione dell'articolo 46 agli enti pubblici non economici vigilati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e trasforma in agenzia, ente pubblico economico, la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Fava 46.2 che dispone la soppressione della scuola superiore per la formazione dei dirigenti della PA locale;

Gelmini 46.01, che reca modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di azione di restituzione degli immobili;

Gelmini 46.02, che reca modifiche al codice civile in materia di riconoscimento dell'usucapione;

Gelmini 46.03, che modifica le regole professionali dei notai per introdurre speciali obblighi per i notai quando parti dell'atto da redigere sono minori o incapaci;

Urso 46.04, e l'identico articolo aggiuntivo **Marinello 46.017**, che introducono semplificazioni in materia di spedizione postale e stampe promozionali per l'editoria onlus;

Gibiino 46.05, che interviene sul contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola;

Mistrello Destro 46.06, che introduce nel codice penale un nuovo illecito amministrativo in materia di importazione di prodotti contraffatti;

Mistrello Destro 46.07, che estende il campo d'applicazione del delitto di cui all'articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

Misiti 46.08, 46.09 e 46.010, che intervengono nei procedimenti di definizione delle liti fiscali di cui all'articolo 39 del DL 98/2011, ampliandone in vario modo l'applicazione;

Misiti e altri 46.011, che interviene sulla disciplina della Motorizzazione civile

per consentire ai cittadini il pagamento dei diritti e delle imposte di bollo con mezzi elettronici;

Misiti e altri 46.012, che introduce misure in tema di previdenza per il personale scolastico, in particolare eliminando alcune trattenute, a seguito dell'avvenuta soppressione dell'ENAM, Ente nazionale di assistenza magistrale (ad opera del DL 78/2010);

Misiti e altri 46.013, che introduce misure in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento della scuola per il personale docente abilitato negli anni dal 2008 al 2011;

Misiti e altri 46.014, che novella il decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 in materia di definizione degli interventi edilizi, con l'obiettivo di risolvere incertezze interpretative;

Misiti e altri 46.015, che introduce disposizioni in materia di contenzioso relativo alle graduatorie ad esaurimento del personale docente;

Gioacchino Alfano 46.016, che introduce modifiche al testo unico delle leggi sanitarie in materia di distanze dei cimiteri dall'abitato;

Pagano 46.018, che introduce il Soggetto gestore degli incentivi previsti da norme statali, di cui può avvalersi il ministero competente;

Lazzari 46.019, che novella la legge sulla cittadinanza (91 del 1992 per abbreviare il termine di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che abbia conseguito alti meriti sportivi);

Abrignani 46.020 (e l'identico articolo aggiuntivo Vignali 46.043) volto ad includere specifiche tipologie di scavo nel novero dei lavori cui non si applicano le specifiche misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili;

Abrignani 46.021 (e l'identico articolo aggiuntivo Vignali 46.042) che elimina specifici obblighi connessi alla redazione e

conservazione del documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e prevede la possibilità di autocertificazione della effettuazione della stessa valutazione da parte del datore di lavoro che occupa fino a cinque lavoratori;

Abrignani 46.022 e Vignali 46.041 recanti abrogazione delle disposizioni sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, specificamente riguardanti il settore dell'edilizia, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

Abrignani 46.023 e Vignali 46.040, concernenti le comunicazioni per via telematica dei dati e delle informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e l'acquisizione dei dati medesimi mediante accesso telematico;

Abrignani 46.024 Vico 46.032 e Vignali 46.039, che recano misure relative alle verifiche periodiche cui il datore di lavoro deve periodicamente sottoporre le attrezzature di lavoro;

Abrignani 46.025 e Froner e altri 46.026, che intervengono sulle leggi che disciplinano l'attività di estetista e di acconciatore per consentire l'esercizio dell'attività, anche all'interno dei locali di imprese abilitate, da parte di soggetti in possesso dei requisiti che agiscono come lavoratori autonomi;

Mantini 46.027, che novella la disposizione sui distretti produttivi e le reti di imprese del DL 5/2009 per prevedere che nuove adesioni o recessi non comportino la modifica del contratto se accettate dall'organo comune della rete o da tutte le imprese partecipanti;

Mantini 46.028, che detta disposizioni speciali per le ristrutturazioni edilizie nei territori terremotati della Regione Abruzzo;

Formisano 46.029, che interviene sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008) per consentire a soggetti pubblici o privati

abilitati e accreditati di compiere le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro attualmente attribuite in prima istanza a ISPESL e ASL;

Poli 46.030, che disciplina la dematerializzazione dei contrassegni per la circolazione dei tabacchi lavorati;

Formisano 46.031, che abolisce l'obbligo della contabilità specifica per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta;

Vico 46.032 e Vignali 46.039, che recano misure relative alle verifiche periodiche cui il datore di lavoro deve periodicamente sottoporre le attrezzature di lavoro;

Lulli 46.033 e Vignali 46.060, che dispone lo scioglimento delle società di capitali che non hanno effettuato taluni adempimenti e disciplina il procedimento di cancellazione di talune società di capitali confiscate;

Fadda 46.034, che disciplina la composizione dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere;

Lulli ed altri 46.035, concernente l'iscrizione nel registro delle imprese dei provvedimenti di confisca dei beni, emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della criminalità organizzata;

Raisi 46.036, volto a modificare alcuni dei presupposti per il pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati;

Angeli 46.037, volto ad abrogare una disposizione di interpretazione autentica concernente la gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare;

Russo Paolo 46.038, concernente la determinazione del corrispettivo per l'atto di cessione di aree non edificabili al soggetto beneficiario dell'espropriazione;

46.046 Fava e a., che reca modifiche alla legge n. 89/1913 concernenti il Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso da notaio;

46.047 Fava, che modifica l'articolo 769 cpc in materia di inventario dei beni del defunto;

46.048 Fava, che modifica l'articolo 2645 cpc in tema di trascrizione di vincoli di uso pubblico riguardanti beni immobili;

46.049 Fava, che introduce disposizioni in tema di funzioni di sostituto d'imposta dei notai;

46.050 Fava, che introduce disposizioni in tema di pubblicazione sui siti degli enti locali dei canoni di locazione dagli stessi pagati;

46.051, 46.052 e 46.053 Fava, che introducono modifiche all'articolo 474 e seguenti del codice penale concernenti l'importazione di merci con segni falsi;

46.054 Fava, che introduce disposizioni finalizzate a trasferire alla Scuola Superiore Amm. Interno le funzioni della Scuola Superiore per i dirigenti della PA locale e delle Scuole regionali e interregionali, con soppressione di queste ultime;

46.055 Fava, che introduce modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 185/2008 in materia di certificazione dei debiti degli enti locali;

46.056 Montagnoli, che introduce disposizioni in tema di gestione dei servizi di tesoreria degli enti locali minori;

46.057 Fava, che introduce modifiche all'articolo 2, commi 272-274, della legge 244/2007 in materia di realizzazione di impianti sportivi;

46.058 Beccalossi e Santelli, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 riguardanti la determinazione del corrispettivo dell'atto di cessione nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità;

46.059 Vignali e 46.034 Fadda, che recano modifiche alla legge 580/1993 con-

cernenti i soggetti partecipanti alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere;

46.060 Vignali, che introduce disposizioni in materia di cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese;

46.061 Vignali, che introduce disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle imprese dei provvedimenti di confisca dei beni emessi dall'ago;

46.062 Lulli, che reca modifiche alla legge 59/1992 concernenti la iscrizione all'albo delle società cooperative edilizie;

46.063 Lulli che reca modifiche alla DL 5/2009 concernenti il contratto di rete di imprese;

46.064 Vico e 46.071 De Micheli, che recano modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti le verifiche periodiche delle attrezzature delle imprese;

46.065 Froner e 46.077 Vignali, che recano modifiche alle leggi 1/1990 e 174/2005 concernenti l'attività di estetista e acconciatore;

46.066 Gnecchi, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 in tema di detrazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio;

46.067 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti la consultazione telematica dei rappresentanti della sicurezza sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro;

46.068 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti la sorveglianza sanitaria e i rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale;

46.069 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti il documento di valutazione dei rischi;

46.070 De Micheli, che reca modifiche a diverse disposizioni del decreto legislativo 81/2008 concernenti comunicazioni e notifiche;

46.072 De Micheli, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro per prestazioni lavorative di breve durata;

46.073 De Micheli e 46.076 Vignali, che recano modifiche al RDL 246/1938 concernenti esenzioni dal canone di abbonamento speciale alla televisione;

46.075 Vignali, che reca modifiche al decreto legislativo 81/2008 concernenti la qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi nel settore dell'edilizia in relazione alla tutela della sicurezza sul lavoro;

Lorenzin 47.1 e 47.23, che rivedono la disciplina in materia di identificazione e registrazione dell'utenza dei servizi internet;

Lorenzin 47.27, che interviene in materia di procedure semplificate per la installazione di impianti radioelettrici;

Gentiloni 47.30, che detta disposizioni in materia di misuratori fiscali integrati in rete;

Beltrandi 47.035, che modifica la disciplina in materia di divieto di arrecare danno o disturbi ai servizi di comunicazione elettronica;

Beltrandi 47.037, che interviene in materia di IVA sul libro su supporto non cartaceo;

Beltrandi 47.038, che prevede obblighi per chi distribuisca contenuti audiovisivi;

Beltrandi 47.040, che reca modifiche al codice del consumo;

Beltrandi 47.041, che reca una delega legislativa;

Beltrandi 47.042 e 47.043, che modifica la disciplina in materia di protezione di diritti d'autore;

Beltrandi 47.036, in materia di determinazione dei diritti amministrativi e contributi per le reti pubbliche di comunicazione;

Beltrandi 47.039, che prevede obblighi per le società che operano nel settore della vendita, distribuzione e intermediazione dei diritti di autore relativi allo sfruttamento di opere dell'ingegno *on line*;

Fava 47.015, che interviene in materia di commercio elettronico di merci contraffatte o piratate;

Fava 47.017, che reca norme in materia di deposito di contratti sottoscritti con firma digitale;

Baldelli 47.01, che prevede l'assunzione da parte delle amministrazioni dello Stato di personale dirigente da destinare all'area informatica;

Raisi 47.05, che detta norme di interpretazione autentica in materia di canone televisivo;

Laffranco 47.08 e 47.011, che prevedono che la plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 220 del 2010 non concorre alla determinazione del reddito imponibile;

Laffranco 47.010, che prevede un finanziamento per la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

Lulli 47.012, che reca una definizione di piccole imprese innovative;

Moffa 47.013, che reca misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli;

Laffranco 47.09, Galletti 47.03 e Ciman 47.014, in materia di definizione del piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;

Cimadoro 47.02, in materia di promozione delle transazioni *on line*;

Lorenzin 48.2 che, modificando il recente decreto-legge c.d. «proroga termini», dispone una deroga al limite relativo alle spese per il personale di ruolo delle università statali, in rapporto al Fondo di finanziamento ordinario delle università;

Meloni 48.3, che introduce una deroga in materia di prove degli esami di Stato per l'esercizio di talune professioni, per i possessori di titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente la riforma dei cicli universitari (decreto ministeriale n. 509/1999);

Ghizzoni 49.25, che differisce il termine di applicazione del divieto di assunzione di personale nelle università nel caso di superamento del rapporto spese per il personale/FFO, per alcune fattispecie di chiamate;

Ghizzoni e altri 49.26, che autorizza le università che avevano avviato concorsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 180/2008 (legge n. 1/2009) a completare le procedure di assunzione, a tal fine prorogando, per le stesse, il termine di applicazione del divieto di assunzione nel caso di superamento del rapporto spese per il personale/FFO;

Mantini 49.27 che, modificando la legge 240/2010, dispone alcune chiamate con priorità nelle università;

Formisano e altri 49.28, che reca una disposizione di proroga delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso ai fini della presa di servizio di soggetti idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e II fascia;

Goisis 49.9, che modifica la disciplina degli assegni di ricerca recata dall'articolo 22 della L. 240/2010;

Caparini 49.10, che modifica la disciplina in materia di diritto allo studio di cui alla legge n. 390/1991 (peraltro oggetto di revisione, ai sensi della L. 240/2010, con lo schema di decreto legislativo n. 436);

Zazzera e altri 49.6 che aggiunge una disposizione che sospende l'applicazione della quota premiale dell'FFO;

De Pasquale 50.8 che aggiunge e abroga disposizioni in materia di inquadramento del personale ATA e ITP;

Siragusa 50.9 che aggiunge disposizioni relative all'inquadramento del personale LSU impiegato nelle scuole;

Di Biagio e altri 50.02 che aggiunge disposizioni riguardanti i percorsi di tirocinio formativo attivo per l'accesso all'insegnamento;

Fava e altri 50.7 che aggiunge disposizioni in materia di compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Pelino 50.0.1 che reca nuove disposizioni in materia di dirigenza scolastica;

De Pasquale 52.02, che riguarda l'equiparazione del diploma ISEF alla laurea;

Levi ed altri 52.03, che riguarda l'adozione dei libri di testo nelle scuole;

Briguglio 52.01, che dispone misure agevolative ai fini dell'iscrizione a nuovi corsi universitari per i dirigenti scolastici che abbiano i requisiti indicati;

Fava 53.5, che istituisce un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO (*energy saving company*);

Ghizzoni 53.14, limitatamente al comma 9, volto a escludere dal saldo finanziario del patto di stabilità interno le spese sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica;

Montagnoli 53.7 volto a escludere dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie con fonti rinnovabili;

Di Biagio 53.05, che reca modifiche al decreto legislativo n. 79 del 1999 concernenti la definizione di autoproduttore nei casi di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Fava 53.04, volto a disciplinare un piano di interventi in materia di edilizia carceraria;

Misiti ed altri 53.02, in quanto interviene sulla disciplina delle supplenze a tempo determinato del personale docente e ATA della scuola;

Misiti ed altri 53.0.1, in quanto interviene sulle disposizioni relative alle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente e ATA della scuola;

Misiti ed altri 53.0.3, in quanto fa salvo le norme concernenti il personale scolastico nell'ambito della disciplina sulla mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni;

55.01 De Pasquale recante che fissa al 31 dicembre 2014 l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti;

56.1 Cosenza, che introduce nuove disposizioni per la concessione a cooperative di giovani di terreni demaniali improduttivi o abbandonati;

56.2 Borghesi, concernente la soppressione dell'Enit e di altri organismi e il trasferimento delle relative funzioni alla Presidenza del Consiglio;

56.4 Chiappori, 56.04 De Micheli, 56.012 Cicu e 56.013 Formisano, che introducono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 concernenti la qualificazione come interventi di nuova costruzione per alcune tipologie di interventi su strutture ricettive all'aperto;

56.6 Fava, che introduce modifiche al decreto legislativo 79/2011 concernenti la definizione quali imprese turistiche di talune tipologie di imprese e la previsione di particolari regimi per talune tipologie di imprese turistiche;

56.7 Bitonci, che introduce modifiche al DL 201/2011 concernenti la registrazione delle persone alloggiate presso strutture ricettive;

56.8 D'Amico, che introduce modifiche al decreto legislativo 23/2011 concernenti l'utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno;

56.9 Bitonci e Vanalli, che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese di messa in sicurezza di edifici scolastici;

56.10 Bitonci e Vanalli che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese dei comuni a favore delle attività del settore sociale;

56.11 Bitonci e Vanalli che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese dei comuni per l'utilizzo dei « voucher »;

56.12 Bitonci e Vanalli che introduce disposizioni sulla esclusione dal patto di stabilità per le spese dei comuni per l'incremento di personale addetto alla sicurezza;

56.01 Fava, che modifica il RD 773/1931 introducendo nuove modalità di registrazione delle persone alloggiate in esercizi alberghieri;

56.02 e 56.03 Fava, concernenti l'introduzione di un regime di cedolare secca per i canoni di locazione a finalità turistica;

56.05 Meta, che detta interpretazione autentica di norme del decreto legislativo 23/2011 in materia di Imu sulle aree demaniali marittime dei porti;

56.09 Meta, che introduce modifiche alla legge 84/1994 concernenti la durata degli organi delle autorità portuali;

56.010 Meta, che introduce esenzioni dal regime di tesoreria di cui all'articolo 35 del DL 1/2012 per le autorità portuali;

56.011 Meta, concernenti particolari esenzioni per le concessioni rilasciate da autorità portuali;

Osvaldo Napoli 57.7 in materia di adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori elettrici per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica;

Fava 57.10 che reca una modifica al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prevedendo disposizioni per la deliberazione dello stato di emergenza in caso di grave difficoltà nella realizzazione di opere di interesse strategico;

Lupi 57.17 che prevede la determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe agevolate per soggetti con basso reddito;

Romani 57.15 che esclude dalla procedura di bonifica di competenza del Ministero dell'ambiente quelle relative alla rete di distribuzione carburanti e in materia di scarico delle acque di falda;

Giovanelli 57.20 che esenta dall'accisa l'energia elettrica impiegata per alimentare le infrastrutture destinate alla ricarica di veicoli elettrici e limita l'applicazione dell'IVA in relazione ai mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di ricarica;

Di Biagio 57.19 che estende l'applicazione della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fino a una determinata potenza e parifica, ai fini della disciplina dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti alimentati a biomasse, biogas e biocombustibili fino a una determinata potenza agli impianti termici;

Fava 57.0.2 che prevede l'applicazione di un corrispettivo relativamente all'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti idroelettrici.

Di Biagio 57.03 che riduce al 10 per cento l'aliquota IVA applicata ai contratti servizio energia « Plus » (un contratto servizio energia che rispetta requisiti ulteriori in materia di efficienza energetica);

Testa 57.0.5 che introduce interventi di semplificazione degli adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori per veicoli elettrici;

Testa 57.0.6 che modifica gli allegati del decreto ministeriale 20 luglio 2004 in materia di disciplina delle pompe di calore;

Romani 58.3, che prevede di subordinare le erogazioni di contributi ad imprese operanti nel settore dell'energia elettrica finanziati a valere sulla componente

del prezzo e delle tariffe all'adempimento da parte di tali imprese degli obblighi informativi e comunicativi;

Simonetti 58.1 che dispone in materia di assunzione di mutui da parte di comuni e province;

Romani 58.4 e analogo Froner 58.6, che prevedono disposizioni in materia di progettazione di impianti di produzione di energia termica in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti;

Froner 58.5 che reca disposizioni sul rendimento termico dei nuovi generatori di calore installati nelle zone termiche E ed F;

Froner 58.7 che reca disposizioni sugli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari;

Di Biagio 58.8, che reca disposizioni concernenti le specifiche dei sistemi di distribuzione elettrica chiusi;

Contento 58.0.1, che reca una serie di disposizioni sull'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (offerte contrattuali; fatturazione delle forniture; rimborsi ai clienti; gestione della lettura);

Montagnoli 58.0.7, che prevede norme sull'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel caso di enti locali che abbiano procedimenti di gare in corso;

Di Biagio 58.0.3 che reca disposizioni sugli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo;

Di Biagio 58.0.5 che reca disposizioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Marchioni 58.0.6 che prevede l'istituzione di sportelli decentrati del turista;

Delfino 58.0.7, che dispone l'obbligo di passaggio per il passaggio di tubazioni di gas ai proprietari di strade private;

Vignali 58.0.8 che reca disposizioni in materia di attuazione dello sportello unico doganale e del funzionamento degli uffici doganali;

Margiotta 58.09 che reca disposizioni sui componenti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Vignali 58.010 che reca disposizioni per lo sviluppo della navigazione interna;

Pagano 59.4 e analogo **Pagano 59.5** che introducono disposizioni concernenti le sanzioni in materia di omessa, incompleta o infedele comunicazione di minusvalenze, nonché la proroga dei termini per l'effettuazione di tali comunicazioni;

Fava 59.0.1 che prevede la gratuità delle transazioni effettuate con sistemi elettronici di pagamento;

Quartiani 59.02 che reca disposizioni sul regime IMU per le cooperative edilizie e gli ex IACP;

Quartiani 50.03 sul regime IMU degli alloggi sociali;

Bitonci 59.04, che reca disposizioni in favore delle imprese coinvolte nella crisi socio-politica in Libia;

Bitonci 59.05 che prevede una moratoria per i pagamenti di quote di mutui delle imprese;

Barani 60.1 che interviene sulla definizione delle attività commerciali marginali svolte dalle associazioni di volontariato;

Lolli 60.038 che dispone che il divieto di effettuare spese per missioni, anche all'estero, salvo specifiche tipologie, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;

Lolli 60.039 che dispone che il limite alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;

Lolli 60.034 che dispone che il limite al ricorso di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e con-

tinuativa, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;

Lolli 60.035 che dispone che il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, non si applica al comune dell'Aquila;

Lolli 60.037 che dispone che le previsioni dell'articolo 10, comma 20, del decreto-legge n. 98 del 2010, non si applicano al comune dell'Aquila;

Lolli 60.036 che dispone che le previsioni dell'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2010, non si applicano al comune dell'Aquila;

Lolli 60.042 che dispone la non applicabilità dei principi di contenimento della spesa di personale per utilizzare la somma stanziata dall'articolo 2, comma 3-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010;

Lolli 60.041 che dispone la non applicabilità delle norme relative al patto di stabilità interno al comune dell'Aquila in considerazione degli eventi sismici del 2009;

Turco 60.040 che interviene in materia di esclusione dall'obbligo di soppressione in favore dei consorzi costituiti tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali;

Beltrandi 60.043 che interviene in materia di assegnazione delle frequenze destinate ad impianti di telecomunicazione;

Beltrandi 60.044 che reca l'annullamento del bando e del disciplinare di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre;

Pagano 60.045 che interviene in materia di esenzione dall'imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di denaro al-

l'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » ed altri agenti in attività finanziaria;

Garagnani 60.01 volto a ripristinare la figura del segretario presso ogni comune;

Garofalo 60.046 che prevede una delega legislativa al Governo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale marittimo, e del trasporto marittimo e del trasporto ferroviario;

Garofalo 60.02 che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede una delega legislativa al Governo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel settore portuale marittimo, e del trasporto marittimo e del trasporto ferroviario;

Caparini 60.03 che reca disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione;

Caparini 60.05 volto ad escludere la vendita per corrispondenza ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico;

Caparini 60.06 che reca disposizioni per la privatizzazione della RAI;

Caparini 60.07 che riguarda la destinazione del piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;

Caparini 60.08 che riguarda le modalità di finanziamento del sistema televisivo locale;

Caparini 60.09 che prevede versamenti alle regioni derivanti dagli introiti del canone RAI e della tassa di concessione governativa;

Caparini 60.010 che intervengono sulla normativa vigente in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Caparini 60.011 volto a disciplinare le definizioni di opera cinematografica, filmica o film e di opera audiovisiva;

Caparini 60.012 che interviene nell'ambito dei meccanismi di finanziamento del fondo unico per lo spettacolo per le attività cinematografiche;

Caparini 60.013 che richiama i requisiti delle opere che rientrano nella categoria di opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana;

Caparini 60.014 che interviene in materia di composizione della Commissione per la cinematografia;

Caparini 60.015 che prevede un termine entro il quale il ministero per i beni e le attività culturali emani un decreto per stabilire i limiti all'uso didattico e scientifico di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate;

Caparini 60.016 volto a trasferire i compiti e le funzioni dell'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori alla SIAE;

Caparini 60.017 volto ad uniformare alla aliquota del 4 per cento tutti i libri anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica;

Caparini 60.018 volto a prevedere la competenza e l'erogazione delle sanzioni da parte delle Autorità per le comunicazioni per le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 9 del 2008;

Caparini 60.019 che riguarda le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale;

Caparini 60.020 volto a prevedere la competenza e l'erogazione delle sanzioni da parte delle Autorità per le comunicazioni e le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale;

Caparini 60.021 volto a prevedere che il Ministero per l'economia e le finanze

stili un elenco degli apparecchi televisivi ed individui la tipologia dei soggetti tenuti al relativo pagamento;

Caparini 60.022 che prevede la soppressione delle comunità montane;

Caparini 60.023 che prevede la soppressione dei consorzi di bonifica;

Caparini 60.024 che prevede la soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani;

Caparini 60.025 che prevede la soppressione delle prefetture uffici territoriali del Governo;

Caparini 60.026, che reca misure a tutela della filiera della nautica da diporto;

Caparini 60.027 e 60.028, che intervengono in materia di defiscalizzazione delle misure di compensazione alle televisioni locali;

Torazzi 60.029, che dispone la compensazione dei crediti verso la Pubblica amministrazione;

Torazzi 60.030, che interviene sul limite di volume di affari per l'applicazione del meccanismo dell'IVA e consente al destinatario di registrare la fattura al momento del pagamento del corrispettivo;

Torazzi 60.031, che definisce per le imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti;

Bragantini 60.032, volto ad escludere i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti dalla disposizione che prevede l'impossibilità di nominare amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratori degli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della medesima società;

Fava 60.033, che istituisce un fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione dei mutui da parte di giovani coppie o nuclei

familiare monogenitoriali con figli minori per favorire l'acquisto della prima casa;

Bitonci 61.6, concernente le modalità di sottoscrizione e iscrizione nel registro delle imprese dei contratti di trasferimento di azienda;

Bitonci 61.5, in materia di determinazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario;

Vignali 61.9, in materia di limiti alla professione del diritto sulle opere del disegno industriale;

Montagnoli 61.7, concernenti la qualificazione dei canoni di *leasing* ai fini del fatto di stabilità;

Vanalli 61.3, concernente deroghe alle disposizioni sul patto di stabilità, relative al pagamento dei residui passivi in conto capitale;

Torazzi 61.2, che disciplina rimborsi spese dovuti dagli enti impositivi agli agenti della riscossione per procedere infruttuose;

Simonetti 61.4, che abroga le disposizioni relative ai limiti all'indebitamento degli enti locali.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia l'intenzione di presentare ricorsi nei confronti dei giudizi di ammissibilità degli emendamenti, in relazione ai quali chiede un congruo periodo di sospensione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde all'onorevole Fava che sarà concesso un congruo termine onde presentare gli eventuali ricorsi. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.20.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato fissato alle ore 11.45 il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione dei giudizi di ammissibilità degli emendamenti.

Manlio CONTENUTO (PdL), con riguardo al giudizio di ammissibilità degli emendamenti, osserva, anche in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale, l'importanza della determinazione della materia da effettuarsi con specifico riguardo alle finalità del provvedimento, così come si evincono dal preambolo al provvedimento stesso. Invita, quindi, a rivedere il giudizio di ammissibilità sul suo emendamento presentato all'articolo 58, volto a semplificare il rapporto tra produttore e consumatore, in modo assolutamente coerente con le finalità del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), ritenendo necessario un maggior tempo per la presentazione delle istanze di revisione sui giudizi di ammissibilità degli emendamenti, chiede che il relativo termine sia fissato alle 12.30.

Donato BRUNO, *presidente*, d'intesa con il presidente Dal Lago, ritiene che il termine per le istanze di revisione possa essere posticipato alle 12.30.

Raffaele VOLPI (LNP), richiamando il contenuto della lettera inviata la scorsa settimana alle Camere dal Presidente della Repubblica, chiede al Governo di ritirare il provvedimento d'urgenza. Sottolinea che il preambolo, in cui sono indicate le finalità del decreto-legge, o è parte del provvedimento o altrimenti esso dovrebbe essere ritirato.

In merito ai criteri di ammissibilità, richiama il parere del Comitato della legislazione, che ha evidenziato un difetto di coordinamento del testo in esame con la legislazione vigente: sono state inserite molte materie che avrebbero potuto essere più opportunamente oggetto di altri disegni di legge. In questo caso, siamo di fronte ad un decreto-legge *omnibus*, per il quale si rende necessaria la revisione dei criteri di ammissibilità che, a suo giudizio, dovrebbero essere meno rigidi. Il Comitato ha rilevato altresì che nel testo in esame vi sono norme derogatorie senza richiamare le norme derivate, mentre altre

disposizioni implicano effetti finali destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla loro entrata in vigore. Da queste osservazioni, risulta evidente come il provvedimento in esame non risponda ai requisiti costituzionali di necessità e di urgenza e, pertanto, dovrebbe essere immediatamente ritirato, anche per rispettare il richiamo del Presidente della Repubblica.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea preliminarmente che la Camera affronta per la prima volta l'esame di un provvedimento d'urgenza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e la lettera del Presidente Napolitano. Se la Corte costituzionale ritiene che il criterio di omogeneità sia vincolante per il Parlamento nella conversione di un decreto-legge, è necessario che anche il Governo tenga conto di questo principio nell'adozione dei provvedimenti d'urgenza.

Ricordato che il principio di omogeneità non è stabilito in Costituzione, ma dalla legge n. 400 del 1988, rileva che il Governo non è arbitro nel fissare il perimetro entro il quale deve essere definito questo principio. Invita, pertanto, le Commissioni e il Governo a valutare meglio il presupposto dell'omogeneità e non solo quello della necessità ed urgenza di un decreto-legge.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che il criterio di omogeneità deve essere valutato alla luce della finalità del decreto-legge. In questo caso, la finalità del testo in esame è evidente e unitaria: la crescita del Paese; tuttavia, i mezzi per perseguirla sono disomogenei perché si assume che gli interventi di semplificazione abbiano intrinsecamente una finalità unitaria. Ritiene che il criterio dell'omogeneità non possa essere distinto dalla finalità primaria del decreto-legge.

Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle proposte emendative, sottolinea che essi dovrebbero essere più ampi, tenendo conto delle finalità di semplificazione che il provvedimento persegue, e non delimitati al perimetro stabilito dal Governo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, essendo pervenuta una richiesta il tal senso, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, ritiene che il criterio per la revisione dell'ammissibilità degli emendamenti sui quali sarà presentato ricorso debba basarsi sugli effetti reali delle semplificazioni in essi contenute. Sottolinea che Parlamento e Governo stanno utilmente cooperando in direzione di una semplificazione che riesca ad investire più realtà istituzionali e produttive per favorire la crescita del Paese.

Enzo RAISI (FLpTP) auspica una revisione dei criteri di ammissibilità che giudica eccessivamente rigidi.

Donato BRUNO, *presidente*, riguardo alla possibilità di ricorrere, nella valutazione di ammissibilità, al criterio teleologico, che consentirebbe di considerare ammissibili tutti gli emendamenti ispirati ad una finalità di semplificazione, ritiene che tale possibilità, anche alla luce dei precedenti in materia, debba ritenersi esclusa.

Giova richiamare, in proposito, con riferimento al decreto-legge, quanto evidenziato nelle sedute del 31 gennaio 2007 e del 22 maggio 2008 dal Presidente della Camera.

In tali occasioni è stato, infatti, ricordato come tale principio conosca, in via eccezionale, la sola deroga relativa ai decreti-legge in materia di proroga dei termini e ai decreti-legge collegati alla manovra di finanza pubblica, per i quali, in ragione del loro specifico carattere, oltre al criterio materiale si applica anche un criterio finalistico.

Sottolinea, infine, come sia la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 22 del 2012, sia il Presidente della

Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere alcuni giorni fa, hanno fatto riferimento, con riguardo allo specifico caso dei decreti-legge di proroga dei termini, alla necessità di non ritenere sufficiente una generica finalità di proroga non collegata con l'oggetto e spesso neppure con la materia e le finalità del provvedimento di urgenza.

Il ricorso al suddetto criterio finalistico, con riguardo al provvedimento in esame, darebbe luogo ad una estensione illimitata dell'oggetto del decreto, in contrasto con la necessità – richiamata dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale ed dalla lettera del Presidente della Repubblica – di contenere in modo rigoroso l'innesto dell'ordinaria funzione legislativa nell'iter di conversione di un decreto-legge.

Enzo RAISI (FLpTP), nel condividere il richiamo del Presidente della Repubblica in merito alla omogeneità dei decreti-legge, ribadisce che nella valutazione delle proposte emendative in esame sono stati adottati criteri eccessivamente severi.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti dichiarati ammissibili riferiti ai primi dieci articoli del decreto-legge.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Brunetta 1.4 e contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 1, dichiarati ammissibili.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere contrario sull'emendamento Brunetta 1.4, concordando con il parere espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 1.

Beatrice LORENZIN (PdL) ritira il suo emendamento 1.3.

Giovanni FAVA (LNP) chiede di iniziare a votare gli emendamenti, dopo la decisione sui ricorsi sulle le ammissibilità.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che si passa alle votazioni dei soli emendamenti giudicati ammissibili, sui quali i relatori e il Governo hanno espresso il loro parere.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori e al Governo di motivare il parere espresso sull'emendamento Brunetta 1.4.

Donato BRUNO, *presidente*, precisa che è nella discrezione del rappresentante del Governo e dei relatori dare motivazione del parere espresso.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brunetta 1.4 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 2.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi ammissibili riferiti all'articolo 2. Avverte che i relatori valuterebbero favorevolmente anche l'articolo aggiuntivo Fava 2.03, che è stato però dichiarato inammissibile, a condizione che venisse riferito all'articolo 1 e vi fosse soppressa la lettera *b*).

Giovanni FAVA (LNP) si dichiara disponibile alla riformulazione e chiede la riammissione del suo articolo aggiuntivo.

Giovanni FAVA (LNP) si dichiara disponibile alla riformulazione del suo articolo aggiuntivo nel senso prospettato dai relatori e ne chiede la riammissione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritira il suo emendamento 2.6.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che normalmente, quando si esaminano prov-

vedimenti di questa complessità e sui quali sono stati presentati così tanti emendamenti, è prassi in alcune Commissioni dare modo ai gruppi di segnalare ai relatori e al Governo gli emendamenti che ritengono più rilevanti.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la prassi cui ha fatto riferimento il deputato Borghesi è seguita dalla Commissione bilancio quando esamina provvedimenti di particolare complessità e che il regolamento tuttavia non prevede una sede o una fase di mediazione tra i gruppi, i relatori e il Governo diversa della seduta formale. Avverte pertanto che chi ritiene di dover segnalare ai relatori e al Governo proposte emendative particolarmente rilevanti dovrà farlo quando si passa all'esame degli articoli cui le proposte stesse sono riferite.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) fa presente che la prassi cui ha fatto cenno il deputato Borghesi è seguita anche nella X Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia allora che interverrà su tutti gli articoli ai quali il suo ha presentato emendamenti che giudica rilevanti.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 3.8, a condizione che si riformulato nei termini che saranno indicati dal Governo, e sull'emendamento Brunetta 3.5. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.4 dei relatori e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10. Avverte che i relatori valutano favorevolmente anche gli articoli aggiuntivi Bressa 3.017 e Ventura 3.018, che sono stati dichiarati inammissibili. Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 3.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento Bru-

netta 3.5, sul quale si rimette alle Commissioni. Si riserva inoltre di indicare in un secondo momento la possibile riformulazione dell'emendamento Vignali 3.8.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vignali 3.8 è accantonato in attesa che il Governo definisca la proposta di riformulazione.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il Governo dovrebbe esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti, evitando di rimettersi alle Commissioni per timore di essere posto in minoranza, come dianzi accaduto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI chiarisce che – a differenza di quanto accaduto per l'emendamento precedentemente votato – sull'emendamento Brunetta 3.5 il Governo si rimette alle Commissioni perché, pur non condividendo la proposta, non ha speciali ragioni ostative contro di essa.

Renato BRUNETTA (PdL) ritira i suoi emendamenti 3.7 e 3.6.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira il suo emendamento 3.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brunetta 3.5 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti De Micheli 3.9 e Peluffo 3.10 sono stati accantonati su richiesta dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.4 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Giovanni FAVA (LNP) chiede le ragioni del parere contrario sul suo articolo aggiuntivo 3.07, che illustra.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI osserva che l'articolo aggiuntivo Fava 3.07 introduce, dopo l'articolo 3 del decreto-legge, un articolo aggiuntivo che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo

3, il che non appare congruo. Invita pertanto il deputato Fava a chiarire quali modifiche intenda apportare all'articolo 3 in modo che possano essere valutate.

Giovanni FAVA (LNP) chiede l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 3.07, riservandosi di evidenziare le modifiche che il suo gruppo intende apportare all'articolo 3.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che l'articolo aggiuntivo Fava 3.07 possa essere accantonato.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 Codurelli, a condizione che sia riformulato nei termini che saranno indicati dal Governo. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.2 dei relatori. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori. Per quanto riguarda l'emendamento Codurelli 4.3 chiarisce che il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato prevedendo il parere, anziché l'intesa, della Conferenza unificata e sopprimendo la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che appare eccessivo, considerata la natura tecnica del decreto ministeriale cui fa riferimento la norma.

Lucia CODURELLI (PD) riformula il suo emendamento 4.3 nei termini indicati dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Codurelli 4.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Fabio MERONI (LNP) illustra il suo emendamento 4.1, che tende a semplificare la vita delle persone anziane o disabili, eliminando alcune lungaggini burocratiche inutili.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che la lettera *a*) dell'emendamento Meroni 4.1 reca una norma già prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto in esame. Per quanto riguarda invece la lettera *b*) dell'emendamento in esame, chiarisce che il parere del Governo è contrario soltanto perché è inopportuno prevedere con legge la modifica di un decreto ministeriale, e non perché il vi sia contrarietà al merito della proposta.

Fabio MERONI (LNP) chiede al Governo se sia disponibile ad accogliere un ordine del giorno su questo punto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si riserva di valutare la questione in modo più approfondito, fermo restando che essa appare ragionevole.

Fabio MERONI (LNP) ritira il suo emendamento 4.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.2 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Antonio BORGHESI (IdV), premesso che il suo gruppo è favorevole al provvedimento nel suo complesso e ha presentato emendamenti non ostruzionistici, illustra il suo articolo aggiuntivo 5.02, che tende a dare effettività al principio della pubblicità e trasparenza dei dati della pubblica amministrazione e che può, a suo avviso, avere un impatto positivo anche sulla crescita economica, e ne chiede l'accantonamento.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Lo Moro 5.1. Precisa di essere consapevole del fatto che tale emendamento è stato presentato in accoglimento del parere del Comitato per la legislazione. Rileva peraltro che il Governo ed i relatori stanno esaminando con attenzione tale parere ed hanno predisposto alcuni emendamenti che ne recepiscono parte dei rilievi, in modo tuttavia da evitare di interferire con quegli strumenti normativi che consentono di raggiungere

le finalità di semplificazione che sono alla base del provvedimento in esame.

Invita quindi al ritiro, preannunciando altrimenti il parere contrario, dell'emendamento Bragantini 5.9, degli identici emendamenti Osvaldo Napoli 5.2 e Froner 5.16, nonché degli emendamenti Bragantini 5.10, Osvaldo Napoli 5.4, D'Amico 5.7, Bitonci 5.8 e 5.13, degli identici emendamenti Froner 5.17 e Osvaldo Napoli 5.5, nonché degli articoli aggiuntivi Borghesi 5.02, che andrebbe più opportunamente riformulato per riferirlo all'articolo 47 sull'agenda digitale, e D'Amico 5.03. Esprime parere favorevole sull'emendamento Naccarato 5.18.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD) apprezza la disponibilità preannunciata dal relatore a tenere conto del parere del Comitato per la legislazione. Rileva peraltro che emerge una contraddizione rispetto a quanto evidenziato dal ministro Patroni Griffi nel corso della discussione, quando ha sottolineato l'opportunità di non intervenire con lo strumento del decreto-legge su una fonte secondaria. Segnala infatti che, come evidenziato dal Comitato per la legislazione nel proprio parere, vi sono diverse norme, a partire dal comma 1 dell'articolo 5, in cui il decreto-legge interviene direttamente su fonti secondarie. Occorre quindi assicurare la necessaria coerenza.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si riserva di svolgere ulteriori verifiche sulla questione testé rappresentata dal deputato Zaccaria.

Doris LO MORO (PD) ritira il proprio emendamento 5.1 alla luce del parere espresso dai relatori e dal Governo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa proprio l'emendamento Marinello 5.14 e lo ritira alla luce del parere espresso dai relatori e dal Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo in ordine al proprio emendamento 5.9, ne illustra il contenuto e chiede ai relatori ed al Governo di riconsiderare il parere espresso. Pur concordando infatti pienamente sulla necessità di semplificare ed accelerare i procedimenti della pubblica amministrazione in favore dei cittadini, evidenzia come la previsione di due soli giorni lavorativi per il cambio di residenza siano eccessivamente esigui. Se infatti i funzionari del comune e i vigili urbani devono effettuare tutti i controlli necessari per procedere a tale modifica, è più opportuno mantenere il termine di 30 giorni così da evitare che eventuali questioni insorgano dopo il rilascio del cambio di residenza, con conseguenti appesantimenti ed avvio di nuove procedure.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea come occorra partire da una concezione del tutto differente: il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini si basa sull'autocertificazione, che non si fonda su verifiche preventive, ma solo eventualmente su accertamenti successivi. Diversamente, verrebbero demoliti i principi che sono alla base della filosofia di semplificazione.

Alberto TORAZZI (LNP) ricorda come la questione fosse stata già posta nel corso della discussione generale del provvedimento ed il Ministro si era riservato di svolgere ulteriori approfondimenti. Chiede quindi di accantonare l'emendamento Bragantini 5.9 così da poter valutare, con i relatori ed il Governo, una possibile riformulazione che consenta di fissare un termine più congruo di quello di due giorni lavorativi, attualmente previsto dal decreto-legge. Un termine troppo breve rischierà infatti di dare luogo a più contenzioso e lavoro rispetto agli obiettivi di semplificazione che sono alla base della norma.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea come non si tratti di una questione che attiene alla semplificazione ed al rischio di

appesantire le procedure, investendo profili più complessi e profondi.

Ricorda, infatti, che per accogliere la richiesta di cambio di residenza occorre svolgere specifiche verifiche che attengono anche all'alloggio del richiedente. Per svolgere tutte le necessarie verifiche già adesso molti comuni impiegano anche meno di 30 giorni ma certamente più di due giornate lavorative, anche alla luce del crescente numero di richieste da parte di cittadini extracomunitari. Ribadisce quindi l'opportunità di prevedere il termine di 30 giorni entro il quale concludere il procedimento.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI comprende le osservazioni svolte. Ritiene peraltro opportuno richiamare quanto evidenziato dalla deputata Lanzillotta sulla *ratio* che è alla base della norma in questione. L'intenzione infatti è quella di consentire a ciascuno di dichiarare qual è la propria residenza, ferma restando la necessità della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per consentire l'iscrizione anagrafica. Il cambio di residenza è quindi riconnesso alla dichiarazione del soggetto interessato e solo successivamente saranno verificati i requisiti previsti dalla legge ed eventualmente contestati con l'irrogazione delle sanzioni previste.

Conferma dunque il parere già espresso sull'emendamento Bragantini 5.9.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che, mentre per il domicilio vi è una dichiarazione che lo attesta, per la residenza è previsto che venga effettuata una richiesta da parte del soggetto interessato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) segnala come alla dichiarazione di residenza siano correlati ulteriori effetti giuridici, quale l'iscrizione per i figli negli asili nido con dei punteggi specifici e aggiuntivi per i residenti. Sottolinea pertanto che, nel momento in cui si venga ad accertare che le dichiarazioni rese non sono veritiere, si sommerebbero ulteriori questioni giuridiche con la necessità di nuovi passaggi che coinvolgono anche altri organi dello Stato. Evidenzia come si tratti di una questione

da non sottovalutare e sottolinea, in aggiunta al collega Vanalli, come la residenza sia qualcosa in più rispetto al domicilio. Formula quindi nuovamente la richiesta di accantonamento del proprio emendamento 5.9.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore* per la I Commissione, conferma il parere già espresso in precedenza.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira, quindi, l'emendamento Bragantini 5.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Naccarato 5.18 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento Osvaldo Napoli 5.2 e lo ritira.

Laura FRONER (PD) ritira il proprio emendamento 5.16.

Matteo BRAGANTINI (LNP) interviene in merito al proprio emendamento 5.10, che prevede che la comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 sia effettuata anche al comune di provenienza oltre che all'autorità di pubblica sicurezza.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Bragantini 5.10.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bragantini 5.10 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento Osvaldo Napoli 5.4 e lo ritira.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'emendamento D'Amico 5.7 volto a richiamare nuovamente la procedura cui gli uffici dei comuni sono chiamati ad attenersi di fronte alle richieste di iscrizione anagrafica. Considerato infatti che ven-

gono apportate modifiche al procedimento con il decreto-legge in esame, è opportuno richiamare gli elementi indispensabili che sono a carico della pubblica amministrazione, da tenere conto per la concessione della residenza.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara di aver sottoscritto l'emendamento Bitonci 5.8 e lo ritira.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira l'emendamento 5.13 a sua firma.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira l'emendamento 5.17 a sua firma.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Osvaldo Napoli 5.5 e lo ritira.

Antonio BORGHESI (IdV) avanza la richiesta che l'articolo aggiuntivo 5.02 a sua firma sia accantonato per essere esaminato in relazione all'articolo 47.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, accede alla richiesta dell'onorevole Borghesi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il relatore.

Pierguido VANALLI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.03 a sua firma, che intende ampliare i termini per l'effettuazione delle verifiche anagrafiche e stabilisce i criteri e le condizioni che l'ufficiale di anagrafe deve richiedere per attestare l'idoneità abitativa.

Alberto TORAZZI (LNP) stigmatizza l'orientamento dei gruppi di maggioranza che sembrano avallare interventi normativi tesi a smantellare le norme sulla tutela della sicurezza. Esorta pertanto i colleghi del gruppo del PdL a porre particolare attenzione sui contenuti dell'articolo aggiuntivo Vanalli 5.03, di cui raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vanalli 5.03.

Donato BRUNO, *presidente*, passa quindi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 6.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti Froner 6.11 e Osvaldo Napoli 6.1, di identico contenuto, Osvaldo Napoli 6.2, Brunetta 6.7 e 6.8. Rileva che la prima parte dell'emendamento Borghesi 6.6 rientra nell'ambito dell'articolo 47; propone pertanto che sia accantonato per essere successivamente esaminato. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.5 e Fontanelli 6.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Naccarato 6.12. Esprime parere contrario sull'emendamento Fava 6.14 e sull'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 6.02. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi dei relatori 6.08 e 6.09. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Beltrandi 6.06 e Froner 6.012.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che l'emendamento Borghesi 6.6 possa essere accantonato.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa propri gli emendamenti 6.11, 6.7 e 6.8 e li ritira.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.5 a sua firma, che intende superare una specifica lacuna delle norme del codice dell'amministrazione digitale in ordine alla mancata previsione delle comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche per le quali la proposta emendativa contempla altresì specifiche sanzioni per le amministrazioni che non si adeguino nei tempi previsti.

Oriano GIOVANELLI (PD) conferma il parere contrario sull'emendamento Borghesi 6.5.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime anch'egli il parere contrario del Governo sull'emendamento Borghesi 6.5.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento 6.5 a sua firma.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira l'emendamento 6.9.

Francesco Saverio ROMANO (PT) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Naccarato 6.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Naccarato 6.12 (*vedi allegato 1*).

Giovanni FAVA (LNP) ritira l'emendamento 6.14 a sua firma.

Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi 6.08 e 6.09 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Maurizio TURCO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 6.06 a sua firma.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 6.012 a sua firma.

Donato BRUNO, *presidente*, passa quindi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 7.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento D'Amico 7.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Brunetta 7.3 subordinatamente ad una riformulazione del testo del seguente tenore: « sono rilasciate ove possibile in formato elettronico ». Esprime parere contrario sull'emendamento Bragantini 7.1 e sull'articolo aggiuntivo Fava 7.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo sull'emendamento D'Amico 7.2, ritiene necessario che per gli stranieri la carta d'identità abbia una durata di validità

analoga a quella del permesso di soggiorno, al fine di agevolare le attività di controllo delle forze dell'ordine.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alle osservazioni dell'onorevole Torazzi evidenziando che l'emendamento intende superare l'eventuale paradosso di una carta d'identità per i cittadini stranieri valida oltre il termine di validità del permesso di soggiorno.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura che il Governo approfondirà la questione, pur ritenendo non opportuna, in questa sede, una modifica normativa nei termini prospettati dall'emendamento D'Amico 7.2.

Alberto TORAZZI (LNP) ritira l'emendamento 7.2 a sua firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brunetta 7.3 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Matteo BRAGANTINI (LNP) esprime perplessità sulle ragioni di contrarietà manifestate dal Governo sui contenuti dell'emendamento 7.1 a sua firma, finalizzato a riunire in un unico documento la carta d'identità elettronica, la patente di guida, la carte regionale dei servizi e il tesserino del codice fiscale. Fa notare che tale innovazione produrrebbe indubbe semplificazioni e una riduzione di costi per la pubblica amministrazione. Sottolinea altresì che alcune regioni potrebbero già attivare tale documento unico.

Raffaele VOLPI (LNP), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Bragantini, sottolinea che diverse regioni hanno già superato le difficoltà attuative di ordine tecnico e potrebbero quindi procedere all'istituzione di un documento unico qualora la legge lo consentisse.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel ritenere apprezzabile la proposta emendativa Bragantini 7.1, dichiara di averla sottoscritta.

Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive anch'egli l'emendamento Bragantini 7.1.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, ritiene opportuno sottoporre la questione al Governo al fine di una più approfondita valutazione dei profili tecnici; sostiene tuttavia che allo stato non appare di agevole attuazione la predisposizione di un documento unico.

Pierguido VANALLI (LNP) precisa che talune regioni, e in particolare la Lombardia, sono già in grado di adottare un documento unico che integri più carte di servizi e che ciò risulterebbe sicuramente vantaggioso per i cittadini.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI ribadisce che la questione presenta talune difficoltà di ordine tecnico; la norma peraltro incide su più livelli di governo del territorio coinvolgendo ambiti di competenza statale, regionale e locale. Conferma pertanto il parere contrario del Governo sull'emendamento Bragantini 7.1.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel confermare che sotto il profilo tecnico è possibile attivare l'iniziativa del documento unico, paventa il rischio che specifiche criticità possano essere connesse alla gestione dei costi e all'affidamento dei bandi per la realizzazione delle carte che contengono i documenti attualmente in uso.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea l'importanza del documento unico ai fini della semplificazione amministrativa.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che l'introduzione del documento unico recata dall'emendamento Bragantini 7.1 consentirebbe alle regioni di avviare un ciclo virtuoso con evidenti vantaggi per i cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 7.1.

Donato BRUNO, *presidente*, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ritira il suo emendamento 8.5.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori e al Governo le motivazioni del parere contrario espresso sui suoi emendamenti 8.2, volto a prevedere che, oltre alle domande per la partecipazione a concorsi e prove selettive, debbano essere inviati in formato elettronico anche i relativi allegati e copia di un documento di identità.

Giovanni FAVA (LNP) dichiara di aver sottoscritto l'emendamento Borghesi 8.2.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI sottolinea che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, la materia dovrebbe essere disciplinata a livello regolamentare. Propone di accantonare gli emendamenti Borghesi 8.2 e 8.3.

Giovanni FAVA (LNP) dichiara di aver sottoscritto anche l'emendamento Borghesi 8.3.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che possano essere accantonati gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 8.1.

Donato BRUNO, *presidente*, secondo quanto convenuto all'inizio della seduta antimeridiana, rinvia il seguito dell'esame

alla seduta fissata fin d'ora 15 minuti dopo le votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dall'articolo 9.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'atteggiamento non ostruzionistico fin qui seguito dal suo gruppo potrebbe terminare qualora si concretizzassero alcune voci secondo le quali il Governo si appresterebbe ad inserire tutta una serie di elementi modificativi tali da stravolgere il testo del provvedimento in esame. Una condotta simile, infatti, inficerebbe il ruolo che il Parlamento è deputato a svolgere, senza considerare i numerosi problemi relativi all'ammissibilità di tali modificazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente di avere richiesto informazioni al riguardo al Governo, il quale ha solo la notizia della

preparazione di un emendamento da parte del Ministero della giustizia.

Giovanni FAVA (LNP) riferisce, a titolo di cronaca, la notizia di un articolo dell'agenzia Ansa, già diffusa nella giornata di ieri, dal titolo « Cancellata la tassa sulle rimesse », relativo ad affermazioni del Ministro Riccardi, che non risulta essere Ministro di grazia e giustizia.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce il contenuto delle informazioni assunte dal Governo e, in ogni caso, fa presente che qualsiasi ulteriore emendamento sarà sottoposto all'ordinario vaglio di ammissibilità.

Antonio BORGHESI (IdV) riterrebbe più fruttuoso per i lavori delle Commissioni conoscere in anticipo, in ogni caso, quali potrebbero essere le parti del provvedimento su cui il Governo o i relatori intenderebbero intervenire, in modo tale da avere un quadro complessivo più preciso delle questioni in discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, pur condividendo lo spirito della proposta del deputato Borghesi, non può che ribadire che, allo stato, non sono stati presentati emendamenti da parte del Governo ma che, in ogni caso, è facoltà dello stesso di presentarne nel prosieguo dell'*iter*, financo in Assemblea. Per quanto riguarda, poi, il contenuto dell'emendamento in corso di preparazione da parte del Ministero della giustizia di cui si ha notizia, ritiene che neppure il Governo ne conosca in questo momento ancora il contenuto.

Osserva, infine, che la presenza del Governo può fare chiarezza sul punto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente di non avere ancora notizie al riguardo.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore per la X Commissione* con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 9, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli

identici emendamenti Vico 9.14, Allasia 9.7, Barani 9.1, Vignali 9.10 e De Micheli 9.12 limitatamente alle seguenti parti: « Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui; b) nella rubrica sopprimere la parola: termici; sui quali il parere è favorevole fino alle parole « di cui », mentre il parere è contrario sulla restante parte ».

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte pertanto che porrà prima in votazione la parte dell'emendamento su cui vi è il parere favorevole del relatore e del Governo e successivamente la parte su cui i pareri sono contrari.

Fa presente inoltre che gli emendamenti Bratti 9.13, Contento 9.5 e Cosenza 9.2 sono stati ritirati.

Pierguido VANALLI (LNP), nell'illustrare le motivazioni per il mantenimento della restante parte dell'emendamento Vignali 9.10, di cui è cofirmatario, manifesta stupore per il fatto che tutti gli altri gruppi, che avevano presentato emendamenti con identico contenuto, abbiano poi ritenuto di restringerne la portata. Infatti, la modifica proposta, che introduce l'obbligo dell'inoltro per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni uniche di conformità avrebbe reso impossibile il prevedibile smarrimento dell'attuale documento cartaceo, generalmente trasferito dal costruttore ai successivi proprietari, con una serie di passaggi che ne possono facilitare la perdita. Invita pertanto i colleghi, il relatore e il Governo a rivedere la propria posizione e ad esprimere voto favorevole anche su questa parte dell'emendamento.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Vico 9.14, Allasia 9.7, Barani 9.1,

Vignali 9.10 e De Micheli 9.12 per la parte sulla quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni respingono quindi la restante parte degli emendamenti Vico 9.14, Allasia 9.7, Barani 9.1, Vignali 9.10 e De Micheli 9.12 per la parte sulla quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la restante parte degli emendamenti è stata ritirata. Invita pertanto i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, ad eccezione degli identici emendamenti Mariani 10.10 e Osvaldo Napoli 10.4, su cui il parere è favorevole.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara che il parere del Governo è favorevole sugli identici emendamenti Mariani 10.10 e Osvaldo Napoli 10.4, se riformulati nel senso di inserire al comma 1, capoverso, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione ».

Beatrice LORENZIN (PdL) invita il Governo a rivedere il parere sugli identici emendamenti Lorenzin 10.8, Mastromauro 10.9, Stradella 10.7 e Libè 10.11, che affrontano lo stesso argomento delle pertinenze e si muovono nella stessa ottica degli altri emendamenti su cui il parere del Governo è stato invece favorevole.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede al Governo di conoscere il motivo dell'espressione del parere contrario su tali emendamenti. Invita inoltre lo stesso a riflettere sull'importanza di utilizzare anche lo strumento offerto dall'emendamento per rimettere in moto quel particolare ma rilevante settore dell'economia.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che la portata delle modifiche introdotte da tali emendamenti non abbia particolare rilevanza, viceversa paventa la possibilità di un uso strumentale di norme così confezionate e osserva che esse si muoverebbero invece in una direzione diametralmente opposta a quella della semplificazione, che è l'oggetto del provvedimento.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) critica la possibile interruzione del rapporto pertinenziale tra le abitazioni e i relativi posti auto, mentre ritiene importante salvaguardare questo importantissimo principio al fine di assicurare a chi abita in un condominio la possibilità di usufruire con certezza di un posto auto. Ritiene inoltre che si vada a sanare tutta una serie di contratti che presentano criticità e che rischiano di essere annullati, rafforzando nel contempo una posizione dominante dei venditori che potrebbero diventare arbitrariamente gestori di posti auto. Chiede infine al Governo e ai relatori di riconsiderare il parere negativo espresso sui suoi emendamenti 10.2 e 10.3.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea la delicatezza e l'importanza della tematica concernente i parcheggi pertinenziali, che richiederebbe una disciplina a livello nazionale improntata alla massima chiarezza, così da orientare l'azione degli enti locali verso una regolazione il più possibile semplice ed efficace. In quest'ottica si muove l'emendamento 10.5 a sua prima firma, volto a definire un oggettivo criterio di pertinenzialità, basato sulla distanza massima tra il parcheggio e l'immobile, su cui deve registrare invece con rammarico il parere contrario del Governo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che il dibattito in corso sta consentendo di maturare progressivamente una sempre più compiuta riflessione sul modo più efficace di regolare la materia, tale da suggerire un accantonamento dell'emendamento 10.11 Libè. Rileva peraltro che non si possa prescindere da una disciplina che

tenga conto delle peculiari esigenze dei centri abitati e delle regole che operano nel mercato dei beni pertinenziali.

Pierguido VANALLI (LNP) propone di accantonare anche l'emendamento 10.6 Fava, che pure si muove in coerenza con le finalità di semplificazione dell'articolo 10. Infatti esso tiene conto del fatto che non possono realizzarsi parcheggi privati in aree pubbliche ma occorre invece agevolare le modalità per consentire a chi gode del diritto di superficie di trasformarlo in un diritto di piena proprietà.

Ludovico VICO (PD) esprime perplessità sulla reale connessione tra l'emendamento 10.11 Libè e le finalità di semplificazione che ispirano il provvedimento in esame e lo stesso articolo 10 oggetto della discussione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 10, ad eccezione degli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli, su cui il parere del Governo sarebbe favorevole ove i presentatori consentissero a riformularne il testo nel seguente tenore « ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione ».

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, dichiara di condividere la proposta del Governo, esprimendo quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli ove riformulati nel senso indicato.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che la formula normativa proposta dall'Esecutivo determina una commistione di attività tra gli enti territoriali, creando un innesto delle rispettive competenze dagli esiti molto incerti.

Le Commissioni respingono l'emendamento 10.2 Zamparutti.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato, intendendosi quindi respinti a fini della successiva ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti 10.3 Zamparutti, 10.11 Libè, 10.7 Stradella, 10.8 Lorenzin, 10.9 Mastromauro, 10.5 Cimadoro, 10.01 Girlanda, 10.6 Fava mentre è stata accolta la proposta di riformulazione degli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli.

Raffaele VOLPI (LNP) intervenendo sugli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli (*nuova formulazione*) invita a valutare se le espressioni giuridiche proposte dal Governo siano effettivamente utilizzate in modo tecnicamente ineccepibile.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che il tenore letterale assunto dagli emendamenti è divenuto contraddittorio rispetto alle originarie finalità di semplificazione dei procedimenti di trasferimento dei diritti reali su cui essi sono destinati ad incidere.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) si dichiara sconcertata da una modalità di produzione delle leggi che invece di affermare ed esplicitare regole chiare e certe determina solo ulteriore confusione nei procedimenti amministrativi, con l'effetto di innalzare i rischi di corruzione dell'apparato politico e burocratico. Esprime pertanto un giudizio contrario sulla disposizione in esame.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 10.10 Mariani e 10.4 Osvaldo Napoli (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 11.71, 23.14 e 56.16 (*vedi allegato 2*). Avverte che la fissazione del termine per eventuali subemendamenti avverrà solo dopo aver compiuto il giudizio di ammissibilità ma che, per evidenti ragioni, ritiene comunque opportuno proporre

l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Le Commissioni concordano.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, invita i colleghi a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l'emendamento 12.4 Cimadoro, gli identici emendamenti 12.29 Mantini e 12.19 Lulli, gli identici emendamenti 12.31 Lulli, 12.17 Mastromauro e 12.28 Formisano, l'emendamento 12.12 Brunetta, gli identici emendamenti 12.27 Mantini e 12.20 Lulli, gli emendamenti 12.21 Lulli, 12.25 Mantini e 12.22 Lulli, gli identici emendamenti 12.1 La Loggia e 12.24 Ciccanti, gli emendamenti 12.5 Desiderati e 12.9 Vanalli.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 12.11 Mario Pepe (PD) e sugli identici emendamenti 12.16 De Micheli, 12.30 Scarpetti, 12.26 Formisano, 12.14 Vignali, 12.23 Froner, nonché sugli emendamenti 12.15 Fontanelli, 12.3 Brugger e 12.13 Brunetta.

Infine, pur consapevole della pronuncia di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 12.0.21 Lulli, invita a valutare una possibile riformulazione del testo che, ove sia riconsiderato il giudizio sull'ammissibilità, potrebbe indurre i relatori ad esprimere una valutazione favorevole. Propone pertanto di accantonare gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 12.

Le Commissioni concordano.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento 12.13 Brunetta, su cui il Governo si rimette alle Commissioni.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che le Commissioni procedono all'esame dell'emendamento 12.4 Cimadoro.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra il proprio emendamento 12.4, di cui auspica l'approvazione, segnalando che l'attua-

zione della norma, che si intende sopprimere, è condizionata da una complessa disciplina ancora in via di formazione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo a sua volta sull'emendamento 12.4 Cimadoro, osserva che la norma del provvedimento appare impropria in quanto prospetta non una delega o un'abrogazione ma una sperimentazione basata anche sull'interazione con il decreto-legge sulle liberalizzazioni, ancora in corso d'esame presso il Senato.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario già espresso, considerato che, sebbene la norma in questione non rechi una delega legislativa, tuttavia c'è un intervento di delegificazione sulla base della sperimentazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento 12.4 Cimadoro.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.29.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 12.19.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mario Pepe (PD) 12.11 (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 12.31.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.28.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Brunetta 12.12 e Mastromauro 12.17.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.27.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio emendamento 12.20.

Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti De Micheli 12.16, Scarpetti 12.30, Formisano 12.26, Vignali 12.14 e Froner 12.23 (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD) ritira i propri emendamenti 12.21 e 12.22.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 12.25.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Fontanelli 12.15 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che l'emendamento La Loggia 12.1 è stato ritirato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), cofirmatario dell'emendamento Ciccanti 12.24, ne annuncia il ritiro.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Brugger 12.3 (*vedi allegato 1*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, in merito all'emendamento Brunetta 12.13, si rimette alle Commissioni.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Brunetta 12.13 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che gli emendamenti Desiderati 12.5, Vanalli 12.9 e Fava 12.010 sono stati ritirati.

Giovanni FAVA (LNP) interviene sul proprio articolo aggiuntivo 12.04 per chiedere chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dai relatori, trattandosi di proposta volta ad ovviare al complesso sistema di certificazioni tra enti pubblici. Si tratta, a suo avviso, di un profilo significativo su cui auspica una riconsiderazione del parere espresso.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fava 12.04 al fine di accogliere la richiesta del presentatore per una riconsiderazione del parere.

Giovanni FAVA (LNP) acconsente all'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 12.04 e ritira il successivo articolo aggiuntivo 12.05.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.12 Caparini e 13.17 Molgora, parere favorevole sull'emendamento 13.18 Molgora, che, in caso di approvazione, assorbirebbe i successivi emendamenti 13.23 Dal Moro e 13.11 Cimadoro. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 13.16, 13.15 e 13.14 Molgora, nonché sull'emendamento 13.13 Caparini. Il parere è favorevole sugli identici emendamenti 13.9 Luciano Rossi, 13.22 Fava, dalla cui approvazione risulterebbero assorbiti i successivi identici emendamenti 13.19 Fava, 13.24 Brunetta e 13.1 Luciano Rossi. Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.7 e 13.8 Mariarosaria Rossi e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti 13.31 Froner, 13.32 Lulli e 13.27 De Micheli. Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.21 Reguzzoni, 13.33 Naccarato, sugli identici emendamenti 13.10 Favia, 13.35 Formisano, 13.25 Golfo, 13.26 De Micheli, nonché sugli emendamenti 13.28 Naccarato 13.30 Froner e 13.34 Bianconi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore precisando che il parere sull'emendamento 13.11 Cimadoro, dichiarato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 13.18 Molgora è favorevole.

Davide CAPARINI (LNP) ritira il proprio emendamento 13.12.

Daniele MOLGORA (LNP) ritira il proprio emendamento 13.17.

Le Commissioni approvano l'emendamento 13.18 Molgora (*vedi allegato 1*), risultando conseguentemente preclusi i successivi emendamenti 13.23 Dal Moro e 13.11 Cimadoro.

Daniele MOLGORA (LNP) ritira i propri emendamenti 13.16, 13.15 e 13.14.

Davide CAPARINI (LNP) ritira il proprio emendamento 13.13.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 13.9 Luciano Rossi, 13.22 Fava (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti 13.19 Fava, 13.24 Brunetta e 13.1 Luciano Rossi.

Mariarosaria ROSSI (PdL) ritira i propri emendamenti 13.7 e 13.8.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che si possano accantonare gli identici emendamenti Froner 13.31, Lulli 13.32 e De Micheli 13.27.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) ritira il proprio emendamento 13.21.

Alessandro NACCARATO (PD) ritira il proprio emendamento 13.33.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) interviene sul proprio emendamento 13.25, identico agli emendamenti 13.10 Favia, 13.25 Golfo e 13.26 De Micheli, per un chiarimento sul parere contrario espresso dal relatore, considerati gli esiti delle audizioni svolte.

Beatrice LORENZIN (PdL) si associa alla richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Formisano in relazione a specifiche tipologie di circoli privati presenti nel tessuto delle nostre città.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) fa presente che la norma in questione riguarda circa 30 mila esercizi e che ad oggi per la rivendita di alcolici da parte di circoli privati è addirittura necessario il parere del magistrato. Si tratta di una questione su cui una riflessione da parte del Governo e dei relatori sarebbe auspicabile.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, fermi restando i controlli delle forze dell'ordine ad oggi previsti, con la norma in oggetto si è ritenuto che nei circoli privati la somministrazione di alcolici sia possibile sulla base di una semplice comunicazione che non esclude i controlli. Non è apparso proporzionato allo scopo subordinare la somministrazione al rilascio della preventiva licenza.

Piergusido VANALLI (LNP) chiede ulteriori chiarimenti in merito alla somministrazione delle bevande alcoliche in circoli privati.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI ribadisce che nei circoli privati la somministrazione di alcolici sia possibile sulla base di una semplice comunicazione.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che su tutto il territorio nazionale sono diffusi locali che si definiscono circoli privati, ma che in realtà sono dei esercizi pubblici mascherati. Ritiene quindi molto pericoloso che non siano previsti controlli specifici per questa tipologia di attività.

I deputati David FAVIA (IdV), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Lella GOLFO (PdL) e Paola DE MICHELI (PD) ritirano i loro rispettivi identici emendamenti 13.10, 13.35, 13.25 e 13.26.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritira il proprio emendamento 13.34.

Donato BRUNO, *presidente*, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sottolinea che la semplificazione dei controlli sulle imprese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è materia sensibile. Il Governo intende quindi riproporre la scelta già operata con il decreto-legge n. 70 del 2011, escludendo dalle semplificazioni previste dall'articolo 14 del decreto-legge in esame, oltre alla materia fiscale, anche quella della salute e della sicurezza sul lavoro. Esprime conseguentemente parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.31.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, preso atto con favore del parere espresso dal Governo sull'emendamento Boccuzzi 14.31, propone di procedere prioritariamente alla sua votazione e di passare all'esame delle altre proposte emendative alla luce di questa modifica introdotta nel testo.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene opportuno procedere alla votazione dell'articolo 14 secondo le modalità consuete. Invita pertanto il relatore ad esprimere il parere su tutte le proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che nell'organizzazione dei lavori parlamentari non possa risultare determinante unicamente la posizione del Governo e chiede che sia espresso il parere dei relatori sull'articolo 14.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottolinea che, dal punto di vista regolamentare, è legittima la richiesta del relatore di procedere prioritariamente alla votazione dell'emendamento Boccuzzi 14.31 per esaminare successivamente le altre proposte emendative riferite all'articolo 14.

Donato BRUNO, *presidente*, conferma che, in sede referente, è possibile procedere nel senso indicato dal collega Quartiani. Tuttavia, la Presidenza ritiene che i relatori debbano esprimere il proprio parere sull'articolo 14.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.31 e parere contrario sugli emendamenti Cuomo 14.19, sugli identici emendamenti Santori 14.37 e Beccalossi 14.52, nonché sugli emendamenti Realacci 14.35 e Stracquadanio 14.21, invitando al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14. Precisa che l'invito al ritiro è motivato dall'intenzione di valutare come si assesta la norma in esame in seguito all'approvazione dell'emendamento Boccuzzi 14.31.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI concorda con il parere espresso dal relatore, chiedendo tuttavia un breve accantonamento degli emendamenti Boccuzzi 14.25, 14.28 e 14.29.

Donato BRUNO, *presidente*, accede alla richiesta del Ministro Patroni Griffi.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva che le Commissioni si trovano in presenza di una situazione anomala che vede il Governo intervenire prima dei relatori nell'espressione del parere con un intervento politicamente condizionante.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 14.25 e parere contrario sugli emendamenti Boccuzzi 14.28 e 14.29.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere conforme a quello del Governo sugli emendamenti Boccuzzi 14.25.

Raffaello VIGNALI (PdL) manifesta perplessità in merito al parere favorevole espresso sull'emendamento Boccuzzi 14.31. Dichiarò di non comprendere le ragioni per cui non si possano semplificare i controlli sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro: semplificare non significa, infatti, comprimere i diritti dei lavoratori. Aggiunge che la semplificazione, in questo

caso è utile a prevenire la corruzione dei funzionari preposti ai controlli.

Andrea LULLI (PD) dichiara di aver sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal gruppo del PD, che ritira ad eccezione del proprio emendamento 14.39.

Donata LENZI (PD), osservato che la materia della salute e della sicurezza richiede prevenzione, sottolinea che al comma 4, lettera f), è comunque prevista la soppressione o la riduzione dei controlli sulle imprese certificate.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che la materia meriti ulteriore approfondimento e chiede l'accantonamento dell'articolo 14.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, pur non intendendo forzare le decisioni della Commissione, riterrebbe opportuno procedere alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 14, essendo stati compiutamente espressi i pareri delle Commissioni e del Governo.

Raffaello VIGNALI (PdL) ribadisce la propria valutazione contraria rispetto all'emendamento 14.31, su cui il Governo si è espresso favorevolmente.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, ritiene opportuno procedere all'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 14 vista la rilevanza politica degli interventi svolti da alcuni colleghi.

Giovanni FAVA (LNP) rileva come le osservazioni del collega Vignali siano condivise dal suo gruppo. A suo avviso, peraltro, ci sono le condizioni per procedere subito alla votazione dell'emendamento in questione. Si tratta infatti di un problema politico e non tecnico, che quindi si può risolvere solo con la votazione. Non è ammissibile che ogni volta che sorge un problema questo Governo decida di rinviare la questione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) prospetta l'opportunità di procedere nelle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 14, valutando eventualmente di procedere all'accantonamento dello specifico emendamento su cui dovessero sorgere esigenze di ulteriori approfondimenti.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede per quali ragioni si intenda procedere all'accantonamento sul piano politico della questione.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che i relatori, pur appartenendo a partiti diversi, sono stati concordi su tutte le valutazioni ad eccezione dell'emendamento in questione. Per tali ragioni è stata prospettata la possibilità di procedere ad un accantonamento.

Passando quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che sono stati ritirati gli emendamenti Cosenza 14.2, Boccuzzi 14.26, Realacci 14.43, Osvaldo Napoli 14.7, Froner 14.40, Formisano 14.49, Boccuzzi 14.24, Realacci 14.41, Cuomo 14.19, 14.37, 14.52 e 14.45.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 14.25 (*vedi allegato 1*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede di procedere alla votazione del proprio emendamento 14.4. Chiede in particolare al Governo cosa si intenda con il termine « amichevole », previsto dal decreto-legge con riferimento alla collaborazione con i soggetti controllati.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario sull'emendamento Zamparutti 14.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zamparutti 14.4.

Piergusido VANALLI (LNP), intervenendo in merito agli emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36, così come sui precedenti riferiti alla lettera *d*) di cui proponevano la soppressione, esprime una

valutazione favorevole ad intervenire per rivedere quantomeno la parola « amichevole », che con tutta evidenza appare eccessivamente indeterminata ed impropria in tale contesto.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come probabilmente la parola « amichevole » è stata utilizzata traducendo impropriamente l'inglese *friendly*, che invece vuol dire « comportamento non antagonista ».

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che il termine « amichevole » sia assolutamente improprio nell'ambito di un decreto-legge sulla semplificazione. Auspica quindi che vengano approvati gli identici emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si dichiara disponibile a modificare il parere già espresso con una valutazione favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, si rimette alle Commissioni sui suddetti emendamenti.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Comaroli 14.9 e Mariani 14.36 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che si intendono assorbiti gli identici emendamenti Boccuzzi 14.27 e Realacci 14.46.

Avverte inoltre che l'emendamento Contento 14.6 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zamparutti 14.3.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Boccuzzi 14.28 e Realacci 14.42, Boccuzzi 14.29, Mariani 14.20, Formisano 14.50 e Agostini 14.18.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede di rivedere il parere sull'emendamento Brugger 14.8, di carattere formale e di

contenuto analogo all'emendamento 12.3, già approvato dalle Commissioni.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Brugger 14.8.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Brugger 14.8.

Le Commissioni approvano l'emendamento Brugger 14.8 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Boccuzzi 14.23, Brunetta 14.21 e Realacci 14.44.

Le Commissioni deliberano di accantonare gli emendamenti Boccuzzi 14.31 e Zamparutti 14.5.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Boccuzzi 14.30.

Andrea LULLI (PD) chiede al Governo per quali ragioni abbia espresso parere contrario sul proprio emendamento 14.39 che riguarda l'invio per via telematica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI prospetta l'opportunità di un accantonamento del suddetto emendamento.

Le Commissioni deliberano di accantonare gli identici emendamenti Stradella 14.14 e Lulli 14.39.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Formisano 14.014, gli identici Formisano 14.015, Lulli 14.016 e Mastromauro 14.022, nonché l'articolo aggiuntivo Mastromauro 14.019.

Considerato che gli emendamenti presentati all'articolo 15 sono stati tutti di-

chiarati inammissibili, fa presente che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 16.12 e 16.9. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.2 dei relatori ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di svolgere ulteriori verifiche relativamente all'emendamento D'Amico 16.6.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Miotto 16.14.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Cimadoro 16.4, che riguarda l'esigenza di comprendere e di chiarire cosa si intenda con la parola « unitariamente » .

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che il senso è quello di prevedere che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni debbano essere contestuali. Ritiene quindi opportuno mantenere tale precisazione nel testo per maggiore chiarezza.

Gianclaudio BRESSA (PD) prende atto della precisazione del Governo e concorda sull'opportunità di mantenere tale riferimento.

Donata LENZI (PD) prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 16.4 nel senso di sostituire le parole: « unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari » con le seguenti: « all'INPS le informazioni sui beneficiari unitariamente ».

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI non ha obiezioni riguardo la nuova formulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cimadoro 16.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Miotto 16.13, Schirru 16.15.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Lenzi 16.12 e 16.2 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Lenzi 16.10 e Cimadoro 16.5.

Donata LENZI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 16.9, volto a fare in modo che la banca dati in questione sia un patrimonio da condividere con le scelte che assume il Parlamento, ne illustra il contenuto.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lenzi 16.9 (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Comaroli 16.7 e Schirru 16.8.

Le Commissioni deliberano di accantonare l'emendamento D'Amico 16.6.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Schirru 16.11 è stato ritirato.

Considerata quindi la necessità per i relatori ed il Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative riferite agli articoli successivi al 16, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.10 alle 21.15.

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Sopprimere il comma 2.***1. 4.** Brunetta, Stracquadanio.

ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies.***3. 5.** Brunetta, Stracquadanio.*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il Programma di cui al comma 4 individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai

fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e della elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel Programma di cui al comma 4 il Governo adotta, entro 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I regolamenti sono adottati, sentita la conferenza Unificata, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi comunitari, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma *3-bis*, le aree di regolazione, i tempi, e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma *3-sexies* si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. *3-octies.* Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.

3. 4. I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e della salute, previo parere con la conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

4. 3. *(nuova formulazione)* Schirru, Coudrelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie, e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: e patologie croniche.

4. 2. I Relatori.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: previa comunicazione al comune di provenienza, *e al secondo periodo, dopo le parole:* iscrizioni anagrafiche *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti cancellazioni.

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

5. 18. Naccarato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comune di provenienza.

5. 10. Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministra-

zioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia » ».

6. 12. Naccarato.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica).

« 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza ad una Pubblica Amministrazione o a un qualsivoglia Ente o Autorità competente, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta ».

6. 0. 8. I Relatori.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente periodo: « A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento ».

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 0. 9. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, a richiesta del dipendente, sono rilasciate, ove possibile, in formato elettronico.

7. 3. *(nuova formulazione)* Brunetta, Stracquadanio.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;

b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;

*** 9. 14.** *(parte approvata)* Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;

b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;

*** 9. 7.** *(parte approvata)* Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;

b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;

*** 9. 1.** *(parte approvata)* Barani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;

b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;

*** 9. 10.** *(parte approvata)* Vignali.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;

b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;

*** 9. 12.** *(parte approvata)* De Micheli.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere infine le parole: ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.

* **10. 10.** (nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.

* **10. 4.** (nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* categorie interessate *inserire le seguenti:* comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,;

b) *al comma 2, dopo le parole:* concernenti l'attività di impresa *inserire le seguenti:* compresa quella agricola,;

12. 11. Mario Pepe (PD), Fiorio, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Cuomo, Sani, Trappolino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni *inserire le seguenti:* , Agenzie per le imprese.

* **12. 16.** De Micheli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni *inserire le seguenti:* , Agenzie per le imprese.

* **12. 30.** Scarpetti, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni *inserire le seguenti:* , Agenzie per le imprese.

* **12. 26.** Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni *inserire le seguenti:* , Agenzie per le imprese.

* **12. 14.** Vignali.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni *inserire le seguenti:* , Agenzie per le imprese.

* **12. 23.** Froner.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.

12. 15. Fontanelli, Naccarato.

Al comma 5, dopo le parole: Le regioni sono *inserite le seguenti:* e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

12. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 6, sopprimere le parole: , nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici.

12. 13. Brunetta, Stracquadanio.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la licenza ha validità annuale *con le seguenti:* La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

13. 18. Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio *sono sostituite dalle seguenti:* hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.

* **13. 9.** Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio *sono sostituite dalle seguenti:* hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.

* **13. 22.** Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 14.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: associazioni imprenditoriali *inserire le seguenti:* e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.

14. 25. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Belanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.

* **14. 9.** Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.

* **14. 36.** Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 5, dopo le parole: le regioni *sono inserite le seguenti:* , le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

14. 8. Brugger, Zeller.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari *con le seguenti:* all'INPS le informazioni sui beneficiari unitariamente

16. 4. (nuova formulazione) Cimadoro, Favia.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: province autonome *aggiungere i seguenti:* ai comuni.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: province autonome *aggiungere le seguenti:* ai comuni.

16. 12. Lenzi, Miotto.

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 28 febbraio di ogni anno alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56, della legge 9 marzo 1989, n. 88 una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3.

16. 2. I Relatori.

Al comma 3 aggiungere infine i seguenti periodi: L'INPS rende note le informazioni

così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento la « Relazione sulle politiche sociali e assistenziali » riferite all'anno precedente ».

16. 9. Lenzi, Miotto.

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI**

ART. 11.

All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come attuate nel decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare, e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del citato decreto 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività al 4 dicembre 2011 ed

autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del para-

grafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole « Euro 3 » sono sostituite dalle seguenti « Euro 5 ».

11. 71. I Relatori.

ART. 23.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse a cura delle società di distribuzione di energia elettrica è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

23. 14. I Relatori.

ART. 56.

1. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26 la parola « 300 » è sostituita dalla seguente: « 450 »;

b) al comma 26-*bis* in fine dopo le parole « Ministero dello sviluppo economico. » sono inserite le seguenti: « Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3-ter. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « di cui al comma 26-*bis* dell'articolo 114 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 26-*sexies* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

2. L'attuazione della presente norma avviene nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-*octies* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione apporta modifiche all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, volte a rilanciare il processo di internazionalizzazione delle imprese, razionalizzando la struttura organizzativa dedicata.

Al fine di realizzare il potenziamento dell'azione all'estero ed anche in considerazione di una analisi comparativa di analoghe strutture operanti a livello europee, è ampliato il limite massimo delle unità di cui dotare l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per assicurare una dimensione adeguata allo svolgimento dei relativi compiti. Tale previsione non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, realizzando una migliore allocazione delle risorse del soppresso ICE, tenuto conto che le risorse non trasferite all'Agenzia sono collocate all'interno del

Ministero dello sviluppo economico in relazione alle funzioni attribuite al dicastero. In relazione al trasferimento al citato Ministero di alcune funzioni in materia di internazionalizzazione del soppresso ICE, la disposizione prevede la conseguente rideterminazione della dotazione organica del dicastero.

Viene, infine, precisato il corretto riferimento normativo al comma 26-*sexies* operato dal comma 8 dell'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'attuazione della presente norma avviene nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-*octies* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, atteso che il predetto comma già stabilisce il mantenimento del trattamento economico ex ICE al personale che viene trasferito al Ministero dello sviluppo economico.

53. 18. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Atto n. 439.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che nella seduta di ieri i presidenti hanno presentato una proposta di parere, che è la rappresentazione esatta del dibattito svolto nelle Commissioni. Chiede, quindi, se vi siano osservazioni sulla proposta, assicurando che i presidenti sono pronti a integrarla o riformularla in vista della più ampia condivisione possibile.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che, anche se la proposta di parere dei relatori rispecchia, sia pure in modo parziale, l'andamento del dibattito, il suo gruppo non si riconosce in essa. Si tratta infatti di una proposta contraddittoria, in quanto, pur esprimendosi – alla fine – in senso favorevole, contiene premesse pesantemente critiche. Basti pensare che, mentre il provvedimento prevede l'immediata attuazione della misura, le premesse della proposta di parere mettono in discussione la legittimità di questa immediata attuazione: non si comprende come, con questa premessa, il parere possa essere favorevole.

Ad avviso del suo gruppo, la proposta di parere deve essere significativamente modificata; essa deve segnalare le « ombre » della norma di legge – cui si può porre rimedio con una novella, ma entro certi limiti, anche con il parere parlamentare – e nel contempo però avallare l'immediata applicazione del decreto, anche perché le questioni relative alla costituzionalità dell'intervento hanno ricevuto una esauriente risposta da parte del Governo, per il quale l'applicazione immediata della norma è possibile.

Afferma quindi che, se la proposta di parere sarà modificata per prevedere l'immediata applicazione del provvedimento ed eventualmente la possibilità di deroghe motivate sulla base degli indirizzi già dati dall'articolo 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008, il suo gruppo è disponibile a votare a favore di essa; se invece non dovesse essere modificata, il voto del suo gruppo sarà contrario.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dà atto ai presidenti che la proposta di parere riflette il dibattito svolto, ma ritiene necessario che in essa si faccia riferimento, oltre che ai singoli interventi dei deputati, alle posizioni prevalenti dei gruppi.

A questo riguardo chiarisce che il suo gruppo converge con quello del Partito Democratico, nel senso di ritenere necessaria la modifica dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di superare le incertezze e colmare le lacune, soprattutto al fine di precisare che l'ambito di applicazione della norma include tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e quindi anche le regioni, gli enti locali, tutte le autorità amministrative indipendenti e tutti gli enti pubblici: le modifiche legislative dovrebbero essere introdotte quanto prima, in sede di conversione di uno dei decreti-legge all'esame del Parlamento, auspicabilmente mediante un emendamento di iniziativa parlamentare. Fa notare, inoltre, che il suo gruppo converge con quello del

Partito Democratico anche nel ritenere necessaria una attuazione quanto più possibile celere della misura.

Ad avviso del suo gruppo, quindi, la proposta di parere dovrebbe avere una formulazione più asciutta e sintetica, nella quale si indichi la necessità di modificare la norma di base, ma nel contempo anche di emanare il decreto fin da ora, anche in considerazione delle rassicurazioni fornite dal ministro Patroni Griffi sulla immediata applicabilità della misura, sulla base delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa.

Chiede, pertanto, ai presidenti di modificare la proposta di parere nel senso da lui indicato e preannuncia, in questo caso, il voto favorevole del suo gruppo.

Mario TASSONE (UdCpTP) osserva che non si tratta soltanto di contenere la spesa pubblica, ma anche di assicurare l'equità e la credibilità del Governo e in generale delle istituzioni. Concorda sulla necessità di rivedere la proposta di parere per renderla più asciutta e più definita.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) auspica che, come richiesto, la proposta di parere sia in parte modificata. Personalmente, ritiene sia possibile essere d'accordo su ciò che la proposta di parere dice riguardo a quello che non c'è nella legge e nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che va invece colmato nel senso indicato dal collega Calderisi, ovvero con una modifica da introdurre nell'ambito di uno dei decreti-legge all'esame del Parlamento.

È invece in disaccordo con la lettura dei diritti quesiti che viene data nella proposta di parere, ancorata ad una giurisprudenza costituzionale che faceva riferimento alla legislazione degli anni ottanta ma che è ora superata dalle norme del Trattato dell'Unione europea e dai vincoli comunitari vigenti, ai quali, com'è noto, la legislazione nazionale è subordinata. In base a tale interpretazione dei diritti quesiti, per cui la legge non può, di fatto, intervenire nei confronti di nessun trattamento economico con decorrenza

immediata, non comprende come possano essere considerati legittimi tutti gli interventi che sono stati assunti nell'ultimo periodo riguardo ai pubblici dipendenti e alle pensioni: un'interpretazione così estensiva dei diritti quesiti e del divieto di *reformatio in peius* porterebbe dunque alla demolizione dell'intera legislazione finanziaria degli ultimi anni.

Auspica, pertanto, che si proceda ad una profonda revisione della proposta di parere.

Giovanni PALADINI (IdV), condividendo le finalità del provvedimento, tese ad un ridimensionamento della spesa pubblica in materia di retribuzioni dei pubblici dipendenti, auspica un miglioramento del testo, soprattutto in vista di una più puntuale definizione della platea dei destinatari e di una estensione del suo ambito di applicazione all'intero comparto pubblico, compresi gli enti locali e le società partecipate. Ritiene altresì importante indicare al Governo con precisione i criteri per l'ammissione delle deroghe, avendo cura, inoltre, di integrare, con opportune disposizioni, la disciplina in materia di rimborsi spese e consulenze, al fine di evitare di introdurre nell'ordinamento fattori di disparità di trattamento che possano dar luogo a contenziosi giudiziari.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come la proposta di parere abbia tenuto conto di alcuni aspetti evidenziati dai partiti di maggioranza, mentre non è stato preso in considerazione il rilievo da lui formulato in ordine all'opportunità di includere anche i *benefits* nel concetto di retribuzione onnicomprensiva.

Sottolinea, quindi, come sia il Governo sia la maggioranza, alla prova dei fatti, stiano trovando delle scuse per non approvare una reale limitazione dei compensi per le pubbliche amministrazioni e per le società controllate dallo Stato. Per il suo gruppo non è quindi possibile esprimere una valutazione favorevole sulla proposta di parere presentata, anche considerato che il Governo è già intervenuto sui

diritti quesiti, come ad esempio sulle pensioni, con il blocco dell'indicizzazione. Ne deriva quindi una volontà dei gruppi PdL e PD di non difendere i cittadini, ma i burocrati dello Stato.

Sollecita l'avvio dell'esame da parte delle Commissioni riunite della proposta di legge presentata dal suo gruppo sui limiti alle retribuzioni, che comprende anche le società controllate e tutti gli organi, le società e le cooperative che ricevono contributi continuativi da parte dello Stato.

Ribadisce, infine, che da parte dei gruppi di maggioranza emerge la volontà di non toccare i burocrati italiani che hanno gli stipendi più alti del mondo, nonostante il momento di difficoltà economica in cui si trova il Paese. Si chiede, pertanto, se occorra aspettare di entrare in condizioni come quelle della Grecia per poter intervenire sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, sospende brevemente la seduta, per consentire la riformulazione della proposta di parere dei relatori.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.20.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la XI Commissione, una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza di disporre di un tempo adeguato per la valutazione della nuova proposta di parere.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, procede all'illustrazione dettagliata della nuova proposta di parere, dichiarando l'intenzione di porre le Commissioni riunite nelle condizioni di valutare con la massima consapevolezza tale documento.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla parte della proposta di parere, contenuta nel primo paragrafo del capoverso riferito agli articoli 3 e 4, che si riferisce all'impossibilità di comprendere nel limite massimo del trattamento del pubblico dipendente « anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica ».

Giuliano CAZZOLA (PdL) giudica evidente che l'inciso appena richiamato debba interpretarsi nel senso che la quota di contribuzione a carico del lavoratore si aggiunge al limite massimo della retribuzione, trattandosi di una voce che è esclusa dalla base imponibile.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che occorra chiarire se la retribuzione considerata come limite massimo sia intesa al lordo o al netto degli oneri previdenziali e fiscali e, in questo caso, quali siano le voci espressamente contemplate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene anzitutto opportuno effettuare i necessari chiarimenti sulla questione contributiva, domandandosi se nel trattamento del primo presidente della Corte di cassazione non rientri anche la contribuzione previdenziale a suo carico: sarebbe, infatti, assurdo prevedere tale voce al di fuori del tetto retributivo.

Nel rilevare, inoltre, l'esigenza di prevedere l'immediata applicazione delle disposizioni ai contratti in essere, esprime perplessità sulle considerazioni svolte – nella nuova proposta di parere – in merito all'articolo 5, che sembrerebbe auspicare il rinvio alla contrattazione per l'applicazione del limite massimo retributivo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda come l'articolo 5 riguardi soltanto coloro le cui retribuzioni sono al di sotto del tetto

previsto dall'articolo 3: l'intenzione è solo quella di chiarire che la futura contrattazione, anche per tali retribuzioni, dovrà tenere conto del tetto fissato dalla legge.

Renato BRUNETTA (PdL) prospetta l'opportunità di sopprimere il seguente periodo contenuto nella parte della proposta di parere riguardante gli articoli 3 e 4: « e conseguentemente non può comprendere anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica ». Sottolinea, infatti, come la norma parli di retribuzione onnicomprensiva e quindi i contributi debbano essere inclusi nel computo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, fa presente che la contribuzione a carico del datore di lavoro è senza dubbio una voce del costo del lavoro e non della retribuzione lorda.

Renato BRUNETTA (PdL), riprendendo il proprio intervento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene, in particolare, positivo l'accoglimento dell'esigenza di revisione della normativa di riferimento, di estensione del tetto anche alle regioni, tenendo conto di quanto previsto dalla Costituzione, nonché di applicazione immediata della misura.

Sottolinea quindi la rilevanza della proposta di parere in discussione e del provvedimento in esame, che fanno seguito ad un tentativo già avviato con la legge 23 dicembre 2007, n. 244, che tuttavia è stata attuata con un risultato solo parziale. Con il parere delle Commissioni riunite e con l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 si sta invece uniformando il tetto di tutte le posizioni apicali al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, in considerazione delle esigenze di finanza pubblica.

Rileva come, in tal modo, si stia facendo un passo avanti importante verso la trasparenza e rispetto al quadro compless-

sivo delle remunerazioni dei livelli apicali. Ritiene che così si stia completando al meglio quanto previsto dalla legge, ferma restando la possibilità di rivedere in senso migliorativo la formulazione della disposizione di riferimento.

Sottolinea, dunque, come il Parlamento abbia fatto un buon lavoro nell'approvazione della norma primaria, contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011, ed il Governo abbia adottato con coraggio lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che non potrà che essere – una volta emanato definitivamente – di immediata applicazione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento del Governo, che completa le decisioni assunte con il decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva come sarà, al contempo, necessaria una riflessione complessiva da parte del Governo e del Parlamento sull'intera contrattazione dei dirigenti pubblici. Concorda sull'opportunità di completare la disciplina per raggiungere una maggiore coerenza e organicità.

Inoltre, ove i relatori non intendessero modificarne il contenuto, chiede la votazione per parti separate dei primi tre paragrafi del capoverso riferito agli articoli 3 e 4, che ritiene essere troppo incisivi nel mettere in dubbio la costituzionalità del provvedimento, richiamando la giurisprudenza che attiene al divieto di *reformatio in peius*. Ritiene, infatti, che il Parlamento non possa esprimere un parere favorevole a cui si accompagna, in premessa, un richiamo agli elementi di incostituzionalità che coinvolgono l'intero impianto normativo del provvedimento. Occorre una posizione coerente e onesta e, per tali ragioni, non potrà votare a favore delle affermazioni contenute nei tre capoversi richiamati.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva come – quanto meno da parte dalla Commissione Affari costituzionali – non sia possibile eludere i profili di costituzionalità relativi alla disciplina in esame, anche alla luce

della giurisprudenza della Corte costituzionale: in tale quadro sono stati richiamati i principi che attengono alle questioni emerse, con particolare riguardo al divieto di *reformatio in peius*.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) rileva come la nuova proposta di parere presentata dai relatori sarà votata favorevolmente dal suo gruppo, anche se non lo soddisfa pienamente: la proposta insinua, infatti, dubbi sulle modalità con cui è stato raggiunto l'obiettivo prefissato dalla legge.

Richiama quindi la questione dell'equità, già emersa nel corso del dibattito, della platea dei destinatari, dei cumuli delle cariche e delle deroghe. Rileva come la proposta di parere lasci preoccupati, poiché anche dal dibattito emerge una debolezza di fondo connessa alla reale possibilità di raggiungere l'obiettivo. È consapevole che la I Commissione non possa prescindere da una valutazione di costituzionalità dei provvedimenti al proprio esame, ma ricorda come si tratti comunque di una sede politica, che non può ignorare l'attuale situazione di difficoltà economica del Paese.

Concorda sull'opportunità di lavorare per modificare la norma di riferimento nelle parti in cui è incompleta; ritiene comunque opportuno andare avanti con determinazione e non perdere l'occasione, poiché altrimenti a pagare sarà la politica in Parlamento. Rileva, infatti, come anche la nuova proposta di parere presentata ponga dei dubbi senza dare soluzioni e confida nel lavoro del Governo, considerato che sono anni che si creano aspettative su questa materia; sono stati fatti tanti tentativi e sarebbe a danno di tutti se anche quello in esame dovesse giungere al fallimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, chiede al deputato Libè se il suo intervento sia a titolo personale o a nome del gruppo, considerato che i rilievi espressi sono molto diversi dalla posizione manifestata in precedenza dal collega Mantini, di cui la proposta di parere dei relatori ha tenuto conto.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) fa presente che, a nome del suo gruppo, ha preannunciato il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori, ma ciò non lo esime dallo svolgere alcune considerazioni di merito.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda di avere anch'egli svolto un intervento a nome del suo gruppo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerate le numerose richieste di modifica formulate dai deputati sinora intervenuti dopo la presentazione della nuova proposta di parere, si domanda se le dichiarazioni di voto dei gruppi debbano essere riferite al nuovo testo presentato o se ve ne sarà, a breve, un altro da prendere in considerazione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, assicura che il testo appena presentato è quello che sarà posto in votazione, ferma restando l'eventualità che i relatori possano valutare eventuali, limitate, modifiche e integrazioni da proporre alle Commissioni riunite.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere dei relatori: si tratta, infatti, di un documento che cerca di allentare i vincoli posti alla base della norma di legge di riferimento, non soltanto con uno « stratagemma » quale l'esclusione della contribuzione previdenziale dal tetto massimo, che di fatto aumenta del 9 per cento rispetto alla cifra indicata, ma anche con il suggerimento — smaccatamente effettuato nelle premesse della proposta di parere — di quali possano essere i mezzi più idonei per impugnare il decreto, una volta emanato.

Rilevato che l'esposizione in premessa di una serie di criticità nasconde la mancanza di coraggio politico nell'espressione di un parere contrario, che sarebbe stata la logica conseguenza di tali criticità, ritiene che i gruppi che voteranno a favore della proposta dei relatori abbiano, di fatto, « issato » una bandiera ideologica per « ammainarla » molto repentinamente.

Esprime, inoltre, il proprio stupore per l'invito a limitare la platea dei destinatari delle norme, che sembra emergere dalla proposta di parere: ponendosi al di fuori delle norme di legge, si creano infatti i presupposti per limitare l'ambito di applicazione dello schema di decreto.

Atteso, quindi, che il suo gruppo non intende avallare alcuna forma di difesa dei privilegi, preannuncia che sarà richiesta con determinazione ai presidenti delle Commissioni riunite la sollecita calendarizzazione della proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Dal Lago, che intende dettare con chiarezza disposizioni normative per il contenimento delle retribuzioni nel pubblico impiego e nel settore delle società partecipate.

Giuliano CAZZOLA (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla nuova proposta di parere dei relatori, specificando che il voto è riferito non allo schema di decreto, bensì alla predetta proposta, alla quale riconosce il merito di avere posto in evidenza le ambiguità della disposizione di legge alla quale l'atto del Governo intende dare attuazione; con tale atteggiamento, dunque, ritiene di avere adeguatamente motivato la propria presa di distanza da una norma assai discutibile.

Gianclaudio BRESSA (PD), nell'invitare i deputati del gruppo della Lega Nord Padania a dare una lettura meno ideologica della nuova proposta di parere, che anzi cerca di estendere la platea dei destinatari, prende atto con favore del fatto che tale proposta segnala la necessità di adeguamenti normativi per risolvere i dubbi interpretativi che la disposizione vigente solleva, prevedendone altresì l'immediata applicazione.

Rileva peraltro che, per quanto la giurisprudenza costituzionale non possa essere ignorata, appare eccessivo fare riferimento al « rischio che un intervento immediato di termini un contenzioso di tale ampiezza, per l'entità delle somme in questione, che potrebbe generare un costo così elevato da contraddire o vanificare l'obiettivo di razionalizzazione e di conte-

nimento della spesa cui mira la disciplina in esame », essendo sufficiente il richiamo al principio di divieto di *reformatio in peius* contenuto al capoverso precedente. Chiede, pertanto, ai presidenti la soppressione di questo inciso.

Giulio SANTAGATA (PD) condivide le perplessità espresse da diversi deputati in ordine ai profili di contribuzione previdenziale, nonché agli aspetti legati all'immediata applicabilità delle nuove norme, che sono già stati chiariti dal Governo. Richiama, inoltre, le Commissioni a prestare la massima attenzione alla questione delle deroghe, invitando il Governo a tenere fede a quanto già dichiarato circa l'indisponibilità a prevedere il ricorso ad esse e ponendo, in ogni caso, limiti certi, al fine di evitare l'aggiramento del tetto.

Dal punto di vista dei componenti del suo gruppo appartenenti alla XI Commissione, esprime soddisfazione per le modalità con le quali la proposta di parere inquadra i problemi attuativi dell'articolo 5 dello schema di decreto e con cui – più in generale – si riconosce che tale decreto possa divenire un importante strumento di controllo della spesa corrente dello Stato: tali considerazioni motivano, pertanto, il suo voto favorevole.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene che, laddove si dice che le Commissioni « prendono atto di quanto dichiarato dal Governo durante il dibattito, in ordine al fatto che non vi *sarebbero* ostacoli ad una immediata applicazione », sarebbe più corretto utilizzare, in luogo del condizionale, il modo indicativo del verbo e quindi scrivere « in ordine al fatto che non vi *sono* ostacoli ad una immediata applicazione ».

Giovanni PALADINI (IdV), sebbene ritenga che la nuova proposta di parere favorevole non sia del tutto idonea a superare i profili di criticità rilevati nel corso del dibattito, preannuncia su di essa il voto favorevole del suo gruppo, attesa la necessità di garantire l'immediata opera-

tività ad un provvedimento importante in chiave di contenimento della spesa pubblica.

Silvano MOFFA (PT), *relatore per la XI Commissione*, avverte che è stato accertato, a seguito di appositi approfondimenti, che il trattamento del primo presidente della Corte di cassazione è indicato al lordo di tutti gli oneri a suo carico; pertanto, non dovrebbero sussistere dubbi sull'interpretazione da dare al profilo della contribuzione a carico del dipendente pubblico e su quella a carico del datore di lavoro, la quale, essendo sostanzialmente pacifica, può anche consentire ai relatori di espungere il relativo inciso dalla proposta di parere.

Esprime, invece, qualche perplessità sulla modifica del verbo al condizionale nella parte della premessa che fa riferimento ai potenziali contenziosi che potrebbero insorgere a seguito dell'immediata applicabilità del decreto, come richiesta dal deputato Calderisi, atteso che al Governo non sono al momento attribuiti poteri interpretativi di ordine giurisdizionale.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome del presidente Moffa, relatore per la XI Commissione, una ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*), modificata rispetto alla precedente esclusivamente con la soppressione del seguente periodo riferito al capoverso relativo agli articoli 3 e 4: « e conseguentemente non può comprendere anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica ».

Le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Atto n. 439).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato lo schema in oggetto;

premesso che la finalità generale delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 risponde all'esigenza ineludibile di attuare una revisione dei trattamenti retributivi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo o dipendente e che tale finalità, nel rispetto dei principi costituzionali, deve essere realizzata con tempestività, anche al fine di rispondere ad una razionale riduzione dei costi relativi agli apparati pubblici e più in generale dei costi derivanti da attività poste a carico della finanza pubblica;

considerato, quanto all'ambito di applicazione della disciplina e alle categorie di destinatari, che:

in materia di limitazione di trattamenti economici risultano in vigore disposizioni riconducibili a fonti di diverso rango (legge, decreto-legge, regolamento di delegificazione) che danno luogo ad un assetto normativo composito e caratterizzato da sovrapposizioni di regimi e di assetti normativi differenziati;

risulta inclusa solo una parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale circostanza potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere prestazioni

simili, in assenza di una ragionevole giustificazione del trattamento differenziato;

lo schema in oggetto, all'articolo 1 include indistintamente tutte le Autorità amministrative indipendenti nel novero dei soggetti destinatari delle disposizioni da esso recate, mentre l'articolo 23-ter sembra far riferimento solamente ad alcune di esse;

l'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011 rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia, da emanare – a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge di proroga di termini n. 216 del 2011 – entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione di fasce alle quali riportare le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con determinazione per ogni fascia del compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

tale sfasamento temporale – oltre che la differenziata geometria della platea dei destinatari – rende difficile definire un quadro complessivo omogeneo e coerente con riferimento a tutti gli emolumenti che

nei diversi ambiti e all'interno di distinti regimi vengono erogati a coloro che sono chiamati a svolgere attività al servizio di pubbliche amministrazioni, enti o società a carico della finanza pubblica;

tutti i profili di incertezza esposti non possono considerarsi risolti alla luce della documentazione presentata dal Governo alle Commissioni riunite, che appare — per un verso — incompleta sotto il profilo delle amministrazioni interessate e che — per altro verso — include talune delle posizioni sopra richiamate, senza chiarire in base a quale disposizione di legge esse possano considerarsi inserite nella platea dei destinatari; la predetta documentazione, inoltre, non sembra tenere conto di tutti gli emolumenti corrisposti, a qualsiasi titolo, alle posizioni interessate e, in particolare, non sembra in alcun modo in grado di fare chiarezza sul tema del cumulo di più incarichi (e delle correlative retribuzioni percepite), con ciò rischiando di porre sul medesimo piano figure professionali la cui retribuzione — in tal caso, da ritenersi senza dubbio onnicomprensiva — è legata allo svolgimento, in via esclusiva e assorbente, di un unico incarico di responsabilità con quelle figure professionali che, invece, assommano una pluralità di emolumenti legati a una pluralità di incarichi;

appare necessario rivedere l'indicazione, contenuta nell'articolo 23-ter, relativa al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione, in quanto, come emerso nel corso dell'esame, esso è suscettibile di oscillazioni, anche di significativa entità, legate al maturato economico della persona fisica che di volta in volta ricopre il predetto incarico; tale circostanza incide negativamente sulla stabilità dell'intera disciplina; appare inoltre necessario chiarire se il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione non debba ricomprendere tutti gli emolumenti percepiti in ragione della carica ricoperta;

è da ritenersi, pertanto, necessario un intervento correttivo della disciplina

recata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le Regioni devono conformare il proprio ordinamento, ferma restando l'esigenza che il Governo proceda sin d'ora all'emanazione del decreto;

considerato, quanto alla fissazione del parametro massimo di riferimento per gli emolumenti e le retribuzioni a carico della finanza pubblica, che:

è condivisibile che lo schema di decreto abbia compiuto la scelta di definire il parametro come limite massimo retributivo;

l'articolo 3 dello schema in oggetto, nel determinare il predetto limite massimo retributivo, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, qualora superiore al limite stesso, « si riduce al predetto limite »;

tale disposizione pone l'esigenza di verificare un aspetto problematico, complesso e rilevante che riguarda l'applicazione dell'articolo 23-ter e del decreto in esame e che si riferisce alla decorrenza della disciplina, anche alla luce del principio di divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi;

in particolare le Commissioni prendono atto di quanto dichiarato dal Governo durante il dibattito, in ordine al fatto che non vi sarebbero ostacoli ad una immediata applicazione, in quanto, in presenza di inderogabili esigenze di contenimento della spesa, si potrebbe legittimamente incidere, senza alcuna gradualità e senza operare alcuna differenziazione in ordine alla natura delle retribuzioni erogate, su trattamenti retributivi in corso; ritengono, in ogni caso, che vada evitato il rischio che un intervento immediato determini un contenzioso di tale ampiezza, per l'entità delle somme in questione, che potrebbe generare un costo così elevato da

contraddire o vanificare l'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento della spesa cui mira la disciplina in esame;

andrebbero in particolare valutate con attenzione le attività lavorative stabili, esclusive e continuative, fondate sull'incardinamento del personale nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, dunque, su livelli retributivi tabellari e di base;

diverso appare, invece, il caso di cumulo di compensi erogati in ragione di attività aggiuntive rispetto al trattamento di base, caso in relazione al quale la retroattività della disciplina non pone problemi con riguardo ai principi generali dell'ordinamento;

considerato, con riferimento al contenuto degli articoli 3 e 4, che:

pur non essendo espressamente previsto dallo schema di decreto, l'articolo 3, che si riferisce al trattamento economico annuo omnicomprensivo, non può che interpretarsi nel senso che tale trattamento deve riferirsi al totale dei compensi complessivamente percepiti dal dipendente, a qualsiasi titolo, e conseguentemente non può comprendere anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica;

qualora si ritenesse la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, applicabile esclusivamente al « personale » dipendente di pubbliche amministrazioni statali chiamato a rivestire la carica di presidente o di componente di una Autorità amministrativa indipendente, si darebbe luogo ad una violazione del principio di parità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere identiche funzioni;

occorrerebbe, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4 dello schema, modificare – in occasione dell'intervento legislativo correttivo sopra auspicato – il comma 2 del citato articolo 23-ter

del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale – nel prevedere che il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito – non tiene conto delle posizioni oggettivamente diverse che è dato riscontrare nelle posizioni apicali delle amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione all'interno dei quali si rinvencono forme di collaborazione differenziate, sia sotto il profilo della quantità di apporto lavorativo (in quanto alcune sono svolte in forma continuativa, altre in forma discontinua e talora saltuaria), sia sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità (dovendosi distinguere tra incarichi di consulenza e incarichi apicali);

occorrerebbe pertanto prevedere un'opportuna differenziazione tra queste posizioni mediante una graduazione dei diversi trattamenti che tenga conto del carattere continuativo o meno della collaborazione e della natura della stessa anche sotto il profilo dell'assunzione diretta di responsabilità; per conseguire efficacemente tale obiettivo si potrebbero prevedere in via normativa percentuali differenziate, nel rispetto delle quali la graduazione dei singoli trattamenti potrebbe essere affidata ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che tenga conto, anche in ossequio all'articolo 36 della Costituzione, dei diversi apporti lavorativi e della loro natura; la norma, inoltre, dovrebbe essere volta ad evitare che, quando i titolari degli uffici di diretta collaborazione sono dipendenti interni, l'applicazione della disciplina comporti per essi retribuzioni inferiori a quelle normalmente percepite;

considerato, con riguardo all'articolo 5, che:

esso introduce una disposizione relativa al personale dirigenziale al quale non si applica il limite massimo di cui all'articolo 3, stabilendo che « *le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale, alla ridefinizione del relativo trattamento economico* »;

essendo stata posta, da più deputati nel corso del dibattito, la questione del valore giuridico e sostanziale dell'articolo in esame, occorre precisare che questa disposizione non appare lesiva dell'autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro pubblico, se si interpreta nel senso che essa non viola la competenza contrattuale alla definizione dei trattamenti economici, ma anzi chiarisce, proprio nel rispetto di tale competenza, che l'eventuale revisione dei trattamenti medesimi è possibile solo in occasione del rinnovo del contratto; è evidente, dunque, che la norma in questione mira unicamente a precisare che la predetta revisione (da compiersi in sede di rinegoziazione contrattuale) potrebbe avvenire solo al di sotto del limite massimo retributivo;

considerato, infine, con riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina in esame, che:

sebbene consentito dalla norma primaria (articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011), il Governo

non ha inteso, allo stato, prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle pubbliche amministrazioni;

in proposito deve riconoscersi che la previsione o meno di tali deroghe costituisce esercizio di una facoltà del Governo, il quale può legittimamente provvedere in tal senso purché dia atto, con rigorosa motivazione, delle ragioni giustificative della deroga;

ove il Governo intendesse esercitare tale facoltà, la deroga potrebbe riguardare unicamente le « posizioni di più alto livello di responsabilità », con esclusione degli uffici di diretta collaborazione ministeriale, conformemente alla disciplina già contenuta nell'articolo 3, comma 44, della 24 dicembre 2007, n. 244;

in particolare le deroghe per alcune posizioni apicali potrebbero comprendere quegli incarichi di altissimo rilievo istituzionale e di straordinario impegno amministrativo, commisurato anche alla quantità e qualità delle risorse umane, materiali e finanziarie sottoposte alla direzione delle stesse posizioni apicali;

preso atto, infine, dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla V Commissione (Bilancio), ai quali si fa espresso rinvio;

con le valutazioni e le segnalazioni di cui in premessa,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Atto n. 439).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato lo schema in oggetto;

premesso che la finalità generale delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 risponde all'esigenza ineludibile di attuare una revisione dei trattamenti retributivi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo o dipendente e che tale finalità, nel rispetto dei principi costituzionali, deve essere realizzata con tempestività, anche al fine di rispondere ad una razionale riduzione dei costi relativi agli apparati pubblici e più in generale dei costi derivanti da attività poste a carico della finanza pubblica;

considerato, quanto all'ambito di applicazione della disciplina e alle categorie di destinatari, che:

in materia di limitazione di trattamenti economici risultano in vigore disposizioni riconducibili a fonti di diverso rango (legge, decreto-legge, regolamento di delegificazione) che danno luogo ad un assetto normativo composito e caratterizzato da sovrapposizioni di regimi e di assetti normativi differenziati;

risulta inclusa solo una parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale circostanza potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere prestazioni

simili, in assenza di una ragionevole giustificazione del trattamento differenziato;

lo schema in oggetto, all'articolo 1 include indistintamente tutte le Autorità amministrative indipendenti nel novero dei soggetti destinatari delle disposizioni da esso recate, mentre l'articolo 23-ter sembra far riferimento solamente ad alcune di esse;

l'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011 rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia, da emanare – a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge di proroga di termini n. 216 del 2011 – entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione di fasce alle quali riportare le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con determinazione per ogni fascia del compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

tale sfasamento temporale – oltre che la differenziata geometria della platea dei destinatari – rende difficile definire un quadro complessivo omogeneo e coerente con riferimento a tutti gli emolumenti che

nei diversi ambiti e all'interno di distinti regimi vengono erogati a coloro che sono chiamati a svolgere attività al servizio di pubbliche amministrazioni, enti o società a carico della finanza pubblica;

tutti i profili di incertezza esposti non possono considerarsi risolti alla luce della documentazione presentata dal Governo alle Commissioni riunite, che appare — per un verso — incompleta sotto il profilo delle amministrazioni interessate e che — per altro verso — include talune delle posizioni sopra richiamate, senza chiarire in base a quale disposizione di legge esse possano considerarsi inserite nella platea dei destinatari; la predetta documentazione, inoltre, non sembra tenere conto di tutti gli emolumenti corrisposti, a qualsiasi titolo, alle posizioni interessate e, in particolare, non sembra in alcun modo in grado di fare chiarezza sul tema del cumulo di più incarichi (e delle correlative retribuzioni percepite), con ciò rischiando di porre sul medesimo piano figure professionali la cui retribuzione — in tal caso, da ritenersi senza dubbio onnicomprensiva — è legata allo svolgimento, in via esclusiva e assorbente, di un unico incarico di responsabilità con quelle figure professionali che, invece, assommano una pluralità di emolumenti legati a una pluralità di incarichi;

appare necessario rivedere l'indicazione, contenuta nell'articolo 23-ter, relativa al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione, in quanto, come emerso nel corso dell'esame, esso è suscettibile di oscillazioni, anche di significativa entità, legate al maturato economico della persona fisica che di volta in volta ricopre il predetto incarico; tale circostanza incide negativamente sulla stabilità dell'intera disciplina; appare inoltre necessario chiarire se il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione non debba ricomprendere tutti gli emolumenti percepiti in ragione della carica ricoperta;

è da ritenersi, pertanto, necessario un intervento correttivo della disciplina re-

cata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le Regioni devono conformare il proprio ordinamento, ferma restando l'esigenza che il Governo proceda sin d'ora all'emanazione del decreto;

considerato, quanto alla fissazione del parametro massimo di riferimento per gli emolumenti e le retribuzioni a carico della finanza pubblica, che:

è condivisibile che lo schema di decreto abbia compiuto la scelta di definire il parametro come limite massimo retributivo;

l'articolo 3 dello schema in oggetto, nel determinare il predetto limite massimo retributivo, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, qualora superiore al limite stesso, « si riduce al predetto limite »;

tale disposizione pone l'esigenza di verificare un aspetto problematico, complesso e rilevante che riguarda l'applicazione dell'articolo 23-ter e del decreto in esame e che si riferisce alla decorrenza della disciplina, anche alla luce del principio di divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi;

in particolare le Commissioni prendono atto di quanto dichiarato dal Governo durante il dibattito, in ordine al fatto che non vi sarebbero ostacoli ad una immediata applicazione, in quanto, in presenza di inderogabili esigenze di contenimento della spesa, si potrebbe legittimamente incidere, senza alcuna gradualità e senza operare alcuna differenziazione in ordine alla natura delle retribuzioni erogate, su trattamenti retributivi in corso; ritengono, in ogni caso, che vada evitato il rischio che un intervento immediato determini un contenzioso di tale ampiezza, per l'entità delle somme in questione, che potrebbe generare un costo così elevato da contraddire o vanificare l'obiettivo di ra-

zionalizzazione e di contenimento della spesa cui mira la disciplina in esame;

andrebbero in particolare valutate con attenzione le attività lavorative stabili, esclusive e continuative, fondate sull'incardinamento del personale nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, dunque, su livelli retributivi tabellari e di base;

diverso appare, invece, il caso di cumulo di compensi erogati in ragione di attività aggiuntive rispetto al trattamento di base, caso in relazione al quale la retroattività della disciplina non pone problemi con riguardo ai principi generali dell'ordinamento;

considerato, con riferimento al contenuto degli articoli 3 e 4, che:

pur non essendo espressamente previsto dallo schema di decreto, l'articolo 3, che si riferisce al trattamento economico annuo omnicomprensivo, non può che interpretarsi nel senso che tale trattamento deve riferirsi al totale dei compensi complessivamente percepiti dal dipendente, a qualsiasi titolo;

qualora si ritenesse la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, applicabile esclusivamente al « personale » dipendente di pubbliche amministrazioni statali chiamato a rivestire la carica di presidente o di componente di una Autorità amministrativa indipendente, si darebbe luogo ad una violazione del principio di parità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere identiche funzioni;

occorrerebbe, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4 dello schema, modificare – in occasione dell'intervento legislativo correttivo sopra auspicato – il comma 2 del citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale – nel prevedere che il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento eco-

nomico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito – non tiene conto delle posizioni oggettivamente diverse che è dato riscontrare nelle posizioni apicali delle amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione all'interno dei quali si rinvengono forme di collaborazione differenziate, sia sotto il profilo della quantità di apporto lavorativo (in quanto alcune sono svolte in forma continuativa, altre in forma discontinua e talora saltuaria), sia sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità (dovendosi distinguere tra incarichi di consulenza e incarichi apicali);

occorrerebbe pertanto prevedere un'opportuna differenziazione tra queste posizioni mediante una graduazione dei diversi trattamenti che tenga conto del carattere continuativo o meno della collaborazione e della natura della stessa anche sotto il profilo dell'assunzione diretta di responsabilità; per conseguire efficacemente tale obiettivo si potrebbero prevedere in via normativa percentuali differenziate, nel rispetto delle quali la graduazione dei singoli trattamenti potrebbe essere affidata ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che tenga conto, anche in ossequio all'articolo 36 della Costituzione, dei diversi apporti lavorativi e della loro natura; la norma, inoltre, dovrebbe essere volta ad evitare che, quando i titolari degli uffici di diretta collaborazione sono dipendenti interni, l'applicazione della disciplina comporti per essi retribuzioni inferiori a quelle normalmente percepite;

considerato, con riguardo all'articolo 5, che:

esso introduce una disposizione relativa al personale dirigenziale al quale non si applica il limite massimo di cui all'articolo 3, stabilendo che « le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o

meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale, alla ridefinizione del relativo trattamento economico»;

essendo stata posta, da più deputati nel corso del dibattito, la questione del valore giuridico e sostanziale dell'articolo in esame, occorre precisare che questa disposizione non appare lesiva dell'autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro pubblico, se si interpreta nel senso che essa non viola la competenza contrattuale alla definizione dei trattamenti economici, ma anzi chiarisce, proprio nel rispetto di tale competenza, che l'eventuale revisione dei trattamenti medesimi è possibile solo in occasione del rinnovo del contratto; è evidente, dunque, che la norma in questione mira unicamente a precisare che la predetta revisione (da compiersi in sede di rinegoziazione contrattuale) potrebbe avvenire solo al di sotto del limite massimo retributivo;

considerato, infine, con riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina in esame, che:

sebbene consentito dalla norma primaria (articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011), il Governo non ha inteso, allo stato, prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle pubbliche amministrazioni;

in proposito deve riconoscersi che la previsione o meno di tali deroghe costi-

tuisce esercizio di una facoltà del Governo, il quale può legittimamente provvedere in tal senso purché dia atto, con rigorosa motivazione, delle ragioni giustificative della deroga;

ove il Governo intendesse esercitare tale facoltà, la deroga potrebbe riguardare unicamente le « posizioni di più alto livello di responsabilità », con esclusione degli uffici di diretta collaborazione ministeriale, conformemente alla disciplina già contenuta nell'articolo 3, comma 44, della 24 dicembre 2007, n. 244;

in particolare le deroghe per alcune posizioni apicali potrebbero comprendere quegli incarichi di altissimo rilievo istituzionale e di straordinario impegno amministrativo, commisurato anche alla quantità e qualità delle risorse umane, materiali e finanziarie sottoposte alla direzione delle stesse posizioni apicali;

preso atto, infine, dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla V Commissione (Bilancio), ai quali si fa espresso rinvio;

con le valutazioni e le segnalazioni di cui in premessa,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero
(*Deliberazione di una proroga del termine*) 94

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
Audizione di rappresentanti della Società Dante Alighieri (*Svolgimento e conclusione*) 95

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente della Camera alla proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, sulla base di quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite III e VII, nella riunione del 18 gennaio scorso.

Propone quindi di deliberare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 30 giugno 2012.

Le Commissioni riunite III e VII concordano.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, auspica di intensificare il ritmo delle audizioni mancanti e predisporre rapidamente il documento conclusivo. Ritiene infatti sempre più urgente mettere mano alla riforma degli Istituti di cultura e delle scuole italiane, anche al fine di riqualificare la spesa in relazione ai processi in corso di *spending review*. Con riferimento al programma ancora da svolgere, propone che si proceda ad audire: i direttori di Istituti di cultura stranieri dei principali Paesi europei a Roma (Spagna, Francia, Germania e Regno Unito), al fine di acquisire l'imprescindibile prospettiva comparata; alcuni presidi o insegnanti delle scuole italiane all'estero, avendo ormai sufficientemente audito direttori ed ex direttori di istituti di cultura; i rappresentanti delle Associazioni italiana editori (AIE) che lo hanno richiesto; alcuni intellettuali e giornalisti particolarmente esperti nella promozione della cultura italiana all'estero; il nuovo Ministro degli esteri Terzi di San-

t'Agata, che potrebbe concludere l'indagine in modo speculare rispetto all'apertura svolta dall'allora ministro Frattini. Quanto ad un'eventuale missione all'estero, da inserire nel quadro dell'indagine, crede che debba essere privilegiata una scelta europea, anche per ragioni di risparmio nel viaggio, al fine di tener conto della presenza delle comunità italiane. In tale ottica, ci si potrebbe recare a Bruxelles in Belgio e a Colonia in Germania in modo da soffermarsi non solo sugli istituti di cultura ma in modo particolare sulle scuole italiane ed i corsi di lingua italiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 11.25.

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione di rappresentanti della Società Dante Alighieri.

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Presenta brevemente gli ospiti, comunicando che, per sopraggiunta indisposizione, non potrà avere luogo a seguire l'audizione del presidente della IV Commissione tematica del Consiglio generale degli italiani all'estero, Giovanni Graziano Tassello.

Bruno BOTTAI, *presidente della Società Dante Alighieri*, e Alessandro MASI, *segretario generale della Società Dante Alighieri*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Franco FRATTINI (PdL), Furio COLOMBO (PD), Francesco TEMPESTINI (PD), Arturo Mario Luigi PARISI (PD), Mario BARBI (PD), Giuseppe SCALERA (PdL), Eugenio MAZZARELLA (PD) e Franco NARDUCCI, *presidente*.

Bruno BOTTAI, *presidente della Società Dante Alighieri*, e Alessandro MASI, *segretario generale della Società Dante Alighieri*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	100
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	101
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	97
5-06284 Zaccaria ed altri: Sui rapporti tra l'Italia e la Libia in materia di immigrazione .	97
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	102
5-06283 Tassone e D'Ippolito Vitale: Atti di intimidazione nei confronti della popolazione calabrese	98
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	104
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425. (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	98
ALLEGATO 5 (<i>Nuova proposta di rilievi del Relatore approvata</i>)	106
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di rilievi del gruppo Lega Nord Padania</i>)	111
AVVERTENZA	99

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.15.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivege-

tativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge. Considerato che

il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

C. 4946 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Saverio Ruperto e Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06284 Zaccaria ed altri: Sui rapporti tra l'Italia e la Libia in materia di immigrazione.

Jean Leonard TOUADI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Jean Leonard TOUADI (PD) replicando, ringrazia il Governo, che ha illustrato una vera e propria *road map*, che la sua parte politica seguirà con vigile attenzione. Ricorda che oggi di fatto le frontiere italiane sono frontiere esterne dell'Unione Europea, ma le politiche di gestione degli accessi sono ancora nazionali. È quindi importante monitorare la situazione soprattutto con riferimento agli accordi tecnici che definiranno in concreto i compiti della Libia e dell'Italia.

Segnala tra l'altro che si dovrebbe spingere la Libia a sottoscrivere le Convenzioni internazionali sui diritti umani, a partire da quella di Ginevra del 1951, che l'Italia ha già sottoscritto, altrimenti essendo difficile che su questa materia i due paesi riescano a procedere di comune accordo.

Prende atto con soddisfazione del fatto che il Ministro degli Esteri ha dichiarato

che il rispetto dei diritti umani sarà la « stella polare » della politica estera dell'Italia.

Conclude ricordando l'importanza di ripristinare l'isola di Lampedusa quale porto di accoglienza di quanti arrivano in Italia via mare.

5-06283 Tassone e D'Ippolito Vitale: Atti di intimidazione nei confronti della popolazione calabrese.

Mario TASSONE (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TASSONE (UdCpTP) replicando ringrazia il Governo per la risposta, ma sottolinea l'importanza di capire quali iniziative concrete il Governo intenda assumere, considerato che riunioni di organi di varia natura si svolgono in continuazione, ma non impediscono che gli amministratori locali, gli assistenti sociali, i sacerdoti e chiunque altro svolga una funzione sul territorio siano lasciati soli in una situazione che si va degradando e nella quale il tessuto sociale stesso è distrutto.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 16.15.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e conclusione — Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, riformula la proposta di deliberazione di rilievi da lei presentata nella seduta di ieri in modo da accogliere un suggerimento del gruppo della Lega Nord Padania nel senso di sostituire al termine « compiti » l'espressione « funzioni amministrative ». (*vedi allegato 5*).

Piergusido VANALLI (LNP) presenta una proposta di deliberazioni di rilievi alternativa (*vedi allegato 6*) che illustra. Sottolinea che la legge delega aveva previsto che non ci fossero costi aggiuntivi per Roma capitale, mentre lo schema di decreto in esame non esclude la possibilità di accrescere i finanziamenti per il comune di Roma, a condizione che i saldi complessivi restino invariati e quindi reperendo le risorse con il taglio di altri capitoli di bilancio; si tratta di una linea contraria alla politica di austerità e sacrifici voluta dal Governo.

Alessandro NACCARATO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice, come riformulata nella seduta di oggi, ed esprime apprezzamento per il fatto che sono state recepite alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito. Ai deputati del gruppo della Lega Nord Padania fa presente che la legge delega contiene indicazioni importanti su Roma capitale che sono state recepite nello schema di decreto in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, in coerenza con la posizione assunta rispetto alla legge delega, ma ritiene opportuno evidenziare che rimangono irrisolti molti problemi gestionali nel comune di Roma.

Giuseppe CALDERISI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sarà posta in votazione per prima la proposta di deliberazione di rilievi formulata dalla relatrice e, solo ove questa venga respinta, la proposta alternativa presentata dal gruppo Lega Nord Padania sarà posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

ALLEGATO 1

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (C. 4945 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4945 Governo, recante « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto Port Louis il 9 dicembre 2010 (C. 4946 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4946 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto Port Louis il 9 dicembre 2010 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-06284 Zaccaria ed altri: Sui rapporti tra l'Italia e la Libia in materia di immigrazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Zaccaria ed altri Deputati chiedono di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere in relazione alla recente sentenza con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per il respingimento in mare di alcuni migranti.

I fatti relativi alla pronuncia fanno riferimento all'operazione con la quale, il 6 maggio 2009, un gruppo di cittadini stranieri, intercettato in acque internazionali da unità navali della Guardia di Finanza e della Guardia costiera italiana, fu trasferito a bordo delle navi militari italiane e condotto a Tripoli.

Va preliminarmente evidenziato che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – nei riconoscere che l'immigrazione clandestina e i cosiddetti «flussi misti» di migranti e richiedenti asilo rappresentano una gravosa sfida per i paesi di approdo – ha rimarcato il significativo impegno dell'Italia nelle operazioni di ricerca e di salvataggio in mare, nonché la professionalità degli operatori impegnati nelle attività di soccorso, che hanno consentito di salvare numerosissime vite umane.

Nel trattamento riservato a migranti e profughi messi in salvo l'Italia si è sempre conformata al principio di salvaguardia dei diritti umani ed agli obblighi sanciti dalle convenzioni internazionali.

In merito alla decisione della Corte Europea, il Ministro dell'interno ha già dichiarato che la stessa, in quanto sentenza proveniente da un alto organo giu-

risdizionale europeo, deve essere rispettata.

È stato prontamente avviato ed è in corso un esame approfondito della sentenza della Corte per definire una puntuale linea operativa che dovrà comunque tenere conto dei principi fissati dalla medesima pronuncia.

Il Governo si sta confrontando con i mutati scenari che – come è noto – hanno interessato la Libia da un anno a questa parte.

In questo contesto sono in corso serrati contatti con la nuova dirigenza libica al fine di riavviare la collaborazione operativa fra i due Paesi.

Anche nel riprendere le fila di tale collaborazione saranno considerate, come importante punto di riferimento, le statuizioni della Corte europea.

Ogni iniziativa che verrà in tal senso intrapresa sarà, quindi, improntata all'assoluto rispetto dei diritti umani ed alla salvaguardia della vita degli uomini in mare.

Il Governo continuerà a mantenere elevato l'impegno nella lotta all'immigrazione irregolare e nel rafforzamento delle frontiere esterne, ma sempre nel rispetto della tutela dei diritti umani con la consapevolezza del ruolo significativo che dovrà assumere l'Unione Europea, soprattutto nei confronti dei Paesi dell'area mediterranea.

In questo quadro il Ministro della Giustizia danese ha illustrato, lo scorso 13 gennaio, ai Ministro Cancellieri il programma di Presidenza dell'Unione Euro-

pea evidenziando la specifica attenzione che viene riservata alla situazione degli Stati membri sottoposti a particolari pressioni migratorie.

Il cambiamento del clima politico nei paesi del Nord Africa sta favorendo il dialogo con gli stessi sulle questioni di interesse comune, aprendo la strada anche ad un approfondimento delle tematiche migratorie.

Nei corso dei contatti bilaterali con le Autorità libiche, il Governo ha avuto conferma della volontà di costruire una nuova Libia. Tale determinazione si riflette nella *Tripoli Declaration* – sottoscritta in occasione della recente visita del 21 gennaio 2012 del Presidente del Consiglio a Tripoli – con la quale il Governo libico si è impegnato alla costruzione di uno Stato fondato sulla democrazia ed il rispetto dei diritti umani.

Nel medesimo incontro è stata annunciata una missione del Ministro Cancellieri in Libia, programmata per le prossime settimane, per affrontare con le nuove Autorità di quel Paese, tra l'altro, le tematiche migratorie.

In particolare, verrà riavviata la collaborazione operativa, tenendo conto dell'esigenza di contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani e dell'obbligo di garantire la concreta attua-

zione – nel pieno rispetto della tutela della vita in mare – dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo.

Parimenti il Governo sta concentrando la propria azione su un altro rilevante fattore di criticità, ovvero l'attuale permeabilità dei confini terrestri e marittimi della Libia, elemento potenzialmente destabilizzante per l'intera regione mediterranea. È stato offerto aiuto alla Libia per l'attuazione di programmi per il potenziamento del controllo delle frontiere e si sta svolgendo un'intensa azione di sensibilizzazione presso la Commissione europea per la rapida ripresa dei progetti nel settore dell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati.

L'Italia, anche nell'ambito dell'Unione europea, intende inoltre continuare a svolgere un ruolo molto attivo, insieme ai principali partner mediterranei ed alle Agenzie internazionali (in particolare l'UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – e l'OIM – Organizzazione internazionale per le migrazioni) per promuovere nuove iniziative per la gestione del fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti: sostegno allo sviluppo socio-economico delle regioni più depresse, mobilità legale, contrasto all'immigrazione illegale e protezione e accoglienza dei migranti.

ALLEGATO 4

5-06283 Tassone e D'Ippolito Vitale: Atti di intimidazione nei confronti della popolazione calabrese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On. li Deputati,

con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Tassone pone nuovamente all'attenzione di questa Commissione la questione delle manifestazioni delinquenti verificatesi in Calabria, che incidono sulla tranquillità sociale di quel territorio.

Lo scorso 16 febbraio ho già risposto ad analoga interrogazione dello stesso onorevole Tassone, riguardante atti intimidatori posti in essere ai danni di amministratori locali ed esponenti della società civile calabresi, riferendo dei dispositivi operativi, nonché delle iniziative di prevenzione e di contrasto poste in essere dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per quanto riguarda i due recenti episodi indicati nell'interrogazione, verificatisi in Lamezia Terme, riferisco a questa Commissione sulla base degli accertamenti disposti dal Prefetto di Catanzaro e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il primo riguarda l'atto criminoso perpetrato ai danni della casa famiglia «Dopo di noi», ospitata in una palazzina confiscata ad un'organizzazione mafiosa. L'Associazione fornisce assistenza a soggetti svantaggiati per il tramite di «Progetto Sud Onlus», di cui è legale rappresentante il sacerdote Don Giacomo Panizza.

Nella notte di sabato scorso, l'esplosione di un proiettile ha colpito il vetro di una finestra dell'immobile ove ha sede la comunità «Progetto Sud».

Precedentemente, nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, altri atti

intimidatori avevano riguardato la struttura e beni delle associazioni ivi ospitate.

Anche l'ultimo episodio ha formato oggetto di immediata attenzione da parte del Prefetto di Catanzaro che, nella mattinata di domenica 26 febbraio, si è recato, unitamente al Questore, presso la sede della comunità per verificare quanto accaduto e, soprattutto, per esprimere solidarietà e vicinanza a Don Giacomo Panizza ed ai suoi collaboratori, ai quali è stato assicurato il massimo impegno delle Forze dell'Ordine per individuare i responsabili dell'atto violento.

Il Prefetto ha, quindi, immediatamente disposto nei confronti del Sacerdote l'intensificazione dei dispositivi di sicurezza già in atto. La posizione di Don Giacomo Panizza viene, inoltre, costantemente monitorata ai fini di ulteriori iniziative sotto il profilo della sicurezza personale.

Il secondo episodio riguarda il danneggiamento commesso ai danni dell'istituto Comprensivo Statale «Saverio Gatti» di Lamezia Terme. In questo caso, nella notte del 20 febbraio scorso, ignoti hanno riversato sul pavimento il contenuto di alcuni estintori presenti nella struttura. Sono stati, inoltre, frantumati i vetri delle finestre del piano terra.

Gli accertamenti svolti dalle Forze di Polizia hanno consentito di ricondurre l'episodio a meri atti vandalici.

Infatti, all'esito delle indagini sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni, ritenuti responsabili di vari danneggiamenti all'edificio scolastico.

In tutto il territorio provinciale, lo scorso anno, sono stati registrati 40 atti intimidatori: 27 nei confronti di amministratori locali, 12 verso le Forze di Polizia e 1 ha riguardato Magistrati.

Nel territorio del comune di Lamezia Terme sono stati consumati 13 atti intimidatori di cui 6 nei confronti di amministratori locali e 7 nei confronti delle Forze di Polizia.

Voglio sottolineare, comunque, che il territorio di Lamezia Terme è oggetto di un'attenta strategia di prevenzione e di contrasto da parte delle Forze di Polizia, che hanno ulteriormente potenziato gli sforzi in tale direzione.

Anche rispetto agli episodi che hanno interessato altre località della regione vi è la massima attenzione da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, per il contrasto alle organizzazioni criminali che tentano di condizionare, anche con atti dimostrativi, il fisiologico funzionamento dell'economia e l'ordinato svolgimento dei rapporti sociali.

In tale contesto, sono particolarmente esposte ad atti intimidatori quelle personalità della società civile e dell'economia che si distinguono fino ad assurgere, talora, ai ruoli di simboli – per il concreto impegno antimafia.

Ed è anche dalla società civile che possono giungere segnali positivi in grado di poter sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della legalità. Proprio oggi si svolge a Lamezia Terme una manifestazione contro la 'ndrangheta, denominata « Il giorno che non c'è », con un corteo che partirà proprio dall'istituto « Gatti ».

Questo impegno della società civile, unitamente all'attività svolta quotidianamente dall'Autorità di pubblica sicurezza, è fondamentale per contrastare e sradicare le organizzazioni criminali che operano nel territorio calabrese; occorre però il coinvolgimento di tutti creando e consolidando un vero e proprio « fronte antimafia ». Per questo motivo, come ho ricordato nel corso della seduta di questa Commissione del 16 febbraio 2012, ho convocato presso la Prefettura di Reggio Calabria il Tavolo tecnico per il coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione di tutti i Prefetti delle province calabresi che hanno avviato un'attività congiunta di monitoraggio del territorio concentrando l'attenzione sulle possibili matrici comuni degli atti intimidatori fino ad oggi riscontrati. Tale attività sarà oggetto di ulteriore verifica congiunta in una prossima riunione che convocherò coinvolgendo anche i rappresentanti del mondo economico e della società civile.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

NUOVA PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, trasmesso ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (atto n. 425);

verificato che il richiamo ad entrambi i citati articoli della legge n. 42 del 2009 comporta che lo schema in esame sia sottoposto: sia al procedimento e ai principi e criteri delineati in generale dall'articolo 2, ai cui fini sono richieste l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e la piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, sia a quanto stabilito in particolare dall'articolo 24 che, a fini procedurali, richiede che i decreti legislativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 siano adottati sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma;

considerato che, in attuazione di tali disposizioni di delega, è stato già emanato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale transitorio di Roma capitale, che definisce il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le

funzioni attribuite dalla legge delega e specificate nello schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, « Roma è la capitale della Repubblica » e il provvedimento in esame dovrebbe concorrere ad una prima attuazione, a distanza di undici anni dall'emanazione della legge costituzionale citata, della richiamata previsione costituzionale che riconosce la specialità dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica;

le disposizioni recate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 hanno carattere transitorio in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge n. 42 del 2009, sarà determinata con apposito decreto legislativo, con la cui entrata in vigore l'assetto delineato dall'articolo 24 e dalle disposizioni delegate non perderà efficacia, ma assumerà carattere di assetto a regime, da intendere riferito alla città metropolitana di Roma capitale;

il richiamato articolo 114, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma capitale e, in conformità a tale previsione, l'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 ha previsto l'attribuzione a Roma capitale, con lo strumento del decreto legislativo,

oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di ulteriori funzioni amministrative;

tuttavia, l'articolo 1 dello schema in esame delinea un duplice concorso di fonti normative, statale e regionale, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, restando invece « i compiti » oggetto di conferimento da parte della sola fonte statale, con l'effetto che:

con l'atto in esame, è conferita solo una parte delle funzioni previste dall'articolo 24, cioè, concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico, protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

mentre il conferimento delle altre funzioni previste dall'articolo 24 – sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera *c*)), edilizia pubblica e privata (lettera *d*)), organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera *e*) – nonché la definizione delle modalità per il trasferimento all'ente delle risorse umane e dei mezzi necessari (lettera *a*) sono demandati a legge della regione Lazio da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in conformità a quanto concordato, con il Protocollo d'intesa concluso il 20 ottobre 2011, tra la Regione Lazio e il Comune di Roma;

in ogni caso, la distinzione tra funzioni e compiti oggetto di conferimento, contenuta nell'articolo 1, comma 1, nella rubrica dell'articolo 6, nella rubrica e nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9, e 10, non è riscontrabile nell'articolo 24 della legge di delega;

rilevato che:

risulta invece del tutto non attuata la delega stabilita dall'articolo 24, comma 5, lettera *b*) della legge n. 42 del 2009, relativa all'assegnazione di ulteriori risorse a

Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti proprio dal ruolo di capitale della Repubblica, né quella stabilita dal comma 7 del medesimo articolo 24, relativa all'attribuzione di un proprio patrimonio a Roma capitale e al trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale;

il testo in esame non reca una quantificazione degli oneri che potranno derivare dalle funzioni e dai compiti peculiari di capitale, ai cui fini appare opportuna una stima trasparente ed imparziale;

constatato che:

in conformità all'articolo 24, comma 6, della legge n. 42 del 2009, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo istituisce come sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il « raccordo istituzionale » tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma, alle cui sedute, in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie e compiti di interessi di Roma Capitale, partecipa il sindaco di Roma Capitale in qualità di componente;

l'articolo 2 prevede un ulteriore raccordo istituzionale costituito dalla Conferenza delle Soprintendenze, la cui finalità è indicata, dall'*incipit* del comma 3, nel concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici: tuttavia, mentre tale finalità è conforme alle previsioni di delega contenute nell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 42 del 2009, il medesimo comma si riferisce alle funzioni di coordinamento della Conferenza richiamando l'intera categoria dei beni culturali, ben più ampia, ai sensi della legislazione vigente, come più avanti specificato, dei beni storici e artistici;

non è peraltro prevista la partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, sede in cui si definiscono la politica na-

zionale per le infrastrutture, in primo luogo quelle di trasporto, e le relative risorse, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare le specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;

nello schema in esame gli articoli 3 e 4 utilizzano una variegata terminologia che si riferisce a beni culturali, storici e artistici per riferirsi, il primo, a funzioni di valorizzazione e, il secondo, a funzioni di concorso alla valorizzazione, invece l'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge di delega prevede che sia attribuita a Roma capitale la sola funzione di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, oltretutto di quelli ambientali e fluviali comportando che:

da un lato, i beni storici, artistici e paesaggistici sono una parte dei beni culturali come definiti dalla legislazione vigente;

dall'altro, in sede di attuazione della delega, sono da conferire le funzioni di concorso alla valorizzazione e non di valorizzazione *tout court* dei soli beni espressamente indicati dal citato articolo 24;

l'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite;

il medesimo articolo 5 – che per il finanziamento delle funzioni conferite a Roma capitale relative al Teatro dell'Opera di Roma, stabilisce una specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti, prevedendo che sia « concordata » senza peraltro indicare le modalità attraverso le quali il relativo accordo deve essere raggiunto – appare meritevole di valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenza n. 255 del 2004) secondo la quale, « nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, contem-

pla la materia della « promozione ed organizzazione di attività culturali » senza esclusione alcuna » e questo riparto di materie « evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore »; ne discende, secondo il citato orientamento che « le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118 della Costituzione; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza » e « dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni »;

l'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma senza alcun riferimento alla collaborazione tra istituzioni prevista dalla specifica disposizione di delega;

l'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale, da attuare, dopo l'emanazione dello Statuto e in conformità ad esso, con regolamenti di Roma capitale, anche in materia di ordinamento del personale delle polizie locali e relativi uffici sulla base delle norme di

indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1, qualora si confermi la previsione del concorso di fonti, statale e regionale, per il trasferimento delle funzioni amministrative, si consideri l'opportunità di un termine molto più ampio di quello stabilito nel testo;

all'articolo 2 si valuti l'opportunità di introdurre, a titolo di ulteriori raccordi istituzionali, la previsione della partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;

all'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di semplificare, per renderne più efficace il ruolo di coordinamento, la composizione della Conferenza delle Soprintendenze;

agli articoli 3 e 4 appare opportuna una verifica della terminologia usata, sia quanto alle categorie dei beni oggetti di disciplina, sia quanto alle funzioni conferite, alla luce delle relative disposizioni di delega;

all'articolo 3, comma 4, ove si escludono dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse alla tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC) – con l'effetto che, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose sembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali – si valuti l'opportunità di chiarire la motivazione del riferimento ad attività di tutela, non contemplate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009;

all'articolo 5, comma 2, quanto alla specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti per il finanziamento del Teatro dell'Opera di Roma, il riferimento alla determinazione « concordata » della quota delle risorse a valere sul FUS da attribuire al Teatro dell'Opera di Roma non appare idoneo a soddisfare l'indirizzo indicato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 255 del 2004 risultando opportuno contemplare l'intesa con la Conferenza unificata;

al medesimo articolo 5 appare opportuno precisare i compiti attinenti alle funzioni culturali relative al Teatro dell'Opera che vengono conferite a Roma capitale, valutando anche l'opportunità di introdurre analogamente una specifica disposizione per l'Accademia di Santa Cecilia;

all'articolo 10 si preveda, in conformità all'articolo 24, comma 3, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che per le funzioni attribuite a Roma Capitale in materia di protezione civile, ci si avvalga della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

si valuti l'opportunità di introdurre nel testo: disposizioni finalizzate a delineare un procedimento caratterizzato da imparzialità e terzietà per la stima dei costi di Roma capitale per la gestione del territorio e la prestazione dei servizi in relazione ai compiti peculiari di capitale, e ad attribuire le conseguenti determinazioni per l'assegnazione delle risorse finanziarie ad un atto successivo, quale la legge di stabilità annuale; nonché previsioni che permettano il trasferimento a Roma capitale di beni patrimoniali dello Stato che non siano destinati all'esercizio di funzioni istituzionali statali;

in conformità a quanto previsto dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si valuti l'opportunità di prevedere le disposizioni vigenti da abrogare ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 42 del 2009; inoltre appare auspicabile una revisione della disciplina dettata dalla citata legge

n. 396 del 1990, non più finanziata, ma tuttora vigente, per definire efficaci procedure di finanziamento coordinate con le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di realizzazione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale connessi al ruolo di Roma capitale, eventualmente rinviando alla legge di stabilità per la determinazione dell'entità delle risorse finanziarie;

appare opportuno ricondurre la formulazione dell'articolo 1, comma 1, della rubrica dell'articolo 6, della rubrica e del comma 1 degli articoli 7, 8, 9, e 10 dello schema di decreto, nei quali si distingue tra funzioni e compiti oggetto di conferi-

mento, a quanto previsto dall'articolo 24 della legge di delega che, ai fini del conferimento, si riferisce esclusivamente alle funzioni;

all'articolo 11, comma 1, appare opportuno chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce alla legge statale sia la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale, sia la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella specifica materia della tutela dei beni culturali.

ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI
DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

La I Commissione Affari costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, trasmesso ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

verificato che il richiamo ad entrambi i citati articoli della legge 42/2009, di seguito legge delega, comporta che lo schema in esame sia sottoposto:

sia al procedimento e ai principi e criteri delineati in generale dall'articolo 2, ai cui fini sono richieste l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e la piena collaborazione con le regioni e gli enti locali;

sia a quanto stabilito in particolare dall'articolo 24 che, a fini procedurali, richiede che i decreti legislativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 siano adottati sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma;

considerato che, in attuazione di tali disposizioni di delega, è stato già emanato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale transitorio di Roma capitale, che definisce il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le

funzioni attribuite dalla legge delega e specificate nello schema di decreto legislativo in titolo;

premessi che:

ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, «Roma è la capitale della Repubblica» e il provvedimento in esame dovrebbe concorrere ad una prima attuazione, a distanza di undici anni dall'emanazione della legge costituzionale citata, della richiamata previsione costituzionale che riconosce la specialità dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica;

le disposizioni recate dall'articolo 24 della legge delega hanno carattere transitorio in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge delega, sarà determinata con apposito decreto legislativo, con la cui entrata in vigore l'assetto delineato dall'articolo 24 e dalle disposizioni delegate non perderà efficacia, ma assumerà carattere di assetto a regime, da intendere riferito alla città metropolitana di Roma capitale;

l'articolo 24, comma 1, della legge delega espressamente precisa infatti che le norme sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale hanno carattere transitorio e sono previste solo in sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;

il richiamato articolo 114, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma capitale e, in conformità a tale previsione, l'articolo 24, comma 3, della legge delega ha previsto l'attribuzione a Roma capitale, con lo strumento del decreto legislativo, oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di ulteriori funzioni amministrative;

tuttavia, l'articolo 1 dello schema in esame delinea un duplice concorso di fonti normative, statale e regionale, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, ricomprendendo arbitrariamente in tale conferimento anche un richiamo « ai compiti amministrativi » che esulano invece dall'alveo normativo delineato dalla legge delega, prevedendo peraltro che « i compiti » siano oggetto di conferimento da parte della sola fonte statale, con l'effetto che:

con l'atto in esame, è conferita solo una parte delle funzioni previste dall'articolo 24, cioè, concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali (lettera *a*); sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico (lettera *b*), protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio (lettera *f*);

mentre il conferimento delle altre funzioni previste dall'articolo 24 – sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera *c*)), edilizia pubblica e privata (lettera *d*)), organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera *e*) –, nonché il conferimento delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della regione è effettuato con legge della regione Lazio da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

tale procedura appare ridondante rispetto a quanto previsto dal vigente assetto

costituzionale in quanto il comma terzo dell'articolo 114 della Costituzione, che affida alla legge la disciplina dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica, letto in modo coordinato con le previsioni di cui all'articolo 118, permetterebbe comunque di procedere direttamente con atto legislativo statale a conferire a Roma capitale tutte le funzioni ad essa spettanti;

constatato che:

in conformità all'articolo 24, comma 6, della legge delega, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo istituisce come sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il « raccordo istituzionale » tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma, alle cui sedute, in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie di interesse di Roma Capitale, partecipa il sindaco di Roma Capitale in qualità di componente;

l'articolo 2 prevede un ulteriore raccordo istituzionale costituito dalla Conferenza delle Soprintendenze, la cui finalità è indicata, dall'*incipit* del comma 3, nel concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici: tuttavia, mentre tale finalità è conforme alle previsioni di delega contenute nell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 42 del 2009, il medesimo comma si riferisce alle funzioni di coordinamento della Conferenza richiamando l'intera categoria dei beni culturali, ben più ampia, ai sensi della legislazione vigente, come più avanti specificato, dei beni storici e artistici;

alla suddetta Conferenza partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, che la convoca su motivata richiesta, la regione Lazio e Roma capitale, con i rispettivi uffici territorialmente competenti in materia di beni culturali e la medesima, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, promuove, favorisce, armonizza e integra

le attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica presente sul territorio di Roma, anche con accordi in materia di programmazione economica e al fine di definire obiettivi, fissare i tempi e le modalità di attuazione di strategie comuni, piani e attività;

nello schema in esame gli articoli 3 e 4, per indicare la funzione attribuita a Roma capitale del concorso alla valorizzazione, utilizzano una variegata terminologia che si riferisce, nel primo caso, a beni storici, artistici, ambientali e fluviali, come esattamente indicato nella legge delega all'articolo 24, comma 3, mentre, nel secondo caso, genericamente, a beni culturali, nozione più ampia e non prevista dalla medesima legge delega; per riferirsi, quindi il primo articolo citato, a funzioni di valorizzazione e, il secondo, a funzioni di concorso alla valorizzazione, comportando che:

da un lato, i beni storici, artistici e paesaggistici sono una parte dei beni culturali come definiti dalla legislazione vigente;

dall'altro, in sede di attuazione della delega, sono da conferire le funzioni di concorso alla valorizzazione e non di valorizzazione *tout court* dei soli beni espressamente indicati dal citato articolo 24;

Pertanto è da ritenersi indispensabile sostituire la locuzione « Beni Culturali » ove occorra con la locuzione « beni storici ed artistici » al fine di uniformare il testo dello schema alla legge delega.

Inoltre parte del testo, come l'articolo 4 comma 2 lettera *b*) prevede il concorso di Roma capitale nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre le previsioni della legge delega hanno riguardo solo alle attività inerenti il concorso alla valorizzazione, non anche a quelle di tutela del patrimonio culturale.

l'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività

culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite;

il medesimo articolo 5 – che per il finanziamento delle funzioni conferite a Roma capitale relative al Teatro dell'Opera di Roma, stabilisce una specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti, prevedendo che sia « concordata » senza peraltro indicare le modalità attraverso le quali il relativo accordo deve essere raggiunto – appare meritevole di valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. n. 255/2004) secondo la quale, « nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, Cost., contempla la materia della « promozione ed organizzazione di attività culturali » senza esclusione alcuna » e questo riparto di materie « evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore »; ne discende, secondo il citato orientamento che « le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118 Cost.; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza » e « dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni »;

l'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni amministrative relative all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio

territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma senza alcun riferimento alla collaborazione tra istituzioni prevista dalla specifica disposizione di delega;

l'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale, da attuare, dopo l'emanazione dello Statuto e in conformità ad esso, con regolamenti di Roma capitale, anche in materia di ordinamento del personale delle polizie locali e relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 11 non appare coerente né con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28, comma 4, della legge delega, la quale indica in modo espresso che dalla sua attuazione e dall'attuazione di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né con le disposizioni dello stesso articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame, che reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate al trasferimento delle proprie funzioni dovranno provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale, con esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di semplificare, per renderne più efficace il ruolo di coordinamento, la composizione della Conferenza delle Soprintendenze;

all'articolo 4 comma 2 lettera *b*) eliminare la previsione del concorso di Roma capitale nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

all'articolo 4, comma 4, ove si escludono dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse con la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC) – con l'effetto che, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose sembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali – si valuti l'opportunità di chiarire la motivazione del riferimento ad attività di tutela, non contemplate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009;

all'articolo 9 sopprimere i commi 2 e 3;

all'articolo 10 si preveda, in conformità all'articolo 24, comma 3, lettera *f*), della legge delega, che per le funzioni attribuite a Roma Capitale in materia di protezione civile, ci si avvalga della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 *bis* della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si valuti l'opportunità di prevedere le disposizioni vigenti da abrogare ai sensi dell'articolo 29 della legge 42 del 2009;

si valuti l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni finalizzate a delineare un quadro normativo che comporti assenza di effetti finanziari, posto che l'articolo 11 non appare coerente né con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28, comma 4, della legge delega, né con le disposizioni dello stesso articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame, che reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate al trasferimento delle proprie funzioni dovranno provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche

del personale, con esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 11, comma 1, appare opportuno chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce alla legge statale sia la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale, sia la disciplina di forme di

intesa e coordinamento nella specifica materia della tutela dei beni culturali.

All'articolo 11 comma 3 prevedere un collegamento fra le necessità individuate dalla Giunta capitolina in riferimento alla pianta organica e le disponibilità di personale che gli enti deleganti prevedono di attribuire alla copertura delle funzioni trasferite.

Eliminare ove occorra il trasferimento di « compiti » in quanto non previsto nella legge delega.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinata proposte C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato; dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA); dell'Unione nazionale delle Camere civili; del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; dell'Associazione italiana condomini (ASSOCOND-CONAFI); dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC); del Coordinamento unitario della proprietà immobiliare (FEDERPROPRIETÀ-ARPE, CONFAPPI, UPPI) e dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPPI) .	117
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Costituzione di un Comitato ristretto</i>)	120
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinata proposte C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato; dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA); dell'Unione nazionale delle Camere civili; del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; dell'Associazione italiana condomini (ASSOCOND-CONAFI); dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC); del Coordinamento unitario della proprietà immobiliare (FEDERPROPRIETÀ-ARPE, CONFAPPI, UPPI) e dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 12.30.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, osserva come la Convenzione internazionale per il controllo delle vernici

antivegetative sulle navi sia stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all'ambiente marino provocati dall'utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell'utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala in particolare l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, che reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione.

Il comma 1 prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.500 a 15.000 euro per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi. Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l'armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione di cui al comma 1. Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1083 del codice della navigazione. Il comma 4 inibisce l'attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Il comma 5 dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione, alle visite e alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione. Il comma 6 prevede infine l'applicazione dell'articolo 1193 del codice della navigazione, nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, sospende la seduta in sede consultiva, avvertendo che la stessa riprenderà al termine della seduta in sede referente.

La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 13.10.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che la Commissione esprima il parere sul testo originario del provvedimento.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, illustrando le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, osserva come il comma 4 dell'articolo 8 intervenga sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte. Il decreto-legge novella l'articolo 22 della legge professionale intervenendo così tanto sulla commissione centrale quanto sulle sotto-commissioni, consentendo che ne facciano parte non solo professori ordinari e associati in materie giuridiche, ma anche ricercatori. In merito segnala che anche l'AC 3900 – che prevede un'organica riforma della professione forense, e che è ora all'esame della Commissione giustizia dopo essere stato approvato dal Senato – dispone (articolo 46, comma 1) che delle commissioni d'esame possano far parte anche i ricercatori, prevedendo però che si tratti di « ricercatori confermati »

L'articolo 10 novella l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 (cosiddetta « legge

Tognoli ») al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

L'articolo 16, comma 6, novella l'articolo 7, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge n. 70 del 2011, che disciplina le convenzioni tra le agenzie fiscali e gli enti di previdenza con le amministrazioni pubbliche, per l'acquisizione di dati. La disposizione specifica che lo scambio di informazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy.

I commi 9 e 10 dell'articolo 16 intervengono sul patrocinio dell'INPS nei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, ampliando le possibilità di patrocinio diretto dell'Istituto da parte dei propri dipendenti. In particolare, si ampliano le possibilità di patrocinio diretto dell'INPS da parte dei propri dipendenti al giudizio di appello, richiedendo l'intervento dell'Avvocatura dello Stato solo per i procedimenti in Corte di cassazione. Il comma 10 specifica che tale intervento non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 35 I commi 1 e 2 dell'articolo 35 novellano gli articoli 2397 e 2477 del codice civile in tema di controllo delle società di capitali, correggendo in parte la disciplina del sindaco unico introdotta dalla recente legge di stabilità.

I commi 3 e 4 dell'articolo 35 chiariscono il campo d'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che subordinano il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) del magistrato, ad un periodo di permanenza triennale nella sede precedente.

In particolare, il comma 3, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941), che è la disposizione in base alla quale « il magistrato destinato, per trasferimento o per confe-

rimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia ».

Il decreto-legge specifica che il rispetto del termine triennale di permanenza nella sede scelta è imposto a tutti i magistrati ordinari per ogni trasferimento o conferimento di funzioni, anche nell'ipotesi in cui si vedano attribuite funzioni superiori o comunque diverse da quelle ricoperte.

Tale regola non si applica nelle seguenti ipotesi: per i magistrati indicati dall'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario (come modificato dal successivo comma 4); per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità che – ai sensi dell'articolo 10, comma 16, del decreto legislativo n. 160 del 2006 – sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione e quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, stabiliva: « Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati ».

Come si evince dall'espressa formulazione, l'articolo 195 ha dunque la funzione di costituire un limite all'applicazione dell'articolo 194: il che pone all'interprete il tema dell'esatta individuazione delle categorie di magistrati alle quali si riferisce la norma, ovvero quale sia il significato da attribuire all'espressione « magistrati ad essi equiparati ».

Infatti, se durante la vigenza della legge n. 831 del 1973, era opinione del tutto consolidata che l'espressione « magistrati equiparati » si riferisse ai Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed agli Avvocati generali presso la medesima Corte, con il decreto legislativo n. 160 del 2006 tale legge è stata abrogata ed il sistema delle qualifiche è stato soppresso. Ciò ha reso particolarmente complesso applicare la disposizione.

Sul punto è allora intervenuto il Consiglio superiore della magistratura, con la delibera del 12 gennaio. Il CSM, premettendo l'esigenza di dare alla disposizione un'interpretazione evolutiva, ha ritenuto che il giudizio di equiparazione dovesse essere effettuato sulla base dei requisiti previsti oggi per l'accesso alle funzioni direttive di presidente e procuratore generale di corte d'appello: per raggiungere tali funzioni l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 richiede il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

Conseguentemente, il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di « prendere atto che l'articolo 195 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, laddove richiama la categoria dei « magistrati .. equiparati » ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, si riferisce: al Primo Presidente della Corte di cassazione; al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; al Presidente aggiunto della Corte di cassazione; al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; al Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; ai Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed agli Avvocati generali presso la Corte di cassazione.

Il decreto-legge sostituisce l'articolo 195 dell'Ordinamento giudiziario codificando la decisione del CSM dell'11 gennaio 2011 e dunque elencando i magistrati che svolgono funzioni direttive ai quali non si applicano gli articoli 192 e 194 dell'ordinamento giudiziario.

L'articolo 36 modifica la norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili, al fine di coordinarla con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore.

L'articolo 44 prevede, al comma 1, l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un regolamento di delegificazione volto a rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010. Il

comma 2 invece novella il comma 1-ter dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al fine di escludere l'applicabilità delle pene previste dall'articolo 181, comma 1-bis, lett. a), in taluni casi di opere – eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa – di cui venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.

L'articolo 45 interviene sul Codice della privacy con una duplice finalità: a) estendere la platea dei soggetti autorizzati al trattamento di dati giudiziari per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata; b) sopprimere l'obbligo a carico di coloro che svolgono il trattamento dati con strumenti informatici di redigere ed aggiornare annualmente il documento programmatico sulla sicurezza.

Presenta quindi, ed illustra, una proposta di parere favorevole che in premessa evidenzia talune criticità del contenuto del provvedimento (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di condividere sostanzialmente la proposta di parere del relatore. Esprime peraltro talune perplessità sulla formulazione degli articoli 35, commi 3 e 4, e 45 del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che la proposta di parere del relatore sia condivisibile.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Ritiene che la formulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 35 sia corretta ed esprime perplessità in merito all'opportunità di inserire norme di depenalizzazioni in un provvedimento dedicato alle semplificazioni.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che la proposta di parere dovrebbe contenere delle osservazioni che invitino le Commissioni di merito a modificare secondo quanto illustrato nelle premessa del parere medesimo.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara di condividere il rilievo dell'onorevole Angela Napoli e riformula la proposta di parere inserendo un'osservazione che richiama quanto indicato in premessa (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 gennaio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, osserva come la Commissione abbia concluso il ciclo di audizioni relativo ai provvedimenti in materia di condominio negli edifici e come sia stata convocata nel pomeriggio di oggi la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella quale i provvedimenti in questione potrebbero essere inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'ultima settimana del mese di

marzo. L'esame in Assemblea potrebbe quindi iniziare il 26 marzo prossimo.

Fa quindi presente come nella riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia convenuto che nella seduta odierna, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, la Commissione adotti comunque il testo base e sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. I gruppi hanno altresì convenuto sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto, che lavorerebbe in pendenza del termine per la presentazione degli emendamenti, allo scopo di identificare i punti qualificanti della disciplina che potrebbero essere modificati e verificare la possibilità di presentare emendamenti condivisi.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, dichiara di avere maturato il convincimento che il lavoro svolto dal Senato costituisca una buona base di partenza sulla quale riflettere e lavorare nell'ottica della leale collaborazione e della ricerca della maggiore condivisione possibile. Propone quindi di adottare come testo base la proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato.

La Commissione adotta quale testo base la proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 del 12 marzo 2012. Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 novembre 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 3900 nella seduta del 20 luglio 2011. Sono stati quindi presentati emendamenti sui quali il relatore ed il Governo, nella seduta del 25 ottobre 2011, hanno espresso il parere. Prima che si passasse alla votazione degli emendamenti, nella seduta del 9 novembre 2011, il rappresentante del Governo precedentemente in carica ha chiesto la sospensione dell'esame del provvedimento in attesa dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, preannunciando che lo stesso avrebbe potuto contenere rilevanti disposizioni in materia di professioni.

Il provvedimento è stato quindi reinserito nel calendario dei lavori della Commissione su richiesta dei gruppi del PdL e del PD, al fine di chiarire i tempi e le modalità della prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi PdL, PD, UdCpTP, FLpTP, IdV e LNP hanno quindi unanimemente ritenuto che l'esame del provvedimento debba rimanere ulteriormente sospeso in attesa dell'approvazione del disegno di legge AS 3110 « Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività », anch'esso contenente rilevanti disposizioni in materia di professioni. I predetti gruppi hanno altresì ritenuto che, alla ripresa dell'esame del

provvedimento, debba essere fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, anche al fine di adeguare le proposte emendative alle intervenute modifiche della disciplina vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 febbraio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che sui provvedimenti in esame sono state richieste audizioni e che i gruppi del PD e dell'IdV hanno indicato i nominativi dei soggetti che propongono di audire.

Enrico COSTA (PdL) preannuncia di voler indicare ulteriori soggetti da audire e chiede che non si proceda alle audizioni prima di tale indicazione.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ritiene che si debba procedere quanto prima all'audizione dei soggetti già segnalati e

poi, eventualmente, a quelli che saranno segnalati da altri gruppi.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, assicura che della questione sarà informato il presidente Bongiorno per le determinazioni del caso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 febbraio 2012.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, ritiene necessario svolgere delle audizioni anche al fine di chiarire e circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie prevista dal provvedimento, con particolare riferimento al concetto di « grave nocumento ».

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che l'indicazione dei soggetti che si propone di audire potrà essere sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

premessi che:

il contenuto del provvedimento appare disomogeneo e molti interventi avrebbero meritato un autonomo esame;

all'articolo 10 occorre considerare che la legge non elimina la qualifica di pertinenza dei parcheggi e non indica chi potrà esercitare i relativi diritti condominiali;

si potrebbe quindi avere una duplicazione dei condomini con caratteristiche molto diverse: quelli proprietari solo di alloggi e quelli proprietari solo di parcheggi con un vuoto di disciplina volto a superare questa strutturale diversità;

all'articolo 8, comma 4, relativo all'inserimento dei ricercatori nelle commissioni per l'esame da avvocato va osservato che nella riforma forense in discussione presso la Commissione Giustizia si fa riferimento ai ricercatori confermati; questa qualificazione è stata elimi-

nata dalla « riforma Gelmini » ed i ricercatori sono quelli di prima nomina e quindi con una limitata esperienza professionale; di conseguenza appare opportuno eliminarne la presenza nelle commissioni d'esame;

le disposizioni in materia di controllo societario intervengono anche sulle società a responsabilità limitata relativamente alle possibilità di sostituire i sindaci con i revisori, mentre sulla normativa era già da poco intervenuta la legge di stabilità con gli articoli 13 e 14, con il rischio di confusione anche in considerazione del fatto che i soggetti nominati ai sensi della legge di stabilità non possono essere revocati prima della fine del mandato;

merita approfondimento la depenalizzazione dei reati per assenza di autorizzazione paesaggistica, potendo la norma incidere sulla stessa qualificazione del reato di lottizzazione abusiva, con conseguenze forse problematiche sul tema di difesa paesaggistica del territorio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

premessi che:

il contenuto del provvedimento appare disomogeneo e molti interventi avrebbero meritato un autonomo esame;

all'articolo 10 occorre considerare che la legge non elimina la qualifica di pertinenza dei parcheggi e non indica chi potrà esercitare i relativi diritti condominiali;

si potrebbe quindi avere una duplicazione dei condomini con caratteristiche molto diverse: quelli proprietari solo di alloggi e quelli proprietari solo di parcheggi con un vuoto di disciplina volto a superare questa strutturale diversità;

all'articolo 8, comma 4, relativo all'inserimento dei ricercatori nelle commissioni per l'esame da avvocato va osservato che nella riforma forense in discussione presso la Commissione Giustizia si fa riferimento ai ricercatori confermati; questa qualificazione è stata eliminata dalla « riforma Gelmini » ed i ricercatori sono quelli di prima nomina e quindi con una limitata esperienza pro-

fessionale; di conseguenza appare opportuno eliminarne la presenza nelle commissioni d'esame;

le disposizioni in materia di controllo societario intervengono anche sulle società a responsabilità limitata relativamente alle possibilità di sostituire i sindaci con i revisori, mentre sulla normativa era già da poco intervenuta la legge di stabilità con gli articoli 13 e 14, con il rischio di confusione anche in considerazione del fatto che i soggetti nominati ai sensi della legge di stabilità non possono essere revocati prima della fine del mandato;

merita approfondimento la depenalizzazione dei reati per assenza di autorizzazione paesaggistica, potendo la norma incidere sulla stessa qualificazione del reato di lottizzazione abusiva, con conseguenze forse problematiche sul tema di difesa paesaggistica del territorio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	125
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	126
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	126

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	126
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione in Israele e nei Territori palestinesi (21-24 febbraio 2012) e sulla Riunione presso il Parlamento europeo su «La rivoluzione araba: un anno dopo» (Bruxelles, 24 gennaio 2012)	129
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	134
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	137

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06281 Menia: Sul trattamento economico del personale a contratto presso la rete estera	133
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che, nell'ambito del gruppo PDL, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Pietro Cannella e che è entrato a farne parte l'onorevole Daniele Galli.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Ambiente e Trasporti, mentre le Commissioni Attività produttive, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea hanno preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire al relatore, onorevole Barbi, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazione dei rappresentanti dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

C. 4946 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Fi-

nanze, nonché il nulla osta della Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire al relatore, onorevole Picchi, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazione dei rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

C. 4975 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, osserva che la Convenzione in esame fissa alcune regole in materia di uso, gestione e protezione delle acque, volte a favorire la massima cooperazione fra gli Stati interessati da corsi d'acqua transfrontalieri. In particolare la Convenzione mira a disciplinare le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali diverse dalla navigazione.

Rileva che la Convenzione si inserisce in un quadro normativo internazionale e comunitario assai articolato in materia di protezione dei corsi d'acqua da inquinazione.

mento ed eccessivo sfruttamento: il suo specifico apporto è pertanto quello di dirimere eventuali casi di contrasto tra differenti utilizzazioni di un corso d'acqua internazionale, avendo di mira anzitutto la tutela dei bisogni idrici ad uso civile, dunque soprattutto le acque potabili e quelle per usi agricoli.

Per quanto riguarda il nostro Paese, rammenta che non vi sono fiumi o corsi d'acqua internazionali transfrontalieri suscettibili di causare danni ad altri paesi. Come segnala la relazione illustrativa, l'Isonzo, che nasce in Slovenia e scorre successivamente nel nostro territorio nazionale è già oggetto di uno specifico Programma di cooperazione bilaterale, concluso nel 2007 e valido almeno fino al 2013. L'Italia ha altresì ratificato le due convenzioni di Helsinki riguardanti rispettivamente la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e gli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali.

Passando ad una più puntuale esposizione del contenuto della Convenzione, ritiene di particolare rilievo gli articoli da 5 a 10 dedicati ai principi generali. L'articolo 5 fissa innanzitutto l'obiettivo di un'equa e ragionevole modalità di sfruttamento e partecipazione ai benefici di un corso d'acqua internazionale, assicurandone in ogni caso la protezione in modo da tener conto degli interessi degli Stati corso d'acqua che partecipano in quel determinato bacino.

L'articolo 6 fissa invece i fattori rilevanti rispetto all'utilizzo equo e ragionevole delle risorse idriche di un corso d'acqua internazionale, tra i quali si annoverano fattori geografici, idrografici, climatici ed ecologici, ma anche i bisogni sociali ed economici che gravitano attorno al corso d'acqua internazionale interessato, come anche l'interesse delle popolazioni che ne dipendono.

L'articolo 7 sancisce il principio per cui ciascuno Stato adotterà tutte le misure appropriate per evitare di provocare danni ad altri Stati. Nel caso in cui tali danni siano già stati apportati, lo Stato che li ha causati adotterà, consultandosi con lo

Stato danneggiato, ogni misura appropriata per eliminare o almeno attenuare gli effetti di tali danni, valutando eventualmente la possibilità di corrispondere compensazioni.

L'articolo 8 impone un generale obbligo di cooperazione in capo agli Stati, sulla base dell'eguaglianza, dell'integrità territoriale e del reciproco vantaggio, allo scopo di raggiungere l'ottimale utilizzazione e l'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale.

L'articolo 9 prevede poi regolari scambi di dati e informazioni sulle condizioni del corso d'acqua di reciproco interesse, con particolare riguardo ai profili idrogeologici, meteorologici ed ecologici, nonché alla qualità delle acque.

Infine, l'articolo 10 stabilisce la pari dignità di ciascuna utilizzazione di un corso d'acqua internazionale, qualora non vi siano precedenti accordi o usi al riguardo.

Segnala quindi che dall'attuazione della Convenzione, come precisato nella Relazione illustrativa, non discendono specifici oneri finanziari a carico dello Stato.

Conclude facendo presente che, benché la Convenzione non rivesta, come accennato, un interesse diretto ed immediato per il nostro Paese, appare opportuno, dopo quindici anni dalla sigla, procedere tempestivamente alla sua ratifica per adempiere all'impegno assunto a livello internazionale.

Il sottosegretario Marta DASSÙ concorda con le osservazioni e le conclusioni del relatore, ricordando l'imminente VI Forum mondiale dell'acqua che si terrà a Marsiglia a metà marzo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame mira a dare una risposta articolata al gravissimo svantaggio competitivo che grava da decenni sul nostro Paese a causa delle intollerabili pesantezze burocratiche che vessano cittadini, consumatori ed imprese. Non a caso un recente rapporto della Banca mondiale segnala — purtroppo al pari delle precedenti edizioni — il fortissimo ritardo dell'Italia che scende, rispetto allo scorso anno, dall'83° all'87° posto su 183 Paesi e si colloca agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea nella graduatoria della trasparenza nel settore dell'imprenditoria e del commercio.

Il decreto-legge è quindi un primo intervento per riportare l'Italia a *standard* europei nel settore degli oneri amministrativi, liberando risorse per la crescita e favorendo la definizione di un migliore quadro normativo per l'imprenditoria, anche nell'ottica di attirare gli investitori ed i capitali internazionali.

Con una punta di ottimismo la relazione illustrativa del provvedimento stima i risparmi in circa 500 milioni di euro l'anno, ai quali andranno aggiunti i consistenti risparmi attesi dall'adozione di misure di particolare rilievo e di carattere generale come i regolamenti in materia di

controlli per le imprese, di autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese (PMI) e di semplificazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio di attività economiche.

Evidenzia quindi come alla materia della semplificazione sia dedicato il titolo I (articoli 1-46), che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale, contempla interventi di semplificazione per i cittadini e per le imprese. Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione anche in materia di lavoro, di appalti pubblici, ambiente, agricoltura, ricerca.

Allo sviluppo è dedicato il titolo II (articoli 47-60) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d'imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma « carta acquisti » per cittadini meno abbienti.

Il titolo III (articoli 61-62) detta norme, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l'adozione di atti amministrativi statali, nonché in tema di abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento.

Pur non essendovi disposizioni normative strettamente riconducibili agli ambiti di competenza della III Commissione, ritiene opportuno richiamare sommariamente talune misure intese ad agevolare la quotidianità dei cittadini, anche residenti all'estero, migliorando i rapporti tra gli italiani e le pubbliche amministrazioni.

In tale prospettiva si sofferma sulla previsione di cui all'articolo 5 che, nell'intento di agevolare i cambi di residenza « in tempo reale », dispone che per alcune dichiarazioni anagrafiche, tra le quali i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero o all'estero, le relative registrazioni siano effettuate dall'ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi a quello della dichiarazione.

L'articolo 6 è invece volto ad implementare la velocità delle comunicazioni

tra amministrazioni per determinate tipologie di atti, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica.

L'articolo 7 prevede, per gli adempimenti successivi all'entrata in vigore del decreto legge, che i documenti d'identità e riconoscimento siano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Segnala poi che, ai fini della sicurezza energetica del nostro Paese, il pacchetto normativo introdotto dall'articolo 57 individua direttamente al comma 1, anziché con la complessa procedura amministrativa prevista dalla « Legge obiettivo » n. 443 del 2001, una determinata tipologia d'infrastrutture e insediamenti strategici per il settore energetico concernenti oli minerali e carburanti. Tali strutture sono cioè definite sin d'ora e automaticamente come strategiche, ciò che consente di passare direttamente alle procedure attinenti alle fasi realizzative. La seconda semplificazione riguarda la competenza, la concentrazione e i termini di conclusione per i procedimenti per l'effettiva realizzazione/modificazione di tali impianti e insediamenti strategici nel settore energetico. La competenza viene trasferita dalle Regioni allo Stato d'intesa con le singole Regioni interessate, ciò che determina la concentrazione di questo tipo di procedimenti in capo al medesimo soggetto (lo Stato) garantendo al contempo il rispetto della competenza regionale. La terza semplificazione riguarda le procedure per la modifica degli stabilimenti/insediamenti esistenti: a tal fine si prevedono – in luogo delle preesistenti sequenze di procedimenti amministrativi separati – accordi di programma tra amministrazioni interessate, nonché il mantenimento di validità di autorizzazioni preesistenti in capo all'impianto da modificare.

Conclude proponendo l'espressione di un nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla missione in Israele e nei Territori palestinesi (21-24 febbraio 2012) e sulla Riunione presso il Parlamento europeo su « La rivoluzione araba: un anno dopo » (Bruxelles, 24 gennaio 2012).

Stefano STEFANI, *presidente*, invita la collega Nirenstein, che vi è intervenuta in sua vece, a presentare i contenuti essenziali della sua relazione sulla riunione in titolo svoltasi presso il Parlamento europeo.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), nel depositare agli atti della Commissione una relazione sulla Riunione presso il Parlamento europeo su « La rivoluzione araba: un anno dopo » svoltasi a Bruxelles il 24 gennaio 2012 (*vedi allegato 1*), ricorda di avere rappresentato in quella sede la III Commissione insieme al collega Cabras che ha rappresentato l'omologa Commissione del Senato. Fa presente di essere stata ricevuta preventivamente dal vicepresidente della Commissione esteri del Parlamento europeo, Fiorello Provera.

La riunione è stata l'occasione per ascoltare il Commissario europeo per la politica di vicinato Füle ed il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna Pier Vimont. Hanno altresì relazionato il rappresentante speciale per il Mediterraneo meridionale, lo spagnolo Bernardino Leon, il diplomatico statunitense William Taylor ed il Presidente della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio.

Tutti gli interventi hanno sottolineato la portata storica del processo in atto, pur evidenziando l'esigenza di affrontare singolarmente ciascun caso nazionale. Soprattutto il Commissario Föle ha manifestato ottimismo sulle forze democratiche che sono state liberate. L'ambasciatore Vimont, a sua volta, si è detto fiducioso sul bilanciamento tra laicità e religione.

Precisa che, dal punto di vista dell'Unione europea, è stata ribadita l'opportunità di accrescere gli aiuti economici, anche sotto il profilo della liberalizzazione degli scambi commerciali, pur facendo riferimento al criterio « *more for more* », vale a dire correlando l'erogazione degli aiuti al progresso delle riforme. Al riguardo, esprime la valutazione che si tratti di una formula al ribasso rispetto al principio di condizionalità, dal dubbio esito.

Rileva che un simile ottimismo non ha trovato analoga unanime accoglienza nel dibattito successivo in cui non sono mancate voci, inclusa la sua, di preoccupazione circa la deriva ideologica dell'islamismo politico e le più generali condizioni di sicurezza della regione, anche con riferimento al conflitto israelo-palestinese a proposito del quale è essenziale verificare la tenuta della posizione egiziana. Reputa peraltro insoddisfacente l'opzione di credere come ad un articolo di fede al moderatismo islamico.

Ritiene quindi che la riunione abbia confermato la carenza di iniziativa politica dell'Unione europea in generale ed in particolare dell'Alto rappresentante per la politica estera, baronessa Ashton. È necessario, a suo avviso, che l'Italia si dia da fare per modificare tale stato di cose.

Si è pertanto detta certa che l'indagine conoscitiva deliberata da questa Commissione sugli obiettivi della politica estera italiana nel Mediterraneo potrà dare importanti contributi di approfondimento.

Sottolinea che la riunione di Bruxelles suggerisce di svolgere una riflessione sulle modalità di raccordo in materia di politica estera tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, dovendosi lamentare le poche occasioni di incontro, ma anche la

durata troppo breve di quelle previste. Considera doveroso che la III Commissione segnali la necessità di organizzare diversamente e più frequentemente tali incontri interparlamentari prevedendone una durata più adeguata ed un'impostazione meno convegnistica e più politica, augurandosi che il neopresidente della Commissione omologa del Parlamento europeo, Elmar Brok, possa essere sensibilizzato efficacemente a tale fine.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia per l'esposizione svolta e rinnova il vivo apprezzamento del Ministro degli esteri per le iniziative di diplomazia parlamentare promosse dalla Commissione. Ritiene meritevole di approfondimento il tema delle sensibilità politiche non sempre convergenti tra livello europeo e livello nazionale, segnalando l'importanza dell'iniziativa italiana del Dialogo 5+5 nel contesto mediterraneo.

Franco FRATTINI (PdL), sulla base delle considerazioni della collega Nirenstein, ritiene che i Parlamenti nazionali debbano approfondire alcuni punti deboli della visione europea a cominciare dalla mancata valutazione dell'interconnessione delle diverse dimensioni presenti nell'area mediterranea, spesso frammentate in un'ottica di separazione burocratica. Lamenta altresì l'assenza di una riflessione sulla componente ideologica dell'Islam politico, pur rendendosi conto che il giudizio non può esaurirsi nelle prime prove elettorali. Giudica importante il contributo ai processi di democratizzazione in corso della Commissione di Venezia, anche nell'ottica di sostenere l'esperienza che si sta avviando dei governi di coalizione in paesi abituati al partito unico. Invita infine a non trascurare il ruolo dei Paesi del Golfo, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione.

Francesco TEMPESTINI (PD) chiede chiarimenti alla presidenza sull'organizzazione della discussione.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), facendo riferimento agli interventi dei colleghi,

precisa di essersi attenuta ad un resoconto della riunione svoltasi e chiede di poter proseguire la discussione nel merito.

Stefano STEFANI, *presidente*, chiarisce che ha ritenuto preferibile distinguere le relazioni sulle due missioni in titolo, dando la precedenza per l'ordine cronologico a quella svolta dalla collega Nirenstein, che rassicura circa l'adempimento del suo mandato e la possibilità di riprendere in altra sede la discussione quanto prima.

Nel depositare agli atti della Commissione una relazione sulla missione in Israele e nei Territori palestinesi svoltasi dal 21 al 24 febbraio 2012 (*vedi allegato 2*), passa ad esporne i contenuti essenziali. Sottolinea che la finalità è stata approfondire l'attuale scenario mediorientale nel quadro della nuova politica italiana nel Mediterraneo, alla luce della cosiddetta « primavera araba » e dell'attuale contesto di tensione connesso alla situazione in Siria e all'*escalation* della questione nucleare iraniana. La missione ha inteso, in particolare, individuare le richieste che, da parte israeliana e da parte palestinese, si avanzano alla comunità internazionale per promuovere la pace e la sicurezza regionale. Gli incontri avuti a Tel Aviv, Gerusalemme e Ramallah con esponenti istituzionali israeliani e palestinesi, con rappresentanti delle Nazioni Unite e con la società civile palestinese hanno consentito di delineare un quadro ricco di spunti interessanti per l'azione politica del nostro Paese e dell'Unione europea. Per quanto concerne Israele, l'aspettativa prevalente va verso una convinta attuazione delle sanzioni nei confronti dell'Iran da parte del più alto numero possibile di Paesi, al fine di indurre il regime ad una maggiore apertura al negoziato prima che l'ordigno nucleare sia completato. A tale priorità si può lavorare negoziando in modo adeguato soprattutto con Russia e Cina. La questione dell'attacco preventivo all'Iran appare per lo più un deterrente, anche se gli esponenti dell'ONU lo hanno definito una prospettiva seria. Malgrado le dichiarazioni formali, gli interlocutori israeliani

non sembrano attribuire priorità alla questione palestinese e al rilancio del negoziato. Prevalde una linea attendista, anche in ragione dell'evoluzione in corso nei maggiori Paesi della regione, a partire dall'Egitto. È diffusa l'opinione, ad esempio del ministro degli esteri Liebermann, che il miglioramento del tenore di vita dei palestinesi possa di per sé promuovere sostanziali progressi sul piano politico. Indubbiamente colpisce il dato relativo alla crescita economica registrata nei territori palestinesi, superiore ai dati di tutti i Paesi della regione. Da parte palestinese le priorità dell'azione europea dovrebbero essere: il sostegno all'ANP e al partito Fatah in funzione anti-Hamas (oggi in calo di consensi) nell'attuale processo di conciliazione intrapalestinese; la promozione della formazione del governo tecnico transitorio chiamato a traghettare i palestinesi alle elezioni; il rapido compiersi del processo elettorale; il sostegno all'economia palestinese attraverso investimenti. Quanto alla Striscia di Gaza, la questione si risolverebbe solo con la riconciliazione intrapalestinese. Nel frattempo appare importante sostenere le iniziative umanitarie volte a migliorare la condizione della popolazione locale.

Riferisce quindi dell'immagine negativa trasmessa dal muro costruito da Israele, cui però si deve la riduzione significativa degli attacchi terroristici. Sottolinea che un punto da segnalare è la questione della condizione dei cristiani in Terra Santa che oggi appare particolarmente critica rispetto al passato. Rinvia quindi agli ulteriori interventi dei colleghi Frattini e Tempestini che ringrazia per il contributo assicurato per la migliore riuscita della missione.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime soddisfazione per gli esiti della missione in titolo che si è svolta nel contesto dell'indagine conoscitiva, di recente deliberata, sulla politica italiana per il Mediterraneo nei nuovi scenari regionali. Nel ritenere che le attività della Commissione su questo terreno possono avviare una proficua sinergia rispetto all'azione politica del Go-

verno, sottolinea l'esigenza che la diplomazia parlamentare si svolga in forme adeguate al conseguimento di obiettivi concreti e lamenta al riguardo un non sempre ottimale coordinamento tra l'attività internazionale della Commissione e quella svolta dall'Unione interparlamentare e dallo stesso Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. Ritiene che l'istituzione della figura dell'inviato speciale del Ministro degli affari esteri per il Mediterraneo, incarico affidato al ministro Massari, costituisca il segnale della centralità strategica affidata a quest'area nella politica estera del nostro Paese, a condizione che essa sia affrontata in modo unitario in relazione a tutto il bacino mediterraneo, includendo ad esempio la questione dell'integrazione europea dei Balcani occidentali. In tale prospettiva la missione ha permesso di approfondire le conoscenze e di verificare quanto i temi della primavera araba e della minaccia iraniana abbiano sospinto la questione palestinese su un binario secondario. A suo avviso, tuttavia questo stallo e vuoto politico, volto ad attendere l'ulteriore evolvere dei fatti, è denso di pericoli anche alla luce dell'attivismo dei movimenti islamisti. I colloqui a Ramallah hanno dato risalto all'importanza di valorizzare la dirigenza palestinese in quanto a ferma vocazione laica. Il carattere secolare della società palestinese e delle personalità che compongono l'ANP deve rappresentare un valore guida. In questo contesto il nostro Paese può svolgere un ruolo e mettere a frutto le proprie specificità.

Franco FRATTINI (PdL), nel ringraziare il presidente Stefani per avere individuato i profili salienti della missione svolta, sul piano del merito segnala che la sensazione di accerchiamento che caratterizza la situazione israeliana ha indotto la *leadership* di quel Paese a fissare nell'Iran di Achmadinejad la propria priorità e a monitorare con grande cura gli sviluppi della primavera araba, con particolare riferimento al mantenimento dei trattati di pace siglati con Egitto e Giordania. In questo quadro occorre considerare il ruolo

attivo svolto dai Paesi del Golfo, considerato il ruolo dell'Arabia Saudita a sostegno dei movimenti salafiti, cui corrisponde quello del Qatar nei confronti dei Fratelli musulmani. Quanto alla prospettiva di attacco all'Iran, essa non è mai stata suggerita ma neanche esclusa nel corso degli incontri, il che induce a ritenere che l'opzione resti sul tavolo, per quanto come ipotesi improbabile. Quanto al processo di pace, per ragioni diverse le parti concordano sul fatto che non vi sono i presupposti per una soluzione da raggiungere in tempi brevi a causa delle posizioni di principio assunte. Quanto al processo di riconciliazione intrapalestinese, il percorso appare lungo e in salita: le riunioni al Cairo, svolte nei giorni della missione, non hanno dato l'esito sperato per la formazione di un governo transitorio; Hamas conserva le divisioni al proprio interno ed ostacola il processo nella consapevolezza che il suo successo significherebbe dovere riconoscere lo Stato di Israele. Occorre ben considerare la cultura convintamente laica del popolo palestinese che mal si concilia con il regime teocratico imposto da Hamas nella Striscia di Gaza.

Alla luce di quanto osservato, ritiene che la fase attuale debba essere seguita con attenzione interloquendo con i maggiori attori coinvolti, a partire dall'Egitto.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si congratula per il buon esito della missione svolta dalla Commissione e per il lavoro di indagine conoscitiva di recente avviato. Nel richiamare i contenuti dell'audizione del Ministero degli affari esteri, svolta lo scorso 15 febbraio, sui temi del Mediterraneo, si associa alle valutazioni fatte dall'onorevole Frattini sulla questione dell'attacco all'Iran anche se non è da escludere che tale opzione possa essere sostenuta dagli Stati Uniti in cambio di concessioni da parte di Israele sul fronte palestinese. Su quest'ultimo tema, alla luce dei più recenti avvenimenti, si prospetta la ripresa dell'iniziativa diplomatica del presidente Abu Mazen presso le Nazioni Unite. Quanto alla situazione in Siria, in cui il dramma umanitario non è cessato

malgrado l'accesso da poco consentito alla Croce Rossa Internazionale, si intravede un ruolo più defilato di Arabia Saudita e Qatar in una sorta di tacita alleanza con Israele. Il crollo del regime di Assad viene comunque considerato un'occasione di indebolimento di Teheran.

Sottolinea infine che se l'Italia ha maturato crediti presso l'opinione pubblica americana con la propria linea sulle sanzioni all'Iran, non altrettanto avviene per l'Unione europea, tacciata di occuparsi esclusivamente della crisi economica, lasciando crescere altri poteri regionali meno affidabili.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.40.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06281 Menia: Sul trattamento economico del personale a contratto presso la rete estera.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto sottolineando la complessità della questione e la gravità del mancato adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto da ben undici anni, con l'aggravante in molti casi della corresponsione degli stipendi in euro e non in moneta locale.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando che si tratta di questione delicata su cui il Ministero degli affari esteri si è attivato in modo determinato.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Dassù osservando che i molteplici interventi normativi e giurisprudenziali, cui si aggiungono talune prassi ormai radicate, hanno indotto in alcuni casi i lavoratori a licenziarsi. Segnala infine che la situazione è particolarmente difficile in Brasile, in cui il personale ha perso il settanta per cento del potere di acquisto del proprio stipendio.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Sulla Riunione presso il Parlamento europeo su «La rivoluzione araba: un anno dopo» (Bruxelles, 24 gennaio 2012)**COMUNICAZIONI**

Una delegazione del Parlamento italiano, formata dall'onorevole Fiamma Nirenstein, vicepresidente della Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati, e dal senatore Antonello Cabras, vicepresidente della Commissione affari esteri e migrazione del Senato della Repubblica, si è recata il 24 gennaio 2012 a Bruxelles, al fine di partecipare alla riunione organizzata dal Parlamento europeo sul tema «La rivoluzione araba: un anno dopo».

Nella sessione antimeridiana, presieduta dall'europarlamentare Fiorello Provera, vicepresidente della Commissione affari esteri, è intervenuto per primo il Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Mediterraneo meridionale, lo spagnolo Bernardino León, che ha confermato il pieno impegno dell'Unione stessa nel sostegno alla transizione in corso ed ha relazionato sulle iniziative assunte rispetto a Tunisia, Giordania, Egitto, Marocco, Libia. Al riguardo, ha segnalato i contatti intercorsi non solo con i vertici istituzionali, ma anche con le forze politiche e con la società civile, soffermandosi sulla cooperazione offerta in materia elettorale e costituzionale. Ha poi richiamato l'esigenza di accrescere gli investimenti europei nella regione, di promuovere gli scambi commerciali e di liberalizzare il mercato agricolo. Conclusivamente ha insistito sul fatto che la sicurezza dei paesi del Mediterraneo meridionale equivale alla sicurezza europea, per cui è necessario lavorare ogni giorno per seguire da vicino quanto sta succedendo, esprimendosi comunque favorevolmente rispetto alla for-

mula che potrebbe delinearci di governi di coalizione tra partiti islamici e partiti laici.

Il secondo intervento è stato svolto dal coordinatore speciale del Dipartimento di Stato USA per la transizioni in Medio Oriente, William Taylor, a giudizio del quale la rivoluzione araba costituisce il principale movimento geopolitico dopo il crollo del muro di Berlino. Considerando molto importante per gli Stati Uniti lavorare insieme all'Unione europea, ha sottolineato la necessità di non ripetere l'errore di appoggiare governi privi del consenso popolare, invitando ad adottare una strategia di stabilità a lungo termine, incentrata su libere elezioni, giustizia e Stato di diritto, istituzioni responsabili, tutela dei diritti umani, delle minoranze e delle donne. A questo proposito, ha richiamato, quale base comune da affermare anche in contesti diversi, la nozione di «valori umani». Si è poi soffermato sull'evoluzione dei paesi che segue direttamente, a cominciare dalla Tunisia, il cui modello di successo ha auspicato che sia ripreso in Egitto, dove è indispensabile il più rapido ritorno possibile del potere ai Governi civili, attraverso la promulgazione della nuova Costituzione, evidenziando come il programma di governo dei Fratelli musulmani si discosti significativamente dalle affermazioni di principio contenute nella loro piattaforma ideologica. In tale ottica, ha sollecitato la riapertura delle sedi delle organizzazioni non governative statunitensi e tedesche la cui chiusura è stata disposta dall'attuale governo egiziano. Riferendosi infine alla Libia, ha ulteriormente ribadito l'opportunità che sia

l'Unione europea a seguirne lo sviluppo istituzionale, di concerto con il partenariato disposto dal G8 a Deauville.

L'ultimo intervento della prima sessione è stato pronunciato dal Presidente della Commissione di Venezia per la democrazia – che opera in seno al Consiglio d'Europa – Gianni Buquicchio, il quale ha informato sulle attività di cooperazione in corso con i Paesi arabi, segnalando la necessità di «dare tempo al tempo», ma anche rassicurando sul livello culturale riscontrabile nelle rispettive nuove classi dirigenti. Nello specifico, per quanto concerne la Tunisia, si è detto preoccupato per la situazione economica caratterizzata da un milione di disoccupati; passando al Marocco, ha lamentato la lentezza dell'attuazione della nuova Costituzione nell'ambito delle leggi ordinarie, mentre ha preso atto che i risultati elettorali in Egitto stanno delineando un quadro diverso rispetto ai movimenti rivoluzionari dello scorso anno. Quanto alla Siria ed al Bahrein, ha richiamato il rilievo della divisione religiosa tra sciiti e sunniti.

La sessione pomeridiana, presieduta dall'europarlamentare tedesco Elmar Brok, neo-presidente della Commissione affari esteri, si è aperta con la relazione del Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, il ceco Stefan Füle, il quale, partendo dall'ammissione degli errori politici del passato, ha sottolineato come sia iniziato un processo lungo e controverso, affermando però che ormai le forze della democrazia sono state liberate e la storia ha intrapreso un cammino inarrestabile. Ha quindi auspicato un atteggiamento flessibile dell'Unione europea che punti alla stabilità ed allo sviluppo attraverso il partenariato con la società civile e l'incentivazione della responsabilità dei governi, secondo il principio «*more for more*», per cui gli aiuti europei dovrebbero essere maggiori in relazione alle riforme. Ha quindi sintetizzato la strategia europea nell'acronimo 3 M: Money, Mobility, Markets, riferendosi rispettivamente al sostegno finanziario, all'accoglienza dei lavoratori migranti, ed alla liberalizzazione degli scambi commer-

ciali. Ha poi richiamato l'importanza dei contatti diretti tra i cittadini dei paesi europei e dei paesi arabi, soprattutto a livello educativo. Ha infine invitato a basarsi sui fatti e a non giudicare dagli esiti delle prime tornate elettorali, ricordando i tempi lunghi della transizione alla democrazia e dell'integrazione europea. Ha infine auspicato il rilancio dell'Unione per il Mediterraneo.

Ha quindi preso la parola il Segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, il francese Pierre Vimont, che ha innanzitutto invitato a distinguere i singoli casi nazionali. Se, infatti, le elezioni hanno già legittimato nuovi governi in Tunisia e in Marocco, in Egitto le forze armate devono ancora trovare il modo di passare il potere ai civili, mentre nello Yemen e soprattutto in Siria il processo in corso sta producendo forte instabilità, come anche in Bahrein. Altri paesi, come l'Algeria e la Giordania, sono ancora in attesa del cambiamento. Pertanto, a suo avviso, occorre che l'Unione europea adotti interventi mirati per ogni singolo paese, dall'assistenza elettorale, alla promozione della società civile, allo sviluppo della democrazia e dell'educazione, nella consapevolezza che il problema principale resta quello economico, come dimostra il calo del turismo in Egitto e in Tunisia. Ritenendo possibile la costruzione nei paesi arabi di uno stato moderno per una nuova economia ed una moderna democrazia caratterizzata da un bilanciamento tra laicità e religione, l'ambasciatore Vimont ha invitato a valutare il dibattito interno ai Fratelli musulmani e a prendere in considerazione il ruolo delle nuove generazioni di cittadini che sono ormai «figli di Internet», superando la logica dell'inevitabile contrapposizione tra Islam e democrazia. Ha quindi concluso che siamo davanti a qualcosa di totalmente nuovo.

Nel corso del dibattito, l'onorevole Nirenstein ha messo l'accento sull'importanza per l'Europa di garantire la stabilità della regione, mettendo in guardia dal rischio di trascurare la componente ideologica delle trasformazioni in atto, non essendo sufficiente lo svolgimento di ele-

zioni ad assicurare la democrazia e il rispetto dei diritti umani. A suo avviso, peraltro, non serve erogare contributi finanziari da parte europea, senza condizionarli a precisi impegni sul piano dello Stato di diritto. Ha infine evidenziato come l'atteggiamento nei confronti dello Stato di Israele, in particolare per quanto concerne l'Egitto, sia il più significativo banco di prova per i nuovi regimi arabi.

Analoga preoccupazione è stata espressa dal rappresentante della Camera dei Comuni del Regno Unito, Mike Gapes, che ha tuttavia invitato a considerare il processo in corso nel lungo periodo, rite-

nendo peraltro difficile porre condizioni alle nuove classi dirigenti dopo aver appoggiato, senza fare troppe domande, i vecchi regimi. Il pericolo che la cosiddetta primavera araba diventi un inverno è stato evocato dal rappresentante cipriota, Averof Neofytou, mentre il senatore polacco Bogdan Klich ha espresso il timore che una democrazia intesa solo proceduralmente possa favorire l'islamizzazione. Interventi più fiduciosi nei confronti dell'evoluzione politica degli stessi movimenti islamici sono venuti dalla deputata greca Anna Ntalara e dalla senatrice belga Marie Arena.

ALLEGATO 2

**Sulla missione in Israele e nei Territori palestinesi
(21-24 febbraio 2012)****COMUNICAZIONI**

Una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Stefano Stefani e composta dagli onorevoli Franco Frattini e Francesco Tempestini, si è recata in missione in Israele e nei Territori palestinesi dal 21 al 24 febbraio 2012.

La missione si è svolta nel quadro delle iniziative della Commissione finalizzate ad approfondire la politica italiana nel Mediterraneo e in Medio Oriente alla luce degli avvenimenti accaduti nella regione nel corso del 2011 e dell'attuale contesto di accresciuta tensione, connesso soprattutto alla situazione in Siria e all'*escalation* della questione del nucleare iraniano. La missione ha inteso in particolare individuare le richieste, da parte israeliana e palestinese, alla comunità internazionale, all'Unione europea e al nostro Paese per promuovere la ripresa del negoziato di pace e pacificare la regione.

L'agenda degli incontri ha quindi incluso interlocutori istituzionali israeliani, esponenti dell'Autorità nazionale palestinese, rappresentanti delle Nazioni Unite, nonché rappresentanti della società civile palestinese.

Incontri a Tel Aviv e Gerusalemme

Al suo arrivo a Tel Aviv la delegazione è stata innanzitutto ricevuta dal Vice Primo Ministro Silvan Shalom, titolare del dicastero per lo Sviluppo del Negev e della Galilea ed ex Ministro degli affari esteri, che ha subito espresso convinto apprezzamento per il sostegno dato dall'Italia alle decisioni europee sulle sanzioni all'Iran, e

questo nella consapevolezza della difficile fase attraversata dall'economia italiana.

Nell'accennare alla complessiva debolezza delle Nazioni Unite nel fare fronte alla crescente aggressività iraniana, Shalom ha dato risalto all'efficacia dello strumento sanzionatorio se attuato da un ampio numero di Paesi, come avvenne nel caso del Sudafrica dell'apartheid. Analizzando la politica di Achmadinejad, Shalom ha dato rilievo al ruolo di « assicurazione » per il regime da attribuire alla questione nucleare, stimando in un anno il tempo minimo per il completamento del processo di arricchimento. Ha fatto rilevare come la posizione di Russia e Cina nella sede del Consiglio di Sicurezza sia da leggere come effetto della preoccupazione di questi due Paesi che dal crollo dell'Iran e della Siria possa derivare il controllo sulla regione da parte dell'Occidente europeo e statunitense.

Sollecitato dal Presidente Stefani sulla questione palestinese, Shalom ha analizzato la figura politica di Abu Mazen, più debole del predecessore Arafat e certamente destinato ad essere l'ultimo leader che assommi in sé le tre cariche di presidente dell'ANP, dell'OLP, nonché leader del partito Fatah. Abu Mazen, dopo la delusione del debole impatto dell'iniziativa presso l'ONU per la dichiarazione unilaterale sulla nascita della Palestina, ha irrigidito la propria linea di contrarietà alla ripresa dei dialoghi diretti con il premier Netanyahu, nonostante quest'ultimo abbia accolto la richiesta di moratoria sugli insediamenti e abbia condiviso

la visione dei « due popoli e due Stati » in occasione dell'ormai celebre discorso del 2009 alla Bar Ilan University.

Malgrado gli scarsi risultati conseguiti della mediazione giordana, Shalom ha sostenuto la necessità di indurre i palestinesi ad un ritorno alla trattativa con Israele per la creazione di due Stati (il riferimento anche ai due popoli sarebbe, a suo avviso, da considerare superato), considerata la forte domanda di pace da parte del popolo palestinese, non così favorevole al ritorno dei rifugiati, in quanto ormai privi dell'identità palestinese e fortemente coinvolti nelle realtà locali in cui si sono integrati negli ultimi decenni. Anche la favorevole fase di crescita economica nella regione, favorita dall'impegno israeliano — che fa registrare in Israele una previsione di incremento del PIL per il 2012 del 2,5 per cento (a fronte del 4, 6 del 2011) e in Cisgiordania un tasso di crescita del 10 per cento (16 per cento nella Striscia di Gaza) — dovrebbe rappresentare un incentivo a compiere un passo in avanti nel negoziato.

Circa le condizioni di vita degli abitanti di Gaza, Shalom ha sottolineato la convenienza di Hamas al mantenimento e alla gestione dell'« economia dei tunnel », basata sul passaggio clandestino delle merci attraverso il confine con l'Egitto. Commentando in modo negativo la recente visita del premier Hannye a Teheran, Shalom ha ricordato la complessa questione della West Bank, sul cui territorio sono mancati i necessari chiarimenti in tema di sovranità e in cui le elezioni hanno quasi sempre premiato le formazioni estremiste.

L'onorevole Frattini ha sollecitato Shalom sul tema delle prospettive per il processo di pace nell'attuale fase elettorale americana e in vista della possibilità nascita di un governo transitorio sul versante palestinese, oltre al possibile intensificarsi delle iniziative diplomatiche di Abu Mazen presso le agenzie dell'Onu. Su tali questioni Shalom ha delineato uno scenario internazionale non propizio: il presidente Obama, pur preoccupato per la questione iraniana anche per l'amicizia che lega in questa fase Teheran al Venezuela di Chavez, deve affrontare una campagna elet-

torale concentrata per lo più su temi interni. Quanto all'Europa la crisi economica assorbe tutte le iniziative politiche. Nel negoziato di pace la questione dei confini (che include il tema degli insediamenti e dello status di Gerusalemme) tende a prevalere sul resto. Israele, da parte sua, chiede un approccio negoziale onnicomprensivo di tutte le questioni (secondo il motto « *end of conflict end of claims* »), mentre la parte palestinese dimostra di volere affrontare i diversi nodi in modo articolato e separato. Quanto al ruolo giocato dalle agenzie delle Nazioni Unite presenti sul terreno, Shalom ha dato risalto a diffuse preoccupazioni per la tendenza alla diminuzione dei finanziamenti. Ha dedicato riflessioni anche all'Egitto, confermato maggiore interlocutore della regione, sottolineando la determinazione delle forze armate a restare all'interno delle massime istituzioni egiziane, anche al fine di non dovere affrontare vendette ed epurazioni. Le forze armate costituiscono il maggior datore di lavoro in un Paese fortemente provato dalla crisi economica e in cui la politica estera è appannaggio del presidente. Per tutte queste ragioni il favorito alla carica di Capo dello Stato è Nabil El-Arabi, attuale segretario della Lega Araba, considerata la debolezza di Amr Moussa e la percezione di estraneità che circonda la figura di El Baradei, già presidente dell'AIEA.

Il successivo incontro a Gerusalemme con il Ministro degli affari esteri, Avigdor Lieberman, leader del partito Yisrael Beitenu, introdotto dal Vice Ministro Ayalon e cui hanno preso parte anche gli onorevoli Faina Kirschenbaum e Orly Levy, ha consentito innanzitutto di registrare la soddisfazione per la nomina del generale Paolo Serra alla guida della missione UNIFIL2 in Libano; il convinto riconoscimento all'onorevole Frattini, in riferimento al lavoro da lui svolto sia in qualità di Vice Presidente della Commissione europea che in quella di Ministro degli affari esteri, per la sua visione e la leadership a favore di Israele; nonché la soddisfazione per il rafforzamento delle relazioni bilaterali, soprattutto negli ultimi cinque anni (cre-

scita interscambio, commessa Alenia Aermacchi per gli aerei da addestramento).

Il ministro Liebermann, nel dipingere il quadro di crisi regionale (con particolare riferimento all'«inverno islamico» subentrato alla «primavera araba»), ha subito evidenziato la crisi delle organizzazioni multilaterali, le cui promesse cadono nel vuoto di fronte al disastro umanitario in Siria e che continuano ad accogliere al proprio interno l'Iran di Achmadinejad.

Il Presidente Stefani ha manifestato interesse per le considerazioni di Liebermann, ribadendo che un Iran nuclearizzato deve preoccupare non solo Israele ma l'intera comunità internazionale e indurre l'Unione europea a svolgere un'azione più incisiva, anche alla luce del ruolo recessivo giocato dagli Stati Uniti di Obama: non può certo essere in discussione la questione dell'esistenza dello Stato di Israele, chiamato tuttavia ad un rinnovato impegno per la soluzione dei problemi regionali, a partire dal negoziato di pace e da una nuova gestione della politica degli insediamenti, anche per evitare l'isolamento regionale.

Il Ministro Liebermann ha, quindi, analizzato l'evoluzione dello scenario del cosiddetto «Grande Medio Oriente», definendo del tutto fallimentare quanto ad oggi avvenuto in Iraq e Afghanistan, molto negativo per le prospettive future. Ha quindi obiettato che la questione palestinese – da considerare slegata rispetto alla dinamica della «primavera araba» – sia oggi alla base delle controversie che segnano la regione: a suo avviso, nei decenni passati la questione palestinese è stata strumentalizzata dai regimi arabi per eludere i problemi interni e dare a Israele ogni responsabilità. Oggi Israele conta buone amicizie con Giordania, Cipro, Grecia e Bulgaria. Nell'area del Golfo si considera l'islam radicale, non Israele, il maggior nemico e nel Congresso americano c'è una visione bipartisan sulla posizione di Israele, considerato l'unico attore affidabile della regione, anche a seguito del cambio di passo in Egitto, e con cui i legami sono basati su vincoli personali, sulla cooperazione militare e sulla vita

delle comunità ebraiche statunitensi. Per Liebermann la situazione palestinese è sotto relativo controllo, la sicurezza è cresciuta e il tenore di vita dei palestinesi è cresciuto grazie all'impegno del governo israeliano. Quanto alla questione degli insediamenti, il Ministro Liebermann la considera un errore di prospettiva, visti gli accordi che ciò nonostante è stato possibile siglare con Giordania ed Egitto e alla luce dell'evolvere della situazione a Gaza dopo il ritiro israeliano e lo sfollamento dei circa 10 mila ebrei che vi risiedevano. Ha quindi dichiarato scarsa fiducia nella possibilità di conseguire la pace dopo tutti i tentativi fatti e la disponibilità israeliana sistematicamente frustrata dai leader palestinesi sin dalla Conferenza di Annapolis. Ha, infine, evidenziato che il disaccordo con gli interlocutori palestinesi non è su mere questioni territoriali, ma su temi valoriali connessi alla simpatia, comune a molti Paesi musulmani ma assai forte anche tra le comunità islamiche in Europa, per una visione religiosa radicale, ostile alla convivenza con i cristiani e gli ebrei. Circa il percorso da intraprendere per la pace, Liebermann affida al miglioramento dell'economia e delle condizioni di vita dei palestinesi molta parte per il progresso del negoziato, sollecitando anche l'Europa ad una maggiore attenzione ai profili culturali, a partire dal monitoraggio sui testi scolastici.

Gli incontri con esponenti dell'esecutivo israeliano si sono completati con il colloquio della delegazione con il Vice Primo Ministro e Ministero per l'intelligence e l'energia atomica, Dan Meridor. I temi proposti dai parlamentari italiani hanno riguardato una valutazione sul pericolo rappresentato dalla questione nucleare iraniana e il tema delle sanzioni, considerata l'insufficienza di un asse coeso tra i soli Stati Uniti e l'Europa e la necessità (su particolare sollecitazione dell'onorevole Frattini) di valutare interventi sul sistema di tracciatura SWIFT delle transazioni bancarie, al fine di penalizzare gli operatori iraniani e colpire così in modo più stringente il sistema economico di quel Paese.

Il Ministro Meridor, nel considerare particolarmente complessa l'opzione dell'attacco militare e dunque da mantenere come *extrema ratio*, si è concentrato sul tema delle sanzioni ritenendo che le più recenti iniziative iraniane tradiscano un certo nervosismo e il senso di una pressione internazionale. A parte la Siria, il mondo arabo preme sugli Stati Uniti per contenere Teheran e ci sono Paesi rilevanti sul piano economico (Giappone e Corea del Sud) che si accingono a ridurre gli acquisti di petrolio iraniano. Secondo Meridor, mostrando ad Achmadinejad determinazione si potrà non già bloccare l'arricchimento dell'uranio ma indurre il regime ad una più attenta valutazione dei costi e dei benefici e ad una linea di maggiore apertura negoziale. Ha quindi descritto la tecnica dei piccoli passi, intrapresa dall'Iran, nell'arricchimento dell'uranio per paura delle sanzioni.

Sul piano strategico, Meridor ha sottolineato che se la priorità è abbattere il regime di Teheran, risultato che sarebbe favorito dal crollo del siriano Assad, occorre offrire opzioni vantaggiose ai suoi due maggiori sostenitori in sede ONU, ovvero Russia e Cina e all'India in qualità di attuale rilevante partner commerciale, pur nella consapevolezza dei costi connessi a un simile negoziato. Certo è che da un crollo della Siria e dell'Iran deriverebbe un prevedibile successo politico dei Fratelli Musulmani nella regione. Quanto ai tempi della crisi siriana, non vi sono previsioni affidabili, considerato che la tensione in atto concerne il destino e il sopravvivere della tribù alauita.

Quanto alla pericolosità di Teheran per l'esistenza dello Stato di Israele, Meridor ha considerato che la sostanziale differenza tra Achmadinejad e i suoi predecessori, è l'esplicitazione di certi messaggi. Nell'analizzare la situazione interna all'Iran, rispondendo ad un quesito dell'onorevole Tempestini che ha anche richiamato l'assenza del tradizionale alleato turco, Meridor ha osservato che il regime iraniano ha saputo reprimere con grande efficacia i fermenti giovanili di ribellione del 2009. Il problema è oggi rappresentato

dalla combinazione tra la questione nucleare e l'ideologia. Sulle relazioni con Ankara, il Ministro Meridor ritiene che occorra ricostruirle pur tenendo conto che il governo di Erdogan sta spingendo il Paese in una direzione più prossima all'islamismo e ha quindi operato per conquistare consenso presso le masse arabe (da Davos alla vicenda della *Freedom Flotilla*). Nel fare presente di essere stato in seno al governo israeliano tra i pochi assertori della necessità di un compromesso sulla questione delle scuse alla Turchia dopo il caso della nave Mavi Marmara, ha sottolineato che Israele e Turchia condividono l'interesse al contenimento dell'attore iraniano.

Gli incontri della delegazione con interlocutori parlamentari hanno consentito di meglio focalizzare le sfumature tra i partiti rappresentati alla Knesset in merito ai temi già trattati con i rappresentanti dell'Esecutivo.

Il presidente della Knesset, onorevole Reuven Rivlin, esponente del Likud, ha segnalato tra i temi, ulteriori rispetto alla politica estera, che impegnano il dibattito politico in Israele la crisi economica, la pronuncia della Corte Suprema sull'essenzialità dei giovani religiosi dal servizio militare e la gestione dei rapporti tra Stato e istituzioni religiose, segnalando nell'attuale compagine politica israeliana il superamento della tradizionale distinzione tra destra e sinistra. Prospettando una visione possibilista quanto al raggiungimento di un accordo di pace con i palestinesi e ricordando le ragioni della contrarietà degli ebrei ortodossi e dei cittadini israeliani di appartenenza araba alla stesura di una Costituzione israeliana, ha sottolineato che Abu Mazen è contrario al riconoscere Israele come « Stato degli ebrei » non comprendendo che tale definizione non osterebbe al carattere democratico di tale Stato e alla piena tutela dei diritti civili dei non ebrei. Ha segnalato che la maggior parte dei parlamentari israeliani (pari a circa l'80 per cento) sarebbe favorevole alla pace ma che nessuno si fa illusioni e che il dibattito è oggi non tanto concentrato sui termini di un

accordo ma sulle posizioni di principio in merito alla pace, che ne garantirebbero il mantenimento. Quanto alla situazione in Egitto, ha sottolineato che Il Cairo ha interesse a mantenere la pace con Israele anche al fine di godere buone relazioni con l'Europa. Ha, infine, ricordato il contributo positivo al dialogo arabo-israeliano dato dal presidente Pierferdinando Casini nella sua qualità di presidente dell'Unione interparlamentare.

Rivlin ha concluso l'incontro prospettando uno scenario di abbattimento dei muri, di maggiore rispetto tra le diverse comunità religiose e di impegno collettivo sul valore della pacifica convivenza.

La delegazione ha quindi incontrato rappresentanti della Commissione affari esteri e difesa della Knesset: gli onorevoli Meir Sheerit (Kadima) nel ruolo di vicepresidente della Commissione, Arie Eldad (National Union), Enat Wilf (Atzmaut) ed Isaac Herzog (Labour).

Il vicepresidente Sheerit ha aperto il colloquio esprimendo soddisfazione per l'affidamento all'Italia della guida della missione UNIFIL in una fase di maggiore aggressività di Hezbollah, che merita di essere adeguatamente segnalata all'attenzione internazionale. Ha, quindi, sottolineato la comune visione con il nostro Paese, che viene in evidenza anche nella collaborazione in sede UIP. Il presidente Stefani ha convenuto sulla centralità della collaborazione tra i Parlamenti proponendo come tematica di discussione la pacificazione con i palestinesi e la questione della sicurezza di Israele in assenza di una prospettiva di pace basata su un accordo. Sheerit ha passato in rassegna le diverse fasi dell'impegno di Israele per la pace e ha sottolineato che ogni iniziativa, anche quella della costruzione del muro, deve essere letta nell'ottica della priorità della sicurezza. Ha quindi ricordato che fino alla Seconda Intifada circa duecento mila palestinesi lavoravano e pernottavano sul territorio israeliano e che da allora la situazione è radicalmente mutata e il ritiro da Gaza non ha dato i frutti sperati, come noto. Quanto all'operazione Piombo Fuso, occorre chiedere ai membri della comu-

nità internazionale che cosa avrebbero fatto al posto di Israele. Il risultato oggi è che Israele è fuori da Gaza, il cui confine con l'Egitto potrebbe essere aperto in ogni momento, ma è considerata responsabile di cosa avviene all'interno della Striscia e di come vive la popolazione. Ma non è Gaza ad essere centrale nei negoziati, considerata l'impossibilità di Abu Mazen di porsi come rappresentante di quella parte della popolazione palestinese. Oggi la destra israeliana, grazie a Netanyahu, ha accolto la visione dei due popoli e due Stati. I partiti laburista e Kadima sono favorevoli alla fissazione dei confini sulla linea del 1967 mentre i partiti di governo vi apportano limitate modifiche. Al momento si è in una fase di stallo a causa della rigida richiesta palestinese per una moratoria sugli insediamenti. Sheerit si è dichiarato favorevole all'iniziativa araba intrapresa nel 2002, che però non è stata accolta dal governo israeliano e ha osservato che si potrebbero creare delle aperture se Hamas riconoscesse il ruolo dell'OLP e del Quartetto. Ha quindi auspicato che l'Europa rilanci l'iniziativa araba e induca la Russia ad un maggior controllo circa la destinazione effettiva degli armamenti che vende all'Iran o alla Siria.

Il laburista Herzog ha individuato nella totale sfiducia tra le parti l'ostacolo ad ogni ripresa del negoziato e ha giudicato una perdita storica il rifiuto di Abu Mazen ad incontrare Netanyahu, considerato che non c'è alternativa al negoziato. Il rappresentante dell'Unione nazionale, onorevole Eldad, ha dato risalto alla natura non meramente territoriale del conflitto, altrimenti più agevolmente risolvibile, e al fondamento religioso delle diverse posizioni, ritenendo incongrua la proposta dei due Stati e proponendo una chiave di lettura della primavera araba che guardi alla Giordania come opzione per la creazione di uno stato palestinese. L'onorevole Frattini ha ribadito che in Italia vi è piena condivisione sulla necessità di non fare concessioni ad Hamas finché non rinunci a negare lo Stato di Israele e ha chiesto agli interlocutori parlamentari di indicare le strade per indebolire tale formazione.

L'onorevole Wilf, esponente di Atzmaut, ha indicato nella riduzione al minimo delle iniziative politiche la strada da percorrere nell'attuale contesto in evoluzione, connesso alla primavera araba. Attualmente, non esistendo alcun terreno di incontro tra israeliani e palestinesi, occorre lavorare a migliorare il tenore di vita dei palestinesi creando le basi per la sostenibilità di una futura soluzione negoziata. Ha espresso critiche nei confronti dell'agenzia UNRWA, cui l'Italia contribuisce finanziariamente, che sostiene la quantificazione di cinque milioni di rifugiati palestinesi, auspicando una nozione più restrittiva della qualità di rifugiato. A suo avviso in luogo di dare enfasi alla questione degli insediamenti, occorrerebbe dedicare maggiore attenzione al tema di rifugiati.

L'incontro è proseguito con un intervento dell'onorevole Tempestini, sollecitato dai parlamentari israeliani sui temi della crisi economica, in cui ha sottolineato che per l'Italia la crescita dipende in larga misura dall'evoluzione dello scenario mediterraneo e che per il nostro Paese la pace rappresenta la condizione per lo sviluppo economico dell'area. Conseguentemente, l'Italia favorisce ogni iniziativa a favore della pace, come dimostra il sostegno alle sanzioni contro l'Iran. Quanto all'alternativa tra « primavera araba » e « inverno islamico », visioni entrambe dotate di fondamento, l'onorevole Tempestini ha sostenuto che l'obiettivo comune deve essere quello di portarle a sintesi, considerato che non vi è alternativa ai « nuovi » Paesi nati dopo il crollo dei regimi. Qualunque sia la nuova stagione che si aprirà, l'auspicio è che si tratti di una stagione dei diritti e di maggiore verità.

L'incontro si è quindi concluso con una riflessione sulla minaccia nucleare iraniana, cui ha contribuito Sheehrit, favorevole ad un rafforzamento delle sanzioni e scettico sul favore di Israele ad un conflitto militare pur nella necessità di fare il possibile per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Sul tema è intervenuto l'onorevole Eldad manifestando una linea più radicale, convinta dell'inef-

ficacia delle sanzioni e favorevole ad un fermo intervento contro un Iran nuclearizzato.

Incontri presso le Nazioni Unite

La delegazione ha quindi proceduto agli incontri con i rappresentanti delle Nazioni Unite a partire da Robert Serry, Coordinatore Speciale per il processo di pace, particolarmente impegnato nel rafforzamento del quadro istituzionale palestinese, come riconosciuto anche dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario. Serry ha segnalato che la cooperazione tra le parti sul terreno della sicurezza in questi ultimi anni non ha precedenti, mentre è del tutto carente l'azione politica volta al raggiungimento dell'accordo, come dimostra anche il recente rilascio di un numero importante, circa cinquecento, di nuove licenze edilizie da parte delle autorità israeliane, destinate a trasformarsi in reali abitazioni nel giro di un anno e ciò malgrado proprio durante il governo di Netanyahu ci sia stato almeno in una fase un freno alla politica degli insediamenti rispetto a quanto avvenuto sotto i suoi predecessori. La debolezza della mediazione giordana, il basso tasso di popolarità e fiducia di cui gode il Quartetto e la deludente risposta israeliana alla richiesta da Abu Mazem per la liberazione dei prigionieri « pre-Oslo » hanno determinato lo stallo definitivo degli sforzi per il negoziato ed un vuoto di iniziativa politica che rischia di produrre effetti di logoramento tra la popolazione. Quanto alla riconciliazione intrapalestinese, Serry ha dato conto delle problematiche prese di posizione che Hamas continua a mantenere e del suo interesse al mantenimento del traffico clandestino di merci attraverso i tunnel al confine con l'Egitto. Esprendo soddisfazione per la recente nomina del nuovo Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, Andreas Reinicke, subentrato a Marc Otte, e con il quale si sono già definiti i presupposti per un'ottima cooperazione, ha evidenziato la ne-

cessità di scongiurare il rischio che dall'attrito tra ANP e Hamas possa derivare un progetto politico finalizzato alla creazione di due distinti Stati palestinesi. Ha rilevato che le manifestazioni antisiriane a Gaza evidenziano un progressivo smarcamento di Hamas da Damasco e ha sottolineato la necessità di evitare che i temi Iran e Siria tolgano attenzione alla questione palestinese.

L'incontro è quindi proseguito con un'analisi sul complessivo scenario internazionale, segnato dal processo elettorale negli Stati Uniti e dalla prospettiva di elezioni anticipate in Israele (utili a affrontare la « visione » di Obama sul Medio Oriente sulla base di un nuovo mandato elettorale). Se per il 2012 la politica americana nella regione deve essere considerata come volta alla riduzione del danno, per Serry l'opzione dell'attacco israeliano resta sul tavolo, con un orizzonte temporale di breve periodo, da collocare di anche prima delle elezioni.

Gli incontri con i rappresentanti delle istituzioni cristiane in Terra Santa, svolti a margine dell'agenda istituzionale della missione, hanno permesso di evidenziare l'allarmante tendenza alla erosione della presenza cristiana a Gerusalemme, che sarebbe causata da talune limitazioni imposte dalle autorità israeliane, e il conseguente rischio di perdita per Gerusalemme del suo *status* di città santa per le tre grandi religioni monoteiste. Il Custode di Terra Santa, Pierbattista Pizzaballa, ha in generale parlato di un carente rispetto per la diversità religiosa nella società locale, che emerge nelle aggressioni ai simboli cristiani e negli slogan anticristiani apparsi su alcune chiese e nel cimitero cristiano sul Monte Sion.

La delegazione ha aperto la seconda giornata di incontri, da dedicare agli interlocutori di parte palestinese, con un sopralluogo presso una scuola gestita dall'agenzia UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) nella località di Qalandia. In quest'occasione si è tenuto un breve colloquio con il Commissario Generale, Filippo Grandi, che ha illustrato il man-

dato di UNRWA, non politico e limitato alla tutela dei rifugiati palestinesi, stimati in 5 milioni, che includono i rifugiati sotto la tutela dell'ANP, quelli iscritti come tali dal 1949 e posti sotto tutela delle Nazioni Unite. Ha quindi illustrato l'attività delle 700 scuole dei 120 ambulatori gestiti da UNRWA, per lo più dislocati in campi, e i progetti di ricostruzione di ulteriori scuole, i cui materiali dovranno arrivare attraverso il valico con Israele per non legittimare ulteriormente l'economia dei tunnel. Quanto alla situazione a Gaza, Grandi ha riferito del lieve miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, malgrado il blocco israeliano permanga e vi sia un sistema di reciproche convenienze tra Israele ed Egitto al mantenimento del traffico di merci attraverso i tunnel. Nessun progresso può essere registrato sul versante delle esportazioni di merce in uscita da Gaza.

Nel segnalare il buon livello di collaborazione con le autorità israeliane, Grandi ha evidenziato che per Israele l'attività dell'UNRWA è preziosa in quanto solleva il governo israeliano dalla prestazione di taluni servizi sociali, ma soprattutto garantisce una formazione scolastica ai bambini conforme agli standard dell'ONU. Non vi è dubbio che la questione dei testi scolastici sia centrale e che l'ANP si sia impegnata alla revisione dei contenuti dei programmi, anche sulla base del lavoro di una Commissione congiunta che oggi non esiste più. Indubbiamente le scuole di Hamas rappresentano un problema, però occorre considerare che si tratta di un terzo delle scuole complessivamente esistenti a Gaza. Ha sottolineato che le « rimozioni » sui fatti della storia sono evidenti nei libri di testo anche dei bambini israeliani. Ha quindi segnalato la ben più complessa situazione dei rifugiati presenti in Libano e Giordania, sia per le drammatiche condizioni di vita che per il rischio di strumentalizzazione politica cui sono esposti in questa particolare fase. Ha infine lamentato la difficoltà di reperire le risorse finanziarie necessarie alla continuazione delle attività di UNRWA, pari a 1 miliardo di dollari all'anno, sollecitando

l'Italia ad invertire la tendenza di questi ultimi anni alla riduzione (anche grazie alla istituzione di un Comitato di supporto in Italia). Oggi UNRWA conta sui finanziamenti dell'Unione europea e degli Stati Uniti; nulla o quasi nulla perviene dalla Russia e dalla Cina, mentre i Paesi arabi hanno lievemente incrementato i propri contributi dopo la Conferenza di Gaza del 1997.

Incontri a Ramallah

La delegazione ha quindi aperto l'agenda di incontri con le istituzioni palestinesi a partire dal Primo Ministro dell'Autorità nazionale palestinese Salam Fayyad.

Richiamata la riunione in corso al Cairo per l'attuazione all'accordo di Doha, siglato dal presidente dell'ANP Abu Mazen e dal capo di Hamas Khaled Meshaal per la formazione di governo tecnico unitario guidato dallo stesso Abu Mazen e che dovrà preparare le elezioni parlamentari e presidenziali, rimuovendo uno dei principali ostacoli al processo di riconciliazione tra i palestinesi, Fayyad ha riferito di un certo miglioramento nel quadro politico palestinese, malgrado Hamas tenti di dettare condizioni e di non fare emergere il calo di consensi che accusa in questa fase, dopo il negoziato giordano. Ha quindi segnalato lo stallo del processo politico che richiederebbe al presidente Abu Mazen di individuare nuove opzioni da offrire ai palestinesi.

Al momento la priorità, non condivisa da Hamas, è pervenire alla fissazione delle elezioni, oltre alla formazione del governo transitorio, per avviare la ricostruzione di un sistema politico palestinese convincente e adeguato ad affrontare i problemi, riunificare il popolo palestinese e pervenire alla creazione di uno Stato. Fatah, che dovrebbe a sua volta affrontare un processo di riforma interno, teme di non arrivare all'appuntamento elettorale con il necessario sostegno degli elettori e con una definita lista di candidati. Per Fayyad dal mese di settembre il Quartetto ha commesso un errore tattico, esercitando

molta pressione sulle parti per riaprire il negoziato in un momento non favorevole. La conseguenza negativa di questa azione è la difficoltà oggi per l'ANP di conservare quanto conseguito sul piano della sicurezza. Su questo terreno la comunità internazionale non interviene e la situazione siriana costituisce una minaccia serissima. Lo dimostrano le aggressioni degli estremisti alle manifestazioni pacifiche, nei Territori come pure a Tel Aviv, e l'emergere dell'intolleranza religiosa con gli attacchi agli edifici di culto. A suo avviso, anche su sollecitazione internazionale, l'esercito israeliano dovrebbe intensificare i controlli sui gruppi di estremisti presenti tra i coloni e dovrebbe lasciare all'ANP il pieno controllo dell'area posta sotto il suo controllo civile e di sicurezza (Area A). Ha quindi lamentato il drastico calo degli aiuti internazionali che ha però determinato l'avvio di un processo virtuoso di taglio alla spesa pubblica.

L'onorevole Frattini ha convenuto sulle priorità indicate da Fayyad e sulla necessità che la comunità internazionale riconosca il nuovo governo transitorio, se da tale governo giungerà il riconoscimento su Israele e la sconfessione di Hamas. Fayyad ha chiarito che il governo tecnico non prevederà al suo interno la presenza di Hamas, che dovrà attendere le elezioni per giocare un ruolo nelle istituzioni palestinesi. Per questo occorre che l'ANP consegua tutti i migliori risultati per ottenere consensi, che si proceda presto alle elezioni e che il nuovo risultato elettorale riporti l'attenzione sulla questione palestinese. Si tratta anche di dare l'opportunità al popolo palestinese di dare fiducia ad un governo secolare, visto il diffuso convincimento che Hamas non sia adeguato a rappresentare l'identità laica dei palestinesi. Ha quindi condiviso la pericolosità della minaccia iraniana per Israele, di cui tutto il popolo è profondamente convinto. A suo avviso sono stati compiuti pochi sforzi a livello internazionale per dissuadere Israele dall'attacco preventivo all'Iran mentre i migliori risultati deriverebbero dalla fine del regime di Assad a Damasco.

L'onorevole Tempestini ha quindi sollecitato Fayyed su quanto la comunità internazionale deve fare per sostenere lo svolgimento delle elezioni palestinesi entro breve tempo, per poi procedere alla riapertura del negoziato. Il primo ministro ha detto che le priorità sono due: l'indizione delle elezioni e la vittoria dell'ANP. Tali risultati possono essere conseguiti con maggiore sostegno finanziario e con lo sviluppo del settore privato e degli investimenti esteri.

L'incontro con il Ministro degli esteri Al Malki si è concentrato sul tema della crisi siriana e della primavera araba. Secondo Al Malki, in Siria l'ANP gode di una posizione di favore rispetto ad altri Paesi arabi grazie ai forti legami con i 500 mila rifugiati, di cui occorre preservare la sicurezza. L'ANP sostiene il popolo siriano nella sua volontà di autodeterminarsi, anche nella sede della Lega Araba. Sulla primavera araba, ha espresso rammarico per l'incompiutezza delle rivoluzioni giovanili e ha segnalato gli sviluppi imprevisi con il successo di quelle formazioni politiche che potevano vantare maggiore organizzazione e finanziamenti, con particolare riferimento ai Fratelli Musulmani, cui Hamas è affiliata a livello internazionale e di cui ha evidenziato i legami con il Qatar, laddove l'Arabia Saudita appare impegnata nel sostegno finanziario dei movimenti salafiti. Non è al momento misurabile l'impatto di questo nuovo scenario sul processo di pace o sui diritti e sulle libertà della popolazione. Uno dei pochi punti fermi è la necessità per i Fratelli Musulmani di offrire garanzie agli Stati Uniti circa il rispetto del trattato con Israele, con cui le relazioni saranno indubbiamente minime e senza particolare impegno sul negoziato. Malgrado l'anno in corso non sia propizio per lo sviluppo del quadro mediorientale, il ministro ha auspicato un'evoluzione entro il prossimo anno e mezzo per anticipare il consolidamento dei nuovi regimi nei Paesi arabi. Negli incontri al Cairo, il leader di Hamas, Khaled Meshaal, ha convenuto sulla necessità di interrompere gli attacchi di razzi ad Israele, di cessare la resistenza violenta

e di accogliere la proposta relativa ai confini del 1967. Pur mantenendo la rigidità sul riconoscimento allo Stato di Israele, il solo accoglimento della proposta sui confini consiste, a suo avviso, in una sua accettazione implicita. In questa fase la comunità internazionale deve a tutti costi sostenere l'ANP e indurre il premier Netanyahu a fare altrettanto.

La successiva riunione con il presidente della Commissione Affari politici del Consiglio Legislativo Palestinese, onorevole Abdallah Abdallah, ed altri parlamentari ha consentito di fare un ulteriore punto sul negoziato di pace e sulla situazione regionale, affidando centralità ai rapporti con l'Unione europea e con l'Italia in questa particolare fase. L'incontro ha consentito l'emersione di voci più critiche sulla linea politica israeliana e sulla particolare intolleranza nei confronti dei musulmani e dei cristiani. È stata avanzata una richiesta di maggiore impegno da parte dell'Italia a sostegno del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese.

Di particolare interesse è stato quindi l'incontro della delegazione con l'onorevole Abu Amro, eletto nella circoscrizione di Gaza e indipendente rispetto alle formazioni di Fatah e Hamas, che ha sottolineato come la situazione di Gaza possa essere risolta solo con il successo del processo di riconciliazione intrapalestinese. Se tale processo avverrà secondo le richieste della comunità internazionale – riconoscimento di Israele in primis – allora l'embargo potrà definitivamente cadere. Richiamando il fallimento del governo di cui era ministro degli esteri nel 2007, ha fatto presente che Israele potrebbe non avere troppo interesse al successo del processo di riconciliazione, ritenuto dal ministro Liebermann contrario al negoziato. La riconciliazione non è contro Israele, è un'esigenza del popolo palestinese e il governo tecnico che sarà istituito per i prossimi sei mesi rispetterà gli accordi e gli standard internazionali, non avendo esponenti di Hamas al suo interno e cercando l'interlocutore nel governo israeliano, non nei movimenti estremi pre-

senti in Israele. Per Amro la soluzione strategica a Gaza passa attraverso tre punti pragmatici a forte valenza umanitaria e su cui anche Tony Blair, in qualità di inviato speciale del Quartetto, sta lavorando: il rifornimento idrico (grazie al nuovo accordo per la realizzazione di un impianto di desalinizzazione); quello elettrico (considerato che al momento l'elettricità è garantita per sei ore la giorno); infine, la gestione delle acque reflue. A suo avviso, risolti questi problemi essenziali, la questione politica diventerà meno acuta. Certo, occorre che gli insediamenti israeliani si fermino per lasciare territorio da destinare al rientro dei rifugiati palestinesi. Quanto allo status di Gerusalemme, sarebbe necessario pervenire ad un'amministrazione speciale, magari affidata alla comunità internazionale, che la dichiari città a aperta a tutte le religioni. Occorre in generale ricostruire le basi della fiducia, ottenere da Israele l'accettazione della proposta sui confini del 1967 e indurre i palestinesi a non commettere gli errori del passato.

La missione si è quindi avviata verso la conclusione con l'incontro con Nabil Shaat, esponente di punta di Fatah, ex ministro degli esteri nel 2003 e protagonista nel negoziato di pace, che si è soffermato soprattutto sui possibili sviluppi della primavera araba. Nell'analizzare le forze che animano questo com-

plesso processo (movimenti giovanili di ispirazione socialista-democratica e liberale, forze armate e partiti islamisti), Shaat ha sottolineato il valore aggiunto derivante da un buon livello di organizzazione e di finanziamento, che sarebbe il fattore alla base dell'attuale successo dei Fratelli Musulmani. A suo avviso un successo elettorale di Fatah potrebbe indurre i Fratelli musulmani e gli altri movimenti islamisti a cercare accordi con le nuove formazioni secolari. In questo quadro l'Unione europea rappresenta il migliore alleato, considerato che la primavera araba non si è estesa all'area del Golfo persico. Shaat ha quindi proposto il raggiungimento di un accordo euroarabo sul petrolio, da cui potrebbe derivare maggiore sicurezza per l'area del golfo, maggiori finanziamenti ai partiti dei giovani arabi laici e prosperità.

Si sono infine svolti incontri con il Segretario Generale della Presidenza ANP, Tayyeb Abdel Rahim, e un incontro informale con Nemer Ammad, oggi consigliere politico di Abu Mazen e a lungo rappresentante dell'ANP in Italia, in cui è stato nuovamente tratteggiato il complessivo quadro politico e in cui è emersa la priorità di fare del caso palestinese un modello di democratizzazione laica da valorizzare nel contesto regionale, segnato dall'assenza di partiti secolari e ben organizzati al di fuori di Fatah.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06281 Menia: Sul trattamento economico del personale a contratto presso la rete estera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per offrirmi la possibilità di fornire un chiarimento su una materia, quella relativa alle retribuzioni del personale a contratto nelle nostre Sedi diplomatico-consolari, alla quale il Ministero degli esteri presta naturalmente la massima attenzione.

Come noto, la determinazione del trattamento economico del personale a contratto è regolata dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (il Decreto che regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri). Tale norma dispone che le retribuzioni di questa categoria di personale sia suscettibile di revisione unicamente in relazione a variazioni di una serie di parametri di riferimento che sono elencati nello stesso articolo 157: le condizioni del mercato del lavoro locale, il costo della vita e, principalmente, le retribuzioni corrisposte nella stessa Sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché dai organizzazioni internazionali.

Nel settembre 2010, in sede di valutazione degli adeguamenti retributivi programmati dall'Amministrazione degli esteri sulla base di una valutazione dei parametri di legge, l'Ufficio centrale del bilancio evocava la possibilità che il trattamento economico del personale a contratto rientrasse nel blocco triennale delle retribuzioni disposto, per i dipendenti pubblici, dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 (la « manovra » che il Governo ha adottato maggio del 2010) ed

invitava il Ministero degli esteri ad acquisire in proposito un formale chiarimento dagli organi competenti.

A seguito di tale richiesta di chiarimenti, il 12 ottobre 2011 il Consiglio di Stato si è quindi espresso stabilendo l'esclusione della categoria del personale a contratto dal blocco retributivo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 78 del 2010 virtù della specialità della normativa applicata all'Amministrazione degli esteri.

Solo una volta ottenuto tale necessario chiarimento, è stato possibile riprendere in esame le richieste di adeguamento nel frattempo pervenute, alcune delle quali hanno richiesto approfondimenti da parte delle Sedi proponenti. Al termine della verifica, nel corso delle prossime settimane, verranno disposte le misure ritenute prioritarie, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e compatibilmente con gli stringenti vincoli di finanza pubblica, che, come noto, hanno duramente colpito anche il Ministero degli esteri.

L'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dispone altresì che la retribuzione sia « di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi ».

In seguito all'introduzione dell'euro, ravvisando l'opportunità di modificare la valuta di pagamento come già avvenuto per il personale di ruolo dell'Amministrazione, con decreto interministeriale del 31 dicembre 2002 il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno stabilito che a decorrere

dal 1° gennaio 2003 la retribuzione del personale a contratto fosse determinata e corrisposta in euro, limitatamente ai casi di rinnovo contrattuale o di nuova assunzione. Al personale già in servizio alla data della modifica è stata quindi data la possibilità di optare per l'euro o mantenere la valuta locale, e molti degli interessati hanno scelto l'euro.

Nel corso del 2011, nelle more della sospensione degli adeguamenti retributivi per il personale a contratto, alcune Sedi hanno inoltre evidenziato una perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni determinate in euro a fronte di un sensibile apprezzamento della valuta locale, e chiesto una modifica della valuta di determinazione della retribuzione del personale a contratto che reintroducesse la valuta locale.

Sul punto, l'Avvocatura generale dello Stato ha peraltro chiarito nel novembre scorso, che tali modifiche potranno aver

luogo solo sulla base di una previa modifica del decreto interministeriale del 2002 che ammetta espressamente questa possibilità.

L'Amministrazione degli esteri ha pertanto elaborato un progetto di modifica che è ora all'esame della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha assicurato il proprio interessamento per una tempestiva e soddisfacente conclusione dell'esercizio.

In merito infine alle criticità di personale presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Berna segnalate dagli onorevoli interroganti, le relative procedure di assunzione sono state autorizzate già all'inizio del mese di gennaio per tre dei quattro dipendenti che hanno cessato le loro funzioni e quasi contestualmente per la quarta impiegata dimissionaria. L'Ambasciata sta quindi dando corso alle relative procedure per conseguire in tempi rapidi la loro sostituzione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. – Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. – Interviene il sottosegretario per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Luciano ROSSI, *relatore* presenta una proposta di parere, che illustra.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI condivide la proposta del relatore.

Franco GIDONI (LNP) dichiara il voto contrario da parte del proprio Gruppo, motivato dal giudizio negativo sull'impianto complessivo del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo »;

rilevato che l'articolo 46, al comma 1, attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di proporre la trasformazione di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa in soggetti di diritto privato, purché non svolgano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico;

preso atto del chiarimento fornito dal Governo in ordine al novero degli enti

interessati dalla disposizione, ossia l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) – che aveva peraltro già inoltrato espressa richiesta in tal senso – e l'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA) – che ha preannunciato analoga richiesta – e della precisazione secondo cui allo stato non è ipotizzabile l'applicazione di tale norma per la Lega navale italiana (LNI) e per l'Unione italiana tiro a segno (UITS),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Francesco Profumo
(*Svolgimento e conclusione*) 152

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 e abb.-A (Parere all'Assemblea)
(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti*) 152

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 154

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 156

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 156

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'Inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 157

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 158

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (Rilievi alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole, con osservazione*) 159

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di rappresentanti dell'ABI (*Svolgimento e conclusione*) 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Francesco Profumo.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Francesco Profumo.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Francesco PROFUMO svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rolando NANNICINI (PD), Maino MARCHI (PD), Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), Renato CAMBURSANO (Misto), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Massimo VANNUCCI (PD) e Antonio BORGHESI (IdV), ai quali replica il Ministro Francesco PROFUMO.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'importante contri-

buto fornito all'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di verificare se sussistessero le condizioni per superare le criticità evidenziate dal rappresentante del Governo. Chiede, pertanto, se vi siano nuovi elementi di valutazione al riguardo. Osserva, poi, che è comunque necessario che la Commissione esprima il proprio parere sulle proposte emendative presentate. Al riguardo, nel segnalare che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, segnala che gli emendamenti Fedriga 4.11, Bobba 5.19 (*versione*

corretta), nonché Fedriga 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14 sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, mentre ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari degli emendamenti Fedriga 1.16, 1.17, 2.13, 3.16 e 7.10. Ritiene, invece, che le restanti proposte emendative non presentino profili finanziari problematici.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare agli atti della Commissione alcune note sul provvedimento predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fa presente che il Governo è impegnato a trovare una soluzione sul provvedimento, pur sottolineando come, allo stato, non sia possibile effettuare una precisa quantificazione degli oneri. Nel ribadire come il Governo condivida gli scopi del provvedimento, rileva che la Commissione di merito potrebbe proporre all'Assemblea un rinvio in Commissione, al fine di consentire il superamento delle criticità finanziarie riscontrate. Ritiene che, in tal caso, il Governo potrebbe promuovere fin dalla prossima settimana incontri in sede tecnica per individuare le soluzioni più idonee. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo su tutte le proposte indicate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la Commissione dovrà comunque esprimere il proprio parere sul provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite, dal momento che l'Assemblea dovrà esaminarlo nella giornata di oggi.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, osserva che sarebbe stato preferibile che il Governo avesse evidenziato in modo chiaro le proprie valutazioni critiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, in quanto ciò avrebbe consentito la definizione di un testo in grado di superare le problematiche emerse in questa sede, evitando che esse si manifestassero solo nel corso dell'esame in Assemblea. Prendendo atto dell'impossibilità di porre

rimedio in questa sede a tutte le criticità segnalate dal Governo ed auspicando che esse possano essere prontamente risolte dalla Commissione di merito, con la collaborazione del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 124 e abb.-A, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha rappresentato che:

la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente la relazione tecnica predisposta dall'INPS con riferimento agli articoli 1 e 2 del provvedimento sia con riferimento alla quantificazione degli oneri sia con riferimenti alla copertura finanziaria;

il Dipartimento delle finanze ha fornito una stima della riduzione di gettito derivante dall'articolo 3, capoverso ART. 3, quantificata in 1 milione di euro annui, mentre con riferimento all'articolo 3, capoverso ART. 3-bis, ha fornito una stima prudenziale degli oneri, aggregata con quelli riferiti agli articoli 1 e 2 del provvedimento, di circa 3 milioni di euro su base annua;

è necessario che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisca chiarimenti sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea delle disposizioni dell'articolo 5, che consentono agli enti pubblici di stipulare convenzioni con le cooperative sociali anche per importi superiori alle soglie previste dalle direttive in materia di contratti pubblici;

la Ragioneria generale dello Stato ha espresso una valutazione contraria sulle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, rappresentando in particolare che le risorse di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, non sono sufficienti a far fronte all'onere de-

rivante dall'iniziativa, mentre le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sono preordinate alla realizzazione di altri interventi già programmati a carico del medesimo Fondo, come evidenziato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ritenuto che le criticità evidenziate dal Governo potrebbero essere superate attraverso una revisione del testo da parte della Commissione di merito,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.16, 1.17, 2.13, 3.16, 4.11, 5.19 (*versione corretta*), 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

C. 3391 e abb.-A

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, al fine di superare le criticità emerse nel dibattito, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3391 e abb.-A, recante trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;

tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica trasmessa dall'INPS, verificata negativamente per quanto concerne sia la quantificazione degli oneri che le modalità di copertura, e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sulle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito al provvedimento, in base ai quali:

l'utilizzo esclusivo delle risorse della gestione separata istituita presso l'INPS ai fini del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, non costituisce una idonea modalità di copertura in quanto contrasta con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri della suddetta gestione che rientrano negli equilibri gestionali dell'INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni;

peraltro, negli ultimi due anni, la gestione separata ha registrato una spesa per prestazioni superiore al gettito contributivo, sia per l'incremento dell'accesso alle prestazioni di ammortizzatori sociali, sia per il progressivo venir meno dell'introito contributivo in seguito al mancato rinnovo dell'accordo italo-svizzero sulla retrocessione finanziaria delle quote di contribuzione versate per la copertura del rischio disoccupazione dei lavoratori italiani in Svizzera;

la quantificazione degli oneri recata dal comma 2 dell'articolo 1 è limitata agli oneri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, assumendo gli importi indicati per il solo anno 2012, con riferimento alle citate lettere, dalla relazione tecnica predisposta dall'INPS, senza tener conto degli oneri derivanti dalla lettera *d)* del comma 1, per i quali è necessario procedere alla relativa quantificazione; inoltre, le modifiche introdotte alla legge n. 147 del 1997 appaiono avere carattere permanente mentre gli oneri sono riferiti ad un arco temporale di dieci anni;

la previsione dell'utilizzo esclusivo delle risorse della gestione separata al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione, di cui alla lettera *a)* del comma 1, non appare coerente con quanto previsto dalla lettera *d)* del medesimo comma 1, in base alla quale l'onere per l'inserimento del lavoratore frontaliero nelle liste di mobilità è a carico della medesima gestione separata;

alla luce delle suddette considerazioni, appare necessario limitarsi ad assicurare ai lavoratori frontalieri in questione un trattamento speciale di disoccupazione limitato all'anno 2012; il provvedimento deve essere pertanto modificato come segue:

sopprimere le lettere *a)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1;

delimitare l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 al solo anno 2012, per il quale è stata predisposta la quantificazione dei relativi oneri da parte dell'INPS;

modificare la clausola di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo la copertura degli oneri per il solo anno 2012,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere la lettera a);

alla lettera b), sostituire le parole: Ai fini con le seguenti: Per il solo anno 2012, ai fini;

alla lettera c), sostituire le parole: La durata con le seguenti: Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata;

sopprimere la lettera d);

conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021 con le seguenti: per l'anno 2012 ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva come la copertura finanziaria proposta dal relatore presenti dei profili meritevoli di approfondimenti, e dichiara quindi di rimettersi alla Commissione, riservandosi un'ulteriore verifica in occasione del passaggio al Senato del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali la Ragioneria generale dello Stato ha espresso un giudizio critico sulla copertura finanziaria del provvedimento, osservando che le risorse della gestione separata istituita dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono destinate a legislazione vigente al solo pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Ritiene, pertanto, che l'ampliamento dei trattamenti previsto dalla proposta in esame, peraltro limitato ad un solo anno, possa legittimamente trovare copertura nell'ambito di tali risorse, senza che ciò determini alcuna alterazione degli equilibri del bilancio dell'INPS e della finanza pubblica. Nel se-

gnalare come le risorse utilizzate siano comunque destinate ad estinguersi, in ragione del mancato rinnovo dell'accordo con la Svizzera sulla retrocessione finanziaria delle quote di contribuzione e della possibile definizione di una disciplina unitaria a livello europeo, ribadisce che le risorse disponibili saranno utilizzate solo in minima parte per garantire la copertura finanziaria del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

C. 4946 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge in esame, recante la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Port Louis il 9 dicembre 2010. Nel segnalare che il disegno di legge di ratifica non è corredato di relazione tecnica, fa presente che, alla luce delle considerazioni contenute nella relazione illustrativa, è possibile ritenere che il provvedimento non determini effetti finanziari negativi. Sul punto ritiene, comunque, utile acquisire una conferma dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere d relatore.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

Testo unificato C. 3772 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, recante misure in materia di estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense, non è corredata di relazione tecnica. La proposta presenta un allegato relativo alla situazione economico-finanziaria dell'istituto. Con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di trasferimento del patrimonio dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » al comune di Vico Equense, ritiene opportuno che siano acquisiti dati ed elementi volti ad escludere effetti sulla finanza pubblica, derivanti dal trasferimento al Comune della proprietà del patrimonio dell'Istituto, sia per quanto riguarda il debito che i saldi della Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di tali elementi, fa presente che andrebbe altresì acquisita conferma che i dati riportati nell'allegato siano debitamente aggiornati. In proposito, sottolineando comunque l'opportunità di disporre l'estinzione dell'Istituto, osserva che, a suo avviso, la questione potrebbe essere risolta trasferendo al Comune il patrimonio dell'estinguendo istituto, comprese le eventuali passività, ovvero fissando un termine certo per la liquidazione del patrimonio del medesimo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di completare l'istruttoria sulle sue implicazioni finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, che reca disposizioni relative all'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione», nonché all'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Nell'osservare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici, segnala comunque l'esigenza di precisare in modo univoco che le iniziative previste dal provvedimento al fine di informare e suscitare la riflessione sugli eventi dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera non determinino gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4117 e abb., recante norme su acquisizione di conoscenze e

competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerata l'opportunità di precisare in modo univoco che la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera non determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, in modo da escludere che dal riconoscimento derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: senza effetti civili.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che si sarebbe potuto anche esprimere un giudizio positivo sul provvedimento, qualora esso si fosse limitato a promuovere studi sul Risorgimento e sugli eventi che hanno condotto all'Unità nazionale, e non avesse fatto riferimento anche all'insegnamento dell'inno di Mameli, che non ha particolare valore simbolico, dal momento che fino al 1946 esso era una composizione musicale non particolarmente pregevole, ignota a gran parte della cittadinanza, le cui parole sono state composte da un poeta, morto in circostanze accidentali.

Cesare MARINI (PD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Calvisi, ricorda come, a suo avviso, molti abbiano dimenticato la storia, non ricordando come, nel 1861 il Regno delle Due Sicilie potesse vantare numerosi primati, rispetto agli altri Stati italiani, in particolare con riferimento alla sua situazione finanziaria ed allo sviluppo della sua industria navale. Osserva che, pur condividendo pienamente le ragioni dell'unificazione dell'Italia, il prezzo maggiore è stato pagato proprio dalle regioni meridionali. In proposito, evidenzia come il Regno del Piemonte utilizzò l'importante tesoro del Regno delle Due Sicilie per risanare la propria disastrosa condizione finanziaria e come la decisione di introdurre dazi per proteggere la nascente economia industriale del nord causò il collasso dell'economia meridionale che, unica in Italia, poteva vantare un tasso di esportazione della produzione interna di oltre il 40 per cento. Richiama in proposito gli studi condotti da Francesco Saverio Nitti o, più recentemente, dall'università di Cambridge. Sul piano musicale, rileva come, pur prediligendo personalmente il *Va pensiero*, l'inno di Mameli rappresenti un simbolo dell'unità d'Italia. Ricorda, infine, che la prima proposta di legge in materia di decentramento amministrativo fu presentata nel Parlamento del Regno delle Due Sicilie del 1848 dall'onorevole Cesare Marini.

Renato CAMBURSANO (Misto) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur sottolineando di non condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Cesare Marini.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nuovo testo C. 1934 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, rilevato che non è stata trasmessa nel termine previsto, venuto a scadenza il 9 gennaio scorso, la relazione tecnica richiesta dalla Commissione su sollecitazione del Governo, tenuto conto che il provvedimento, come si evince anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, non sembra presentare profili problematici sotto il profilo finanziario, fa presente di aver elaborato una proposta di parere volta a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, del seguente tenore:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1934 e abb. recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi;

considerato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del provvedimento, le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali ai propri iscritti non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale;

nel presupposto che il provvedimento in esame non determini vincoli o limitazioni all'esercizio delle attività professionali in contrasto con i principi stabiliti in materia di libera concorrenza, di libertà di circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: « Art. 11. (Clausola di neutralità finanziaria). Dall'attuazione dell'articolo 6, comma 4, e dell'articolo 10, non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole, con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (atto n. 440);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

le disposizioni in materia fiscale recate dagli articoli da 2 a 4, riducendo l'effetto di *tax deferral*, comportano effetti di gettito positivi, sia pure limitati, che in assenza di dati puntuali si è ritenuto prudentiale non quantificare, considerato che le disposizioni possono ritenersi meramente confermate di quanto già desumibile dalla legislazione in vigore a decorrere dal 1° luglio 2011;

gli effetti finanziari dell'articolo 6 sono configurabili quali rinuncia a maggior gettito, in quanto, ai sensi della legislazione vigente, alle società di gestione del risparmio autorizzate ad operare in Italia non è consentito istituire fondi armonizzati in altri Paesi e tale facoltà sarà loro riconosciuta solo successivamente all'approvazione del provvedimento in esame,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula la seguente osservazione:

si invita il Governo ad assicurare il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento in modo da individuare le nuove attività che verranno poste in essere in attuazione dello stesso e il conseguente maggior gettito ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Roberto OCCHIUTO.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di rappresentanti dell'ABI.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'ABI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato CAMBURSANO (Misto), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Massimo VANNUCCI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Alfredo MANTOVANO (PdL), Roberto SIMONETTI (LNP) e Rolando NANNICINI (PD), nonché Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ai quali replica Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'ABI*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ABI per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06285 Della Vedova e Lo Presti: Ritardi nell'affidamento dei servizi di <i>facility management</i> relativi agli immobili adibiti ad uso ufficio dalle pubbliche amministrazioni	162
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	171
5-06286 Barbato e Messina: Applicazione ai contratti di locazione conclusi in forma verbale delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fissazione <i>ex lege</i> del canone e della durata della locazione	162
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	173
5-06287 Forcolin: Modalità e condizioni di pagamento degli interessi sui « Tremonti <i>bond</i> » emessi dal Monte dei Paschi di Siena	162
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	175
5-06288 Causi: Misure volte a far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome	163
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	176
5-06289 Ravetto: Ritardi delle procedure per il reclutamento di 960 giudici delle Commissioni tributarie	164
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	178

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	165
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)	180
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	181
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 8 (Proposta di parere del Relatore)	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	169
ALLEGATO 9 (Documento finale approvato dalla Commissione)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
AVVERTENZA	170

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che il deputato Strizzolo ha sottoscritto l'interrogazione n. 5-06288 Causi.

5-06285 Della Vedova e Lo Presti: Ritardi nell'affidamento dei servizi di *facility management* relativi agli immobili adibiti ad uso ufficio dalle pubbliche amministrazioni.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino LO PRESTI (FLpTP), si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto le giustificazioni addotte da Consip circa i ritardi nell'affidamento dei servizi di *facility management* per gli immobili ad uso ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni appaiono generiche e solo parzialmente collegate all'affermata complessità delle procedure concorsuali.

Ritiene inoltre che sussista una contraddizione tra l'affermazione circa il fatto che non sarebbe mai stata pubblicata la graduatoria provvisoria e la richiesta di comprovare il possesso dei requisiti tecnici

inoltrata al primo e secondo soggetto risultante in graduatoria. Ritiene, infine, che questi ritardi costituiscano un grave *vulnus* al sistema economico-finanziario delle imprese vincitrici, soprattutto in un momento di crisi quale quello attuale.

5-06286 Barbato e Messina: Applicazione ai contratti di locazione conclusi in forma verbale delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fissazione ex lege del canone e della durata della locazione.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, la quale fornisce comunque indicazioni utili in merito alla problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

5-06287 Forcolin: Modalità e condizioni di pagamento degli interessi sui «Tremonti *bond*» emessi dal Monte dei Paschi di Siena.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Senza entrare nel merito delle considerazioni critiche svolte nell'atto di sindacato ispettivo a proposito della gestione, dell'assetto proprietario e della situazione complessiva del Monte dei Paschi di Siena, le quali, peraltro, non ineriscono allo specifico quesito posto dagli interroganti, evidenzia quindi come il pagamento degli interessi sui «Tremonti *bond*» debba avvenire, per legge, prima della distribuzione degli utili, e come, per quanto riguarda il 2011, pur non essendo ancora disponibili, allo stato, i dati di bilancio, le disposizioni

vigenti in materia siano volte a garantire, prima di tutto, il pagamento delle cedole.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rileva come gli interroganti, a fronte dei fatti evidenziati nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo – tra i quali assume una particolare rilevanza l'*escamotage* contabile che permetterebbe al Monte dei Paschi di Siena, attraverso la svalutazione dell'avviamento associato all'acquisizione di Antonveneta, di avere un risultato netto negativo al 31 dicembre 2011, e di non pagare, di conseguenza, la cedola annuale per il 2011 –, meritassero una risposta più completa dal Governo, il quale si è limitato, invece, a liquidare la questione con poche, semplicistiche battute.

Nel dichiararsi, pertanto, non soddisfatto della risposta, preannuncia ulteriori iniziative volte a fare chiarezza sulla materia oggetto dell'interrogazione, rilevando come i contraddittori comportamenti di MPS non lascino affatto tranquilli i risparmiatori.

5-06288 Causi: Misure volte a far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Giulio CALVISI (PD) illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricorda come l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 abbiano stabilito, a decorrere dall'anno 2012, che l'addizionale comunale e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 511 del 1988, cessino di essere applicate nelle regioni a statuto ordinario, mentre è stata aumentata in misura corrispondente, nei predetti territori, l'accisa erariale, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

In attuazione di tali disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 30 dicembre 2011, due decreti recanti la determinazione dell'au-

mento, a decorrere al 1° gennaio 2012, dell'accisa sull'energia elettrica, tale da garantire l'invarianza di gettito, a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale e dell'addizionale comunale, nelle regioni a statuto ordinario.

In realtà, la predetta invarianza non è stata garantita, e numerose imprese hanno denunciato un aumento degli importi delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica. Rammenta, a tale proposito, come il gruppo del Partito Democratico abbia presentato l'interpellanza urgente n. 2-01335, svolta in Assemblea lo scorso 26 gennaio, proprio per conoscere gli orientamenti del Governo in ordine all'aumento dell'accisa sull'energia elettrica, al fine di tutelare le imprese.

Per quanto riguarda, invece, le regioni a statuto speciale, i due decreti attuativi emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze hanno ritenuto necessario rinviare, per quanto concerne la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate, alla procedura del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009.

Tuttavia, mentre il predetto tavolo non è ancora operativo, la direttiva 2003/96/CE impedisce di modulare l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo, con la conseguenza che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome non soltanto sono rimaste le anzidette addizionali comunale e provinciale, ma è anche aumentata l'accisa.

Ciò ha determinato, in generale, un aumento degli importi delle bollette per la fornitura di energia elettrica pari al 60 per cento circa, mentre per le imprese della Sardegna l'effetto è stato ancora più catastrofico, in ragione del fatto che, non essendo ancora presente sull'isola una rete di distribuzione del gas metano, il costo dell'energia elettrica è già superiore del 30 per cento a quello delle altre aree del Paese raggiunte da tale servizio. In parti-

colare, il predetto costo è aumentato dai 4.000 ai 6.000 euro per le imprese e dai 150 ai 300 euro per le famiglie.

L'atto di sindacato ispettivo chiede, pertanto, che il Governo assuma l'impegno ad intervenire immediatamente per porre rimedio, eventualmente anche mediante un provvedimento ad *hoc*, alla segnalata sperequazione di trattamento nei confronti degli utenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CALVISI (PD) ringrazia il Sottosegretario, le cui dichiarazioni considera come un impegno del Governo ad agire nel senso indicato dagli interroganti, riservandosi di presentare un'apposita proposta emendativa in materia in occasione dell'esame parlamentare del decreto – legge fiscale adottato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana.

Si dichiara, quindi, soddisfatto della risposta, in attesa di verificare i passi che saranno compiuti dal Governo per risolvere la questione segnalata nell'atto di sindacato ispettivo.

5-06289 Ravetto: Ritardi delle procedure per il reclutamento di 960 giudici delle Commissioni tributarie.

Laura RAVETTO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale è volta ad avere delucidazioni in merito alla procedura concorsuale per la copertura di complessivi 960 posti vacanti di giudici presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, indetta ad agosto del 2011.

In proposito, ricorda come fosse stato ripetutamente segnalato da più parti, e anche dagli stessi organi rappresentativi dei giudici tributari, che uno dei principali motivi per i quali la giustizia tributaria

soffre in termini di efficienza e tempestività è dato dalla carenza degli organici, che oggi è ancora più urgente rafforzare, in quanto i recenti interventi legislativi volti a velocizzare il processo tributario hanno aggravato, anziché migliorare, le condizioni di lavoro dei giudici, in considerazione del numero crescente di adempimenti processuali e di decisioni, soprattutto di natura cautelare.

Proprio per coprire tale carenza di organico, l'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto l'indizione, da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

Lamenta quindi come, a distanza di oltre cinque mesi dalla pubblicazione del bando di concorso, le relative procedure risultino ancora pendenti e concluse solo in minima parte, tanto che molti partecipanti hanno formalmente diffidato il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria a concludere sollecitamente le operazioni di reclutamento.

Apparendo evidente il rilievo che tale problematica riveste ai fini della piena operatività del sistema della giustizia tributaria, chiede, pertanto, se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di quanto riferito e, inoltre, se sia almeno in grado di indicare un termine certo entro il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procederà alla pubblicazione delle graduatorie del predetto concorso.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura RAVETTO (PdL), nel prendere atto con compiacimento dell'attenzione che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle finanze stanno dedicando alla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara

parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come l'Amministrazione possa essere chiamata a rispondere dei danni in caso di formalizzazione di richieste risarcitorie da parte dei candidati.

Preannuncia, quindi, ulteriori iniziative volte a verificare che la procedura concorsuale abbia una sollecita conclusione, a ciò non ostando, evidentemente, l'iniziativa giudiziale intrapresa dall'Ordine degli avvocati della provincia di Cosenza, cui il Sottosegretario ha fatto riferimento nella parte finale della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Cesario, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 6*).

In particolare, la condizione segnala l'esigenza di integrare il comma 6 dell'articolo 12, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dal medesimo articolo 12, anche i procedimenti in materia di tabacchi lavorati, in quanto anche tale settore, analogamente a quello dei giochi pubblici, è disciplinato da norme speciali, poste a tutela di rilevanti interessi erariali, nonché di altri interessi generali coinvolti nella distribuzione dei tabacchi lavorati.

Il sottosegretario Vieri CERIANI condivide pienamente la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea innanzitutto come il gruppo dell'IDV assuma sempre un atteggiamento costruttivo e propositivo quando si tratti di favorire la crescita del Paese e la soluzione concreta dei problemi dei cittadini. In tale ottica ricorda che, in un atto di indirizzo recentemente presentato dal suo gruppo, si sottolineava l'esigenza di istituire l'agenda digitale nazionale, nonché di costituire una rete informatica digitale, in quanto tali strumenti potranno svolgere una funzione essenziale per agevolare l'attività delle imprese e ravvicinarle sempre di più alla Pubblica Amministrazione. A tale proposito valuta quindi con favore la previsione dell'articolo 47 del decreto-legge che prevede appunto l'attuazione dell'agenda digitale italiana, per favorire lo sviluppo di servizi digitali innovativi e promuovere l'utilizzo di tali servizi da parte dei cittadini e delle imprese.

Ciò premesso, nel rilevare come il decreto — legge rechi un'ampia serie di previsioni certamente condivisibili, volte a semplificare le procedure burocratiche ed a ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, dichiara la valutazione positiva del proprio gruppo sul provvedimento, nonché il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

In tale contesto coglie, peraltro, l'occasione per segnalare al Governo l'esigenza di accelerare la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, al fine di irrobustire i meccanismi di vigilanza pubblica in un settore di cruciale importanza, sia sotto il profilo della dimensione economica, sia sotto quello della rilevanza degli interessi erariali connessi.

Stefano GRAZIANO (PD), intervenendo sugli articoli del decreto – legge che attingono maggiormente alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia innanzitutto come il provvedimento si inserisca nella più ampia azione di governo volta ad assicurare al Paese stabilità finanziaria e crescita, nonché in quella, ancora più ampia, dell'Unione europea che persegue da tempo obiettivi di semplificazione della regolamentazione e di riduzione degli oneri ed adempimenti amministrativi, sia attraverso iniziative strategiche sia mediante modifiche specifiche alla legislazione settoriale.

Tali obiettivi hanno acquisito rilevanza centrale nell'ambito delle azioni volte a rilanciare la crescita, la competitività e l'occupazione nell'Unione (in particolare, la Strategia Europa 2020) e sono divenuti oggetto degli impegni assunti dagli Stati membri nel nuovo sistema di *governance* economica europea.

Alla luce dei predetti obiettivi, per riportare il Paese a livelli di competitività accettabile sul piano interno e internazionale è stato predisposto un piano di interventi urgenti che mette al centro dell'intervento del Governo la semplificazione della burocrazia, al fine di stimolare la produttività e la crescita.

Evidenzia, del resto, come le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuino nella crescita degli oneri burocratici una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo e internazionale. È infatti diffusa, non solo a livello istituzionale, ma anche presso gli operatori interessati, la consapevolezza che, di fronte alla crisi in-

ternazionale, i costi della burocrazia risultano sempre più gravosi per le imprese e che l'incidenza degli oneri amministrativi sul fatturato persiste anche a fronte di una riduzione delle loro attività.

Tali interventi di semplificazione sono messi in atto attraverso diverse azioni.

In primo luogo l'articolo 1, comma 4, prevede, onde evitare duplicazioni in materia di accertamenti sanitari, che nei verbali delle commissioni mediche integrate ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire delle agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne la semplificazione dei procedimenti, l'articolo 12, commi 1 e 2, interviene in materia di attività d'impresa, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, ovvero l'adozione di successivi regolamenti di delegificazione, mentre l'articolo 57, commi 5, 6, 10, 12, 13 e 14, interviene in materia di realizzazione o modifica di infrastrutture e insediamenti strategici nel settore dell'energia, prevedendo una durata minima decennale delle nuove concessioni demaniali concernenti l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti cosiddetti « costieri » dichiarati strategici.

In tale ambito, in merito agli interventi per la metanizzazione del Mezzogiorno, le norme tendono a superare le problematiche amministrative connesse ai ritardi nella loro realizzazione, legate alla decorrenza o durata delle concessioni e degli affidamenti previsti per la realizzazione delle reti e per la gestione della distribuzione del gas naturale, ridefinendo il nuovo inizio del termine di durata delle concessioni nella data futura di entrata in esercizio dell'impianto.

In tale ambito segnala come, in attesa dello specifico provvedimento di semplificazione approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, il decreto-legge, all'articolo 12, comma 6, ed all'articolo 14, comma 6, escluda dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dai predetti articoli alcuni settori di competenza della Commissione, che rimangono disciplinati dalle relative norme (si tratta dei servizi

finanziari, dei procedimenti tributari e dei procedimenti in materia di giochi pubblici), nonché i controlli in materia fiscale e finanziaria. L'articolo 12, comma 2, specifica inoltre che le limitazioni e i controlli previsti dalla normativa vigente restano non solo al fine di evitare danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ma anche per non contrastare con l'ordine pubblico, con il sistema tributario, nonché con gli obblighi comunitari ed internazionali.

Per ciò che attiene alla semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi tra le agenzie fiscali o gli enti di previdenza e le amministrazioni pubbliche, l'articolo 16, comma 5, lettere *c)*, *d)*, e comma 7, interviene in materia di interventi e servizi sociali, relativamente ai controlli riguardanti le prestazioni sociali agevolate erogate ai cittadini, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per valutare la situazione economica del richiedente. Le disposizioni prevedono in particolare che, in caso di discordanza tra reddito dichiarato ai fini fiscali e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si tiene conto di altre componenti di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria.

Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, si stabilisce, a partire dal 1° maggio 2012, che i pagamenti effettuati presso le sedi INPS debbano avvenire solo con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali.

Per quanto riguarda la disciplina degli organi di controllo delle società di capitali, l'articolo 35, commi 1 e 2, incide sui presupposti per la nomina di un sindaco unico in luogo del collegio sindacale. La norma conferma la possibilità, per alcune società per azioni, di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale e ribadisce che il sindaco deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito

registro. La disposizione specifica come le società che possono avvalersi del sindaco unico siano quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, mentre per le società che possono redigere il bilancio in forma semplificata il sindaco unico rappresenta la regola, salva espressa previsione statutaria. In tema di controllo della società a responsabilità limitata, si prevede che la nomina di organi di controllo non sia sempre obbligatoria, ma dipenda da alcuni requisiti della società stessa. Nei casi in cui la società deve o vuole dotarsi di un organo di controllo, si stabilisce che questo non deve essere necessariamente un sindaco unico (come disposto dalla legge di stabilità 2012), ma che l'atto costitutivo possa derogare a tale previsione. Si dispone inoltre che la revisione dei conti possa essere affidata anche ad uno o più revisori, non necessariamente a sindaci e che, se la società a responsabilità limitata si dota di un organo di controllo (perché lo ha scelto o perché lo impone il codice civile), allo stesso si applichino le disposizioni sul controllo delle società per azioni.

Per quel che concerne le nuove modalità di fruizione dei beni immobili, l'articolo 56, comma 2, prevede che quelli confiscati alla criminalità organizzata, come individuati dall'Agenzia nazionale, possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, che li utilizzino per scopi turistici. La norma specifica che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, possa promuovere accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici di tali immobili, al fine di ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 53 stabilisce che, nell'ambito dell'approvazione del Piano nazionale di edilizia scolastica e dell'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca, si operi la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, non più utilizzato, da destinare agli interventi previsti

dall'articolo. Inoltre la disposizione prevede: la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica; la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole; le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

In tema di sostegno allo sviluppo, segnala le disposizioni in materia di credito d'imposta recate dall'articolo 59, il quale proroga di un anno, fino al 14 maggio 2013, il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, già introdotto dal cosiddetto « decreto sviluppo » e per il quale la Commissione europea ha espresso il proprio assenso circa l'utilizzo a copertura delle risorse dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE). Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale che dà luogo al beneficio la differenza dovrà essere riferita al numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto a quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti alla data di assunzione del lavoratore, mentre si dispone la riduzione da tre a due anni – rispetto alla data di assunzione – del periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.

In proposito rileva come tali disposizioni conseguano all'accordo raggiunto da Governo e Regioni del Mezzogiorno per accelerare e riqualificare l'utilizzo dei Fondi strutturali comunitari, attraverso un Piano d'azione coesione, che ha lo scopo di utilizzare interamente i fondi strutturali, concentrando gli investimenti in tre settori ad alto impatto socio-economico (scuola, ferrovie e agenda digitale) e di sostenere l'occupazione dei lavoratori svantaggiati.

Alla luce di tali considerazioni esprime la valutazione positiva del suo gruppo sul provvedimento, preannunciando inoltre il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Tea ALBINI (PD) sottolinea la necessità di rivedere la formulazione dell'articolo 53, comma 2, lettera *d*), la quale, nel definire gli interventi strumentali alla realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica, fa riferimento anche alle modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali. A tale proposito evidenzia come la previsione risulti a suo giudizio formulata in termini non congrui, non essendo ipotizzabile che tali interventi possano essere realizzati senza la partecipazione degli enti locali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Albini, ritiene che la compartecipazione degli enti locali prevista dall'articolo 53, comma 2, lettera *d*), riguardi la fase di realizzazione delle opere, ed in particolare i connessi aspetti concessori.

Tea ALBINI (PD) ribadisce come la partecipazione degli enti a tale processo risulti indispensabile, anche ai fini della definizione dei beni che saranno oggetto di trasformazione nell'ambito del Piano nazionale di edilizia scolastica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la questione sollevata dal deputato Albini non rientri direttamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ritenendo peraltro possibile che, laddove il relatore lo reputi opportuno, la questione formi oggetto di una premessa al parere, volta a chiarire la portata dell'articolo 53, comma 2, lettera *d*), del decreto – legge.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, accogliendo il suggerimento del deputato Albini, riformula la propria proposta di parere nel senso di aggiungere una premessa che segnala l'opportunità di chiarire meglio il senso della previsione, di cui all'articolo 53,

comma 2, lettera *d*), concernente la facoltatività della compartecipazione degli enti locali agli interventi strumentali per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Soglia, nella precedente seduta di esame, aveva già illustrato il contenuto del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 8*).

La proposta, nel segnalare una serie di elementi di critici contenuti nel testo, segnala in particolare l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, il quale prevede che i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento siano prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, rilevando come tale proroga rischi di determinare un'impropria limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, in particolare per quanto riguarda i diritti del proprietario locatore. In subordine la condizione evidenzia la necessità di precisare comunque in termini espliciti che la previsione del predetto articolo 5 si riferisce ai contratti di locazione relativi ad

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 3 del testo unificato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede di non procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo necessario poter approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, il quale presenta, a suo giudizio, molteplici aspetti di criticità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel riconoscere come il testo unificato susciti perplessità sotto diversi profili, accoglie la richiesta avanzata dal deputato Comaroli, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. (COM(2011)452 definitivo).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE. (COM(2011)453 definitivo).

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana si è conclusa, con l'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei documenti comunitari.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 9*), la quale sintetizza le risultanze del notevole lavoro svolto dalla Commissione sulle complesse tematiche sottese al pacchetto di proposte normative cosiddetto « Basilea 3 », evidenziando una serie di elementi di criticità e di proposte correttive che appare necessario evidenziare, ai fini del successivo esame delle proposte normative da parte degli organismi dell'Unione europea.

Rileva quindi l'estrema rilevanza dei documenti in discussione, i quali incidono su alcuni aspetti cruciali per il futuro dell'economia italiana, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di credito necessaria alla sopravvivenza del tessuto produttivo nazionale, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della rilevanza dei temi in discussione, e dell'esigenza di trasmettere

alle competenti istituzioni comunitarie le valutazioni della Commissione in merito, ritiene opportuno porre in votazione la proposta di documento finale nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.

C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

ALLEGATO 1

5-06285 Della Vedova e Lo Presti: Ritardi nell'affidamento dei servizi di *facility management* relativi agli immobili adibiti ad uso ufficio dalle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Della Vedova e Lo Presti chiedono quali siano le ragioni per le quali a tutt'oggi la Consip non ha dato corso, all'aggiudicazione definitiva del bando di gara per l'affidamento dei servizi per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio.

Al riguardo, sentita la Società Consip, si fa presente che i lavori della Commissione per l'espletamento della citata gara, iniziati in data 8 novembre 2010, hanno avuto termine in data 19 settembre 2011 per undici dei dodici lotti di cui si compone la gara e, in data 27 settembre 2011, per il rimanente lotto (n. 11) interessato da un ricorso al TAR che aveva temporaneamente sospeso la relativa procedura.

L'attività svolta dalla Commissione di gara è stata complessa, atteso che:

hanno partecipato alla gara, suddivisa in 12 lotti, 16 concorrenti, che hanno presentato complessivamente 47 offerte;

ciascun concorrente ha partecipato alla gara in forma raggruppata (R.T.I.). Tali Raggruppamenti comprendevano, nella maggior parte dei casi, anche consorzi (stabili e di società cooperative), con correlata presenza di imprese consorziate indicate come esecutrici, nonché di imprese c.d. ausiliarie in ragione del ricorso da parte di alcuni offerenti all'istituto dell'*avalimento*, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Pertanto, sono state esaminate e sottoposte

ad ogni adempimento, previsto dalla disciplina di gara, le posizioni di circa 130 operatori economici.

Contrariamente a quanto riportato nel documento parlamentare, la graduatoria provvisoria non è mai stata oggetto di pubblicazione.

In data 21 settembre 2011, la Consip S.p.A. ha provveduto ad inoltrare ai concorrenti, risultati in graduatoria primo e secondo, la richiesta di comprovare il possesso dei requisiti tecnici ed economici, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Anche tale attività di verifica, recentemente conclusa, ha contribuito a dilatare i tempi del procedimento, essendo prevista anche la verifica della documentazione fiscale prodotta dagli operatori economici coinvolti.

Parallelamente, la Consip S.p.A ha svolto le attività di controllo previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulle autocertificazioni rese dai concorrenti, circa la sussistenza dei requisiti di carattere generale necessari per la partecipazione alle gare pubbliche, che nello specifico sono consistite nel richiedere informazioni alle Amministrazioni certificanti quali l'Agenzia delle entrate, la Procura della Repubblica, gli Enti previdenziali, eccetera.

Le suddette attività sono state svolte in un arco temporale di oltre quattro mesi, in quanto la verifica ha interessato 73 imprese ed ha comportato l'inoltro di 592

istanze da parte della Consip S.p.A. alle rispettive Amministrazioni certificanti. Molte delle citate Amministrazioni, poi, hanno rilasciato i certificati richiesti oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (in alcuni casi le certificazioni sono state rettificate successivamente).

Al prolungamento dei tempi procedurali ha contribuito, altresì, la necessità di aprire sub-procedimenti per le criticità emerse in capo ad alcuni concorrenti.

Considerato che l'attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è ancora in corso su alcuni lotti e che sussiste una correlazione tra i medesimi dal momento che la *lex specialis* di gara prevede quale vincolo di aggiudicazione che a ciascun concorrente non possano essere aggiudicati più di quattro lotti, in data 19 gennaio 2012 è stato possibile aggiudicare definitivamente, in presenza di una unica offerta valida, il solo lotto 4 al *RTI Coopservice*.

ALLEGATO 2

5-06286 Barbato e Messina: Applicazione ai contratti di locazione conclusi in forma verbale delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fissazione *ex lege* del canone e della durata della locazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità del regime tributario della cosiddetta «cedolare secca» sulle locazioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai contratti di locazione stipulati in forma soltanto verbale.

In particolare, si evidenzia che il comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce, al comma 8, che «la registrazione tardiva del contratto di locazione degli immobili ad uso abitativo "comunque stipulati", comporta la conseguenza che il canone di locazione stabilito nel contratto viene fissato in misura pari al triplo della rendita catastale e la durata del contratto viene fissata *ex lege* in quattro anni a partire dalla data di registrazione, rinnovabile tacitamente per altri quattro».

I dubbi interpretativi, a parere dell'onorevole interrogante, deriverebbero dalla disposizione recata dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che stabilisce che i contratti di locazione devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

Pertanto, da tale previsione normativa potrebbe derivare, nonostante il comma 8 del citato articolo 3 faccia riferimento ai contratti di locazione «comunque stipulati», la non applicabilità ai contratti di locazione stipulati in forma verbale della disciplina «sanzionatoria» prevista dal medesimo comma 8.

E l'onorevole interrogante evidenzia la preoccupazione di alcune associazioni di

categoria, che al fine di beneficiare delle misure in discorso, invitano i conduttori a provvedere alla registrazione dei contratti di locazione stipulati in forma verbale, fornendo, a tale scopo, all'Agenzia delle entrate prova dell'esistenza del contratto in corso.

Si chiede, quindi, di conoscere se la norma di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, possa trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di locazione conclusi in forma verbale.

La competente Agenzia delle entrate, interpellata al riguardo, fa presente che il citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 detta una specifica disciplina volta a regolare gli effetti derivanti dalla mancata o tardiva registrazione del contratto, «comunque stipulato», quindi, a prescindere dalla forma della stipula, sulle future vicende del rapporto tra locatario e locatore, per quanto concerne la durata del contratto, il rinnovo del medesimo e la determinazione del canone.

Ciò premesso, con particolare riferimento alla verifica della possibilità che un contratto verbale di locazione, sia pure registrato, determini l'applicabilità delle disposizioni di cui al predetto comma 8, l'Agenzia rileva che, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Testo Unico dell'imposta di registro, (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) e dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo, i contratti di locazione e di affitto relativi a beni im-

mobili esistenti nel territorio dello Stato, anche se conclusi in forma verbale, sono comunque soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, indipendentemente dall'ammontare del canone annuo stabilito dalle parti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del TUR, l'obbligo di registrazione in termine fisso opera anche per i contratti verbali «...di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato...».

Peraltro, con la circolare 1° giugno 2011, n. 26, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del regime della «cedolare secca», nell'ipotesi in cui un contratto di locazione non sia stato registrato, può procedere alla formalità di registrazione una delle parti contraenti, pur in assenza di apposito contratto scritto, presentando all'ufficio apposita denuncia in doppio originale, unitamente al modello 69 debitamente compilato.

ALLEGATO 3

5-06287 Forcolin: Modalità e condizioni di pagamento degli interessi sui «Tremonti *bond*» emessi dal Monte dei Paschi di Siena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Forcolin ed altri, nell'esprimere alcune considerazioni critiche in merito alla situazione del Monte dei Paschi di Siena, chiedono quali siano le modalità e le condizioni di pagamento degli interessi sui Tremonti *bond* emessi dalla banca in questione.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che le condizioni di pagamento della cedola annuale dei citati *bond*, stabilite nel relativo «prospetto di emissione», sono coerenti con le disposizioni dell'articolo 12, comma 3, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede che: «La remunerazione

degli strumenti finanziari, di cui al comma 1, può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi».

Pertanto, gli interessi saranno corrisposti a valere sugli utili distribuibili del gruppo bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato relativamente alla data di pagamento degli interessi.

Allo stato, i dati di bilancio riferiti all'esercizio 2011 non sono ancora disponibili.

ALLEGATO 4

5-06288 Causi: Misure volte a far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente documento di sindacato ispettivo, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intende intraprendere al fine di porre rimedio alla «ingiustificata sperequazione di trattamento nei confronti degli utenti delle regioni a Statuto speciale» derivante dalla cessazione dell'applicazione, nelle sole regioni a statuto ordinario, delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica, prevista dai decreti legislativi sul federalismo fiscale municipale (articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011) e regionale (articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011).

Le disposizioni normative richiamate dispongono infatti, nell'ambito della redistribuzione dei flussi finanziari tra i diversi livelli di governo, la soppressione nei territori delle regioni ad autonomia ordinaria, a decorrere dall'anno 2012, della predetta addizionale (sia comunale che provinciale) all'accisa sull'energia elettrica, con corrispondente aumento dell'accisa erariale.

Preme innanzitutto evidenziare che la circostanza che le citate disposizioni siano formalmente e direttamente applicabili solo ai territori delle regioni ad autonomia ordinaria non comporta che le autonomie speciali ne siano escluse. Al contrario, il rinvio alla procedura del cosiddetto « Tavolo di confronto » tra Governo e Regioni previsto dall'articolo 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, richiamato peraltro nei decreti attuativi, costituisce una clau-

sola di garanzia della peculiare autonomia riconosciuta alle stesse, che, appunto, attraverso specifiche norme di attuazione statutaria ovvero attraverso disposizioni di legge ordinaria, potranno «adattare» alle proprie peculiarità i principi sanciti dalle norme in questione.

Pertanto, anche in considerazione della necessità di assicurare un'applicazione il più possibile coerente ed omogenea del sistema tributario sull'intero territorio nazionale, le disposizioni normative che dispongono la soppressione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica potranno verosimilmente trovare applicazione anche nei territori delle autonomie speciali.

Ciò premesso, quanto in particolare alla necessità che le disposizioni in questione siano applicate anche nelle regioni a statuto speciale a decorrere dal 1° gennaio 2012, si evidenzia che la Provincia Autonoma di Trento, con la recente legge provinciale 7 febbraio 2012, n. 2 ha già introdotto specifiche disposizioni finalizzate a neutralizzare nel proprio territorio gli effetti delle norme statali che dispongono la soppressione delle addizionali e il contestuale aumento dell'accisa erariale. Ed invero, l'articolo 9-bis di tale legge, proprio al fine di evitare che i contribuenti della Provincia siano tenuti a corrispondere oltre all'accisa erariale aumentata anche le relative addizionali (comunali e provinciali), consente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la possibilità di ridurre, sino ad azzerarla, sia l'addizionale provinciale che quella comunale.

La scelta normativa della Provincia autonoma appare legittima non solo in virtù delle considerazioni che precedono, ma soprattutto alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale; norme, queste, di rango costituzionale, che attribuiscono alle Province autonome la possibilità, relativamente ai tributi erariali (articolo 73 Statuto) e relativamente ai tributi locali istituiti con legge dello Stato (articolo 80, comma 1-*bis* Statuto), di modificare aliquote, disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori fissate dalla normativa statale. Tale ampia manovrabilità è stata peraltro oggetto di recenti pronunce della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale di norme legislative provinciali emanate proprio in virtù delle disposizioni statuarie (sentenze Corte costituzionale n. 357 del 2010, n. 323 del 2011 e, da ultimo, n. 2 del 2012).

Ciò premesso, tuttavia, allo stato, fatta eccezione per la Provincia autonoma di Trento, è in vigore dal 1° gennaio 2012 un regime di tassazione sull'elettricità differenziato in alcune parti del territorio nazionale, a causa della ultravigenza delle addizionali nei territori delle (restanti) autonomie speciali.

Pertanto, nel delineato contesto, al fine di eliminare le disomogeneità esistenti e di assicurare uniformità nel regime di tassazione sull'energia elettrica anche in assenza di specifiche iniziative delle autonomie speciali – che potrebbero richiedere tempi di attuazione lunghi –, sono allo studio proposte normative che recano la espressa previsione della soppressione dell'addizionale in questione anche nelle regioni ad autonomia speciale, nel solco del percorso intrapreso dal legislatore nazionale con i decreti legislativi n. 23 e n. 68 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale e regionale.

ALLEGATO 5

5-06289 Ravetto: Ritardi delle procedure per il reclutamento di 960 giudici delle Commissioni tributarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante lamenta la carenza degli organici del corpo giudicante delle Commissioni tributarie e le conseguenti ripercussioni sull'efficienza e la tempestività della Giustizia tributaria.

Più in particolare, l'interrogante segnala i ritardi nell'espletamento della procedura concorsuale, per titoli, per la copertura di 960 posti vacanti di giudici tributari riservata ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili che non prestino già servizio presso le Commissioni tributarie, di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Procedura, questa, che si sarebbe dovuta concludere entro il primo gennaio 2012.

L'Onorevole interrogante fa presente che il bando di detto concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 agosto 2011 e che, a distanza di circa 5 mesi, le procedure risultano ancora pendenti e concluse solo in minima parte. Nonostante molti partecipanti abbiano diffidato il Consiglio di Presidenza a concludere tempestivamente la procedura, tuttora non si conoscerebbero, evidenzia l'interrogante, i tempi esatti della pubblicazione delle graduatorie.

Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Ministro abbia contezza delle problematiche in esame e se intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, per risolvere la questione prospettata.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze riferisce quanto segue.

Il citato articolo 39 del decreto-legge n. 98 del 2011, sulla base degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, affida al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria l'intera gestione della procedura concorsuale a 960 posti. Il Dipartimento delle finanze, per il tramite della competente Direzione giustizia tributaria provvede, invece, a rendere efficaci le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza in ordine alla nomina e alla decadenza dei giudici tributari.

In ordine a tale procedura, il Dipartimento fa presente che sono pervenute specifiche diffide indirizzate al Consiglio di Presidenza con le quali alcuni partecipanti al concorso hanno lamentato il ritardo nella conclusione dello stesso.

In alcuni casi, il Consiglio di Presidenza, nella persona del suo Presidente, è stato diffidato a provvedere ad una rapida conclusione della procedura nei tempi previsti dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, con l'avvertenza che, decorso il termine del 31 dicembre 2011, gli interessati si sarebbero rivolti al giudice amministrativo per l'attivazione dei poteri sostitutivi (articolo 117 Codice processo amministrativo) mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Contestualmente i diffidanti si sono riservati ogni altra azione anche di natura risarcitoria.

Il Consiglio di Presidenza ha risposto a tali diffide, assicurando che, una volta concluse le procedure di ammissibilità

delle domande e di attribuzione dei punteggi, avrebbe proceduto alla pubblicazione delle graduatorie ed all'adozione degli atti conseguenti.

Il Dipartimento fa presente, altresì, che, avverso il bando di concorso in argomento,

è stato proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio da parte dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Cosenza. Il Dipartimento ha già provveduto ad inviare all'Avvocatura Generale dello Stato apposita relazione difensionale.

ALLEGATO 6

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (C. 4940 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate

dal medesimo articolo 12 alcuni settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme, tra i quali, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, quello dei servizi finanziari, quello dei procedimenti tributari e quello dei procedimenti in materia di giochi pubblici, provvedano le Commissioni di merito ad estendere la predetta esclusione anche ai procedimenti in materia di tabacchi lavorati, in considerazione del fatto che anche tale settore, analogamente a quello dei giochi pubblici, è disciplinato da norme speciali, poste a tutela dei rilevanti interessi erariali sussistenti in tale settore e degli altri interessi generali coinvolti nella distribuzione dei tabacchi lavorati.

ALLEGATO 7

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (C. 4940 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 53, comma 2, lettera *d*), il senso della previsione concernente la facoltatività della compartecipazione degli enti locali agli interventi strumentali per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dal medesimo articolo 12 alcuni settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme, tra i quali, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, quello dei servizi finanziari, quello dei procedimenti tributari e quello dei procedimenti in materia di giochi pubblici, provvedano le Commissioni di merito ad estendere la predetta esclusione anche ai procedimenti in materia di tabacchi lavorati, in considerazione del fatto che anche tale settore, analogamente a quello dei giochi pubblici, è disciplinato da norme speciali, poste a tutela dei rilevanti interessi erariali sussistenti in tale settore e degli altri interessi generali coinvolti nella distribuzione dei tabacchi lavorati.

ALLEGATO 8

**Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3428 Aprea, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività teatrali e cinematografiche;

evidenziato come la previsione transitoria in materia di contratti di locazione di cui all'articolo 5 presenti alcuni profili di criticità, del resto segnalati nei pareri espressi sul provvedimento da altre Commissioni, sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione della disposizione, sia per quanto riguarda i riflessi della misura sui diritti delle parti contraenti;

rilevato come il titolo del testo unificato non corrisponda pienamente al contenuto del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 5, il quale prevede che i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, decorrente dalla data di scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza, provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione, in quanto la citata proroga rischia di determinare un'impropria limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, in particolare per quanto riguarda i diritti del proprietario locatore, ovvero, quantomeno, a precisare esplicitamente che la previsione si riferisce ai contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 3.

ALLEGATO 9

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Doc. XVIII, n. 55)**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate congiuntamente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453);

considerata la raccomandazione adottata dall'Autorità bancaria europea (EBA) il 9 dicembre, che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche;

tenuto conto delle audizioni che hanno avuto luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze sulle proposte in esame;

considerato che:

la crisi finanziaria che ha preso avvio nel 2007 sta generando impatti rilevanti sia sui mercati finanziari sia sull'economia reale: in particolare, l'Italia sta subendo pressioni sul mercato del debito

sovrano, presenta un tasso di crescita potenziale troppo contenuto, è entrata in una nuova fase recessiva e non ha recuperato i livelli di reddito nazionale raggiunti nel periodo precedente all'ultima crisi economica;

le cause dell'avvio di questa forte fase di instabilità sono molteplici, riconducibili sia ad aspetti relativi all'economia reale sia a profili relativi all'economia finanziaria: tra questi ultimi un ruolo rilevante è stato svolto dalle politiche di vigilanza adottate a livello internazionale;

in particolare, si sono verificati eccessi nell'utilizzo della leva finanziaria e, quindi, nel ricorso all'indebitamento; eccessi concernenti la bassa qualità delle poste patrimoniali e, quindi, l'utilizzo a fini patrimoniali di strumenti che si sono rilevati non adeguati ad assorbire perdite; eccessi nella disponibilità di liquidità, che è stata a lungo considerata senza limiti e senza costi; eccessi nell'utilizzo di strumenti finanziari complessi, che si sono rilevati « tossici », non conosciuti e non rilevati dalle stesse autorità di vigilanza; eccessi, infine, nel proporre politiche di vigilanza che non distinguevano i diversi modelli di *business* degli intermediari e che non tenevano conto della diversa dimensione e degli specifici ambiti operativi dei medesimi;

a questi eccessi le autorità monetarie, di vigilanza e politiche hanno cercato di far fronte, nel corso dell'ultimo triennio, con un ampio spettro di normative, stabilendo l'obiettivo di lungo termine, verso cui si muovono le proposte in esame, di creare condizioni per una stabilità duratura degli intermediari e dei mercati finanziari;

l'obiettivo è, in particolare, quello di rafforzare la qualità del capitale degli intermediari, mettere sotto controllo la gestione della liquidità, ridurre l'indebitamento in rapporto al capitale disponibile, valutare più correttamente le poste di bilancio che generano rischi di mercato, utilizzare come principio base della regolamentazione il principio di proporzionalità;

la recente riforma della regolamentazione del sistema finanziario negli Stati Uniti ha dato il via anche in Europa ad un dibattito in merito alla necessità di una migliore calibrazione della regolamentazione finanziaria a seconda dei modelli di *business* adottati dagli intermediari finanziari, nonché della loro effettiva rilevanza, sia in termini di dimensione sia di interconnessione con gli altri intermediari;

la normativa europea di recepimento dell'accordo di Basilea 3 prevede un generalizzato inasprimento dei requisiti patrimoniali per le banche: a tale riguardo, sebbene sia evidente come una maggiore patrimonializzazione risulti necessaria, in quanto serve a ripristinare la fiducia nella solvibilità delle banche, essa, se non adeguatamente calibrata, si potrebbe tradurre in maggiori costi e difficoltà di accesso al credito per il sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese;

l'analisi annuale per la crescita 2012, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre 2011 (COM(2011)815 def.), prevede espressamente, nell'ambito dell'obiettivo « ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia », l'esigenza di « garantire che le banche rafforzino i propri coefficienti patrimoniali con-

solidando le proprie posizioni patrimoniali e non limitando indebitamente l'erogazione di prestiti all'economia reale » e di « rivedere le norme prudenziali per evitare che penalizzino indebitamente l'erogazione di prestiti alle PMI »;

benché le proposte in esame prevedano un lungo periodo di transizione, sino al 2019, per la piena applicazione dei nuovi requisiti, l'annuncio delle nuove regole ha generato pressioni da parte degli investitori e delle controparti affinché le banche si adeguino prima dei tempi previsti, accumulando riserve di capitale e di liquidità nonostante l'attuale difficile situazione di mercato e del sistema produttivo;

inoltre, l'ammontare del cuscinetto addizionale di capitale richiesto dall'EBA alle banche italiane che hanno partecipato all'esercizio di capitale promosso dall'EBA stessa il 26 ottobre 2011 è stato determinato in massima parte dalla scelta – non prevista dalla normativa comunitaria – di valutare a prezzi di mercato tutti i titoli di Stato da queste detenute;

alcune analisi emerse nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze hanno evidenziato significativi disallineamenti, tra le banche dei diversi Paesi, relativamente alla ponderazione di rischio degli attivi, che non sembrano essere riconducibili né alle sole differenze nelle caratteristiche strutturali dei rispettivi Paesi né alle diverse specializzazioni produttive;

appare fondamentale assicurare che il recepimento dell'accordo di Basilea 3 sia effettuato nei termini più possibile fedeli, realizzando un insieme di regole comuni (*single rulebook*) tale da garantire un effettivo livellamento del terreno di gioco per tutte le banche europee, soprattutto per quelle con significativa operatività sovranazionale, assicurando che eventuali margini di flessibilità a livello nazionale non pregiudichino l'uniformità del quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda il livello dei requisiti di capitale, e la ponderazione del rischio degli attivi;

in tale contesto risulta necessario proseguire nel processo di regolamentazione delle agenzie di *rating*, atteso che esse perseguono obiettivi non necessariamente coincidenti con il bene pubblico e che il loro operato è da più parti accusato di essere inficiato dalla presenza di conflitti di interesse e dall'opacità di alcuni processi organizzativi e gestionali;

al fine di evitare che l'introduzione di requisiti patrimoniali più stringenti incoraggi semplicemente l'arbitraggio regolamentare a favore dello *shadow-banking system (hedge & private equity fund)*, appare inoltre necessario che l'adozione delle proposte normative in esame si accompagni alla fissazione di una regolamentazione, nonché di meccanismi di supervisione e di requisiti di capitale, più rigorosi anche per il medesimo *shadow-banking system*;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso, unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) sia promossa l'adozione di una normativa coerente con l'attuale fase ciclica dell'economia europea e italiana, in modo che l'introduzione della regolamentazione sui requisiti di capitale agisca come stimolo per una maggiore stabilità di lungo periodo dei mercati e non piuttosto come freno alla capacità delle banche a sostenere imprese e famiglie, evitando che le proposte, le loro modalità di attuazione, ed i relativi tempi di attuazione determinino indesiderati effetti pro-ciclici;

b) sia promosso e sostenuto a livello comunitario il dibattito intorno alla migliore definizione del confine tra attività bancaria di tipo tradizionale e di investimento, al fine di introdurre nella normativa europea di recepimento dell'accordo

di Basilea 3 incentivi regolamentari per le pratiche bancarie intrinsecamente legate all'attività di intermediazione volta a sostenere l'economia reale, nonché ad assicurare un effettivo rispetto del principio di proporzionalità, che deve essere applicato sia sotto il profilo dimensionale, sia dell'ambito operativo, sia dell'effettivo supporto all'economia reale: in tale prospettiva si valuti l'opportunità di prevedere requisiti patrimoniali e coefficienti differenziati per le varie tipologie di banche e di imprese di investimento, tenendo conto delle rispettive specificità, della dimensione, del modello di *business* e della propensione al rischio e, in particolare, distinguendo le banche rilevanti da un punto di vista sistemico dalle altre banche;

c) con particolare riferimento ai requisiti di capitale, si assicuri che, nella definizione della lista di strumenti computabili nel capitale di migliore qualità delle banche (*common equity TIER 1*), si raggiunga la piena armonizzazione, prevedendo che la lista dell'EBA in materia abbia carattere vincolante ed esaustivo, garantendo una situazione di piena parità per tutte le banche che operano nel mercato unico;

d) sempre in merito alle tematiche relative al capitale, si sostengano le proposte di modifica volte a prevedere che i crediti fiscali vantati dalle banche italiane a titolo di deduzione dall'utile di esercizio delle rettifiche su crediti non debbano essere scomutate dal capitale, ma incluse tra le attività ponderate per il rischio;

e) con riferimento alle regole sulla liquidità, si stabiliscano criteri uniformi per definire le attività ammissibili nelle riserve (*buffer*) di liquidità richieste alle banche, onde evitare che incertezze su questo punto, unitamente alla possibilità, per le banche stesse, di utilizzare i modelli di ponderazione interni, possano alterare le condizioni di parità concorrenziale tra i diversi istituti di credito nella gestione della liquidità, indebolendo in tal modo l'intero impianto normativo delle proposte;

f) con riferimento alle misure in materia di coefficiente di leva finanziaria

(*leverage ratio*), si preveda che il predetto coefficiente costituisca una misura vincolante ed uniforme per tutti gli intermediari, e non un semplice strumento di vigilanza applicabile alle singole banche nell'ambito del secondo pilastro, provvedendo conseguentemente a modificare il testo della proposta di regolamento, attribuendo in tal modo alle autorità di vigilanza uno strumento fondamentale per fronteggiare quella che ha costituito una delle cause più rilevanti della crisi finanziaria;

g) in relazione alle previsioni della proposta di regolamento che stabiliscono l'obbligo, per gli intermediari finanziari e creditizi, di fornire al mercato informazioni esaurienti sul proprio coefficiente di leva finanziaria, si provveda a definire regole uniformi circa le modalità di calcolo di tale indicatore, in particolare per quanto riguarda la configurazione del capitale TIER 1, al fine di evitare che i predetti soggetti utilizzino, di volta in volta, le modalità di calcolo più favorevoli per loro, pregiudicando in tal modo la comparabilità tra i singoli intermediari;

h) sia promossa l'introduzione, nella normativa europea di recepimento di Basilea 3, di accorgimenti regolamentari che incentivino, riducendone il costo, i prestiti in favore delle PMI: in particolare, occorre prevedere misure che di fatto sterilizzino gli incrementi di capitale, a fronte dei prestiti erogati alle piccole e medie imprese, che si determinerebbero nel caso di applicazione indifferenziata delle nuove regole sul capitale;

i) sia introdotto un fattore correttivo nella formula per il calcolo della ponderazione dei rischi (*Risk Weighted Assets*) relativo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle cooperative sociali, in modo da ricondurre il fabbisogno di copertura patrimoniale per i crediti concessi a tali soggetti, a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti, ad un livello equivalente a quello calcolato in base ai requisiti vigenti;

l) con riferimento al settore del *leasing* finanziario, si provveda ad escludere

l'applicazione dei requisiti in materia di liquidità nei confronti degli operatori di *leasing* diversi dalle banche, in quanto tale attività, non comprendendo la raccolta di depositi, non sembra presentare profili di rischiosità sotto questo specifico profilo;

m) si provveda a chiarire che, nei casi in cui un finanziamento è supportato dalla garanzia di un Consorzio di garanzia collettiva fidi, il criterio di assorbimento patrimoniale relativo all'accantonamento richiesto al Confidi non possa risultare superiore al risparmio di capitale ottenuto dalla banca in conseguenza dell'intervento del Confidi stesso;

n) siano contrastate le proposte normative che, pur in assenza di accordi definiti a livello internazionale, siano volte a introdurre nella normativa europea la ponderazione per il rischio dei titoli di Stato ai fini della regolamentazione sul capitale delle banche, determinando un ingiustificato aggravio patrimoniale per le banche detentrici di titoli di Stato e, di conseguenza, una minore appetibilità degli stessi titoli sul mercato;

o) sia sostenuto l'inserimento, nella prossima agenda del Consiglio Europeo, della rivalutazione circa la necessità e l'entità del cuscinetto addizionale di capitale richiesto a fronte dei rischi sovrani dall'esercizio dell'EBA, come segnalato anche dal comunicato della stessa Autorità dell'8 dicembre 2011;

p) siano promosse, in ogni caso, presso le autorità europee e nazionali, le azioni necessarie affinché l'attuazione delle misure che dovrebbero essere adottate dalle banche europee per colmare il *deficit* di capitale eventualmente emerso a seguito dell'esercizio dell'EBA sia dilazionata nel tempo, in maniera da ridurre gli effetti pro-ciclici e metterle in fase con la congiuntura economica;

q) l'Unione europea si adoperi affinché sia assicurata la contestuale applicazione di requisiti patrimoniali e regole prudenziali tendenzialmente uniformi in tutti i principali Paesi che partecipano al sistema finanziario globale;

r) sia promossa presso le istituzioni europee un'urgente riflessione circa la necessità di affinare il quadro regolamentare istitutivo delle autorità europee di vigilanza, al fine di assicurare un'effettiva indipendenza delle stesse nelle specifiche materie tecniche di competenza, nonché, al tempo stesso, al fine di evitare che decisioni di rilevante impatto sulle politiche economiche degli Stati membri e sulla vita dei cittadini siano immediatamente rese cogenti dal comportamento dei mercati, e quindi sottratte alla necessaria valutazione degli organi politici, democraticamente eletti dai cittadini europei;

s) sia sollecitata una rapida comparazione delle politiche di vigilanza adottate negli Stati membri, al fine di ridurre i disallineamenti competitivi di natura puramente regolamentare, facendo in modo che l'EBA avvii da subito la *peer review* programmata per il 2014, al fine di assicurare, con apposite modalità, l'effettiva trasparenza e confrontabilità delle politiche adottate da ciascuna autorità di vigilanza;

t) in particolare, sia introdotto l'obbligo, per l'EBA, di predisporre annualmente un rapporto sulla convergenza delle normative secondarie di vigilanza bancaria, evidenziando le difformità di rilievo e indicando le azioni in corso per il loro superamento;

u) sia valutata l'opportunità di consentire alle autorità di vigilanza nazionali l'introduzione di specifici *discount factor*, anche temporanei, per mitigare gli effetti del ciclo economico in relazione alle pe-

culiarità di ciascun Paese, senza generare disparità competitive e distorsioni di carattere concorrenziale;

v) in tema di *governance* delle banche, sia valutata la possibilità di estendere la deroga alla regola generale, sulla cui base è possibile considerare come un'unica carica, ai fini del computo del limite, gli incarichi ricoperti all'interno di un gruppo anche agli incarichi rivestiti in organismi dei sistemi di tutela istituzionale; sia inoltre garantita una maggiore « diversità » all'interno degli organi di governo delle banche, non solo in relazione agli aspetti di genere e di sesso, ma anche in relazione ai profili di adeguatezza delle competenze, in considerazione del fatto che larga parte delle decisioni delle banche assume sempre più una connotazione di alto contenuto tecnico e che dunque il profilo dei membri del *board* deve dimostrare una comprovata conoscenza tecnica nelle differenti materie in discussione, al fine di assumere decisioni responsabili, adeguate e informate;

z) sia accelerato il processo, avviato dal *Financial Stability Forum* nel 2008 e formalmente adottato dal G-20 di Seoul nel 2010, di revisione della regolamentazione finanziaria, al fine di eliminare ogni automatismo che leghi ai *rating* emessi da agenzie di rating esterne (ECAI) conseguenze di tipo normativo, procedendo inoltre più speditamente all'adozione di regole che sottopongano le ECAI a più stringenti vincoli di *governance*, di trasparenza e ad un più rigoroso regime di vigilanza in materia di manipolazione del mercato.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Seguito dell'audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 188

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitano Santolini 189

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 189

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 196

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 200

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito (*Seguito della discussione e approvazione*) 191

ALLEGATO 3 (*Emendamenti e Ordine del giorno*) 204

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 193

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 205

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Seguito dell'audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE). (*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società, il seguito dell'audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE).

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono Gian Luigi RONDI, *Commissario straordinario della SIAE*, Gaetano BLANDINI, *direttore generale della SIAE*, e Domenico Luca SCORDINO, *sub-commissario della SIAE*.

Dopo un intervento della deputata Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervengono per fornire ulteriori elementi di risposta, Gaetano BLANDINI, Domenico Luca SCORDINO e Mario STELLA RICHTER, *sub-commissario della SIAE*.

Intervengono, quindi, per formulare domande e osservazioni, gli onorevoli Emerenzio BARBIERI (PdL), Emilia Grazia DE BIASI (PD), Giuseppe SCALERA (PdL) e Pierfelice ZAZZERA (IdV).

Risponde ai quesiti posti Gaetano BLANDINI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi della presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra (*vedi allegato 1*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) con riguardo specifico alla condizione n. 11 contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, esprime preoccupazione

sulla richiesta di derogare al patto di stabilità a favore degli enti locali che intendano mettere in sicurezza gli edifici statali o decidano di edificare nuove istituzioni scolastiche. Osserva, infatti, che nell'attuale momento di grave crisi finanziaria la deroga al patto di stabilità potrebbe essere richiesta per molti altri motivi, ad esempio per l'effettuazione di pagamenti dovuti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni. Invita pertanto a riflettere sulla richiesta di deroga, avanzata nella proposta di parere dal relatore.

Manuela GHIZZONI (PD), con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Barbieri, rileva come siano gli stessi comuni a chiedere, per alcune tipologie di spese, una revisione dei vincoli contenuti nel patto di stabilità. Con specifico riguardo poi alla condizione n. 11, considerato che la richiesta di una vera e propria deroga appare inadeguata, propone di chiedere piuttosto un allentamento dei vincoli del patto di stabilità nella materia in esame.

Rosa DE PASQUALE (PD) comprende le preoccupazioni dell'onorevole Barbieri in relazione al rispetto dei vincoli del patto di stabilità, chiedendo, inoltre, che sia richiamato l'impegno per l'edilizia scolastica assunto dai diversi Governi a seguito dell'accoglimento di numerosi ordini del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda anch'essa i numerosi ordini del giorno approvati sulla necessità di allentare i vincoli del patto di stabilità per le spese relative all'edilizia scolastica.

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore*, concorda con le preoccupazioni dei colleghi intervenuti, ribadendo tuttavia che solo mediante un allentamento dei vincoli al patto di stabilità si può consentire agli enti locali di effettuare quelle spese necessarie per la messa in sicurezza per gli edifici scolastici. Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta di parere riformulato, eliminando fra l'altro le osservazioni di cui alle lettere a) e h).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) ricorda che il parere oggi all'esame della Commissione è il risultato del lavoro di tutti i gruppi che, sulla base delle indicazioni formulate dal Governo, hanno fornito positivi contributi. Sottolinea, tuttavia, che l'articolo 50, recante norme per l'attuazione dell'autonomia, non risponda alle aspettative che i diversi gruppi avevano sull'argomento, contenendo generiche enunciazioni di principio. Rileva che il lavoro svolto dai gruppi, nella formulazione delle condizioni riferite all'articolo 50 del provvedimento, è andato nella direzione di un miglioramento complessivo del testo dell'articolo medesimo, al fine di attribuire un preciso significato ed un puntuale indirizzo agli strumenti previsti per l'attuazione dell'autonomia.

Con riferimento, in particolare, alla condizione di cui al punto 7), tiene a precisare che la previsione di un fondo di finanziamento unico, anziché comportare un aggravio di spese, con conseguente maggiore stanziamento di fondi, determina, invece, la semplice unificazione di tutti i fondi stanziati, destinati agli interventi individuati: sottolinea, al riguardo, che ciascuna istituzione scolastica, in virtù della propria autonomia, potrà attingere a tale fondo al fine di migliorare quanto più possibile il funzionamento del piano di offerta formativa.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) premette di condividere lo spirito di semplificazione del provvedimento in esame, che si muove nella giusta direzione. Rileva, tuttavia, come la stessa proposta di parere formulata dal relatore, contenente numerose osservazioni e condizioni tradisca l'esigenza di modifiche al provvedimento. Nel dettaglio, propone quindi di inserire, con riguardo all'articolo 44, le relative tutele contenute nel codice dei beni culturali. Propone, inoltre, che le risorse di cui all'articolo 48 vengano reperite all'infuori dell'attuale fondo di finanziamento ordi-

nario. Ricorda, con riguardo alla materia del finanziamento delle università, la presentazione da parte del suo gruppo di un emendamento volto a sospendere, fra l'altro, la ripartizione dei fondi fra le università secondo il criterio di premialità, in modo da evitare disparità territoriali. Chiede, quindi, chiarimenti sul potenziamento dell'INVALSI, non risultando chiaro il concetto di coordinamento funzionale. Con riguardo agli ITS osserva come sia sbagliato prevederne uno per ogni regione in quanto tale previsione non consente alcuna elasticità nella rispettiva dislocazione territoriali in rapporto alle esigenze dei singoli territori. Osserva, quindi, come la possibilità di derogare al patto di stabilità per le spese in materia di edilizia scolastica non debba considerarsi un'eresia, finalizzata com'è alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per tutelare gli studenti. Chiede, poi, al Governo se con la previsione della figura del tecnologo di cui all'articolo 54, non si vada ad individuare, in realtà, un'ennesima figura precaria nel mondo della ricerca. Conclude, infine, subordinando il voto positivo del suo gruppo al recepimento delle osservazioni testé esposte.

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore*, al fine di recepire le osservazioni formulate dai colleghi intervenuti, presenta una riformulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (Pdl) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza della presidente Valentina APREA – Interviene il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

C. 4805 Esposito.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 1° febbraio 2012.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti: la I Commissione affari costituzionali, la Commissione VIII Ambiente e la X Commissione Attività produttive hanno espresso parere favorevole, la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione.

Avverte altresì che sono stati presentati dal relatore l'emendamento 1.1 e l'articolo aggiuntivo 1.01 al testo in esame (*vedi allegato 3*), ai fini del recepimento, rispettivamente, della condizione e dell'osservazione previste dal parere della V Commissione. A questo proposito, ricorda, in riferimento all'emendamento 1.1 del relatore, che in caso di condizioni «testuali», che indicano specificamente le modifiche da apportare al testo del progetto di legge, il loro accoglimento consiste nell'approvazione di un apposito emendamento, di

norma predisposto dal relatore, che riproduce espressamente il contenuto delle condizioni stesse. Alla luce di ciò, la Commissione potrà pertanto approvare in via definitiva l'emendamento 1.1 del relatore, senza inviarlo nuovamente alla V Commissione in sede consultiva.

Ricorda, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore accoglie l'osservazione della V Commissione, che la VII Commissione non è tenuta ad attuare. Avverte, quindi, che – pur non essendo l'articolo aggiuntivo 1.01 un recepimento testuale dell'osservazione – esso potrà essere approvato in via definitiva dalla Commissione, non essendo subordinato ad una valutazione di conformità della Commissione di merito.

Dà quindi la parola al relatore.

Davide CAVALLOTTO (LNP), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.1 e l'articolo aggiuntivo 1.01, volti ad attuare il parere della Commissione bilancio, raccomandandone l'approvazione.

Il ministro Piero GNUDI esprime parere favorevole sulle proposte emendative del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) chiede chiarimenti sui rilievi di ordine finanziario del provvedimento in esame.

Davide CAVALLOTTO (LNP), *relatore*, fornisce all'onorevole Zazzera i chiarimenti richiesti, ricordando che sono stati già forniti, fra l'altro, dal commissario straordinario dell'Agenzia nel corso di un'audizione informale presso la Commissione bilancio; tutte le future destinazioni sono infatti al netto di eventuali oneri.

Valentina APREA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e delle missioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione approva l'emendamento 1.1.

Approva quindi l'articolo 1, come modificato dall'emendamento approvato.

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno 0/4805/VII/1 a firma della collega Di Centa (*vedi allegato 3*). Dà quindi la parola alla deputata Di Centa per illustrarlo.

Manuela DI CENTA (Pdl), premessa l'esigenza di utilizzare in modo adeguato i fondi residui dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 », illustra il suo ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad utilizzare le suddette relative risorse finanziarie residue, predisponendo un adeguato piano industriale per il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nei siti olimpici di proprietà dei comuni montani.

Davide CAVALLOTTO (LNP), *relatore*, condivide l'ordine del giorno proposto dalla collega Di Centa, pur rilevando come la stessa proposta di legge disponesse in tal senso.

Stefano ESPOSITO (PD) si associa alle considerazioni del relatore.

Il ministro Piero GNUDI, accogliendo l'ordine del giorno, ritiene importante che i finanziamenti siano assegnati sulla base di una verifica di sostenibilità nel tempo e dell'esigenza di consentirne la fruizione agli abitanti dei territori, non solo in occasioni di sporadiche manifestazioni agonistiche.

Manuela DI CENTA (Pdl) non insiste, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

Claudio BARBARO (FLpTP), intervenendo per dichiarazione di voto finale,

concorda con l'esigenza di un pieno utilizzo, a favore delle collettività locali, degli impianti sportivi costruiti in occasioni di eventi agonistici quali le Olimpiadi. Preannuncia quindi il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione acconsente.

Pone quindi in votazione il testo della proposta di legge.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il progetto di legge C. 4805 Esposito, come modificato nel corso dell'esame in sede legislativa.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 18.15.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 746 Grassi e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame C. 746 Grassi,

C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa, quale risultante dagli emendamenti approvati, reca disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nel dettaglio, osserva che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che il testo in esame disciplini la donazione del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge. Il comma 2 specifica che la donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. Ricorda che l'articolo 2, riguardante la promozione dell'informazione, prevede al comma 1 che il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Il comma 2, lettera a), prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge. Per quanto concerne specificamente gli aspetti che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, il comma 2, lettera b), prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Segnala, quindi, che l'articolo 3 prevede, al comma 1, che la donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante testamento

olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La volontà scritta del donatore non può essere disattesa. Il comma 2 fa obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale. Ricorda, quindi, che l'articolo 4 prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Segnala, poi, che l'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che i centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna. Il comma 2 specifica che gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro. Per quanto concerne gli aspetti che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, il comma 2 stabilisce che even-

tuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Ricorda, quindi, che l'articolo 7, al comma 1, affida al Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di adottare il regolamento di attuazione al fine di: stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla « sepolcra » delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna; indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge; individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8. Segnala, infine, che l'articolo 8 regola la copertura degli oneri finanziari stabilendo, al comma 1, che per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il comma 2 prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-

2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), ritenendo che la Commissione cultura, oltre a valutare profili di competenza, debba svolgere anche osservazioni di carattere lessicale, propone all'articolo 5, comma 1, di sostituire la parola « consegna » con la parola « affidamento »; al medesimo articolo, nel titolo e nel comma 2, propone altresì di sostituire la parola « riconsegna » con la parola « restituzione »; all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), infine, propone di

sostituire la parola « riconsegna » con la parola « restituzione ».

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene necessario specificare, all'articolo 6, comma 2, di aggiungere, dopo la parola « donazioni », le parole « di risorse finanziarie ».

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide le considerazioni delle colleghe De Biasi e Ghizzoni che chiede al relatore di inserire come condizioni nella proposta di parere favorevole.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO 1

D.L. 5/2012: « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo » (C. 4940 Governo)**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4940, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo »;

preso atto della mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 21 aprile 2011, con cui si chiede al Ministro « di autorizzare le università a concludere con l'assunzione le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell'emanazione del bando »;

considerato che, al momento, non è ancora stata emanata una disciplina organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, come prevista dalla legge di delegazione legislativa n. 240 del 2010, essendovi, inoltre, l'esigenza sostanziale di evitare incostituzionali disparità di trattamento tra idonei di uno stesso concorso, soltanto in ragione della diversa sede universitaria che procederebbe alla chiamata;

rilevata la necessità e urgenza di consentire alle singole università di utilizzare le proprie risorse finanziarie – senza quindi alcun onere finanziario per l'erario – per completare le assunzioni degli idonei negli ultimi concorsi, senza che ciò sia impedito dal superamento della soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese di personale e risorse del fondo di finanzia-

mento ordinario, previsto dal comma 4 dell'articolo 51 della legge n. 447 del 1997, considerando che il suddetto limite non era stato superato nel momento in cui le università hanno avviato le procedure concorsuali e, pertanto, la disposizione della legge n. 447 del 1997, novellata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, non dovrebbe ritenersi applicabile, come ricordato anche dal CUN nella citata mozione approvata nell'adunanza del 21 aprile 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riguardo all'articolo 31, venga prevista un'apposita quota di finanziamento destinata a sviluppare progetti di ricerca e sperimentazione nella scuola dell'obbligo;

2) con riguardo all'articolo 32, venga ripristinata quella parte della legge istitutiva del FIRST, che salvaguardava l'impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline;

3) con riguardo all'articolo 48, si indichi la decorrenza anche con riferimento all'obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1;

4) con riguardo all'articolo 49, in attesa dell'entrata in vigore di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università si preveda, per gli anni 2011 e 2012, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo, ricomprendendo inoltre, per gli anni 2010, 2011 e 2012, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

5) con riguardo sempre all'articolo 49, si abroghi la quota riservata del 10 per cento delle borse di studio agli studenti residenti nella regione, di cui alla lettera *o*) dell'articolo 4, comma 3, della legge 240 del 2010; si reintroduca il vincolo di finanziare con borsa di studio almeno il 50 per cento dei posti di dottorato di ricerca attraverso l'abrogazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 240 del 2010; si elimini l'intervento in ordine alla mobilità dei professori e ricercatori; si precisino gli interventi sui professori a contratto e sui collaboratori alle ricerche, per evitare il ripresentarsi di situazioni di precariato sotto retribuito; non si estenda il piano straordinario associati ad altre fattispecie di chiamate dirette; le norme di selezione dei ricercatori a tempo determinato siano rese più adatte alle necessità delle università che competono a livello internazionale;

6) con riguardo specifico all'articolo 49, comma 1, lettera *e*), si chiarisca se l'intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento. Inoltre, si espliciti se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal DM n. 262/2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contributi. Si chiarisca, poi, perché si fa riferi-

mento solo al mantenimento dei requisiti « previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*) », e non anche a quelli di cui alle lettere *c*) e *d*), considerato che l'insieme degli stessi è stato declinato con l'Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011;

7) con riferimento all'articolo 50, si preveda un fondo di finanziamento unico per ciascuna istituzione scolastica comprensivo del fondo per il funzionamento e gli investimenti e del fondo per il personale; si introduca nell'articolato una norma che precisi che l'organico da definire per l'anno scolastico 2012/2013 sia almeno quello già in vigore nell'anno scolastico in corso, 2011/2012, sia con riferimento a quello di diritto che a quello di fatto nonché comprensivo dei posti degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti tecnico-pratici; si individuino le modalità e le risorse con cui realizzare quanto previsto al comma 1 lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

8) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera *a*), si tenga conto, nell'erogazione dei finanziamenti, dei risultati ottenuti;

9) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera *d*), si aggiunga il riferimento anche ai fenomeni di cosiddetto « bullismo »;

10) con riguardo all'articolo 53, in materia di edilizia scolastica, si preveda la possibilità di stipulare convenzioni con i privati al fine di favorire l'efficienza energetica degli edifici scolastici, anche mediante accordi di coproduzione di energia fotovoltaica;

11) con riferimento all'articolo 53, venga poi previsto un monitoraggio ed un eventuale recupero dei fondi per l'edilizia scolastica ad oggi stanziati ma non spesi, compreso il miliardo di euro proveniente dai fondi FAS; si deroghi al patto di stabilità a favore delle regioni, province e comuni che intendano mettere in sicurezza gli edifici scolastici o che decidano di edificare nuove istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro precipua funzione di

programmazione; si preveda per l'anno 2012 un piano di rifinanziamento, per almeno 150 milioni di euro, della legge n. 23 del 1996, con le modalità già previste dall'articolo 1 comma 626 della legge 296 del 2006, previsione da garantirsi anche per il triennio 2012/2014;

12) con riguardo all'articolo 54, si preveda che i bandi debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall'articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;

13) con riguardo all'articolo 54, si chiarisca inoltre che la sua utilizzazione è limitata ai progetti di ricerca europei o comunque finalizzati da enti esterni agli atenei, per evitare che si consolidi un'ulteriore sacca di lavoratori precari nella ricerca universitaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 8, comma 3, si valuti l'opportunità di sancire l'equiparazione dei titoli accademici e di servizio rilevanti per l'ammissione ai concorsi ai titoli epistemologici, conseguiti con l'esperienza sul campo, e gnoseologici, acquisiti attraverso la logica, mediante ad esempio redazione di *papers*;

b) con riguardo all'articolo 8, comma 4, per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, si valuti l'opportunità di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010, che, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, considerato che il decreto-legge conferma il riferimento agli « istituti superiori », riferimento arcaico in quanto risalente al TU dell'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti supe-

riori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi, si valuti la possibilità di sostituire a tale espressione quella di « Università statali » e « Università non statali legalmente riconosciute »;

c) con riguardo all'articolo 31, si valuti l'opportunità, a seguito delle abrogazioni disposte, di sopprimere anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell'articolo 2 della n. 244 del 2007;

d) con riguardo all'articolo 32, si valuti l'opportunità di mantenere il riferimento normativo relativo al PNR « di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni »;

e) con riguardo all'articolo 32, in riferimento alle procedure per l'emana-zione dei provvedimenti previsti ai commi 872 e 873, per cui non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, si valuti l'opportunità, considerato che le relazioni allegare al decreto non commentano la disposizione in esame, di chiarire su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

f) con riguardo all'articolo 42, si valuti l'opportunità, dal punto di vista della formulazione del testo, di sostituire le parole « decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze » con le parole « decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

g) con riguardo all'articolo 43, si valuti l'opportunità di chiarire testualmente se la semplificazione procedurale che sarà disposta riguarderà esclusivamente la verifica dell'interesse culturale relativa alle dismissioni degli immobili pubblici (come si evince dalla rubrica – che utilizza la locuzione « nell'ambito – e dalla relazione illustrativa), oppure avrà valenza generale, consentendo, tra l'altro, di accelerare le procedure di dismissione

di immobili pubblici (come si evince dal testo dell'articolo). Inoltre, relativamente al termine fissato per l'emanazione del decreto interministeriale, si valuti l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione del fatto che durante l'esame parlamen-

tare potrebbero intervenire modifiche delle relative disposizioni;

h) con riguardo all'articolo 49, comma 1, lettera *h)*, si valuti l'opportunità di stabilire l'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali;

ALLEGATO 2

D.L. 5/2012: « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo » (C. 4940 Governo)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4940, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo »;

preso atto della mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 21 aprile 2011, con cui si chiede al Ministro « di autorizzare le università a concludere con l'assunzione le procedure concorsuali bandite nei casi in cui il rapporto tra spese fisse e il fondo di finanziamento ordinario avesse rispettato i limiti di legge al momento dell'emanazione del bando »;

considerato che, al momento, non è ancora stata emanata una disciplina organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, come prevista dalla legge di delegazione legislativa n. 240 del 2010, essendovi, inoltre, l'esigenza sostanziale di evitare incostituzionali disparità di trattamento tra idonei di uno stesso concorso, soltanto in ragione della diversa sede universitaria che procederebbe alla chiamata;

rilevata la necessità e urgenza di consentire alle singole università di utilizzare le proprie risorse finanziarie – senza quindi alcun onere finanziario per l'erario – per completare le assunzioni degli idonei negli ultimi concorsi, senza che ciò sia impedito dal superamento della soglia del 90 per cento nel rapporto tra spese di

personale e risorse del fondo di finanziamento ordinario, previsto dal comma 4 dell'articolo 51 della legge n. 447 del 1997, considerando che il suddetto limite non era stato superato nel momento in cui le università hanno avviato le procedure concorsuali e, pertanto, la disposizione della legge n. 447 del 1997, novellata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, non dovrebbe ritenersi applicabile, come ricordato anche dal CUN nella citata mozione approvata nell'adunanza del 21 aprile 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riguardo all'articolo 31, venga prevista un'apposita quota di finanziamento destinata a sviluppare progetti di ricerca e sperimentazione nella scuola dell'obbligo;

2) con riguardo all'articolo 32, venga ripristinata quella parte della legge istitutiva del FIRST, che salvaguardava l'impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline;

3) con riguardo all'articolo 48, si indichi la decorrenza anche con riferimento all'obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1;

4) con riguardo all'articolo 49, in attesa dell'entrata in vigore di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università si preveda, per gli anni 2011 e 2012, ai fini della valutazione del limite previsto

dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo, ricomprendendo inoltre, per gli anni 2010, 2011 e 2012, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

5) con riguardo sempre all'articolo 49, si abroghi la quota riservata del 10 per cento delle borse di studio agli studenti residenti nella regione, di cui alla lettera *o*) dell'articolo 4, comma 3, della legge 240 del 2010; si reintroduca il vincolo di finanziare con borsa di studio almeno il 50 per cento dei posti di dottorato di ricerca attraverso l'abrogazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 240 del 2010; si elimini l'intervento in ordine alla mobilità dei professori e ricercatori; si precisino gli interventi sui professori a contratto e sui collaboratori alle ricerche, per evitare il ripresentarsi di situazioni di precariato sotto retribuito; non si estenda il piano straordinario associati ad altre fattispecie di chiamate dirette; le norme di selezione dei ricercatori a tempo determinato siano rese più adatte alle necessità delle università che competono a livello internazionale;

6) con riguardo specifico all'articolo 49, comma 1, lettera *e*), si chiarisca se l'intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento. Inoltre, si espliciti se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal DM n. 262/2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contri-

buti. Si chiarisca, poi, perché si fa riferimento solo al mantenimento dei requisiti « previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*) », e non anche a quelli di cui alle lettere *c*) e *d*), considerato che l'insieme degli stessi è stato declinato con l'Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011;

7) con riferimento all'articolo 50, si preveda un fondo di finanziamento unico per ciascuna istituzione scolastica comprensivo del fondo per il funzionamento e gli investimenti e del fondo per il personale; si introduca nell'articolato una norma che precisi che l'organico da definire per l'anno scolastico 2012/2013 sia almeno quello già in vigore nell'anno scolastico in corso, 2011/2012, sia con riferimento a quello di diritto che a quello di fatto nonché comprensivo dei posti degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti tecnico-pratici; si individuino le modalità e le risorse con cui realizzare quanto previsto al comma 1 lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

8) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera *a*), si tenga conto, nell'erogazione dei finanziamenti, dei risultati ottenuti;

9) con riguardo all'articolo 50, comma 1, lettera *d*), si aggiunga il riferimento anche ai fenomeni di cosiddetto « bullismo »;

10) con riguardo all'articolo 53, in materia di edilizia scolastica, si preveda la possibilità di stipulare convenzioni con i privati al fine di favorire l'efficienza energetica degli edifici scolastici, anche mediante accordi di coproduzione di energia fotovoltaica;

11) con riferimento all'articolo 53, venga poi previsto un monitoraggio ed un eventuale recupero dei fondi per l'edilizia scolastica ad oggi stanziati ma non spesi, compreso il miliardo di euro proveniente dai fondi FAS; si allentino i vincoli finanziari del patto di stabilità in materia di spesa a favore delle regioni, province e comuni che intendano mettere in sicurezza gli edifici scolastici o che deci-

dano di edificare nuove istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro precipua funzione di programmazione, secondo l'impegno assunto da diversi Governi con l'accoglimento di ordini del giorno; si preveda per l'anno 2012 un piano di rifinanziamento, per almeno 150 milioni di euro, della legge n. 23 del 1996, con le modalità già previste dall'articolo 1 comma 626 della legge 296 del 2006, previsione da garantirsi anche per il triennio 2012/2014;

12) con riguardo all'articolo 54, si preveda che i bandi debbano essere pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale, al pari di ciò che è previsto dall'articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato;

13) con riguardo all'articolo 54, si chiarisca inoltre che la sua utilizzazione è limitata ai progetti di ricerca europei o comunque finalizzati da enti esterni agli atenei, per evitare che si consolidi un'ulteriore sacca di lavoratori precari nella ricerca universitaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 8, comma 4, per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, si valuti l'opportunità di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010, che, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, considerato che il decreto-legge conferma il riferimento agli « istituti superiori », riferimento arcaico in quanto risalente al TU dell'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi, si valuti la possibilità di sostituire a tale

espressione quella di « Università statali » e « Università non statali legalmente riconosciute »;

b) con riguardo all'articolo 31, si valuti l'opportunità, a seguito delle abrogazioni disposte, di sopprimere anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell'articolo 2 della n. 244 del 2007;

c) con riguardo all'articolo 32, si valuti l'opportunità di mantenere il riferimento normativo relativo al PNR « di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni »;

d) con riguardo all'articolo 32, in riferimento alle procedure per l'emana-zione dei provvedimenti previsti ai commi 872 e 873, per cui non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, si valuti l'opportunità, considerato che le relazioni allegate al decreto non commentano la disposizione in esame, di chiarire su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

e) con riguardo all'articolo 42, si valuti l'opportunità, dal punto di vista della formulazione del testo, di sostituire le parole « decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze » con le parole « decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

f) con riguardo all'articolo 43, si valuti l'opportunità di chiarire testualmente se la semplificazione procedurale che sarà disposta riguarderà esclusivamente la verifica dell'interesse culturale relativa alle dismissioni degli immobili pubblici (come si evince dalla rubrica – che utilizza la locuzione « nell'ambito – e dalla relazione illustrativa), oppure avrà valenza generale, consentendo, tra l'altro, di accelerare le procedure di dismissione di immobili pubblici (come si evince dal testo dell'articolo). Inoltre, relativamente al termine fissato per l'emana-zione del

decreto interministeriale, si valuti l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione del fatto che durante l'esame parlamentare potrebbero intervenire modifiche delle relative disposizioni;

g) con riguardo all'articolo 44, che reca semplificazioni in materia di interventi di lieve entità, si valuti l'opportunità di richiamare le relative norme di tutela

contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

h) con riguardo all'articolo 48, recante dematerializzazione di procedure in materia di università, si valuti l'opportunità di precisare che le relative spese siano effettuate a valere su fondi diversi e ulteriori rispetto al fondo di finanziamento ordinario.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli
e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali
«Torino 2006» (C. 4805 Esposito).**

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: residue fino a: e quelle con le seguenti: iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: sino al termine fino a: manutenzione con le seguenti: al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere in capo alla gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria; al comma 2 dopo le parole: stazione appaltante aggiungere le seguenti: sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico; dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1. Il Relatore.

(approvato)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: ai commi 272, 273 e 274 ovunque ricorrano le parole «Associazione Ciclismo di Marca» sostituirle con le seguenti «Federazione ciclistica italiana»; al comma 273 sostituire la parola «80» con «95» e sostituire le parole da «con il ministro» a «interessati» con le parole «con il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri».

1. 01. Il Relatore.

(approvato)

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione,

premessa l'esigenza di utilizzare fondi residui dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», in misura adeguata;

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse finanziarie residue assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici «Torino 2006», predisponendo un adeguato piano industriale per il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nei siti olimpici di proprietà dei comuni montani.

0/4805/VII/1. Di Centa.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (Testo unificato C. 746 Grassi e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 746 Grassi e abbinate recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola « consegna » con la seguente: « affidamento » e, al medesimo articolo, nel titolo e nel comma 2, sostituire la parola « riconsegna » con la seguente: « restituzione »;

2) all'articolo 6, comma 2, dopo la parola « donazioni », aggiungere le seguenti: « di risorse finanziarie »;

3) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire la parola « riconsegna » con la seguente: « restituzione ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00663 Guido Dussin: Sull'inserimento della strada statale 434 Transpolesana (SS434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2013 (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00163</i>)	207
<i>ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i>	216
7-00706 Zamparutti e 7-00722 Margiotta: Sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	207
7-00759 Alessandri, 7-00777 Mariani, 7-00778 Dionisi: Sul mantenimento dell'attuale struttura e sul potenziamento operativo della Protezione civile.	
7-00781 Piffari: Sul mantenimento dell'attuale assetto della Protezione civile e sulle iniziative normative per favorire piena operatività al sistema della Protezione civile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	208
7-00780 Braga: Sulle misure normative ed economiche di contrasto al disagio abitativo (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	209

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati fatti a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	210
Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	210

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	212
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti della società <i>Power-One Italy SpA</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	214
Audizione di rappresentanti della società <i>Revolution Energy Market SpA</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del

mare, Tullio Fanelli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 11.05.

7-00663 Guido Dussin: Sull'inserimento della strada statale 434 Transpolesana (SS434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2013.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00163).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 2 agosto 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 agosto 2011 il rappresentante del precedente Governo aveva manifestato un orientamento contrario sulla risoluzione in titolo. Chiede quindi all'attuale rappresentante del Governo se intenda confermare il parere espresso o intenda modificarlo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI propone una riformulazione della risoluzione in esame nel senso di sostituire l'impegno previsto nel testo con il seguente: «ad assumere iniziative affinché possano valutarsi, in sede di Intesa generale quadro Stato-regioni, i presupposti per l'eventuale inserimento della restante porzione del tracciato della SS 434 nel Programma delle infrastrutture strategiche».

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), co-firmatario della risoluzione in titolo, dichiara di accogliere la proposta di riformulazione testé avanzata dal sottosegretario Fanelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00163 *(vedi allegato)*.

7-00706 Zamparutti e 7-00722 Margiotta: Sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 24 gennaio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali nell'ambito della discussione delle risoluzioni in questione.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), preliminarmente, rileva che il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione ha fatto emergere una versione, a suo avviso, edulcorata delle problematiche poste dalla propria risoluzione. Osserva, peraltro, che i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, che hanno portato all'arresto di diverse persone coinvolte nella vicenda dell'inceneritore Fenice di Melfi, dimostrano chiaramente che nel caso in discussione le analisi e i controlli ambientali non sono stati effettuati in modo corretto e che ai cittadini sono state celate informazioni e dati fondamentali sui fenomeni di inquinamento provocati dall'inceneritore Fenice. Per questo, ritiene che le rassicurazioni fornite dai soggetti che la Commissione ha audito nelle scorse settimane non possono essere tenute in considerazione.

Quanto al prosieguo della discussione, annuncia di voler riformulare la propria risoluzione per impegnare il Governo ad intraprendere iniziative dirette a consentire lo svolgimento di un'indagine epidemiologica – affiancata ad un rigoroso monitoraggio dei dati ambientali – nell'area interessata dai fenomeni di inquinamento. Al tempo stesso, riconosce che il primo impegno contenuto nella propria risoluzione fa riferimento a temi e questioni che possono essere considerati superati anche per effetto delle iniziative nel frattempo assunte dall'autorità giudiziaria.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene che, dopo il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, sarebbe utile assumere il parere del Governo sugli atti di indirizzo in discussione, anche al fine di valutare la possibilità di addivenire alla predisposizione di un testo unificato dei medesimi atti. Conclude, quindi, riconoscendo che le audizioni hanno consentito di assumere elementi di conoscenza, in particolare sul coinvolgimento dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità nelle attività di verifica e di moni-

toraggio dei fenomeni di inquinamento, tali da far ritenere in parte superato il contenuto della parte dispositiva della propria risoluzione. Con particolare riferimento, invece, al terzo di tali impegni, che affronta il tema importante e delicato delle possibili conseguenze dei fenomeni di inquinamento sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, esprime l'auspicio che esso possa essere preso in considerazione nell'ipotesi di un testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI osserva, in termini generali, che il Governo è orientato a considerare favorevolmente impegni che indichino una direzione d'intervento e che invitino il Governo ad assumere coerenti e conseguenti iniziative, mentre sarebbe contrario ad impegni che comportassero duplicazioni di competenze e sovrapposizioni delle medesime, soprattutto nei confronti dell'attività in corso di svolgimento da parte dell'autorità giudiziaria.

Conclude, quindi, prendendo atto dell'intenzione di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in titolo sul quale quindi si riserva di intervenire.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, anche al fine di consentire ai colleghi Zamparutti e Margiotta di verificare la possibilità di un testo unificato dei propri atti di indirizzo.

7-00759 Alessandri, 7-00777 Mariani, 7-00778 Dionisi: Sul mantenimento dell'attuale struttura e sul potenziamento operativo della Protezione civile.

7-00781 Piffari: Sul mantenimento dell'attuale assetto della Protezione civile e sulle iniziative normative per favorire piena operatività al sistema della Protezione civile.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 9 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione 7-00781 Piffari vertente sullo stesso tema affrontato nelle risoluzioni 7-00759 Alessandri, 7-00777 Mariani e 7-00778 Dionisi, oggetto di discussione congiunta. Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, si procederà alla discussione congiunta anche della risoluzione 7-00781 Piffari.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, preliminarmente, esprime l'orientamento generale del Governo che è favorevole ad un accoglimento sostanziale degli atti di indirizzo in discussione. Auspica, peraltro, che sia possibile addivenire alla predisposizione di un testo unificato sul quale il Governo si riserva di esprimere il prescritto parere. Aggiunge che, rispetto alla data di presentazione delle risoluzioni in discussione, sono intervenuti diversi fatti nuovi (dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 all'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di una disposizione che espunge dai compiti della Protezione civile l'organizzazione dei cosiddetti « Grandi eventi ») che è giusto considerare in vista della votazione delle risoluzioni in titolo. Informa, inoltre, la Commissione che, a seguito della recente « emergenza neve », presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato insediato un gruppo di lavoro per predisporre un testo normativo di riforma del sistema della Protezione civile, che tenga conto degli elementi positivi e delle criticità emerse nelle passate vicende e che, possibilmente, come recentemente affermato dallo stesso prefetto Gabrielli, in occasione dell'audizione presso la Commissione, non si limiti ad un semplice *restyling* della normativa vigente. Conclude, quindi, confermando l'intenzione del Governo di varare una riforma capace di garantire al sistema della Protezione civile la massima operatività e capacità di intervento per fronteggiare sia i grandi rischi e le calamità naturali ricorrenti sia quelli eccezionali.

Raffaella MARIANI (PD) riconosce che alcuni degli impegni contenuti nel proprio

atto di indirizzo sono da ritenersi superati, come è il caso della abrogazione della cosiddetta «tassa sulle disgrazie» e della eliminazione dell'organizzazione dei «Grandi eventi» dai compiti della Protezione civile. Tuttavia, resta ancora da affrontare e risolvere la questione centrale della individuazione di fondi stabili da destinare al sistema della Protezione civile, nazionale e regionale. Su questo punto chiede al Governo di assumere, in un confronto aperto e costruttivo con il Parlamento, iniziative adeguate, anche di carattere normativo. Conclude, quindi, manifestando la propria disponibilità ad addivenire, insieme ai colleghi presentatori delle altre risoluzioni, alla predisposizione di un testo unificato delle medesime.

Armando DIONISI (UdCpTP) esprime anzitutto condivisione per le osservazioni formulate dalla collega Mariani. Nel richiamare, inoltre, i positivi contenuti della recente audizione in Commissione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, prefetto Gabrielli, ritiene essenziale che si individuino in tempi brevi le soluzioni, anche di carattere normativo, capaci di garantire risorse certe ed adeguate al sistema nazionale e territoriale della Protezione civile.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), a nome del gruppo di Italia dei Valori, ribadisce quanto già espresso in altre occasioni circa la positiva esperienza e storia della Protezione civile italiana che, solo nell'ultimo decennio, è stata sottoposta a distorsioni e degenerazioni. Nell'esprimere inoltre soddisfazione per le recenti modifiche normative già introdotte o in corso di approvazione, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di valutare con attenzione la possibilità di escludere dal Patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare le calamità naturali e le ricorrenti emergenze. Conclude quindi esprimendo la propria fiducia sulla possibilità di riformare il sistema della Protezione civile e di restituire ad esso quella funzionalità e quella capacità operativa, ben lontana dai «Grandi eventi» e da qualsiasi altra forma mascherata di *business*, che è

patrimonio positivo della storia della Protezione civile italiana.

Manuela LANZARIN (LNP), anche in considerazione delle recenti novità normative richiamate dal rappresentante del Governo e dai colleghi intervenuti, si dichiara senz'altro disponibile a verificare la possibilità di addivenire ad un testo unificato delle risoluzioni in titolo da sottoporre al parere del Governo e alla votazione in Commissione. Ribadisce, tuttavia, a nome del gruppo della Lega Nord, l'esigenza che nel testo si faccia chiarezza anche sul punto relativo alla conferma dell'attuale collocazione della struttura della Protezione civile e degli attuali organigrammi, in ragione dei meriti dagli stessi dimostrati concretamente nel corso degli anni.

Raffaella MARIANI (PD) chiede al rappresentante del Governo quali siano i tempi previsti per la conclusione dell'attività del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che il gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso in considerazione tempi ristretti per lo svolgimento della propria attività che potrebbe tradursi anche in diversi interventi normativi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00780 Braga: Sulle misure normative ed economiche di contrasto al disagio abitativo.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Chiara BRAGA (PD) illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione.

Chiara BRAGA (PD) manifesta il proprio apprezzamento per il parere favorevole testé espresso dal rappresentante del Governo. Chiede, peraltro, che successivamente alla votazione della propria risoluzione, la Commissione valuti l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni sulla situazione delle politiche abitative e sulle iniziative normative ed economiche più adeguate a contrastare il grave fenomeno del disagio abitativo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che sottoporrà all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di un breve ciclo di audizioni sulla situazione delle politiche abitative e sulle iniziative normative ed economiche più adeguate a contrastare il grave fenomeno del disagio abitativo, avanzata dalla collega Braga.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 11.35.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati fatti a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Alessandro BRATTI (PD), preliminarmente, sottolinea come la giusta questione della semplificazione, intesa sia come snellimento delle procedure sia come eliminazione delle sovrapposizioni e duplicazioni di competenza degli organi amministrativi, non possa essere disgiunta dalla costruzione di un « Secondo pilastro » rappresentato dal rafforzamento e dal consolidamento di un moderno ed efficace sistema di regolazione e di controllo. A suo avviso, infatti, in assenza di un'attività di regolazione e di controlli efficaci e omogenei su tutto il territorio nazionale si corre il rischio di consegnare il sistema ad una *deregulation* selvaggia, foriera, soprattutto in alcune aree del Paese, anche di un pericoloso aumento dell'illegalità e dei fenomeni di inquinamento. Detto questo, nel confermare un complessivo giudizio positivo sulle iniziative del Governo dirette a semplificare e snellire le procedure amministrative, segnala la necessità di interventi correttivi del testo del provvedimento in esame con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'ar-

articolo 14 che prescrivono, da un lato, che i controlli ambientali debbano essere « amichevoli » e che, dall'altro, esentano da qualsiasi controllo le aziende in possesso di certificazioni di qualità di natura volontaria.

Con riferimento ai punti più critici del provvedimento in esame, sottolinea la necessità di correggere le disposizioni contenute nell'articolo 24 che consentono lo svolgimento e la prosecuzione di attività, certamente importanti dal punto di vista industriale, ma anche delicate dal punto di vista ambientale, come quelle delle perforazioni petrolifere. Infine, dopo avere espresso giudizio positivo sulle modifiche apportate al Codice ambientale (decreto legislativo 152 del 2006), salva l'esigenza di specificare con chiarezza che le semplificazioni in materia di movimentazione aziendale dei rifiuti abbiano come limite quello della produzione in azienda dei rifiuti medesimi, sottolinea la necessità di apportare alcune correzioni alle disposizioni contenute nell'articolo 57 e, in particolare, di fare in modo che le procedure semplificate in esso previste si applichino anche ai siti inquinati nei quali attualmente non sono svolte attività produttive, nonché di specificare che gli accordi di programma per il rilancio delle aree ricomprese nei siti inquinati vedono coinvolti a pieno titolo anche gli enti territoriali. Conclude, quindi, annunciando la presentazione da parte dei deputati del Partito Democratico di specifiche proposte emendative presso le Commissioni di merito su tutte le segnalate questioni e formulando, comunque, l'auspicio che le stesse questioni e proposte possano trovare una adeguata collocazione nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sul provvedimento in titolo. Infine, richiama il Governo alla necessità di adottare gli atti di propria competenza che, già a legislazione vigente, potrebbero consentire un percorso di rafforzamento e consolidamento del sistema dei controlli ambientali. In tal senso, in via esplicitiva, segnala l'urgenza della emanazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del co-

siddetto « decreto tariffe » in materia di controlli presso gli impianti a rischio di incidente rilevante che, colpevolmente, a distanza di troppi anni dal recepimento della normativa europea (cosiddetta « direttiva Seveso ») non è ancora stato adottato.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto detto dal collega Bratti, e prendendo spunto dalla ultima sua considerazione, segnala al Governo l'urgenza di procedere con uno sforzo e un impegno straordinari alla emanazione delle svariate decine di decreti ministeriali applicativi del Codice ambientale e della restante normativa in materia di ambiente, che risultano tuttora in attesa di essere adottati. Semplificare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e degli amministratori locali, significa, infatti, a suo avviso, anche scrivere buone norme applicative delle leggi e metterle subito a disposizione di chi quelle leggi e quelle norme è chiamato ad applicare e rispettare. Sotto questo profilo, denuncia l'annosa e cattiva abitudine dei vari Governi che in questi anni si sono succeduti alla guida del Paese di non rispettare i termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti applicativi delle leggi approvate.

Il sottosegretario Tullio FANELLI rileva che l'emanazione di decreti attuativi in materia ambientale sia fondamentale ai fini della efficacia dei controlli ambientali. Nel sottolineare come al Ministero dell'Ambiente abbia trovato una significativa mole di lavoro non espletato, fa notare come, a suo avviso, alla base di tale situazione vi siano due ordini di motivazioni: la prima afferente alla organizzazione del Ministero, essendo indiscutibile che, oltre ad una buona norma, occorra un buon soggetto attuatore; la seconda afferente alla interpretazione delle norme, spesso lasciata alla magistratura, determinando così una situazione paradossale in virtù della quale i decreti ministeriali di attuazione non vengono emanati essendoci altri organi

istituzionali impegnati a chiarire il senso della norma emanata. A tale proposito fa notare come sarebbe invece più opportuno che il legislatore intervenisse sulla norma di legge equivoca, al fine di evitare problemi in sede di attuazione e quindi di controllo.

Con riferimento a quanto rilevato nella seduta odierna, precisa che sicuramente il possesso di una certificazione di qualità non possa e non debba escludere controlli ambientali, ma ritiene che occorra anche fornire vantaggi alle imprese che si sottopongono a tali controlli.

Conclude dichiarandosi d'accordo con quanto evidenziato circa la scarsa chiarezza delle disposizioni che, in materia di semplificazione di controlli sulle imprese, fanno riferimento alla « collaborazione amichevole » con i soggetti controllati

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, in attesa della trasmissione da parte delle Commissioni di merito del testo eventualmente modificato.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Tino IANNUZZI (PD) esprime un profondo rammarico per il fatto che il decreto-legge in esame non contiene le giuste e condivisibili misure a suo tempo annunciate davanti alla Commissione dal ministro Clini con riferimento, ad esempio, al reperimento di adeguate risorse in materia di riduzione del rischio idrogeologico, alla stabilizzazione, al livello attuale, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto « 55 per cento »), ovvero all'ampliamento delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi di riduzione del rischio sismico o per il recupero delle periferie urbane. Sotto questo profilo, il decreto-legge in esame costituisce, purtroppo, un'occasione mancata che testimonia la necessità di una rapida e incisiva svolta politica. Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in Campania, sottolineando che, a suo avviso, esse non sono all'altezza della gravità della situazione e della necessità di adottare provvedimenti strutturali che consentano di superare definitivamente la cronica situazione emergenziale. In tal senso, giudica negativamente la scelta del Governo di voler confermare gli attuali organi commissariali rinunciando a ricondurre, come sarebbe giusto, in capo al Presidente della giunta regionale, l'onere e la responsabilità dell'intera gestione commissariale. Allo stesso modo, giudica negativamente la modifica da parte del Senato della norma introdotta alla Camera dei deputati in sede di esame del decreto-legge « Proroga termini », che restituiva ai comuni campani le competenze su tutto il ciclo dei rifiuti, comprese, quindi, le attività di accertamento e di riscossione dei relativi tributi. Giudica infine dilatorio e incomprensibile l'impegno assunto dal Governo al Senato di procedere ad una razionalizzazione, « entro l'anno e secondo criteri di uniformità con le normative ordinarie », dell'assetto delle competenze degli enti territoriali in materia di rifiuti. Al riguardo, rileva, infatti che non dovrebbe esserci alcun dubbio quanto meno sul fatto che, a partire dal 1° gennaio 2013, i comuni campani, come quelli di tutte le altre

regioni del Paese, siano gli unici possibili titolari delle competenze in materia di accertamento e riscossione della nuova imposta comunale (IMU) introdotta con il cosiddetto decreto « Salva Italia ». Su questo punto chiede al Governo di pronunciare una parola chiara e definitiva, che scongiuri ogni rischio di confusione interpretativa o di cattiva applicazione della disciplina legislativa.

Alessandro BRATTI (PD) fa presente come nel decreto legge in esame ci siano disposizioni di particolare interesse, quali per esempio l'anticipazione al 31 dicembre 2012 della presentazione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, anche in vista della integrazione dello stesso nei piani regionali di gestione dei rifiuti. Sottolinea tuttavia alcuni profili critici del provvedimento in esame, quali per esempio la nuova individuazione del sito dove collocare l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti in Campania che, a suo avviso, non dovrebbe avvenire *ex lege*, ma dovrebbe essere demandata alla programmazione regionale. A tale riguardo, fa notare che in tale ottica il Partito democratico abbia sempre evidenziato l'opportunità di riconoscere in capo al Presidente della regione, e non ai Commissari, i poteri in materia di realizzazione di quanto previsto nel piano regionale sui rifiuti. Richiama poi l'attenzione sulla questione dei rifiuti tritovagliati, inizialmente ritenuti rifiuti urbani, e successivamente, a seguito di pronunce della giurisprudenza amministrativa, classificati come rifiuti speciali, con conseguenze sul piano dello smaltimento degli stessi, stante che solo per i rifiuti speciali è previsto lo smaltimento secondo il libero mercato.

Con riferimento poi all'articolo 2 relativo alla commercializzazione di sacchi da asporto merci nel rispetto dell'ambiente, ritiene che l'intervento legislativo non debba colpire realtà industriali importanti. Al riguardo, fa notare come esistano diverse tecnologie per la produzione di sacchi non biodegradabili che andrebbero comunque valorizzate. Con-

corda con le disposizioni normative dell'articolo 3 recanti interpretazione autentica dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente, relativamente alle matrici materiali di riporto, in assenza della quale, a suo avviso, si sarebbe determinata una situazione pericolosa. Concorda altresì con le disposizioni relative all'autocompostaggio, nonché con quelle sulla ecotassa sulle discariche, in relazione alla quale ritiene però che il Governo potrebbe fare di più, anche in considerazione di quanto avviene in altri Paesi, come il Regno Unito, dove è stata istituita una tassa pari al costo dello smaltimento di una tonnellata di rifiuti.

Si dichiara altresì favorevole alle disposizioni sugli acquisti verdi e a quelle sulle compensazioni ambientali, ritenendo invece che il decreto presenti aspetti di debolezza nella parte relativa ai rifiuti in Campania.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di condividere molte delle considerazioni svolte dal collega Bratti. Chiede inoltre che i deputati e i gruppi presenti in Commissione siano posti in condizione di approfondire talune questioni auspicando, in tal senso, che la Presidenza della Commissione conceda ad essi tempo sufficiente per la predisposizione delle proposte emendative e che il Governo dichiari la propria disponibilità ad apportare modifiche al provvedimento in esame in un'ottica di miglioramento del testo.

Manuela LANZARIN (LNP) prende atto positivamente del fatto che nel testo licenziato dal Senato sono state inserite norme positive come quelle sull'utilizzo degli sfalci e delle potature, sul trattamento degli oli usati ovvero del digestato e del *compost*. Tuttavia, evidenzia il giudizio negativo del suo gruppo, dal momento che nel decreto, ancora una volta, figurano norme emergenziali per la gestione di rifiuti nella regione Campania. Si tratta di norme che offrono una soluzione « tampone » ai problemi esistenti e che allontanano indefinitamente il momento della assunzione della responsabi-

lità per gli errori commessi dagli amministratori regionali e locali, scaricando, addirittura, su regioni e territori virtuosi e ben amministrati le inaccettabili carenze amministrative e gestionali dei comuni campani in materia di rifiuti. Nel condividere quanto detto dal collega Bratti sulla questione del divieto di commercializzazione di *shopper* non biodegradabili, denuncia il rischio che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, sia pure nella versione licenziata dal Senato, producano pesanti ricadute economiche e occupazionali su una intera filiera produttiva di aziende produttrici di *shopper* che non rientrano nei parametri previsti dal decreto-legge.

Armando DIONISI (UdCpTP), pur esprimendo un giudizio positivo sul contenuto del decreto legge in esame, fa notare come le modifiche al decreto introdotte al Senato andrebbero sicuramente migliorate. Invita quindi a valutare attentamente la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato. In tale prospettiva preannuncia la presentazione di un suo emendamento teso a risolvere la questione della gestione del terriccio che residua dal primo lavaggio dei prodotti ortofrutticoli, il quale ha le caratteristiche per essere utilizzato vantaggiosamente come materiale di copertura giornaliera delle discariche.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, richiama l'attenzione dei membri della Commissione, in primo luogo, sul fatto che il decreto legge è stato implementato dal Senato ricorrendo ad una tecnica legislativa non sempre condivisibile. In secondo luogo fa notare come l'eventuale modifica del testo trasmesso dal Senato richieda, stante la ristrettezza dei tempi per la conversione in legge, un accordo, non solo con il Governo, ma anche tra tutti i rappresentanti dei Gruppi. Ciò premesso, invita a valutare come alternativa alla modifica del testo trasmesso dal Senato, la possibilità che il Governo presenti alla Camera un disegno di legge che consenta di correggere talune disposizioni in materia ambientale contenute nel decreto in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare del disegno di legge. Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato – secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, a lunedì 5 marzo 2012, alle ore 15.

La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti della società *Power-One Italy SpA.*

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Averardo FARRI, *consigliere delegato di Power-One Italy SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Raffaella MARIANI (PD) e Francesco NUCARA (Misto-R-A).

Paolo CASINI, *responsabile marketing e sviluppo di Power-One Italy SpA*, Averardo FARRI, *consigliere delegato di Power-One Italy SpA*, e Gerardo RICCI, *direttore generale di Power-One Italy SpA*, rispondono alle questioni poste e forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti della società
Revolution Energy Market SpA.**

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto ANGOLI, *presidente di Revolution Energy Maker SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Armando DIONISI (UdCpTP), Francesco NUCARA (Misto-R-A) e Raffaella MARIANI (PD).

Roberto ANGOLI, *presidente di Revolution Energy Maker SpA*, risponde alle questioni poste e fornisce ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**7-00663 Guido Dussin: Sull'inserimento della strada statale 434
Transpolesana (SS434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2013.**

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premessi che:

la strada statale 434 Transpolesana (SS 434) è un'importante strada statale che collega Verona a Rovigo;

l'asse viario ha una lunghezza di oltre 80 chilometri, con sezione a quattro corsie e separazione di carreggiata a mezzo di barriera spartitraffico centrale;

il percorso, che inizia a Verona, allacciandosi alla tangenziale tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona sud e Verona est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A13) per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A13, avvenuta nel 2007, sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdastico sud, collocano la « Transpolesana » tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord-est;

infatti, la strada statale 434 si attesta sulla tangenziale sud-est di Verona e rappresenta una delle arterie principali di penetrazione alla città di Verona attraverso il popoloso quartiere di Borgo Roma;

gli elevatissimi volumi di traffico, le lunghissime attese alle intersezioni, i conseguenti livelli di congestione e inquinamento,

hanno dato origine a numerose e ripetute forme di protesta presso le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali, lamentando i disagi, l'invivibilità e la pericolosità delle vie che interessano una vasta e popolosa zona della città;

le statistiche consegnano dati allarmanti circa la percentuale di incidentalità che caratterizza la strada statale 434; negli ultimi anni più di un centinaio di persone sono decedute nel solo tratto veronese;

infatti, al completamento dell'arteria viaria mancano pochi chilometri dell'ultimo pezzo di collegamento tra l'autostrada A4 e la città di Verona e tale mancanza crea un imbuto al traffico di penetrazione alla città;

allo scopo di dare soluzione ai problemi di disagio evidenziati dai cittadini, le amministrazioni, ANAS, Autostrada A4, comune e provincia di Verona, hanno da tempo avviato una serie di interventi sulla grande viabilità periurbana;

in tale ambito, il completamento del collegamento fra la strada statale 434 « Transpolesana » e la via Basso Acquar, nel comune di Verona, riveste un'importanza strategica fondamentale, non solo per decongestionare la zona sud della città, ma anche e soprattutto per la funzione sovracomunale di distribuzione del traffico veicolare da e per la tangenziale sud ai grandi centri intermodali e alla contigua autostrada A4;

secondo gli elementi forniti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

all'interrogazione 4-10689, pubblicata il 2 febbraio 2011, « il prolungamento della strada statale n. 434 « Transpolesana » oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è compreso nel Piano investimenti ANAS 2007-2011 e precisamente nella sezione area di inseribilità dell'allegato A « Elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione per l'anno 2007 con proiezione programmatica fino al 2011 ». Si evidenzia che il costo stimato è di circa 46 milioni di euro e che l'opera rientra tra gli impegni prioritari del Governo »;

l'inizio dell'opera è fissato in corrispondenza dell'attuale svincolo fra la strada statale 434 e la tangenziale sud. Il tracciato si presenta per un breve tratto in scavo per poi proseguire in parte in trincea e in parte in galleria artificiale; per il secondo tratto sono stati studiati due diversi schemi di circolazione ai fini del

collegamento con via Basso Acquar e via Avesani;

secondo quanto indicato nella relazione tecnica illustrativa del progetto, Revisione « 1 » 8 novembre 2004, il costo totale di progetto per l'alternativa 1 è pari a 46.150.000,00 euro,

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché possano valutarsi, in sede di Intesa generale quadro Stato-regioni, i presupposti per l'eventuale inserimento della restante porzione del tracciato della ss 434, nel Programma delle infrastrutture strategiche.

(8-00163) « Guido Dussin, Montagnoli, Brancher, Bragantini, Negro, Federico Testa, Dal Moro, Fogliardi, Munerato ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	218
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	219
AVVERTENZA	218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Silvia VELO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Nomina n. 139.

ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo),

premesso che:

il presente provvedimento reca norme di competenza della IX Commissione agli articoli 11, 22, 39 e 47;

l'articolo 11 detta disposizioni di semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, « bollino blu » e apparecchi di controllo della velocità;

l'articolo 22, ai commi 2 e 3, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina di recepimento della direttiva n. 2009/12/CE, in materia di diritti aeroportuali, introdotta dal decreto-legge n. 1 del 2012, le procedure concernenti la stipula dei contratti di programma in corso che si concluderanno entro il 31 dicembre 2012;

l'articolo 39 dispone la soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione;

l'articolo 47 detta principi riguardo alle azioni che il Governo dovrà assumere in attuazione dell'agenda digitale europea e istituisce la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana;

ritenuto che:

al comma 1 dell'articolo 11 debbano essere introdotte ulteriori modifiche del codice della strada per prevedere misure di semplificazione concernenti il pagamento e la notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice stesso, nonché la destinazione ad ANAS S.p.A. di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni concernenti l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sulla rete stradale ed autostradale affidata in gestione diretta alla stessa ANAS;

il comma 4 dell'articolo 11 debba essere modificato nel senso che l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada deve essere modificato dal Governo in conformità alle modifiche introdotte, anziché dalla lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 11, dalla successiva lettera *b*) del medesimo comma, che definisce oltre ai criteri di nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche locali;

il comma 6 dell'articolo 11, nel semplificare le disposizioni relative al corso per l'idoneità professionale per gli autotrasportatori, dovrebbe altresì disporre che i requisiti concernenti tale idoneità previsti dalla disciplina vigente debbano essere riferiti alla guida di veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate, anziché alla guida di quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate, come invece previsto dall'attuale disciplina;

all'articolo 47, al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'agenda di-

gitale europea e di contribuire al superamento del *digital divide* e alla diffusione della banda larga e ultralarga mobile, debbano essere introdotte procedure autorizzative semplificate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni dotati di tecnologie idonee a mitigare il loro impatto visivo, prevedendo comunque l'applicazione di metodologie di previsione e misurazione delle emissioni elettromagnetiche;

al medesimo articolo 47, al fine di favorire le condizioni per un rapido sviluppo dell'accesso alla rete *internet*, debbano essere introdotte norme semplificate per il rilascio delle sim dati, con riferimento all'identificazione e alla registrazione dell'utenza, analoghe a quelle previste per l'accesso alla medesima rete tramite *wi-fi*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 11, comma 1, siano introdotte modifiche all'articolo 202 del codice della strada volte a prevedere l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento sia al momento della contestazione immediata delle infrazioni del codice della strada sia dopo la notifica, con una riduzione del 20 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria minima nei confronti di coloro che effettuano il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica; conseguentemente, sia affidato al Ministro dell'interno il compito di promuovere la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di incentivare la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, e sia rinviato ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure per provvedere alla notifica delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati, in modo da escludere l'addebito delle spese di notificazione nei confronti dei trasgressori;

b) all'articolo 11, comma 1, sia introdotta una modifica all'articolo 142, comma 12-*bis*, del codice della strada volta a prevedere che il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, mediante l'impiego di apparecchi di rilevamento della velocità o di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, effettuate sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA, è destinato a quest'ultima quale contributo in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle predette strade e autostrade, da utilizzarsi in via prioritaria nelle regioni in cui sono effettuati gli accertamenti;

c) l'articolo 11, comma 4, sia modificato nel senso di prevedere che l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada deve essere modificato dal Governo in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 11, anziché a quelle previste dalla precedente lettera a);

d) all'articolo 11, comma 6, sia previsto che i requisiti concernenti l'idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore stabiliti dalla disciplina vigente siano applicabili in relazione alla guida di veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate, anziché a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate;

e) all'articolo 47 siano introdotte procedure autorizzative semplificate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni dotati di tecnologie idonee a mitigare il loro impatto visivo, prevedendo comunque l'applicazione di metodologie di previsione e misurazione delle emissioni elettromagnetiche;

f) al medesimo articolo 47 siano altresì introdotte norme semplificate per il rilascio delle sim dati, con riferimento all'identificazione e alla registrazione dell'utenza, analoghe a quelle previste per l'accesso alla rete *internet* tramite *wi-fi*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino	222
INTERROGAZIONI:	
5-05629 Braga: Decadenza dal diritto di integrazione salariale per ritardate comunicazioni all'INPS	222
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	229
5-05797 Madia: Sull'adeguatezza dell'indennità per i collaboratori a progetto in disoccupazione	222
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	230
5-05718 Bobba: Proroga di ammortizzatori sociali per un'azienda del settore tessile nel vercellese	222
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	231
Sull'ordine dei lavori	223
Sui lavori della Commissione	223
RISOLUZIONI:	
7-00723 Antonino Foti: Sospensione dell'efficacia della recente normativa previdenziale relativa al personale degli organismi di informazione e sicurezza (<i>Discussione e rinvio</i>) .	223
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti e C. 4958 Muro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	224
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	226
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	233
COMITATO DEI NOVE:	
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391-3392-3616-A	228
COMITATO DEI NOVE:	
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124-859-937-3010-A	228

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.05.

5-05629 Braga: Decadenza dal diritto di integrazione salariale per ritardate comunicazioni all'INPS.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, dichiara tuttavia di non potersi ritenere pienamente soddisfatta da essa, dal momento che non è stata prospettata alcuna soluzione al problema indicato nel-

l'interrogazione. Invita il Governo, pertanto, a valutare l'ipotesi di una modifica della normativa vigente, al fine di evitare che i lavoratori siano penalizzati ed esclusi dai trattamenti di integrazione salariale per semplici inadempimenti formali, a cui non corrisponda il compimento di alcun illecito.

5-05797 Madia: Sull'adeguatezza dell'indennità per i collaboratori a progetto in disoccupazione.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Anna MADIA (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, si dichiara non soddisfatta delle conclusioni in essa contenute, dal momento che queste rinviano ulteriori valutazioni sulla questione in oggetto ad un momento successivo, nell'ambito del processo di riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali, attualmente all'esame del Governo. Considerata la crisi economica in atto, ritiene necessario, al contrario, intervenire con urgenza a modificare la normativa vigente, che a suo avviso è stata scritta male, prevedendo criteri di accesso ai benefici meno restrittivi e più chiari, al fine di consentire un immediato ricorso a fondi già stanziati – allo stato, di fatto, inutilizzati – a favore dei lavoratori precari. Fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge volta proprio ad intervenire in tale ambito, nell'ottica di un allargamento della platea dei destinatari di tali misure, di cui auspica una sollecita calendarizzazione in Commissione.

5-05718 Bobba: Proroga di ammortizzatori sociali per un'azienda del settore tessile nel vercellese.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi BOBBA (PD) si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del

rappresentante del Governo, che giudica del tutto elusiva rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, riguardanti la delicata questione occupazionale della ditta Gariglio Confezioni. Manifesta preoccupazione per la sorte dei lavoratori coinvolti, esprimendo forti perplessità sulle modalità di utilizzo della cassa integrazione, auspicando una sollecita convocazione delle parti sociali per la risoluzione di tale vertenza.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Grazia GATTI (PD), cogliendo l'occasione della presenza del viceministro Martone, segnala che, da quanto si apprende dagli organi di informazione, il Governo, in attuazione della direttiva comunitaria in materia di lavoro interinale, avrebbe adottato definitivamente il relativo decreto legislativo – sul quale la XI Commissione ha svolto un lavoro serio e approfondito, approvando un parere da lei proposto in qualità di relatrice – discostandosi in taluni aspetti rilevanti dal parere parlamentare e inserendo, nel testo finale, una disposizione sul regime delle causali che non era contenuta in nessuna delle osservazioni espresse dalle omologhe Commissioni di Camera e Senato. Fa notare che un intervento del Governo sulla materia delle causali appare incongruo e non in linea con il parere parlamentare, atteso che sul punto il Parlamento si era limitato a rinviare all'autonomia delle parti sociali e, comunque, ad un loro assenso esplicito in materia, che non risulta sia stato acquisito.

Augurandosi che il Governo sia consapevole della gravità dell'atto eventualmente compiuto, chiede alla presidenza di adoperarsi per reperire quanto prima il testo in questione, riservandosi di approfondirne i contenuti non appena esso sarà a disposizione della Commissione e facendo presente che, qualora le richiamate

notizie di stampa corrispondessero al vero, si sarebbe di fronte ad una grave violazione del principio di leale collaborazione che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Governo e Parlamento. Preannuncia, a tal fine, anche la presentazione di un proprio atto di sindacato ispettivo.

Il viceministro Michel MARTONE, nel precisare che sarà sua cura mettere a disposizione della Commissione il testo in questione, garantisce che riferirà prontamente la questione al Ministro, ai fini di un serio approfondimento della vicenda, che appare delicata e meritevole di attenzione, riguardando il corretto svolgimento dei rapporti tra Parlamento e Governo.

Sui lavori della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente alla discussione della risoluzione n. 7-00723, per poi procedere con i restanti argomenti in calendario.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 12.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.25.

7-00723 Antonino Foti: Sospensione dell'efficacia della recente normativa previdenziale relativa al personale degli organismi di informazione e sicurezza.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Antonino FOTI (Pdl) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando l'opportunità di sospendere l'efficacia delle disposizioni di cui al DPCM n. 2 del 2010, anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte dal Governo in materia previdenziale, che vanno nella direzione di un significativo innalzamento dell'età anagrafica richiesta per l'uscita dal lavoro. Ritiene che ciò sia necessario anche al fine di evitare un sostanziale svuotamento di personale specializzato nei servizi di informazione e sicurezza, oltre che essenziale ai fini di una significativa riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica sui conti pubblici.

Giovanni PALADINI (IdV) si chiede se l'intento dei presentatori della risoluzione in discussione sia quello di mettere in dubbio la facoltà delle pubbliche amministrazioni – prevista dalla legge – di risolvere unilateralmente il rapporto con i pubblici dipendenti, in presenza di requisiti contributivi di 40 anni; tale circostanza, peraltro, sarebbe ancor più singolare rispetto al personale della sicurezza e delle Forze di polizia, per il quale la delega per la revisione del regime pensionistico è fissata al 30 giugno. Osserva che, se l'intenzione fosse quella di una messa in discussione di tali principi, si dovrebbe modificare la normativa vigente per tutti i lavoratori del comparto e non solo per quelli descritti nel presente atto di indirizzo. Ritiene, pertanto, necessario svolgere un'attenta riflessione sul tema, facendo presente che un'eventuale sospensione delle effetti delle norme in oggetto, che non potrebbe che derivare da una modifica legislativa, determinerebbe evidenti disparità tra lavoratori operanti nel medesimo settore.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudicate meritevoli di approfondimento le questioni emerse, ritiene opportuno lo svolgimento dei necessari accertamenti da parte della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.35.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

C. 3409 Gatti e C. 4958 Muro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è iniziato l'esame della proposta di legge n. 3409, con lo svolgimento delle relazioni introdotte; al riguardo, comunica che – secondo quanto preannunciato in quell'occasione dai proponenti – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 4958 Muro: vertendo tale proposta su materia analoga a quella recata dal progetto di legge di cui è già iniziato l'esame, la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl), *relatore*, anche a nome del correlatore Bellanova, illustra la proposta di legge n. 4958, di iniziativa dei deputati Muro e Perina, che interviene anch'essa sulla tematica che era stata già oggetto di regolamentazione con la legge n. 188 del 2007, poi abrogata all'inizio di questa legislatura: essa, pertanto, si muove sulla falsariga della normativa soppressa, apportandovi solo alcuni correttivi. In tal

senso, rileva che l'articolo 1 – che specifica l'oggetto della legge – provvede a elencare i contratti a cui essa si riferisce, mentre all'articolo 2 sono disciplinate le modalità di presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore, attraverso un modulo reso gratuitamente disponibile dall'INPS, riportante la data di richiesta, quella di emissione e il codice numerico di identificazione, a pena di nullità; il comma 2 dello stesso articolo 2 demanda a un successivo regolamento ministeriale la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio dei moduli. Fa notare che all'articolo 3 si prevede un obbligo di informazione a carico dei datori di lavoro e dei committenti, tenuti a comunicare a tutti i titolari dei contratti elencati all'articolo 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le nuove modalità di esercizio delle dimissioni: l'inadempimento a tale obbligo è sanzionabile amministrativamente da parte della direzione provinciale del lavoro competente. Infine, osserva che all'articolo 4 si prevede che l'attuazione del provvedimento avvenga nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, ritiene che la proposta di legge in esame, non dissimile nel suo impianto dalla proposta di legge n. 3409, possa costituire un serio contributo per verificare – non appena assegnati anche i progetti di legge preannunciati da altri gruppi – le più opportune modalità di prosecuzione dell'*iter*, anche in vista di una possibile unificazione dei testi. In proposito, ritiene che, ferma restando la possibilità per i gruppi di presentare ulteriori proposte normative, vi sia l'utilità di procedere celermente allo svolgimento di un'approfondita istruttoria legislativa, eventualmente valutando l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sulla materia.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel preannunciare la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sulla materia, rileva che essa mira a risolvere talune delle criticità presenti nei testi in esame, soprattutto al fine di evitare che la legittima tutela delle lavoratrici non si traduca in misure eccessive, che determinino un aggravamento degli oneri burocratici.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che diversi gruppi hanno preannunciato la presentazione di progetti di legge sull'argomento e che da parte dei relatori vi è l'indicazione di fissare una data certa per l'*iter* parlamentare, ritiene che l'esame preliminare possa proseguire nella prossima settimana e concludersi non oltre giovedì 15 marzo, data entro la quale invita tutti i gruppi a presentare le proprie proposte, facendo presente che l'ulteriore istruttoria dei provvedimenti – e l'eventuale svolgimento di audizioni informali sulla materia – proseguirà comunque, anche in assenza di tutte le proposte di legge preannunciate, a partire dalla settimana successiva, secondo modalità che potranno essere definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.**C. 4940 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene doveroso svolgere proprie considerazioni su taluni aspetti del provvedimento, che seppur non di stretta competenza della Commissione, giudica meritevoli di attenzione. Esprime, quindi, perplessità sull'articolo 16, che, nel disporre semplificazioni nel campo dei servizi sociali, interviene sul flusso di informazioni tra enti erogatori e INPS in maniera imparziale, escludendo, peraltro, dall'ambito di applicazione della norma soggetti istituzionali di rilievo, come i comuni. Evidenzia, inoltre, che dalle disposizioni in esame sembrerebbe emergere un anomalo ruolo di controllo dell'INPS, che giudica superfluo e suscettibile di mettere in discussione le competenze degli enti erogatori, anche per quanto riguarda l'applicazione delle relative sanzioni. Osservato, peraltro, che l'articolo in questione, in relazione agli accertamenti medici sugli invalidi civili, appare critico anche dal punto di vista dell'appesantimento delle procedure, determinando un sostanziale aggravio degli oneri a carico dei cittadini, auspica che il relatore possa menzionare tali elementi nella sua proposta di parere, in vista di un miglioramento del testo in discussione.

Ivano MIGLIOLI (PD), pur condividendo la *ratio* del provvedimento in esame, tesa ad alleggerire gli oneri a carico delle imprese, ritiene necessario evitare di mettere in atto una semplificazione eccessiva in taluni importanti settori, connessi alla tutela della sicurezza e alla instaurazione dei rapporti di lavoro. Esprime, pertanto, perplessità, sull'articolo 14, che sembra consentire alla certificazione di

qualità di sostituirsi ai possibili controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dando l'idea che le imprese possano essere esentate dall'adempiere ad importanti oneri a tutela dei lavoratori. Quanto alle modalità di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 18, osserva che la formulazione delle norme potrebbe esporre i lavoratori al rischio del lavoro in nero, favorendo – tra l'altro – la diffusione del fenomeno delle cosiddette assunzioni *post mortem*. Invita, pertanto, il relatore a valutare con attenzione tali aspetti, affinché, nel tentativo di agevolare l'attività delle imprese, non si determini un abbassamento dei livelli di tutela dei diritti.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che il testo in esame, all'articolo 14, rechi misure sbagliate che determinano un pericoloso allentamento dei controlli in materia di sicurezza, in violazione dello spirito del decreto legislativo n. 81 del 2008 (il testo unico attualmente vigente, introdotto dal Governo di centrosinistra e successivamente modificato) e della stessa normativa comunitaria. Esprime forti perplessità anche sulle deroghe – contenute nell'articolo 18 – rispetto agli obblighi di comunicazione previsti a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che esse tendono a favorire il lavoro irregolare, facilitando la diffusione del fenomeno delle assunzioni *post mortem*. In conclusione, preannunciando la presentazione di opportuni emendamenti al testo presso le Commissioni di merito, che reintroducano, ad esempio, l'obbligo di comunicazione dell'inizio del rapporto di lavoro dal giorno precedente all'assunzione e che assicurino il rispetto dei necessari adempimenti in materia di sicurezza, auspica che il relatore indichi nella sua proposta di parere tali elementi di criticità, affinché si indirizzi l'attività delle stesse Commissioni di merito verso un miglioramento del provvedimento, evitando di dare al Paese il segnale di un generale abbassamento delle tutele dei lavoratori.

Giuliano CAZZOLA (PdL), fatto notare che sul tema della comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro il giorno prima dell'assunzione si può raggiungere una sostanziale condivisione, dal momento che lo stesso Ministro Sacconi, all'inizio della legislatura corrente, aveva introdotto importanti disposizioni a tutela del lavoratore, esprime riserve sui rilievi critici formulati da taluni deputati rispetto al testo, nella parte in cui prevede semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro: vi sono, infatti, forti dubbi sul fatto che il servizio pubblico sanitario possa garantire una maggiore affidabilità nello svolgimento dei relativi controlli, rispetto alle certificazioni di qualità rilasciate dai privati.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*), che illustra dettagliatamente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel premettere di non essere nelle condizioni di valutare adeguatamente tutti gli argomenti inseriti nella proposta di parere, preannuncia la presentazione da parte del Governo di taluni emendamenti in materia di rispetto di norme sulla sicurezza e di assunzione di lavoratori « extra UE », tesi a recepire talune considerazioni svolte nel corso del dibattito, a tutela dei lavoratori coinvolti. Fa presente, in particolare, che si intende prevedere, nel primo caso, il mantenimento del quadro delle garanzie in materia di sicurezza in presenza di determinate fattispecie e, nell'altro, l'allungamento del periodo del permesso di soggiorno dell'immigrato in caso di perdita del lavoro, nella prospettiva di una nuova assunzione. Riservandosi di valutare ulteriori modifiche al testo nel prosieguo dell'*iter*, si sofferma poi su taluni rilievi critici formulati nel corso della discussione all'articolo 16, facendo notare che il flusso di informazioni disciplinato da tale articolo riguarda sia l'INPS che gli enti erogatori, compresi i comuni. Osservato, inoltre, che l'articolo in questione si limita ad attribuire all'INPS la gestione del

sistema informativo, senza conferire alcun potere sostitutivo di controllo o sanzionatorio, rileva che il Governo si impegna ad approfondire, nell'ambito di un tavolo di concertazione tra dicasteri competenti, enti previdenziali e regioni, le eventuali problematiche riguardanti l'onerosità di talune procedure tese all'accertamento delle invalidità civili. Fatto notare, in conclusione, che taluni degli elementi di criticità riguardanti gli adempimenti connessi all'erogazione dei servizi sociali potrebbero essere risolti in via amministrativa, senza ricorrere a modifiche del quadro normativo vigente, auspica che il confronto parlamentare possa proseguire nel segno di una leale e proficua collaborazione tra i gruppi, in vista dell'approvazione di un provvedimento realmente efficace.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si dichiara stupito che il relatore – e, più in generale, il gruppo del Popolo della Libertà – associandosi alle posizioni dei gruppi di centrosinistra, si dichiari favorevole ad una estensione del periodo di vigenza del permesso di soggiorno a vantaggio dei lavoratori extracomunitari che perdono il posto di lavoro, osservando che tale orientamento politico sarà difficilmente compreso dall'elettorato di riferimento, considerate le scelte politiche – di segno nettamente contrario – assunte in materia dal precedente Governo. Stigmatizza con forza, pertanto, la condizione posta al punto *b*) della proposta di parere del relatore, che, a suo avviso, determina un pericoloso affievolimento dei controlli in materia di lotta all'immigrazione clandestina.

Fatto notare, inoltre, che la lettera *e*) della medesima proposta sembrerebbe estranea alle competenze della Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva preliminarmente che non esiste alcuna contraddizione tra le scelte assunte dal precedente Governo e quanto auspicato dal relatore nella condizione posta alla

lettera *b*) della proposta di parere, atteso che si tratta di offrire tutela a lavoratori extracomunitari già residenti nel territorio italiano sulla base di un regolare rapporto di lavoro: tale rilievo, quindi, pone esclusivamente l'accento sull'esigenza di porre questi soggetti nelle condizioni di continuare a risiedere legalmente in Italia, aiutandoli nella ricerca di un nuovo lavoro. Ritiene, inoltre, che la condizione posta alla lettera *e*), in materia di instaurazione del rapporto di lavoro, rientri pienamente nelle competenze della Commissione, trattandosi di una norma interpretativa del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) osserva che in materia di immigrazione l'attività del Governo di centrodestra non è stata esente da critiche — come confermano anche autorevoli analisi svolte da organismi di ricerca competenti in materia — atteso che la sua attività si è concentrata più sulle questioni procedurali che sull'attenta valutazione dei processi di integrazione. Ritiene, pertanto, auspicabile un certo cambio di prospettiva dell'azione dell'Esecutivo su tale delicata tematica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391-3392-3616-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124-859-937-3010-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-05629 Braga: Decadenza dal diritto di integrazione salariale per ritardate comunicazioni all'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Braga – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda dei lavoratori della zona del comasco che – durante il periodo di integrazione salariale – hanno svolto attività lavorativa senza darne preventiva comunicazione all'INPS.

Al riguardo, ricordo che – ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 160 del 1988 – il lavoratore che svolge attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate; il medesimo articolo, al successivo comma 6, dispone che tale lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa alla competente sede provinciale INPS.

La Corte Costituzionale – nell'Ordinanza n. 190/1996 – ha precisato che la predetta disposizione normativa « si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati »; la Consulta ha altresì precisato che « la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la possibilità di una graduazione secondo un criterio di proporzione il quale non potrebbe essere attuato se non limitando contraddittoriamente la decadenza alle giornate effettuate, cioè sopprimendo in realtà la sanzione ed equiparando i cassaintegrati che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l'INPS e quelli che correttamente assolvono l'obbligo di comunicazione ».

Uniformandosi a tale orientamento, la Corte di Cassazione – nella sentenza n. 11679 del 2005 – ha ribadito che « l'eventuale decadenza, limitata al periodo concomitante all'attività lavorativa svolta, condurrebbe alla sostanziale ed irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l'obbligo di comunicazione al lavoratore inadempiente ».

Inoltre, nella previsione dell'attuale testo normativo, la sussistenza della buona fede (o l'assenza di un comportamento omissivo intenzionale) del lavoratore non assume alcun rilievo ai fini dell'applicazione della sanzione. Né a tal fine rileva che il datore di lavoro abbia comunicato all'Istituto l'inizio della nuova attività lavorativa del lavoratore, in quanto la norma impone l'obbligo della comunicazione esclusivamente a carico del lavoratore stesso, sanzionandone l'eventuale omissione.

Conseguentemente, l'INPS ha provveduto – in conformità al vigente quadro normativo e giurisprudenziale – a comminare, in tutti i casi di accertata omissione della comunicazione preventiva, la sanzione della decadenza commisurata all'intero periodo di fruizione dell'integrazione salariale.

Occorre, infine, rilevare che la declaratoria di decadenza non costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'Istituto, bensì una mera comunicazione dell'avvenuta violazione di una disposizione di legge, cui consegue l'applicazione della relativa sanzione.

ALLEGATO 2

5-05797 Madia: Sull'adeguatezza dell'indennità per i collaboratori a progetto in disoccupazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'erogazione del beneficio a sostegno del reddito, denominato *una tantum*, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, cosiddetti co.co.pro., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS.

La misura, prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, era nata come intervento a carattere sperimentale per il triennio 2009-2011.

Con il recente decreto-legge n. 216 del 2011, convertito con modifiche nella legge n. 14 del 2012, l'istituto è stato prorogato anche per l'anno 2012, nel limite di spesa di 13 milioni di euro. Il cosiddetto decreto di proroga termini, infatti, ha esteso anche all'anno 2012 la possibilità di liquidare una somma in un'unica soluzione, nei soli casi di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, nella misura del 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque per un importo non superiore a 4.000 euro.

In proposito vorrei fornire all'onorevole interrogante i dati aggiornati forniti dal-

l'INPS relativi all'indennità *una tantum*, distinti per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011:

Anno 2009

Domande acquisite: 16.903.
Domande respinte: 13.576.
Domande liquidate: 3.177.
Importo indennità erogate: 5.232.186,72.

Anno 2010

Domande acquisite: 11.846.
Domande respinte: 10.942.
Domande liquidate: 6.730.
Importo indennità erogate: 19.841.198,07.

Anno 2011

Domande acquisite: 10.224.
Domande respinte: 5.306.
Domande liquidate: 4.686.
Importo indennità erogate: 13.555.752,41.

In conclusione, è possibile ritenere che ogni ulteriore valutazione in ordine alle questioni poste dall'interrogante potrà trovare spazio nell'ambito del processo di riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali che, come è noto, è attualmente all'esame del Governo.

ALLEGATO 3

5-05718 Bobba: Proroga di ammortizzatori sociali per un'azienda del settore tessile nel vercellese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'onorevole Bobba richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale della ditta Gariglio Confezioni s.r.l., operante nel settore della confezione di capi spalla di qualità medio-alta.

Secondo quanto appreso dalla competente Direzione Territoriale del Ministero che rappresento, la proprietà ha stabilito di cessare l'attività aziendale, stante la progressiva ed irreversibile contrazione degli ordini – dovuta all'impossibilità di competere con i produttori orientali, alla generale recessione e al calo di richieste di prodotti di media qualità privi di *brand* – che non consentiva all'azienda di raggiungere i volumi minimi necessari per rendere sostenibile il funzionamento.

Giunta alla determinazione di cessare l'attività aziendale, l'azienda ha presentato istanza di concessione della CIGS, per il periodo dal 14 novembre 2011 al 13 novembre 2012 per tutto il personale occupato.

In data 14 novembre 2011, in occasione dell'incontro tenutosi presso la Regione Piemonte tra organizzazioni sindacali e azienda al fine di esperire l'esame congiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, le parti non hanno raggiunto alcun accordo, in quanto la Società, temendo di non poter ricollocare il proprio personale in esubero, non ha accolto le sollecitazioni di parte sindacale volte a richiedere la CIGS per 24 mesi.

Le OO.SS. ritenevano infatti che il ricorso ad un periodo di 24 mesi sarebbe

stato più funzionale alle esigenze dei dipendenti, vista l'anzianità lavorativa molto elevata di una parte di questi, soprattutto donne.

Non avendo raggiunto tale intesa, la parte sindacale non ha sottoscritto il verbale di esame congiunto per la richiesta dei 12 mesi di CIGS, la cui decorrenza è stata comunque stabilita al 14 novembre 2011. In data 13 dicembre 2011, l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società Gariglio Confezioni s.r.l. e di metterla in liquidazione.

Al 20 gennaio 2012, data in cui è stato effettuato l'accesso ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, tutto il personale risultava in CIGS, ad eccezione di n. 6 dipendenti dei quali:

un'operaia e un'impiegata in maternità;

due impiegati in ferie;

un'operaia sospesa dall'11 gennaio 2012 al 22 aprile 2012 in quanto temporaneamente in forza presso altra ditta;

un impiegato al lavoro per svolgere gli ultimi adempimenti contabili.

La Società ha precisato che, trattandosi di cessazione di attività, gli esuberi riguardano tutto il personale e, per quanto riguarda la gestione degli stessi, non ha dimostrato di aver predisposto alcun programma, al di là della raccolta di generiche dichiarazioni di aziende disponibili a valutare la ricollocazione di alcuni lavoratori.

Da ultimo, faccio presente che con decreto direttoriale n. 64454 del 27 febbraio scorso è stato approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione di attività, relativamente al periodo dal 14 novembre 2011 al 13 novembre 2012.

Conseguentemente è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Gariglio Confezioni s.r.l., con sede ed unità operativa in Borgo D'Ale (Vercelli), per un massimo di 29 lavoratori.

ALLEGATO 4

DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (C. 4940 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

preso atto dell'importanza del provvedimento, che reca un'ampia serie di misure di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico, nella prospettiva di riportare il Paese su buoni livelli di competitività e ricondurlo lungo un percorso di progressivo rilancio economico;

apprezzata la finalità di « tagliare » i costi della burocrazia per le imprese e di « disboscare » la giungla delle procedure, in funzione di un rilancio della crescita, anche al fine di liberare risorse per la ripresa economica e favorire l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;

valutate favorevolmente le norme di semplificazione di diretto interesse della Commissione, in materia di flussi informativi inerenti ad interventi e servizi sociali, partecipazione a concorsi e prove selettive, competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, assunzione dei lavoratori « extra UE », collocamento obbligatorio nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, personale dedicato alle attività di ricerca;

preso atto, peraltro, dell'esigenza di introdurre talune precisazioni all'interno del testo e di suggerire alle Commissioni riunite I e X sue opportune modifiche e integrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 14, si raccomanda di non ridurre i controlli sulla sicurezza del lavoro, valutando i potenziali rischi per i diritti dei lavoratori che potrebbero derivare dal tentativo di semplificare la normativa su questo specifico versante – o su quello, più generale, del rispetto degli oneri contributivi e fiscali – apportando modifiche al testo che rafforzino le verifiche relative all'assolvimento dei più importanti obblighi di sicurezza da parte delle imprese, che non possono limitarsi, in tale ambito, al rilascio di talune limitate certificazioni di qualità;

b) ai fini della semplificazione delle procedure di reinserimento nel mercato del lavoro e di arricchimento delle opportunità di collocamento lavorativo da parte dei centri per l'impiego, si ritiene appropriato inserire – all'articolo 17 – un'ulteriore disposizione in tema di assunzione di lavoratori « extra UE », che preveda che il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perda il posto di lavoro, sia prontamente iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso e, comunque, per un periodo non inferiore ai 24 mesi;

c) all'articolo 18, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le comunicazioni di assun-

zione dei lavoratori debbano avvenire il giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività lavorativa;

d) all'articolo 20, che introduce modifiche e integrazioni alla legislazione in materia di appalti, si inserisca nel testo l'ulteriore previsione – già introdotta in un precedente intervento d'urgenza del Governo e successivamente abrogata con il decreto-legge n. 201 del 2011 – dello scorporo del costo del lavoro nelle gare al massimo ribasso, calcolato avendo a riferimento le tabelle salariali dei contratti nazionali di lavoro, ai fini di una più equa determinazione dei prezzi dei bandi, che consenta di promuovere un più efficace contrasto al lavoro nero ed una adeguata prevenzione rispetto alla concorrenza sleale tra le imprese;

e) all'articolo 21, valutata positivamente la disposizione di cui al comma 1, che chiarisce la corretta interpretazione da attribuire alle norme del decreto legislativo n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale tra appaltatore, committente ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una ulteriore disposizione che consenta di evitare che il creditore precedente finisca per scegliere sempre e comunque, per la soddisfazione della sua pretesa creditoria, la strada del recupero giudiziale nei confronti del solo committente, che dovrebbe essere chiamato a rispondere, al contrario, solo in caso di incapienza dell'effettivo debitore;

f) si segnala l'esigenza di inserire, all'interno del provvedimento, una apposita disposizione che – con il fine di sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese – preveda il sostegno allo spe-

cifico comitato – istituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072 (approvata in data 8 giugno 2010) – incaricato di svolgere compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali interessati in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, anche in modo da rafforzarne la struttura e la missione;

g) valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una apposita modifica all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che includa i rendimenti dei patrimoni previdenziali nell'ambito dei parametri per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle casse privatizzate, da realizzare nell'arco dei prossimi cinquanta anni;

h) si raccomanda, infine, ai fini della semplificazione delle procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all'interno del INPS, di prevedere che i commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessino di trovare applicazione per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che ricongiungono la contribuzione versata con una posizione precedente presso l'INPS, per le quali le predette disposizioni restano in vigore sino alla definitiva equiparazione dei requisiti anagrafici rispetto alle lavoratrici del settore privato, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 235

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dell'ulteriore testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A, recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale » 237

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 238

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

AVVERTENZA 238

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si è svolta la relazione sul decreto-legge in materia di semplificazione e di sviluppo ed è stato, quindi, avviato il relativo dibattito. Segnala altresì la presenza, nella seduta odierna, del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra, secondo quanto era stato richiesto in sede di dibattito.

Delia MURER (PD) esprime perplessità su alcune delle norme di competenza della XII Commissione contenute nel decreto-

legge in esame. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 4, ritiene che le disposizioni da esso recate siano poco incisive al fine di realizzare un'efficace semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità. A suo avviso, dovrebbe essere previsto, ad esempio, l'esonero dalle visite mediche per i soggetti affetti da gravi patologie che siano già stabilizzate e conclamate.

Per quanto concerne, invece, l'articolo 60, invece, segnala che tra i beneficiari della carta acquisti dovrebbero essere inclusi, oltre ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, anche i soggetti che godono di protezione internazionale.

Vittoria D'INCECCO (PD), con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge, fa notare, innanzitutto, come tale disposizione accorpi due materie – quella della semplificazione della documentazione per le persone con disabilità e quella della partecipazione ai giochi paralimpici –, poco omogenee che, in quanto tali, dovrebbero costituire oggetto di due disposizioni distinte. In secondo luogo, rileva l'assenza di un termine ai fini dell'adozione dei regolamenti governativi volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate attestano l'esistenza dei requisiti sanitari. Auspica, comunque, che tali regolamenti possano completare la normativa introdotta dall'articolo 4, prevedendo benefici in favore di soggetti che, pur versando in situazioni gravi, al momento risultano esclusi.

Dichiara, poi, di essere favorevole alla disposizione di cui all'articolo 15 del decreto-legge, che introduce misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza. Esprime, invece, perplessità con riferimento all'articolo 16, in quanto dubita che attraverso lo scambio di informazioni ivi previsto possano essere concretamente perseguite finalità di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elabora-

zioni a fini statistici, di ricerca e di studio, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16.

Anna Margherita MIOTTO (PD), richiamando la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge, critica il fatto che i verbali delle commissioni mediche integrate ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, siano funzionali esclusivamente ai fini del rilascio del contrassegno invalidi e delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli. Ritiene che tali verbali dovrebbero servire anche per ulteriori benefici, quali le agevolazioni previste dalla legge-quadro n. 104 del 1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate ovvero dalla legge n. 68 del 1999, sull'introduzione al lavoro dei disabili.

Un'altra questione problematica sollevata è quella concernente la sospensione dell'erogazione della pensione di invalidità nel caso in cui il soggetto, chiamato per il controllo, non si presenti prontamente.

Evidenzia, poi, ulteriori punti problematici in relazione all'articolo 16: a suo avviso, infatti, dovrebbe essere specificato quali siano gli «enti erogatori di interventi e servizi sociali» di cui al comma 1 e quali siano le «prestazioni assistenziali presenti nel Casellario» di cui al comma 2, obiettando, peraltro, che sarebbe opportuno utilizzare un'espressione più appropriata con riferimento a quest'ultimo. Rileva, inoltre, che al comma 2 dell'articolo 16, nella parte in cui si parla di «enti pubblici responsabili della programmazione» con riferimento agli enti ai quali devono essere trasmesse le informazioni, dovrebbero essere aggiunti anche i comuni. Ravvisa, infine, l'opportunità di prevedere l'obbligo per l'INPS di presentare una relazione annuale alle Camere.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 15 del decreto-legge, ritiene che dovrebbe essere prevista l'estensione della norma di cui all'articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che vieta l'espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi

successivi alla nascita del figlio, anche alle donne nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio.

Ileana ARGENTIN (PD) rileva l'opportunità di prevedere tra i beneficiari di cui all'articolo 4 del decreto-legge anche coloro che hanno difficoltà di firma.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), pur condividendo, in generale, la struttura del decreto-legge in esame, in quanto introduce misure di semplificazione volte a realizzare un risparmio in termini sia di denaro che di tempo, obietta tuttavia che il verbale di cui all'articolo 4 dovrebbe costituire una sorta di documento unico, valido per qualsiasi prestazione, e non per talune funzioni, assai limitate, come sono quelle previste dalla disposizione in oggetto.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) richiama la questione, già evidenziata nel corso del dibattito, di evitare le visite ripetute a fronte di patologia gravi ed oramai accertate.

Chiede, poi, al sottosegretario di poter avere dei dati aggiornati concernenti i falsi invalidi.

Daniela SBROLLINI (PD) si associa alle considerazioni fatte dai colleghi a proposito dell'esigenza di evitare la ripetizione delle visite, con particolare riferimento ai minori affetti da patologie e invalidità gravi.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA, con riferimento alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, fa presente che il problema, a suo avviso, non è ravvisabile tanto nella mancanza di una normativa idonea quanto, invece, in una serie di disfunzioni verificatesi in sede di applicazione della normativa stessa. Segnala, ad esempio, che la normativa vigente – di cui al DM 2 agosto 2007 – già prevede alcuni esoneri dalle visite mediche per soggetti che abbiano certi requisiti, ma vi sono difficoltà applicative. Comunica, quindi, che, proprio al fine di esaminare tali

disfunzioni e di cercare di porre rimedio ad esse, la prossima settimana è prevista la riapertura di un tavolo tecnico al quale parteciperanno l'INPS, le regioni ed il Ministero per il lavoro e le politiche sociali. Si dichiara disponibile a riferire, in seguito, circa lo stato di avanzamento dei lavori di questo tavolo tecnico.

Per quanto riguarda, poi, alcune specifiche questioni che sono state poste dai deputati intervenuti, fa presente che la carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge viene già data ai profughi.

A proposito dell'articolo 16 del decreto-legge, segnala che l'intento della norma è di costruire un sistema informativo in materia di interventi e servizi sociali che, pur se previsto dalla legge n. 328 del 2000, nei fatti non si è mai realizzato. A questo proposito, fa presente che allo stato molte ASL trasmettono all'INPS delle relazioni cartacee scritte a mano, per cui si pongono delle vere e proprie difficoltà di lettura.

Infine, con riferimento alla questione dei falsi invalidi, comunica che dai dati disponibili risulta che nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2011 sono stati accertati 1400 casi di falsi invalidi, 300 dei quali sono stati arrestati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dell'ulteriore testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A, recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.30.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il rappresentante del governo, sott. Cardinale, ha testé comunicato di non poter prendere parte ai lavori della Commissione.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, non conoscendo le ragioni della assenza del

sottosegretario, auspica tuttavia che nella prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento, possa concludersi l'esame degli emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.

C. 4083 Laura Molteni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino, 7-00745 Beccalossi, 7-00749 Di Giuseppe e 7-00756 Rainieri: Iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164</i>)	240
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	246
7-00783 De Camillis: Iniziative per fronteggiare la grave situazione degli imprenditori agricoli sardi beneficiari di aiuti regionali giudicati illegittimi dall'Unione europea (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00166</i>)	242
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	248
7-00351 Negro e 7-00677 Zucchi: Iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00165</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	250

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	244
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	252
ALLEGATO 5 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	254

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari	245
---	-----

AUDIZIONI

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, su questioni relative ai settori di competenza, con particolare riferimento al settore dell'ippica e alla riforma della politica agricola comune (PAC) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.05.

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino, 7-00745 Beccalossi, 7-00749 Di Giuseppe e 7-00756 Rainieri: Iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la discussione delle risoluzioni è iniziata nella seduta del 21 dicembre scorso ed è proseguita nelle sedute del 18 e del 25 gennaio.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulle risoluzioni Marco Carra n. 7-00408, Delfino n. 7-00539, Delfino n. 7-00728 e Beccalossi n. 7-00745.

Per quanto riguarda la risoluzione Di Giuseppe n. 7-00749, esprime parere favorevole sul primo impegno, parere contrario sul secondo impegno e parere favorevole sul terzo impegno, a condizione che siano soppresse le parole: «previa l'acquisizione dei dati di cui sopra».

Esprime infine parere contrario sulla risoluzione Rainieri 7-00756.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni Marco Carra n. 7-00408, Delfino n. 7-00539, Delfino n. 7-00728 e Beccalossi n. 7-00745, che assume il numero 8-00164 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 8-00164, testè presentata.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime rammarico per il parere contrario espresso dal Governo su un impegno qualificante della sua risoluzione, con il quale intendeva segnalare la necessità, prima di procedere nella riscossione delle multe, di fare chiarezza sui dati relativi alla produzione nazionale di latte vaccino, chiarezza

che sembra tuttora necessaria, anche sulla base di alcune dichiarazioni del Ministro Catania. In particolare, ricorda che non è stato dato seguito alla richiesta di dati avanzata dall'Agecontrol all'AGEA nell'ambito di uno specifico programma di verifica dei dati produttivi e delle imputazioni dei prelievi supplementari dall'annata 1995/96 al 2008/09. In proposito, il Governo non ha ancora fornito risposta all'interrogazione Di Pietro n. 5-05858, che affronta proprio tale questione. Invita pertanto lo stesso Governo a dimostrare che non vi sono elementi di dubbio sulla vicenda.

Quanto al parere espresso dal Governo sulla sua risoluzione, osserva che il terzo impegno, se non si prevede la previa acquisizione dei dati sopra indicati, assume un significato totalmente diverso.

Il sottosegretario Franco BRAGA conferma il parere espresso sulla risoluzione Di Giuseppe n. 7-00749.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che si procederà ora alla votazione delle risoluzioni e precisa le modalità di tali votazioni.

In particolare, si procederà prima alla votazione della risoluzione n. 8-00164, in quanto risultante dall'unificazione delle risoluzioni Marco Carra n. 7-00408, Delfino n. 7-00539, Delfino n. 7-00728 e Beccalossi n. 7-00745, e successivamente alla votazione delle risoluzioni Di Giuseppe n. 7-00749 e Rainieri n. 7-00756. Avverte quindi che l'eventuale approvazione del secondo impegno della risoluzione n. 8-00164, concernente le risorse da destinare ai produttori, determinerà l'assorbimento dell'analogo primo impegno della risoluzione Di Giuseppe n. 7-00749. L'eventuale approvazione del terzo impegno della medesima risoluzione n. 8-00164, concernente la riscossione del prelievo supplementare, determinerà l'assorbimento del terzo impegno della risoluzione Di Giuseppe n. 7-00749. Avverte altresì che l'eventuale approvazione della risoluzione n. 8-00164 determinerà la preclusione della risoluzione Rainieri n. 7-00756.

Viviana BECCALOSSI (PdL) esprime soddisfazione per la risoluzione presentata insieme ai colleghi Marco Carra e Delfino e per il parere favorevole espresso dal Governo, sottolineando che in tal modo sarà definita una posizione precisa su una questione che si trascina da troppo tempo.

Richiama in particolare l'attenzione sul secondo impegno, che considera prioritario, in quanto volto a rendere concretamente disponibili le risorse, pari a 45 milioni di euro, previste a favore dei produttori che avevano acquistato quote latte successivamente alla legge n. 119 del 2003. In proposito ricorda, oltre alla necessità di dare sostegno al comparto, che tali risorse erano state stanziare al fine di riconoscere una sorta di risarcimento ai produttori che si sono da tempo regolamentati.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che il terzo impegno della sua risoluzione non può ritenersi assorbito dall'approvazione della risoluzione n. 8-00164, perché di significato molto diverso. Sarebbe piuttosto disponibile ad eliminare tale parte dalla sua risoluzione, visto il parere contrario del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto del rilievo della collega Di Giuseppe, osservando tuttavia che quell'impegno è allora da ritenersi precluso dall'approvazione della risoluzione n. 8-00164.

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che la risoluzione che ha predisposto insieme ai colleghi Marco Carra e Beccalossi accoglie pienamente la sostanza degli impegni contenuti nelle sue risoluzioni iniziali ed esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso dal Governo.

Premesso che nel corso della discussione sono state formulate diverse osservazioni, alle quali non ritiene di replicare, ritiene che i problemi del comparto lattiero-caseario sono certamente altri, ma la questione delle quote latte doveva essere affrontata e « rimossa » dal dibattito. Infatti, la legge deve essere applicata e non può essere aggirata con ipotesi di contro-

relazioni su aspetti sui quali già il Ministero e l'AGEA hanno dato ampia e chiara risposta.

Desidera poi precisare che da parte sua non vi è alcun intento punitivo contro alcuno, ma solo la volontà di applicare pienamente le leggi n. 119 del 2003 e la legge n. 5 del 2009. Ritiene semmai singolare che il gruppo della Lega Nord Padania oggi ostacoli l'applicazione di quest'ultima legge, promossa dall'allora Ministro Zaia.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) annuncia che i deputati del suo gruppo non parteciperanno alle votazioni e abbandoneranno l'aula, poiché non possono condividere il modo con il quale la Commissione sta affrontando il tema in discussione. Infatti, si sta assumendo una decisione in presenza di forti e inquietanti dubbi sulla regolarità dei dati sulla produzione lattiera, aggravati dal parere contrario espresso dal Governo sul secondo impegno della risoluzione Di Giuseppe, concernente l'acquisizione dei dati produttivi e dell'anagrafe zootecnica alla base delle compensazioni e dei superprelievi imputati ai produttori dal 1995 al 2009.

Sottolineando che la Lega Nord Padania è abituata alla serietà, invita a domandarsi quale tipo di legalità deve essere valutata. In particolare, invita a verificare piuttosto i casi di produzione di latte in nero, che si registrano anche in zone non lontane da quelle di provenienza del deputato Delfino. Si domanda inoltre per quali ragioni l'AGEA si è costituita parte civile nei procedimenti contro un certo mondo del settore del latte e non in altri casi.

Preannuncia pertanto che il suo gruppo non smetterà di impegnarsi affinché sia fatta chiarezza, senza eccezioni, e si raggiunga una piena trasparenza, senza che il Governo si trincerò in una posizione di chiusura verso i necessari controlli.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ribadisce che il terzo impegno della sua risoluzione non può ritenersi assorbito dall'approvazione della risoluzione n. 8-00164, che esprime

un indirizzo totalmente diverso, e sottolinea che su di esso avrebbe voluto che la commissione si pronunciasse.

Invita inoltre il Governo a rispondere alla citata interrogazione Di Pietro n. n. 5-05858, ribadendo che sulla vicenda che ne è oggetto non sembra esservi la necessaria trasparenza.

Paolo RUSSO, *presidente*, ribadisce che accoglie il rilievo del deputato Di Giuseppe e che tuttavia il terzo impegno della sua risoluzione, se non assorbito, resterebbe precluso dall'approvazione della risoluzione n. 8-00164. Invita semmai la collega a valutare la possibilità di presentare un emendamento a tale ultima risoluzione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) presenta un emendamento alla risoluzione n. 8-00164, volto ad inserire, al terzo impegno, dopo le parole: « a porre in essere » le seguenti parole: « previa l'acquisizione dei dati produttivi e dell'anagrafe bovina in possesso dell'AGEA, alla base delle compensazioni e dei superprelievi imputati a tutti i produttori dall'annata 1995 all'annata 2009 (così come già richiesto dall'Agecontrol in data 4 novembre 2011) ».

Marco CARRA (PD), nel ringraziare il Governo per aver accolto gli indirizzi formulati nella risoluzione da lui presentata insieme ad altri colleghi, sottolinea che sulla vicenda delle quote latte il suo gruppo ha sempre mantenuto un atteggiamento « laico ». Infatti, quando sono stati sollevati dubbi sui dati produttivi, li ha esaminati e ha dovuto conclusivamente prendere atto della posizione espressa dal ministro Galan, tra l'altro in un'audizione presso la Commissione svoltasi il 30 giugno 2010, sulla base del lavoro svolto dagli uffici ministeriali e dall'AGEA. Per la sua parte politica, quindi, la partita si è chiusa allora.

Sottolinea inoltre con l'approvazione della risoluzione n. 8-00164 si sgombera il campo dai possibili equivoci sorti a seguito degli incontri avvenuti presso la Presidenza del Consiglio con alcuni esponenti politici della Lega Nord, tra i quali l'ono-

revole Bossi. La risoluzione indica infatti la strada del rispetto delle leggi, comprese quelle che la sua parte politica non ha condiviso.

Esprime poi rammarico per l'abbandono dell'aula da parte dei deputati della Lega Nord Padania, che hanno assunto un atteggiamento ben diverso da quello che il gruppo PD assumeva quando era all'opposizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che si procederà ora alla votazione dell'emendamento Di Giuseppe alla risoluzione n. 8-00164, poi alla votazione della medesima risoluzione, quindi alla votazione della risoluzione Di Giuseppe n. 7-00749, per la parte eventualmente non assorbita e non preclusa, e infine alla votazione della risoluzione Rainieri 7-00756, ove non risulti preclusa dalle precedenti votazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Giuseppe e approva la risoluzione Marco Carra e altri n. 8-00164.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della risoluzione n. 8-00164, il primo impegno della risoluzione Di Giuseppe n. 7-00749 risulta assorbito, mentre il terzo impegno risulta precluso.

La Commissione respinge la risoluzione Di Giuseppe n. 7-00749, per la parte non assorbita e non preclusa.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della risoluzione n. 8-00164, la risoluzione Rainieri 7-00756 risulta preclusa.

7-00783 De Camillis: Iniziative per fronteggiare la grave situazione degli imprenditori agricoli sardi beneficiari di aiuti regionali giudicati illegittimi dall'Unione europea.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00166).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Salvatore CICU (Pdl), illustrando la risoluzione di cui è cofirmatario, ritiene opportuno non ripercorrere la cronistoria della notissima e grave situazione nella quale versano gli imprenditori agricoli sardi che hanno beneficiato degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, poi giudicati illegittimi dall'Unione europea, ma chiedere al Governo di agire al fine di individuare strumenti idonei alla ristrutturazione del debito, con l'avvio dei lavori della apposita commissione già a tal fine individuata con la legge n. 244 del 2007. Ciò andrebbe naturalmente realizzato nel pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Invita pertanto tutti i colleghi della Commissione a sottoscrivere la risoluzione.

Giuseppe COSSIGA (Pdl) e Piero TESTONI (Pdl) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione unitaria.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sul primo impegno recato dalla risoluzione, nonché sul secondo impegno, a condizione che sia integrato con un riferimento alla necessità di rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Salvatore CICU (Pdl) dichiara di accogliere la richiesta di riformulazione del rappresentante del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stato presentato un nuovo testo della risoluzione, che assume il numero 8-00166 (*vedi allegato 2*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) annuncia di aderire alla risoluzione in discussione, che condivide.

Ivan ROTA (IdV) dichiara di sottoscrivere la risoluzione.

Siro MARROCU (PD), nel sottoscrivere la risoluzione, fa presente la necessità di un urgente intervento del Governo al fine

di rendere maggiormente disponibili gli istituti di credito ad attendere gli esiti del lavoro della commissione istituita dalla legge, che dovrebbe essere finalmente attivata, al fine di ottenere una soddisfacente ristrutturazione del debito delle aziende sarde interessate.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00166.

7-00351 Negro e 7-00677 Zucchi: Iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00165).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta dell'8 novembre 2011 ed è proseguita in quella del 22 febbraio scorso.

In tale occasione, il Governo aveva espresso parere favorevole sulla risoluzione Negro e parere favorevole sulla risoluzione Zucchi, limitatamente al primo impegno. Nel corso del dibattito, è stata tuttavia segnalata al Governo l'esigenza di un ulteriore approfondimento della posizione giuridica della nutria.

Angelo ZUCCHI fa presente di aver predisposto, con la collega Negro, un testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 3*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la risoluzione ora presentata, risultante dall'unificazione delle risoluzioni in titolo, assume il numero 8-00165.

Il sottosegretario Franco BRAGA, sulla base degli approfondimenti condotti, esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 8-00165.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00165.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Atto n. 431.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva preannunciato una proposta di parere, sulla quale riteneva opportuno acquisire le valutazioni dello stesso Governo. Tale proposta è stata successivamente presentata (*vedi allegato 4*) ed è stata già distribuita alla Commissione e al Governo.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con condizioni, che recepiscono le richieste formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, da ultimo nel corso di un'audizione informale dinanzi alla Commissione. Si tratta di richieste legittime, considerata la difficoltà per le regioni di far fronte sul piano

economico alle esigenze di personale e mezzi connesse all'adeguamento dei servizi fitosanitari richiesto dall'Unione europea.

Al riguardo, ritiene opportuno conoscere le valutazioni del Governo, che in sede di Conferenza Stato-regioni non ha accolto quelle richieste.

Il sottosegretario Franco BRAGA fa presente che il Governo ritiene di poter accogliere le indicazioni formulate dal relatore.

Susanna CENNI (PD) ricorda che le regioni hanno anche chiesto di valutare la possibilità di derogare al patto di stabilità, per le spese destinate ai servizi fitosanitari. Chiede pertanto al relatore di integrare in tal senso la sua proposta di parere.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, accoglie la proposta della collega Cenni.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, osserva che il rilievo relativo alla deroga al patto di stabilità potrebbe essere formulato nelle premesse.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, sulla base del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 5*).

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene che non sia possibile esprimere un parere favorevole ad un provvedimento che non garantisce alle regioni le risorse necessarie per far fronte alle funzioni in materia fitosanitaria.

Il sottosegretario Franco BRAGA, nel precisare che il decreto legislativo in esame non attribuisce nuovi compiti ai servizi fitosanitari, fa presente che sinora con le regioni si è discusso piuttosto dell'aspetto relativo alla riscossione delle tariffe. Da questo punto di vista, la formulazione dell'articolo 40 indicata dal relatore è stata accolta dalle regioni in quanto

consentirebbe alle stesse di incassare direttamente i relativi proventi.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 febbraio 2012.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, su questioni relative ai settori di competenza, con particolare riferimento al settore dell'ippica e alla riforma della politica agricola comune (PAC).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attiva-

zione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Mario CATANIA interviene sui temi oggetto l'audizione.

Intervengono poi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati Viviana BECCALOSSO (Pdl), Giuseppe RUVOLO (PT), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Teresio DELFINO (UdCpTP), Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), Sandro BRANDOLINI (PD), Massimo FIORIO (PD), Corrado CALLEGARI (LNP), Gian Pietro DAL MORO (PD), Giuseppina SERVODIO (PD) e il Presidente Paolo RUSSO.

Replica agli intervenuti il Ministro Mario CATANIA.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il Ministro deve ora intervenire in Assemblea, per rispondere ad interrogazioni a risposta immediata. Invita pertanto lo stesso Ministro ad integrare eventualmente la sua replica con un documento scritto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Risoluzioni n. 7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino,
7-00745 Beccalossi: Iniziative per l'applicazione della normativa in
materia di quote latte.**

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, sulla base di un nuovo accordo intervenuto in sede europea nel 2008, si proponeva di risolvere definitivamente i problemi connessi all'applicazione del sistema delle quote latte in Italia;

in particolare, il citato decreto-legge, da un lato, intendeva porre le premesse per evitare alla radice il fenomeno degli esuberi produttivi ed evitare conseguentemente le trattenute annue dell'Unione europea a carico dell'Italia a titolo di prelievo, trattenute che vanno a svantaggio dell'intera agricoltura italiana; dall'altro, intendeva risolvere il problema dell'accumulo del debito relativo alle multe, concedendo ai cosiddetti splafonatori una nuova possibilità di regolarizzazione e di rientro nella legalità, a determinate condizioni;

al contempo, si riteneva necessario favorire l'accesso al credito dei produttori in regola, prevedendo risorse per 45 milioni di euro da destinare a coloro che avevano acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;

la Commissione europea ha già espresso, nella relazione di valutazione presentata al Consiglio nel 2010, la propria insoddisfazione per l'estrema lentezza dei

progressi compiuti nel recupero dei prelievi dovuti sul latte e ha ribadito anche più recentemente la necessità di migliorare decisamente le modalità di recupero;

nel gennaio 2012, inoltre, la Commissione europea ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento relativo alla verifica della compatibilità con il mercato interno della proroga al 30 giugno 2011 del pagamento della rata di prelievo in scadenza al 31 dicembre 2010 (prevista dall'articolo 1, comma 12-*duodecies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011);

appare quindi necessario dare piena applicazione al decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di garantire il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo ed evitare che l'Italia sia sottoposta ad una procedura di infrazione, nonché per tutelare i produttori che si sono messi in regola,

impegna il Governo:

ad assicurare la piena e corretta applicazione del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;

a provvedere con urgenza all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-*septies*, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di rendere concretamente

fruibili i 45 milioni di euro previsti a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;

a porre in essere le necessarie iniziative, anche di tipo normativo, al fine di garantire l'effettiva riscossione degli importi relativi al prelievo supplementare, accertati come dovuti ed iscritti nel Registro nazionale dei debiti e divenuti esigibili a seguito sia della obbligatoria rinuncia al contenzioso in atto che del mancato rispetto degli obblighi previsti dal citato decreto-legge n. 5 del 2009;

a porre in essere le necessarie iniziative al fine di procedere alla revoca delle quote latte assegnate ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, in applicazione dell'articolo 8-*quinquies*, comma 7, del medesimo decreto;

a verificare il rispetto dell'obbligo, per i richiedenti la rateizzazione delle imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale, alla rinuncia a tutte le azioni giudiziarie pendenti aventi per oggetto posizioni debitorie iscritte nel Registro nazionale dei debiti, relative ai mancati pagamenti delle somme imputate a titolo di prelievo;

a formulare precise direttive per armonizzare le procedure applicative e le determinazioni di competenza del Commissario straordinario, al fine di realizzare effetti positivi sulla finanza pubblica in virtù dell'effettivo pagamento anche delle somme dovute dai produttori aderenti alla rateizzazione.

(8-00164) « Marco Carra, Delfino, Beccalossi, Paolo Russo, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Libè, Marrocu, Mario Pepe (PD), Naro, Sani, Servodio, Trappolino ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00783 De Camillis: Iniziative per fronteggiare la grave situazione degli imprenditori agricoli sardi beneficiari di aiuti regionali giudicati illegittimi dall'Unione europea.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

la legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, all'articolo 5, autorizzava l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle aziende agricole che avessero subito, a causa di avverse circostanze o eventi, la compromissione dei bilanci economici; con delibera della giunta regionale del 26 giugno 1992 la regione Sardegna dava il via all'erogazione del contributo in favore delle aziende agricole indebitate;

successivamente, il 1° agosto 1994, la Commissione europea comunicava alla regione Sardegna la decisione di avviare la procedura di infrazione prevista dall'allora articolo 93 (oggi articolo 87), paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto né l'articolo 5 della citata legge n. 44 del 1988, né le delibere attuative erano state mai notificate alla stessa Commissione per l'esame della loro compatibilità alla normativa comunitaria;

ignorando tale comunicazione, l'amministrazione regionale continuava l'erogazione delle provvidenze fino alla data del 2 ottobre 1996, data in cui l'allora assessore regionale dell'agricoltura ha disposto la sospensione del contributo;

con decisione n. 97/612/CE, del 16 aprile 1997, la Commissione europea dichiarava gli aiuti erogati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, in quanto concessi senza la preventiva

notifica. Con la medesima decisione essa disponeva l'obbligo di recuperare, entro sei mesi, gli aiuti già concessi;

i successivi interventi della regione presso le istituzioni comunitarie si sono rivelati infruttuosi, come pure le rassicurazioni da essa offerte agli agricoltori coinvolti nel recupero degli aiuti; negli anni successivi il debito da essi contratto con le banche si è ulteriormente e fortemente aggravato;

occorre tenere ben presente che nessuna colpa può essere attribuita agli agricoltori che hanno usufruito di un diritto disposto dall'amministrazione regionale, in base ad una legge regolarmente approvata e pubblicata e ai conseguenti decreti attuativi regolarmente registrati dalla Corte dei conti;

in soccorso è intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 126 (legge finanziaria 2008), con la quale si istituiva una commissione avente lo scopo di presentare al Presidente del Consiglio dei ministri adeguate proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli coinvolti;

la commissione aveva un termine di lavoro al 31 luglio 2008, ulteriormente spostato al 31 luglio 2009 dal decreto-legge n. 207 del 2008, articoli 23-ter e 23-quater (« Milleproroghe 2009 »);

tuttavia la commissione, formata da tre esperti, uno designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna, oltre ad essere stata nominata tardivamente dagli enti preposti, è stata sostanzialmente impossibilitata a lavorare,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative per lo spostamento a fine 2012 del termine di lavoro per la commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

ad assumere, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, inizia-

tive normative volte a sospendere i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose a danno degli imprenditori agricoli che abbiano contratto mutui con la legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, della regione autonoma della Sardegna sino al completamento del lavoro della citata commissione.

(8-00166) « De Camillis, Cicu, Beccalossi, Paolo Russo, Delfino, Oliverio, Calvisi, Cossiga, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Rota, Schirru, Testoni ».

ALLEGATO 3

Risoluzioni n. 7-00351 Negro e 7-00677 Zucchi: Iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica.**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore originario dell'America Latina, la cui introduzione in Italia è avvenuta nei primi anni del secolo scorso per attività di allevamento, finalizzate alla produzione di pellicce;

la progressiva perdita di interesse economico di tali attività è stata, nel tempo, la principale causa del rilascio in natura delle nutrie e della loro. Da queste immissioni volontarie, unite alle fughe accidentali, si è originata una numerosa popolazione di nutrie che ben si è adattata agli ambienti umidi europei, compresi quelli più inquinati;

in Italia la sua diffusione ha subito un notevole incremento negli ultimi anni espandendosi soprattutto nella pianura padana, lungo la costa adriatica sino all'Abruzzo e sul versante tirrenico sino al Lazio; presenze di nutrie si hanno anche nell'Italia meridionale in Sicilia e Sardegna;

la diffusione delle nutrie ha causato gravi squilibri ecologici nelle aree in cui è stata introdotta e dove – come nella maggior parte dei casi – il controllo da parte dei predatori viene meno per scarsità di numero o totale assenza di questi ultimi;

in particolare, il sovrappopolamento del mammifero in Italia ha avuto numerose e documentate conseguenze negative riferite sia alle colture agricole sia alle infrastrutture sia ai rischi di natura igienico-sanitaria;

la nutria è infatti un roditore erbivoro dalla dieta generalista che può arrivare a consumare fino a 2,5 kg di prodotto fresco al giorno e che, pertanto, in caso di forte diffusione è in grado di arrecare, gravi e generalizzati danni alle diverse coltivazioni presenti sul territorio;

inoltre, la nutria è solita scavare tane ipogee in aree prossime all'acqua, prediligendo a tal fine gli argini fluviali e i canali di scolo delle acque, ed è pertanto divenuta una delle maggiori cause di grave pregiudizio per la stabilità di queste infrastrutture, con tutti i rischi che ne derivano ai fini del mantenimento degli assetti idrogeologici e della regimazione delle acque;

la nutria può altresì costituire il serbatoio per la diffusione di diverse patologie, la più pericolosa delle quali è la leptospirosi, rispetto alla quale sono stati riscontrati casi di trasmissione sia ad animali di affezione e di allevamento sia all'uomo;

in alcune zone della pianura padana la presenza numerosa degli animali mette a rischio anche la sicurezza stradale; i loro frequenti attraversamenti della

sede stradale costituiscono innegabile elemento di rischio per automobilisti, motociclisti e ciclisti;

la nutria è stata inserita nell'elenco delle 100 specie alloctone più dannose del mondo dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUNC – International Union for the Conservation of Nature), una organizzazione non governativa internazionale con sede a Gland (Svizzera);

l'ISPRA ha elaborato «Linee guida per il controllo della nutria», pubblicate nella collana «Quaderni di conservazione della natura» (n. 5); tale testo fornisce un preciso quadro della situazione ed entra nel dettaglio sul tema della prevenzione dei danni che questa specie causa all'ambiente (flora e fauna autoctone) e alle colture;

in sintesi, l'ISPRA osserva che «L'origine esotica e le possibili interferenze ecologiche che la nutria può indurre a carico delle biocenosi autoctone, nonché i problemi di natura economica che la sua presenza comporta, fanno ritenere la specie non desiderabile sul territorio nazionale»;

sul piano legislativo, la nutria non è specie cacciabile sul territorio nazionale poiché non è ricompresa negli elenchi di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; d'altro canto, la nutria non è neppure inserita tra le specie protette dalla legislazione nazionale, dalla normativa europea o dalle convenzioni internazionali;

la legge n. 157 del 1992 prevede, all'articolo 19, la possibilità di adottare azioni di controllo numerico a carico delle popolazioni selvatiche, qualora si rendano

causa di danni (piani di controllo attuati per motivi sanitari, di difesa del suolo, di tutela delle produzioni agricole);

alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno adottato misure di controllo numerico, ai sensi dell'articolo 19, che però non hanno risolto il problema, limitandosi, nel migliore dei casi, ad un contenimento temporaneo del danno provocato da questi roditori;

il documento approvato dalla XIII Commissione il 20 luglio 2011, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, afferma chiaramente che «sulla pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto completamente il problema, limitandosi in alcuni casi solo ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto limitato altresì dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi»,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti per definire un piano di gestione complessivo a livello nazionale per le nutrie, anche predisponendo provvedimenti specifici per il controllo delle specie, al fine di pianificare un effettivo e sistematico contenimento delle popolazioni di nutrie, in particolare nei territori a vocazione agricola;

ad assumere iniziative per inserire le nutrie tra le specie alle quali non si applica la legge n. 157 del 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge, al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole.

(8-00165) «Zucchi, Negro, Pizzetti, Marco Carra, Cenni, Sani, Fiorio».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431);

visto il parere negativo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2012;

considerato che i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'audizione svolta nella seduta del 23 febbraio 2012, hanno segnalato che il parere negativo della Conferenza Stato-regioni discende essenzialmente dal mancato accoglimento delle proposte di modifiche avanzate dalle regioni in merito agli articoli 23 e 40 dello schema di decreto;

tenuto conto, in particolare, della disponibilità delle regioni a non insistere sulla proposta di modifica relativa all'articolo 23 (consistente nell'aggiungere, nel nuovo testo dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 214 del 2005, le parole: «o equipollenti»), considerato che l'articolo 24 (che introduce un nuovo articolo 34-*bis* nel medesimo decreto legislativo) prevede in ogni caso la possibilità

di potenziare i servizi fitosanitari, affiancando gli ispettori fitosanitari con personale tecnico qualificato;

considerato che la Conferenza delle regioni segnala il permanere di particolari criticità in merito all'articolo 40, ritenendo che con l'attuale formulazione del testo gli introiti della tariffa fitosanitaria andrebbero allo Stato, mentre attualmente sono incassati dalle regioni;

tenuto conto tuttavia della disponibilità delle regioni ad accogliere la proposta di modifica relativa all'articolo 40 avanzata in sede di Conferenza Stato-regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma successivamente non accolta dal rappresentante del Governo, consistente in una riformulazione del comma 8-*ter* del nuovo articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005;

ritenuto che tale ultima proposta di riformulazione del comma 8-*ter* appare meritevole di considerazione, in quanto consentirebbe alle regioni di incassare i proventi della tariffa fitosanitaria, in coerenza con il vigente disposto del decreto legislativo n. 214 del 2005;

considerati gli impegni per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, assunti dal Governo e dalle regioni con le intese sancite in data 29 aprile 2010 e 27 luglio 2011, anche per superare la procedura di infrazione avviata dalla

Commissione europea per l'inadeguata applicazione da parte dell'Italia delle misure in materia di tutela fitosanitaria previste dalla normativa comunitaria;

rilevato tuttavia che, anche per le limitazioni imposte dalle recenti manovre finanziarie, l'adeguamento di personale e di mezzi previsto dalle citate intese trova difficoltà ad essere realizzato;

ritenuto che con lo schema di decreto legislativo si provvede al miglioramento dell'attività di tutela fitosanitaria solo per la parte relativa alle procedure e all'organizzazione dell'attività, mentre resta ancora da affrontare il tema delle risorse da destinare al settore, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 23 febbraio 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 40, il comma 8-ter dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005 sia sostituito dal seguente: « 8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale dei servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad essi inerenti »;

provveda il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie alla piena e tempestiva attuazione degli impegni per il potenziamento dei servizi fitosanitari, assunti con le intese con le regioni indicate in premessa.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431);

visto il parere negativo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2012;

considerato che i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'audizione svolta nella seduta del 23 febbraio 2012, hanno segnalato che il parere negativo della Conferenza Stato-regioni discende essenzialmente dal mancato accoglimento delle proposte di modifiche avanzate dalle regioni in merito agli articoli 23 e 40 dello schema di decreto;

tenuto conto, in particolare, della disponibilità delle regioni a non insistere sulla proposta di modifica relativa all'articolo 23 (consistente nell'aggiungere, nel nuovo testo dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 214 del 2005, le pa-

role: « o equipollenti »), considerato che l'articolo 24 (che introduce un nuovo articolo 34-*bis* nel medesimo decreto legislativo) prevede in ogni caso la possibilità di potenziare i servizi fitosanitari, affiancando gli ispettori fitosanitari con personale tecnico qualificato;

considerato che la Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala il permanere di particolari criticità in merito all'articolo 40, ritenendo che con l'attuale formulazione del testo gli introiti della tariffa fitosanitaria andrebbero allo Stato, mentre attualmente sono incassati dalle regioni;

tenuto conto tuttavia della disponibilità delle regioni ad accogliere la proposta di modifica relativa all'articolo 40 avanzata in sede di Conferenza Stato-regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma successivamente non accolta dal rappresentante del Governo, consistente in una riformulazione del comma 8-*ter* del nuovo articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005;

ritenuto che tale ultima proposta di riformulazione del comma 8-*ter* appare meritevole di considerazione, in quanto consentirebbe alle regioni di incassare i proventi della tariffa fitosanitaria, in coerenza con il vigente disposto del decreto legislativo n. 214 del 2005;

considerati gli impegni per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, assunti dal Governo e dalle regioni con le intese sancite in data 29 aprile 2010 e 27 luglio 2011, anche per superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per l'inadeguata applicazione da parte dell'Italia delle misure in materia di tutela fitosanitaria previste dalla normativa comunitaria;

rilevato tuttavia che, anche per le limitazioni imposte dalle recenti manovre finanziarie, l'adeguamento di personale e di mezzi previsto dalle citate intese trova difficoltà ad essere realizzato;

ritenuto che con lo schema di decreto legislativo si provvede al miglioramento dell'attività di tutela fitosanitaria solo per la parte relativa alle procedure e all'organizzazione dell'attività, mentre resta ancora da affrontare il tema delle risorse da destinare al settore, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato;

sottolineato che a tal fine sarebbe utile prevedere anche che le spese sostenute dalle regioni per il funzionamento e

il potenziamento dei servizi fitosanitari siano considerate al di fuori delle regole del patto di stabilità;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 23 febbraio 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 40, il comma 8-ter dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005 sia sostituito dal seguente: « 8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dall'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale dei servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad essi inerenti »;

provveda il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie alla piena e tempestiva attuazione degli impegni per il potenziamento dei servizi fitosanitari, assunti con le intese con le regioni indicate in premessa.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	256
DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	257
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	259
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	268

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267
ERRATA CORRIGE	267

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, avverte che le Commissioni riunite I e X non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge, e riterrebbe pertanto opportuno – non essendovi certezza né sui tempi né sui contenuti delle modifiche che saranno apportate – esprimersi sul testo originario del provvedimento. Formula al riguardo, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) condivide la proposta avanzata dal relatore, evidenziando che eventuali questioni che investono il merito del provvedimento potranno essere dibattute presso le Commissioni di merito; segnala in proposito che alcune criticità sono emerse, ad esempio, in Commissione Ambiente, con riferimento

alle misure di semplificazione in materia ambientale, e in Commissione Cultura sull'articolo 53, riguardante la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa di essersi attenuto alle competenze della XIV Commissione, rispetto alle quali non vi sono a suo avviso profili di criticità. Segnala invece che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, della quale è componente, ha formulato questa mattina alcune puntuali condizioni sul provvedimento, che presenta aspetti problematici con riferimento all'articolo 117 della Costituzione e alle competenze regionali.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole dell'IdV sulla proposta di parere formulata.

Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva una nuova convocazione sul provvedimento, ove le modifiche apportate al testo dalle Commissioni di merito fossero rilevanti sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di interesse della XIV Commissione.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1 reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti che riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti (comma 1); l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali (comma 2); il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali (comma 3).

Inoltre, l'articolo 1-*quater* reca disposizioni concernenti la realizzazione degli impianti della regione Campania provvedendo a: sopprimere il riferimento all'autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (commi da 1 a 3); prorogare al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra (comma 4); prevedere la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano (commi 3 e 5).

Al riguardo, ricorda che con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d'infrazione n. 2007-2195) la Commissione europea invita l'Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e

integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l'ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l'Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l'Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe da un ulteriore avanzamento della procedura. Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l'importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania, a cui dovrebbe seguire, entro marzo 2012, l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.

In via generale, segnala poi che alcune disposizioni del provvedimento introducono regimi derogatori o comunque modificano disposizioni le quali, pur non rappresentando attuazione diretta di normativa dell'Unione europea, appaiono strumentali al fine di garantire il rispetto di alcuni principi introdotti dal legislatore dell'Unione in materia di rifiuti, quali la responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti (articolo 15 della direttiva 2008/98/CE); il principio di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento dei rifiuti (articolo 16 della direttiva 2008/98/CE); il principio del controllo dei rifiuti pericolosi (articolo 17 della direttiva 2008/98/CE). Tali considerazioni valgono per l'articolo 1-bis, comma 2, lettera b) il quale eleva da 100 a 300 kilogrammi (o litri) la soglia oltre la quale la produzione e il trasporto di rifiuti pericolosi da parte di imprenditori agricoli viene considerata non occasionale o saltuaria e quindi sottoposta all'obbligo di iscrizione al SISTRI (sistema

di tracciabilità dei rifiuti); per l'articolo 1-bis, comma 2, lettera d), il quale esonera gli imprenditori agricoli dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che trasportino direttamente rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione verso circuiti organizzati di raccolta, e per l'articolo 1-ter, il quale prevede l'esclusione, a determinate condizioni, di attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Con riferimento ad ulteriori disposizioni di interesse della XIV Commissione, segnala che l'articolo 2 proroga il termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci. In proposito, rileva che la proroga potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata).

Segnala ancora che l'articolo 3, ai commi da 1 a 4, prevede che i materiali di riporto cosiddetti « storici » siano ricondotti alla definizione di « suolo » e, pertanto, esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti. In proposito, ricordo che la direttiva 2008/98/CE esclude dall'ambito di applicazione della direttiva medesima il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; nonché il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato. In tal senso, la disposizione appare coerente con il dettato della direttiva.

Si sofferma poi sull'articolo 3, commi 7 e 9. Tali disposizioni infatti riproducono

norme contenute anche nella proposta di legge C. 4240, già esaminata dalla Commissione XIV, prevedendo rispettivamente la proroga degli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nonché la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente. Al riguardo, ricorda che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, mentre l'articolo 21 prevede, tra le altre cose, che gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi siano raccolti separatamente. Per quanto concerne la proroga delle autorizzazioni in essere per gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nel corso dell'esame della proposta di legge C. 4240 presso la Commissione VIII della Camera il rappresentante del Ministero dell'ambiente ha fatto presente di ritenere congrua e proporzionata la previsione di un periodo transitorio rispetto all'applicazione del divieto di miscelazione previsto dalla direttiva; per quanto concerne gli oli usati nella stessa sede il rappresentante del Ministero dell'ambiente ha rilevato che la direttiva non prevede un divieto generalizzato di miscelazione degli oli usati.

Rispetto a tali rilievi osserva che, per quanto concerne il rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, l'esigenza di un periodo transitorio segnalata dal Ministero dell'ambiente apparirebbe soddisfatta in termini più coerenti con la direttiva qualora venisse fissato un termine temporale di durata delle autorizzazioni in essere, anziché prevedere una semplice proroga senza termine. Invece, per quanto concerne la disposizione in materia di oli usati, appare opportuno un chiarimento in ordine alla sua portata: essa infatti da un lato è costruita come deroga alla disposizione del codice dell'ambiente (articolo 187 comma 1) il quale riproduce il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (a questi sono riconducibili gli oli usati) della direttiva 2008/98/CE. Dall'altro lato però la disposizione fa salva l'applicazione di alcuni requisiti dell'articolo 187, secondo comma, del codice del-

l'ambiente i quali riproducono possibili fattispecie di deroga al divieto di miscelazione. Sul punto appare insomma necessario un chiarimento da parte del Governo. Ricorda anche che il parere favorevole approvato dalla Commissione XIV sulla proposta di legge C. 4240 (seduta del 9 febbraio 2012) conteneva un'osservazione volta a richiedere una maggiore aderenza delle disposizioni sopra richiamate al dettato della direttiva.

Ricorda infine che l'articolo 3, comma 19 interviene sull'allegato del Codice dell'ambiente volto a definire le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti individuando una specifica disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica di rifiuti « ecotossici » (H14: rifiuti che possono presentare o presentano rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali), nelle more dell'emanazione di una specifica decisione dell'Unione europea; la disciplina transitoria prevede, tra le altre cose, l'attribuzione ai rifiuti della classificazione prevista dall'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose. In proposito segnalo che in data 29 settembre 2011 un parere dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha invece prospettato l'opportunità di attribuire la classificazione di rifiuti ecotossici in base alla disciplina prevista dalla direttiva 1967/548/CEE (ora regolamento n. 1272/2008) e dal regolamento 2000/2037/CE.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che richiama in premessa le considerazioni già espresse in sede di esame del precedente testo unificato elaborato dalla IX Commissione.

Enrico FARINONE (PD) ricorda che quello in esame è un provvedimento già discusso, né le modifiche da ultimo apportate dalla Commissione di merito hanno modificato sostanzialmente, almeno per quanto concerne i profili di interesse della XIV Commissione, il testo del provvedimento.

Preannuncia pertanto – anche tenuto conto del rilievo della materia, di particolare attualità – il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi della norma di delega contenuta nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), sulla base dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nel comma 2 del medesimo articolo.

Nell'ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di OICVM (la cui prima direttiva risale al 1985) è recepita in primo luogo dalle disposizioni contenute nel Testo unico sulla finanza (TUF), dove il termine OICVM è tradotto con quello di OICR – organismo di investimento collettivo del risparmio che ricomprende: i fondi comuni di investimento, istituiti e gestiti dalle SGR – Società di gestione del risparmio; le SICAV – società di investimento a capitale variabile. Una parte rilevante della normativa di riferimento è demandata alla regolamentazione secondaria (regolamenti della Banca d'Italia e della Consob).

Lo schema di decreto contiene le modifiche da introdurre nel Testo unico sulla finanza (TUF) e nella disciplina tributaria di riferimento.

La direttiva 2009/65/CE ha riscritto la direttiva 85/611/CE in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Si tratta, in sostanza, di organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio

della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.

Lo scopo principale delle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/65/CE è quello di migliorare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori delle quote. A tal fine, un coordinamento delle legislazioni nazionali « agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità » e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. La direttiva intende inoltre migliorare l'efficienza del mercato dei fondi d'investimento attraverso la definizione di un quadro giuridico per le fusioni, le strutture *master-feeder* e la vendita di quote di OICVM in un altro Stato membro (passaporto per le società di gestione). Si introduce il concetto di informazione chiave per l'investitore e si semplifica la procedura di notifica per gli OICVM che commercializzano le proprie quote in un altro Stato membro.

Si sofferma quindi sulle principali novità della direttiva.

Sottolinea innanzitutto l'introduzione del passaporto del gestore: una società di gestione di uno Stato membro è autorizzata a svolgere la sua attività in un altro Stato membro, mediante lo stabilimento di una succursale o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi. Nel caso in cui le società di gestione autorizzate svolgano nel paese ospitante la sola attività di commercializzazione di proprie quote o azioni, senza stabilire una succursale, sono soggette unicamente alle norme relative alla commercializzazione transfrontaliera.

In ordine alla autorizzazione e vigilanza del paese di origine, la direttiva stabilisce che per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato, conformemente alla direttiva, nel suo Stato membro di origine. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello

Stato membro d'origine. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

La direttiva provvede quindi alla armonizzazione delle procedure di fusione, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui gestori che intendono porre in essere una fusione di fondi transfrontaliera. Gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e nazionali di OICVM. Le tecniche utilizzate devono essere previste dalla legislazione dello Stato membro.

Viene inoltre dettata la disciplina delle strutture *master-feeder*: un OICVM feeder è un OICVM autorizzato a investire almeno l'85 per cento del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM (master) o in comparti di investimento di quest'ultimo. Un OICVM feeder può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi: liquidità detenute a titolo accessorio; strumenti finanziari derivati; beni mobili e immobili. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder devono concedere la loro autorizzazione in caso di investimento in un OICVM master. La nuova disciplina sostanzialmente consente ad un OICVM feeder di investire parte o tutto il proprio patrimonio in un OICVM master così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità di *business* ed incrementare allo stesso tempo l'efficienza della politica di investimento.

Quanto alla tutela degli interessi degli investitori, la direttiva prevede un significativo cambiamento del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori tramite l'introduzione del *key investor informations document* (« KIID »: « informazioni chiave per gli investitori »). Il nuovo documento informativo sostituisce il prospetto semplificato e deve contenere le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un OICVM.

Ai sensi dell'articolo 116 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie all'attuazione della direttiva e le applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

A tale proposito segnala che il 18 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/844) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/65/CE. Il termine di recepimento era il 30 giugno 2011.

In data 1° luglio 2010 la Commissione UE ha approvato due direttive e due regolamenti recanti le misure di esecuzione della direttiva 2009/65/UE: la direttiva 2010/43/UE che detta le modalità di esecuzione per quanto i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione. La direttiva riconosce le fusioni transfrontaliere tra tutti i tipi di OICVM, senza che sia necessario per gli Stati membri introdurre nuove forme giuridiche di OICVM nel loro diritto nazionale e senza fare distinzioni tra fusioni nazionali e fusioni transfrontaliere. La direttiva consente agli OICVM di avvalersi delle strutture *master-feeder*, in cui gli OICVM feeder investono almeno 85 per cento del loro patrimonio in un unico OICVM master, che è soggetto alle regole di diversificazione del portafoglio previste per gli OICVM. Le strutture *master-feeder* sono ammesse anche se il fondo master e il fondo *feeder* sono stabiliti in Stati membri diversi; la direttiva 2010/44/UE che prevede misure di esecuzione in materia di fusioni di fondi, strutture *masterfeeder* e procedure di notifica; il regolamento (UE) n. 583/2010 recante le modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; il regolamento (UE) n. 583/2010 recante le modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali

informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; il regolamento (UE) n. 584/2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Il recepimento delle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE nell'ordinamento nazionale è stato previsto nella relazione al disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623) attualmente all'esame del Senato (S. 3129). Il termine di recepimento di entrambe le direttive è scaduto il 30 giugno 2011. La direttiva 2009/65/UE è stata successivamente modificata dalla direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri e le funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari.

Il recepimento della direttiva 2010/78/UE è previsto dall'articolo 15 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che reca anche i principi ed i criteri di delega; il relativo schema di decreto legislativo non è stato ancora presentato alle Camere per il previsto parere.

La direttiva 2009/65/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale dovrà avvenire entro il 22 luglio 2013. In particolare, essa – mediante l'inserimento nella direttiva 2009/65/UE di un nuovo articolo 50-*bis* – al fine di assicurare l'uniformità transettoriale, delega la Commissione ad adottare misure che stabiliscono: a) i requisiti che il cedente deve rispettare perché l'OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1° gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che il cedente conservi un

interesse economico netto non inferiore al 5 per cento; *b*) i requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari.

Analogamente, i regolamenti n. 583 e 584 del 2010 sopra citati si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011 e le due direttive di secondo livello devono essere recepite entro il 30 giugno 2011 per consentire l'entrata in vigore il 1° luglio 2011, ad eccezione di alcune particolari disposizioni riguardanti le modalità per fornire le informazioni ai detentori delle quote in caso di fusioni di OICVM, per le quali si prevede un termine di recepimento più lungo (31 dicembre 2013).

Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In particolare, il comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del TUF, introducendo le definizioni di « OICR armonizzati », « OICR comunitari » e « Oicreextracomunitari », necessarie a delimitare l'ambito di applicazione; « OICR *feeder* », « OICR master », « gestore » e « depositario » dell'OICR master o feeder, come previsto dall'articolo 58 della direttiva; — « Stato di origine della società di gestione armonizzata » e « Stato di origine dell'OICR », in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere *c*) ed *e*), della direttiva. Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del TUF, in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, espungendo le SICAV dall'elenco dei soggetti abilitati, perché le SICAV non possono svolgere gestione individuale. Il comma 3 modifica la disciplina di cui all'articolo 33 del TUF, in materia di attività esercitabili dalle SGR. I commi 4 e 5 modificano sotto diversi aspetti l'articolo 36 e l'articolo 37 del TUF, relativamente alla disciplina e alla struttura dei fondi comuni di investimento. Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del TUF, in materia di banca depositaria, al

fine di recepire gli articoli 23 e 33, paragrafi 2 e 3, della direttiva, ai sensi dei quali « il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua ». In tale ottica si prevede che, oltre a dettare le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito, la Banca d'Italia, autorizza, sentita la CONSOB, l'esercizio delle funzioni di banca depositaria. Il comma 7 integra l'articolo 39, comma 2, del TUF, il quale disciplina il contenuto del regolamento del fondo, prevedendo che il predetto regolamento debba anche specificare se il fondo è un fondo *feeder*.

Il Capo II-*bis* del TUF sull'operatività all'estero (articoli 41, 41-*bis* e 42) è stato modificato per recepire, in primo luogo, le disposizioni della direttiva in tema di passaporto del gestore, in base alle quali una società di gestione può svolgere in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine quelle attività per le quali abbia ricevuto l'autorizzazione da quest'ultimo Stato ai sensi della direttiva.

Il comma 11 inserisce nel comma 1 dell'articolo 43-*bis* del TUF, relativo alla designazione da parte delle SICAV, una nuova lettera *f-bis*), ai sensi della quale, per la gestione del proprio patrimonio, di una SGR o di una società di gestione armonizzata, la società di gestione armonizzata è obbligata a stipulare un accordo con la banca depositaria che assicuri alla stessa la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis*.

Il comma 12 modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 58/1998 sulla trasformazione, fusione e scissione delle SICAV. I commi relativi alla fusione e alla scissione sono stati eliminati e il loro contenuto trasfuso nell'articolo 50-*ter*.

Il comma 13 contiene alcune modifiche di carattere redazionale all'articolo 50 del TUF, relativo alla disciplina applicabile alle SICAV.

Il comma 14 aggiunge due nuovi capi al Titolo III del TUF: il Capo III-*bis* sulle strutture *master-feeder* (costituito dall'articolo 50-*bis*) e il Capo III-*ter* sulla fusione e scissione di OICR (costituito dagli articoli da 50-*ter* e 50-*ter*).

Il nuovo articolo 50-*bis* contiene le norme generali di recepimento del Capo VIII della direttiva sulle strutture *master-feeder*, consentendo non solo agli OICR armonizzati, ma anche agli OICR non armonizzati (italiani, comunitari ed extracomunitari), di costituire tali strutture e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito. Ai sensi del comma 1 la Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master*, sulla base di accordi tra i rispettivi gestori, nonché in presenza di norma interne di comportamento e di talune caratteristiche. Il comma 2 prevede che le norme dettagliate di attuazione saranno definite con regolamento emanato dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, con particolare riferimento alla procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master*, ai requisiti specifici dell'OICR *master* e dell'OICR *feeder*, le regole di liquidazione, fusione, scissione, rimborso e sottoscrizione delle quote, agli obblighi di comunicazione e di informazione. Ulteriori previsioni sono recate dal comma 5 in materia di revisione dell'OICR *master* e dell'OICR *feeder*.

Il nuovo articolo 50-*ter* prevede che le operazioni di fusione e di scissione nazionali siano autorizzate dalla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 39 della direttiva, secondo cui «le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione». La disposizione prevede inoltre, all'ultimo periodo, che la Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.

Il nuovo articolo 50-*quater* disciplina la fusione transfrontaliera di OICR armonizzati, prevedendo, al comma 1, che a tali

tipologie di fusioni sono applicate le disposizioni dell'articolo 50-*ter* e le procedure disciplinate dalle norme comunitarie, nonché, al comma 4, che le disposizioni di attuazione siano definite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Nel caso in cui la fusione o incorporazione riguardi OICR non italiani, il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Banca d'Italia. I commi 15 e 16 modificano gli articoli 52 e 54 del TUF, che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari e quelli nei confronti degli OICR comunitari ed extracomunitari che offrono quote o azioni in Italia. Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 57 del TUF, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle SGR e delle SICAV. Le modifiche sono volte a tracciare la disciplina applicabile alle situazioni di crisi dei fondi comuni di investimento, alla luce del regime di autonomia patrimoniale che li caratterizza.

Il comma 18 modifica l'articolo 93-*bis* del TUF, integrando le definizioni relative alla disciplina delle offerte al pubblico al fine di comprendervi, al numero 3-*bis* del comma 1, lettera *f*), anche quella relativa allo Stato membro in cui l'OICR è stato costituito. I commi 19 e 20, attraverso la sostituzione degli articoli 98-*ter* e 98-*quater* del TUF, modificano invece la disciplina dell'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti. Tale disciplina è stata adeguata per recepire le novità introdotte dal Capo IX della direttiva in tema di obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori.

Per quanto riguarda le principali differenze, rispetto a quella attuale, della nuova formulazione dell'articolo 98-*ter*, relativo al prospetto d'offerta, al comma 1 si prevede che, nel caso di offerta di OICR italiani armonizzati, alla comunicazione alla CONSOB sia allegato anche un documento contenenti le informazioni chiave agli investitori e il prospetto, mentre nel caso di offerta di OICR non armonizzati si

deve allegare la documentazione d'offerta indicata dalla CONSOB. Sono state rimodulate, inoltre, le competenze regolamentari della Consob coerentemente alla novellata impostazione della disciplina comunitaria in materia di documentazione di offerta degli OICR armonizzati.

La nuova formulazione dell'articolo 98-*quater* del TUF detta le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che la CONSOB detti con proprio regolamento le disposizioni di attuazione. Ai sensi del comma 2, la CONSOB può consentire l'inserimento nella documentazione d'offerta di un OICR che faccia richiesta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal suddetto regolamento. Tale disposizione, già contenuta nel regolamento emittenti, viene anticipata a livello legislativo. Il comma 21 sostituisce l'articolo 190, comma 1, del TUF, che fissa le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, allo scopo di prevedere l'applicazione di tali sanzioni ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti di società o enti abilitati, in caso di inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della direttiva, come richiesto dall'articolo 99 della direttiva. Le sanzioni previste rispondono ai principi di efficacia, proporzione e dissuasività.

Gli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto legislativo contengono disposizioni di carattere tributario, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), della citata legge n. 217 del 2011, il quale prevede l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM.

Richiama in particolare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, che reca alcune modifiche all'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che disciplina la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici. Si prevedono, in particolare, limi-

tazioni per poter usufruire dell'esenzione dalle ritenute sui proventi maturati, anche tramite successione o donazione, che vengono equiparate alla cessione. Ciò consentirà di evitare indebite esenzioni o i cosiddetti « salti d'imposta »; ciò che, invece, è successo in passato dando luogo a fenomeni di elusione e, in qualche caso di evasione.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983, recante le disposizioni tributarie sui proventi delle quote di OICVM di diritto estero. Tali modifiche sono finalizzate ad uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano.

L'articolo 4 integra l'articolo 67, comma 1-*quater*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di definizione delle plusvalenze. In particolare la disposizione, che qualifica come plusvalenze derivanti da cessione di titoli anche quelle di rimborso di quote o azioni di OICR realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro del medesimo OICR, rappresenta un coordinamento con la modifica apportata dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto al comma 6 dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, attraverso la quale si è inteso qualificare come « rimborso » anche le operazioni di *switch*.

L'articolo 5 modifica l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza, consentendo il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

L'articolo 6 dello schema reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, con riferimento alle disposizioni che hanno modificato il regime tributario dei fondi comuni d'investi-

mento. In particolare, la lettera *a*) integra il comma 71 del predetto articolo 2, consentendo la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti dalla medesima SGR. La lettera *b*) modifica integra il comma 72, disciplinando i casi in cui, alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera, il fondo presenti un risultato negativo di gestione non ancora utilizzato in compensazione. In tali casi, infatti, il « risparmio di imposta » rilevato nell'attivo del fondo e corrispondente al risultato negativo di gestione accumulato non può essere considerato tra gli asset da trasferire al fondo estero in quanto quest'ultimo non può utilizzarlo in compensazione. La lettera *c*) modifica il comma 73 onde chiarire che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dal rimborso di quote o azioni di OICVM soggetti a ritenuta, le regole indicate nel medesimo comma 73 (relative al riferimento al valore delle quote o delle azioni rilevato dai prospetti periodici), si applicano anche nei casi di cessione delle quote o azioni di organismi di OICVM. La lettera *d*) modifica il comma 75 al fine di determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle imprese di assicurazione limitatamente alle quote o azioni di OICVM comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, in cui il rischio degli investimenti è a carico degli assicurati, sottoscritte o acquistate prima dello gennaio 2011, per le quali, in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. La lettera *e*) modifica il comma 77, in modo da determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.

L'articolo 7 reca una disposizione di natura transitoria, prevedendo che, per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli offerenti dovranno provvedere alla sostituzione del prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori entro il termine del 30 giugno 2012.

Quanto, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 15 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva 2009/65/CE (COM(2011)746) al fine di ridurre il rischio che i partecipanti ai mercati finanziari, inclusi i gestori degli OICVM, si affidino eccessivamente o sistematicamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle proprie attività. I rating esterni potranno essere utilizzati ai fini di tale valutazione, ma non dovranno essere quelli prevalenti. La proposta integra una proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito (COM(2011)747), presentata nella stessa data, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli emittenti di strumenti finanziari strutturati di fornire al mercato maggiori informazioni sui loro prodotti. Nelle intenzioni della Commissione questo dovrebbe consentire ad investitori come OICVM di fare le proprie valutazioni del merito di credito degli strumenti in cui investono, senza affidarsi sistematicamente e meccanicamente alle agenzie di rating. Inoltre, grazie all'indice europeo di rating (EURIX), gli investitori dovrebbero poter comparare facilmente i rating emessi. Le proposte dovrebbero essere esaminate in prima lettura dalla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo il 21 maggio 2012 e dalla plenaria il 4 luglio 2012, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 marzo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 613, del 28 febbraio 2012, a pagina 139, prima colonna, le parole dalla trentasettesima riga alla cinquantesima riga sono soppresse.

ALLEGATO

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che:

l'articolo 4 del provvedimento prevede che i soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro fermo restando che, in ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità dello Stato e dal codice dei contratti pubblici;

per le caratteristiche della loro attività tali soggetti gestori potrebbero piut-

tosto essere qualificati, alla luce della disciplina della direttiva 2004/18/CE, come « organismi di diritto pubblico » e quindi essere sempre sottoposti alla disciplina in materia di appalti pubblici come recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006);

in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione *ex lege* delle caratteristiche del soggetto gestore non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività in concreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	269
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	272

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 8 prevede l'invio esclusivo in via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; il comma 2 sta-

bilisce l'obbligo delle Regioni di adeguare i propri ordinamenti alla suddetta previsione. Rileva che l'articolo 12 reca una serie di misure volte alla semplificazione delle procedure relative agli impianti produttivi e alle iniziative e attività delle imprese, mentre l'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese. Osserva che l'articolo 20 reca una serie di novelle al codice dei contratti pubblici volte ad introdurre, tra l'altro, la disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali. Evidenzia che l'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente, in particolare, viene previsto l'assoggettamento all'autorizzazione integrata ambientale dei terminali di rigassificazione. Sottolinea che l'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione. Fa notare che l'articolo 31 dispone alcune misure di sem-

plificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base, in particolare disponendo che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. Si sofferma che sull'articolo 32 stabilisce ulteriori misure di semplificazione in materia di ricerca, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo; il comma 2, lettere a) e b), novella i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in materia di Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), sopprimendo il richiamo al parere della Conferenza Stato-regioni. Osserva che l'articolo 40 sopprime l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva, mentre l'articolo 41 semplifica l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo che possa essere iniziata con la semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Rileva che l'articolo 49 introduce novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore, in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012. Riferisce che l'articolo 50 dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; l'articolo 52 prevede l'adozione di linee guida volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e, a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori. Si sofferma sull'articolo 53, che prevede l'approvazione di un « Piano nazionale di edilizia scolastica » e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un « Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici », nonché l'adozione di misure per il miglioramento del-

l'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca; si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei. Fa notare che l'articolo 56, comma 1, novella il codice del turismo, prevedendo la promozione del turismo accessibile per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità; il comma 2 consente di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a trentacinque anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata che abbiano caratteristiche tali da consentirne l'uso per scopi turistici. Evidenzia che l'articolo 57 detta norme di semplificazione e sviluppo di interesse per le imprese del settore energetico: il comma 2 riguarda la competenza, la concentrazione e i termini di conclusione per i procedimenti per la effettiva realizzazione e modificazione di impianti e insediamenti strategici nel settore energetico. Sottolinea che la competenza viene trasferita dalle regioni, che precedentemente ne erano titolari, allo Stato d'intesa con le singole regioni interessate. Rileva che l'articolo 61, ai commi 3 e 4, istituisce un meccanismo a regime di tipo sostitutivo della prescritta intesa con le regioni, per i casi in cui l'intesa non sia raggiunta o sia tardiva. Ravvisa l'opportunità che sia previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale quali l'istruzione e la formazione professionale, la ricerca, la produzione e distribuzione nazionale dell'energia.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime perplessità sui contenuti del provvedimento e paventa il rischio dell'aumento del contenzioso tra Stato e regioni in conseguenza dei probabili ricorsi presentati dalle regioni contro le previsioni del decreto-legge che incidono sulle competenze legislative loro riconosciute dalla Costituzione.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), nel condividere i rilievi critici evidenziati dal relatore e dal deputato Pepe, ravvisa l'esigenza che si preveda un più ampio coinvolgimento delle regioni in ordine all'edilizia scolastica, che afferisce alla competenza legislativa regionale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nell'evidenziare la complessità del provvedimento, fa notare che l'elaborazione del testo non è avvenuta attraverso la necessaria concertazione con le autonomie territoriali. Sostiene, inoltre, che non appaiono del tutto fondate le ragioni di urgenza che hanno portato all'emanazione del decreto-legge.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), pur esprimendo talune perplessità sui contenuti del provvedimento in relazione alla mancata valorizzazione del ruolo delle regioni e degli enti locali, sostiene che, nell'attuale contesto di crisi economica, assume carattere prioritario il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di sviluppo sanciti dal decreto-legge.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere le finalità del provvedimento ed in particolare gli obiettivi di semplificazione e di crescita che esso persegue, esorta il Governo a non utilizzare eccessivamente lo strumento della decretazione d'urgenza. Fa notare che, nell'ottica della crescita e dello sviluppo economico, particolare rilievo assume anche il provvedimento sulle liberalizzazioni, che completa il percorso riformatore del Governo. Ravvisa l'opportunità di valorizzare il ruolo

delle regioni in relazione al settore dell'energia.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dai colleghi e assicura che rappresenterà i rilievi emersi in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento in Aula alla Camera, in qualità di relatore del provvedimento medesimo presso le commissioni in sede referente. Segnala che il settore dell'energia è assegnato dalla Costituzione alla competenza concorrente Stato-regioni.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, ritiene necessario rivedere le disposizioni del testo che causano una eccessiva compressione delle competenze delle autonomie territoriali. Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Mario PEPE, *presidente*, nel rilevare che il provvedimento costituisce un passo indietro rispetto alle istanze autonomistiche e federalistiche, reputa opportuno ascoltare quanto prima in audizione i rappresentanti della Conferenza delle regioni per conoscere il loro orientamento in merito alle linee e agli indirizzi della politica del Governo sul fronte delle autonomie territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, in corso di esame presso le commissioni I e X della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

considerato che il testo in esame reca un'ampia serie di misure di semplificazione e disposizioni di sostegno e impulso allo sviluppo del sistema economico;

rilevato che il provvedimento interviene su una pluralità di materie in prevalenza riservate alla competenza legislativa dello Stato e valutate altresì le norme che intervengono in settori attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di sviluppo, sia previsto un ampio ed effettivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali, nell'attuale contesto di crisi economica, nei settori e nelle politiche di competenza regionale quali l'istruzione e la

formazione professionale, l'edilizia scolastica, la ricerca, la produzione e distribuzione nazionale dell'energia;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 8, comma 2, che stabilisce l'obbligo delle regioni di adeguare i propri ordinamenti alle previsioni che dispongono l'utilizzo esclusivo della via telematica per la partecipazione a concorsi pubblici, l'opportunità di prevedere al riguardo una concertazione tra lo Stato e le regioni, atteso che l'organizzazione degli uffici regionali appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

b) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 32, comma 2, lettere a) e b), che novellano i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), l'opportunità di verificare gli effetti conseguenti alla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nelle procedure per l'emanazione dei provvedimenti ivi previsti;

c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 57, comma 2, l'opportunità di non comprimere la competenza regionale in ordine ai procedimenti per la realizzazione e la modificazione degli impianti ed insediamenti strategici nel settore energetico ivi contemplati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	273
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dai relatori</i>)	279
Comunicazioni del presidente	278
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che sono state trasmesse alla Commissione le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione del Senato. Fa presente altresì alla Commissione che, sulla base delle intese informali già intercorse con il Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Governo ha ribadito l'impegno a non adottare in via definitiva il decreto legislativo prima che la Commissione si pronunci sul parere di propria competenza, a condizione che ciò avvenga con adeguato anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza della delega.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce in via preliminare il giudizio del proprio gruppo sull'illegittimità dei lavori della Commissione, in considerazione della violazione degli adempimenti e dei termini previsti dalla legge di delega. Rileva peraltro che il proprio gruppo ha partecipato ai lavori istruttori relativi alla predisposizione della proposta di parere. Da tali lavori sono emersi rilevanti profili problematici su numerose questioni. Evidenzia altresì che le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione Senato sottolineano le criticità presenti nel testo, con particolare riferimento alle disposizioni sui beni culturali. Ricorda che anche uno dei membri della Commissione, il senatore D'Ubaldo ha pubblicato un articolo in cui si avan-

zano critiche pesanti allo schema di decreto in esame, al punto tale che l'articolo si intitola « Quel pasticcio di Roma capitale ». A questo punto non può fare a meno di registrare che, sulla base di quanto dichiarato dal Presidente, il numero e la rilevanza dei problemi aperti sono tali da comportare una ulteriore dilatazione dei tempi di lavoro della Commissione. In proposito segnala alla Presidenza che non ritiene corretto procedere a ripetuti rinvii, senza assumere decisioni in merito ai notevoli punti critici che caratterizzano il testo all'esame della Commissione.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata in accordo con il collega Causi (*vedi allegato*), evidenziando le più importanti modifiche e integrazioni apportate rispetto al testo all'esame della Commissione. In primo luogo rileva che la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1 ribadisce, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, che le disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo si applicano fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale. A quel momento potranno essere riviste, anche al fine di integrarle con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

Anche il comma 2 dell'articolo 1 viene riformulato, con una duplice finalità. Per un verso viene stabilito un termine assai più ampio – 180 giorni, anziché 90 – per l'adozione della legge regionale di conferimento delle funzioni a Roma capitale. Per altro verso, nell'ipotesi che il termine previsto decorra inutilmente, si prospetta l'intervento sostitutivo del Governo. Tale intervento peraltro dovrà essere effettuato nel rispetto della procedura di garanzia per la regione dettata dal comma 1 dell'articolo 8 della cosiddetta « legge La Loggia ». Inoltre le disposizioni che fossero eventualmente adottate dal Governo avrebbero un carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, per cui continuerebbero ad applicarsi soltanto fino alla data di entrata in vigore della legge della Regione Lazio.

Evidenzia quindi come la proposta di parere contenga, rispetto al testo iniziale, numerose integrazioni volte a rafforzare i contenuti dello schema di decreto legislativo, con particolare riferimento agli aspetti finanziari e patrimoniali. L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla proposta di parere, definisce le modalità con le quali potranno essere determinati i costi riconducibili all'esercizio delle funzioni specificamente connesse al ruolo di Roma capitale. Tale determinazione è affidata a strutture tecniche, quali l'ISTAT e l'IFEL. L'articolo 1-*ter* disciplina una procedura per la programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale del territorio di Roma capitale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti. Osserva che la formulazione adottata è tale da prevedere altresì il coinvolgimento della Regione Lazio. Sempre in materia finanziaria e patrimoniale, l'articolo 8-*bis* prevede il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR Spa, pari al 90 per cento del capitale sociale. Segnala altresì, tra gli articoli introdotti nella proposta di parere, l'articolo 11-*bis*, che interviene sulle modalità di determinazione del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'articolo 11-*ter*, infine, prevede la presentazione annuale di una puntuale rendicontazione delle attività della gestione commissariale relativa al rientro dal debito. Da ultimo osserva che la proposta di parere, per quanto concerne le disposizioni in materia di organizzazione e di personale, raccoglie le osservazioni e le preoccupazioni emerse nel corso della discussione sulle linee generali, con particolare riferimento a quelle formulate dal senatore D'Ubaldo. A differenza del testo iniziale si prevede, infatti, che la potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi sia esercitata nel rispetto del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle

pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in merito alle osservazioni formulate dal relatore Leo sul comma 2 dell'articolo 1, segnala che è stata predisposta, anche con il concorso delle strutture del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, una formulazione sulla base della quale il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative in materia di competenza regionale è affidato alla Regione Lazio, che provvede nei termini e secondo le modalità stabiliti dal protocollo di intesa sottoscritto il 20 ottobre 2011 dal presidente della regione stessa e dal sindaco di Roma capitale. Invita pertanto i relatori a valutare anche tale riformulazione.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, ritiene utile formulare alcune precisazioni in relazione alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, anche ad integrazione di quanto esposto dall'altro relatore. In primo luogo, la scelta di presentare nella seduta odierna la proposta di parere, in accordo con il collega Leo, è dettata dall'esigenza di dare formale riconoscimento al lavoro svolto dalla Commissione in queste ultime settimane. Precisa peraltro che tale proposta è aperta a tutte le precisazioni e integrazioni che risulteranno opportune, sulla base di quanto emergerà dal seguito dell'esame da parte della Commissione, nonché dagli elementi di approfondimento che sono stati richiesti al Governo e, in particolare, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Entrando nel merito delle modifiche proposte, sottolinea che l'articolo 1-*bis*, relativo alla determinazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, non contiene una norma di finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, ma si prefigge la sola finalità di porre le basi per l'individuazione di una metodologia diretta alla definizione del maggior onere sopportato dalla città di Roma in relazione alle citate

funzioni. Inoltre, evidenzia che con l'articolo 11-*bis* si completa il quadro delle disposizioni di carattere finanziario, precisando che i maggiori costi connessi all'esercizio delle funzioni proprie di Roma capitale sono esclusi dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno. Per queste ragioni ritiene che le previsioni contenute nella proposta di parere siano tali da non comportare l'esigenza di introdurre norme di copertura finanziaria.

Con riferimento alle norme che disciplinano il concorso di Roma capitale alla valorizzazione dei beni culturali, evidenzia che la proposta di parere sostanzialmente mantiene il testo dello schema di decreto legislativo. A titolo personale ritiene peraltro che tale parte debba essere ulteriormente approfondita e sia suscettibile di essere integrate, non solo in relazione alle questioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, ma anche alla luce delle osservazioni della 1^a Commissione affari costituzionali del Senato.

Relativamente poi al conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative da parte della Regione Lazio, dichiara la propria disponibilità, in accordo con l'altro relatore, a valutare eventuali proposte di modifica dirette a definire una diversa formulazione della clausola di salvaguardia o comunque a disciplinare diversamente questo delicato profilo, rispetto al quale le diverse ipotesi avanzate rispondono a interessi e obiettivi tra loro contrastanti. Ritiene peraltro che la formulazione introdotta nella proposta di parere, con la quale, da un lato, si ampliano notevolmente i termini di adozione della legge regionale e, dall'altro, si introduce un intervento sostitutivo volto a garantire che si provveda comunque al conferimento delle funzioni, rappresenti un punto di equilibrio tra le varie istanze che sono state rappresentate alla Commissione.

In conclusione ribadisce che la proposta di parere presentata può essere modificata e integrata, anche in misura significativa, sulla base degli elementi di

approfondimento che il Governo vorrà fornire e sulla base del contributo dei membri della Commissione.

Il deputato Giancarlo GIORGETTI (LNP) chiede chiarimenti ai relatori in merito all'articolo aggiuntivo 11-*bis*, in quanto, al comma 1, si prevede che Roma capitale concordi ogni anno le modalità e l'entità del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, contestualmente, al comma 2, si escludono dalla determinazione del saldo finanziario le risorse e le spese relative a funzioni e compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, nonché le risorse e le spese connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Dal momento che il saldo finanziario risulterebbe pertanto determinato al netto delle spese specificamente riconducibili al ruolo di capitale, ritiene superfluo e incompatibile con l'ordinamento che Roma capitale possa negoziare annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in quanto si tratterebbe di una situazione di vantaggio completamente anomala rispetto agli altri comuni, ai quali si applicano le regole generali previste dal patto di stabilità interno.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) osserva che numerosi interventi da lui proposti nel corso della riunione del tavolo tecnico interistituzionale non sono stati recepiti nella proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene, pertanto, opportuno darne illustrazione alla Commissione.

Per quanto riguarda la nuova formulazione contenuta nella proposta di parere dei relatori del comma 2 dell'articolo 1, recante la clausola di salvaguardia in caso di inerzia da parte della Regione Lazio nel trasferimento delle funzioni, ritiene che tale formulazione debba essere sottoposta alla valutazione da parte della Regione, anche in considerazione del fatto che essa rende privo di rilevanza l'accordo interistituzionale, sottoscritto dal presidente della Regione stessa con il sindaco di Roma capitale.

In relazione al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, rileva che in esso si fa riferimento

anche alla spesa storica quale parametro utile alla determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, quando invece per tutti gli altri enti si considerano i fabbisogni standard. Ritiene che l'articolo 1-*ter*, recante disposizioni sulla programmazione e il finanziamento degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, non sia riconducibile ai contenuti della delega, in quanto lo sviluppo infrastrutturale non è indicato tra le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge delega.

Relativamente alle questioni concernenti i beni culturali, ritiene che debba essere mantenuta la dizione « beni storici e artistici » contenuta nella legge delega, in luogo della dizione « beni culturali », che ha una portata più ampia in quanto comprende anche quelli di interesse archeologico ed etnoantropologico. Ribadisce che Roma capitale deve concorrere alla valorizzazione dei beni e non valorizzarli autonomamente. Per quanto riguarda il trasferimento delle partecipazioni in EUR SpA richiede di acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre si dichiara soddisfatto dell'espunzione dalla bozza di parere delle disposizioni in tema di stabilizzazione del personale precario, che erano state prospettate nel corso dei lavori preparatori. Invita i relatori a verificare l'esigenza di coordinare quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 12, comma 1, rilevando che anche al comma 3 dell'articolo 11, laddove si prevede che la Giunta capitolina provveda alla definizione della dotazione organica del personale di Roma capitale, dovrebbe essere introdotto esplicitamente il riferimento ai criteri di verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni correlati al conferimento delle funzioni, indicati al comma 1 dell'articolo 12. Rileva che anche le disposizioni dell'articolo 11-*bis*, relative all'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, devono ritenersi fuori delega.

Si riserva infine di formulare ulteriori valutazioni dopo che il Governo, e in particolare il Ministero dell'economia e

delle finanze, avrà fornito gli elementi di approfondimento di valutazione di propria competenza.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dai relatori, pur facendo tesoro di alcune riflessioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva e del dibattito svolti dalla Commissione, suscita perplessità in ordine al quadro istituzionale di riferimento, che appare ancora non chiaramente definito, sia sotto il profilo della qualificazione di Roma capitale come ente comunale, sia con riferimento al futuro delle province.

In relazione agli specifici contenuti nella proposta di parere, rileva che numerose perplessità sono suscitate dalle disposizioni recate dall'articolo 8-bis, che prevede il trasferimento a titolo gratuito all'ente Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR SpA, pari al 90 per cento del capitale sociale. In primo luogo osserva che la società è attualmente impegnata nella realizzazione del Centro congressi, che costituisce una delle opere architettoniche più significative tra quelle in corso di costruzione. Reputa contraddittorio, pertanto, rispetto alle finalità perseguite dal provvedimento in esame, trasferire l'onere finanziario di un'opera tanto impegnativa dallo Stato al bilancio comunale, come inevitabilmente accadrebbe con l'attribuzione a Roma capitale della partecipazione totalitaria nella società. In secondo luogo sottolinea come la società EUR Spa si caratterizzi per il fatto che tutto il proprio patrimonio sia localizzato in un unico quartiere. Nell'osservare in via generale una scarsa attenzione alle questioni relative alla localizzazione, per cui, tra l'altro, nella fase di predisposizione e di esame parlamentare dello schema di decreto in oggetto non si è tenuto in alcun conto il fatto che nel territorio della città di Roma è presente lo Stato del Vaticano, ritiene che la particolarità rappresentata dalla società EUR SpA debba trovare adeguato riflesso nella *governance* della società stessa. A tal fine

preannuncia la presentazione di un emendamento alla proposta di parere dei relatori diretto a introdurre un modello di gestione duale della società, in cui vi sia un consiglio di indirizzo e vigilanza, che sia espressione della popolazione residente nel quartiere.

Un altro elemento di criticità riguarda, a suo giudizio, il corpo della polizia municipale di Roma. A tale proposito, ricorda che la città di Roma ha un gemellaggio esclusivo con la città di Parigi, sottolineando come sotto diversi aspetti le due città presentino analogie in relazione ai modelli organizzativi e all'assetto del territorio. Ritiene pertanto opportuno valutare l'ipotesi di riformare l'organizzazione dell'ordine pubblico di Roma sul modello di quella francese, tenuto conto che nella capitale parigina non esiste la polizia locale e l'ordine pubblico è affidato alla *Gendarmerie nationale*, che è un corpo statale. Anche alla luce dei recenti scandali che hanno visto protagonisti i vigili urbani, pur essendo consapevole dell'importanza della figura del vigile urbano riveste anche nell'immaginario collettivo, ritiene che una riforma in tal senso sarebbe auspicabile anche per la città di Roma, sia al fine di migliorare la gestione dell'ordine pubblico nel centro storico, sia per contrastare più efficacemente la criminalità nei quartieri periferici.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, anche con riferimento alle ultime considerazioni del senatore D'Ubaldo, invita tutta la Commissione a tener presenti i limiti di contenuto della delega.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) osserva che il parere proposto dai relatori interviene su molte parti che non sono riconducibili ai criteri di delega. Con riferimento a quanto osservato dal relatore Causi in merito alla determinazione dei costi connessi alle specifiche funzioni di Roma capitale, ricorda che nell'esame dei precedenti schemi di decreto legislativo la Commissione ha richiesto al Governo la precisa quantificazione dei rapporti finan-

ziari che sulla base di tali schemi venivano a determinarsi. Ritiene che anche in questo caso si debba procedere in modo analogo. Per questo, nell'osservare che in generale il proprio gruppo non condivide la proposta di parere dei relatori, rileva altresì che tale proposta di parere deve comunque essere supportata da cifre precise. Altrimenti la considerazione del relatore Causi per cui le misure introdotte con la proposta di parere non necessitano di alcuna norma di copertura finanziaria, perché esse prevedono la determinazione dei costi, senza indicare come saranno sostenuti, è sufficiente da sola a giustificare la valutazione contraria di tali misure da parte delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in relazione a quanto osservato da ultimo dal senatore Franco, ritiene che la proposta di parere presentata nella seduta odierna dai relatori possa essere rivista e riformulata, come del resto prospettato nell'intervento del relatore Causi, una volta che il Governo abbia fornito i necessari elementi di approfondimento, con particolare riguardo agli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, e che siano stati adottati i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. A quel punto sarà altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti e di eventuali proposte di parere alternative. Nel demandare alla riunione dell'ufficio di presidenza convocata al termine della seduta l'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

Comunicazioni del presidente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa nella seduta del 31 gennaio 2012 dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di confermare anche per l'anno 2012 quanto già stabilito per il 2011 in ordine alla collaborazione dei consulenti e degli esperti di cui la Commissione si avvale ai fini dello svolgimento delle complesse competenze ad essa affidate dall'articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

Rispetto ai rapporti di collaborazione già in essere negli anni precedenti, risulta cessato per il 2012 quello relativo al professor Claudio De Vincenti, per il quale nel frattempo è intervenuta la nomina a Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Conformemente a quanto deliberato dall'ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà a decorrere dal 2012 della collaborazione del professor Massimo Bordignon, professore di scienza delle finanze presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La collaborazione del professor Bordignon avrà luogo a titolo gratuito, salvo riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento di Roma capitale. (Atto n. 425).**

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

Sostituire il testo dello schema di decreto legislativo con il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata « legge delega », il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, nel rispetto della procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede al conferimento delle funzioni, nell'ambito di

quelle individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge delega, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge. Le disposizioni adottate ai sensi del periodo precedente si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

ART. 1-bis.

*(Determinazione dei costi connessi
al ruolo di capitale della Repubblica).*

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato dall'ISTAT, in collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, tenendo in considerazione sia la spesa storica sia le metodologie di calcolo basate sui fabbisogni standard, e asseverato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ovvero, dopo la sua istituzione, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale).

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale del proprio territorio, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula, previo accordo con la Regione Lazio, una apposita intesa istituzionale di programma con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale. Al concorso finanziario delle amministrazioni centrali si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ferma

restando l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Raccordi istituzionali).

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

2-bis. Al comma nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, dopo le parole « i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, » sono inserite le seguenti: « il Sindaco di Roma capitale, ».

CAPO II

BENI STORICI, ARTISTICI, PAESAGGISTICI, AMBIENTALI E FLUVIALI

ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di

cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ».

2. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

3. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali).

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, specificate dal presente decreto, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

ART. 4.

(Funzioni in materia di beni culturali).

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 3, le funzioni amministrative concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, comma 1, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli

abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 5.

(Teatro dell'Opera di Roma).

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione.

ART. 6.

(Funzioni in materia di beni paesaggistici).

1. Roma capitale, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, alla:

a) definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio

nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio;

d) attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 7.

(Funzioni in materia di beni ambientali).

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

CAPO III

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO

ART. 8.

(Funzioni in materia di fiere).

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni

fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

ART. 8-bis.

(Trasferimento della partecipazione statale in EUR SpA).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di EUR SpA è trasferita a titolo gratuito all'ente Roma capitale.

2. L'operazione di trasferimento di cui al comma 1 è esente da qualsiasi onere fiscale.

ART. 9.

(Funzioni in materia di turismo).

1. Ai fini della promozione turistica all'estero, Roma capitale può avvalersi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « del Sindaco di Roma capitale, ».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: « 3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2 ».

CAPO IV

PROTEZIONE CIVILE

ART. 10.

(Funzioni in materia di protezione civile).

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORGANIZZAZIONE

ART. 11.

(Organizzazione e personale).

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo in termini di saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Nel saldo finanziario di cui al comma 1 non sono computate le risorse e le spese relative alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, le risorse e spese relative a quanto disposto dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, nonché le risorse e le spese specificatamente destinate dalla normativa vigente.

3. I finanziamenti per i servizi pubblici locali a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'arti-

colo 119, quinto comma, della Costituzione sono attribuiti direttamente a Roma capitale.

ART. 11-*ter*.

(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-*ter* è aggiunto il seguente: « 13-*quater*. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. »

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie,

delle strutture e delle dotazioni organiche del personale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma

capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Elezione del presidente 287

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente provvisorio PARDI indi del presidente eletto BIANCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

Elezione del presidente.

Il presidente senatore PARDI indice la votazione, per schede, per l'elezione del Presidente della Sottocommissione, ai sensi degli articoli 5 ed 8 del Regolamento della Commissione plenaria, ricordando che per essa è prevista, nel primo e nell'eventuale secondo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione, pari a dieci voti; nel terzo scrutinio è invece richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, pari a nove voti, mentre è previsto un eventuale successivo ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento del Senato, chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato RAO, più giovane di età dei presenti.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente PARDI comunica il risultato della votazione:

Presenti: 11
Votanti: 11

Hanno riportato voti:

Bianchi: 10
Pardi: 1

Proclama quindi eletta presidente della Sottocommissione la senatrice Bianchi Dorina, alla quale cede la presidenza.

Il presidente BIANCHI, ringraziando i colleghi per l'avvenuta elezione, si riserva di convocare quanto prima la Sottocommissione, per evadere le numerose domande pervenute e ripristinarne il regolare funzionamento.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Comitato III – Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche. Riunione n. 8	288
---	-----

Mercoledì 29 febbraio 2012.

**Comitato III – Inquinamento delle mafie nel settore
degli appalti e delle opere pubbliche. Riunione n. 8.**

Orario: dalle 9.20 alle 9.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro	289
Sui lavori del Comitato	289

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e

formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i senatori ESPOSITO (PdL), QUAGLIARIELLO (PdL), PASSONI (PD) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e i deputati ROSATO (PD) e CICHITTO (PdL).

Sui lavori del Comitato.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	290
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), dottor Emilio Croce e avvocato Marco Lazzaro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	290

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), dottor Emilio Croce e avvocato Marco Lazzaro.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Emilio CROCE, *Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assi-*

stenza farmacisti (ENPAF), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV), i deputati Antonino LO PRESTI, *presidente*, a più riprese, Giuseppe BERRETTA (PD), Carmen MOTTA (PD).

L'avvocato Marco LAZZARO, *Direttore generale dell'ENPAF*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	291
Audizione di rappresentanti di Philip Morris Italia S.r.l. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	291
Comunicazioni del presidente	292
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	292

Mercoledì 29 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti di Philip Morris Italia S.r.l.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Matteo Mattei, *manager relazioni esterne* di Philip Morris Italia S.r.l.

Matteo MATTEI, *manager relazioni esterne* di Philip Morris Italia S.r.l., svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Deborah BERGAMINI (Pdl) e Giovanni SANGA (PD).

Matteo MATTEI, *manager relazioni esterne* di Philip Morris Italia S.r.l., risponde ai quesiti posti. Indi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Giovanni FAVA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Mattei per il contributo fornito. Dichiarata, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55.

Mercoledì 29 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

Comunicazioni del presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che una delegazione della Commissione, composta dal presidente e dai deputati Giustina Mistrello Destro e Giovanni Sanga, ha svolto, nei giorni dal 23 al 27 gennaio 2012, una missione di studio a Washington al fine di approfondire l'analisi dei fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale mediante lo studio delle iniziative di contrasto intraprese dalle istituzioni e dagli organismi competenti degli Stati Uniti.

Comunica, altresì, di avere svolto una relazione sui contenuti della missione, depositata agli atti della Commissione, che sarà inoltre pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverte che sono disponibili presso l'archivio della Commissione le risposte ai quesiti posti dai colleghi nel corso delle audizioni di rappresentanti di Parmacotto

S.p.a., Simest S.p.a., British American Tobacco Italia e Japan Tobacco International.

Comunica, infine, che nella riunione appena svoltasi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato che una delegazione della Commissione svolga, in data 27 e 28 marzo 2012, una missione a Napoli e a Caserta al fine di proseguire l'analisi del fenomeno della diffusione delle merci contraffatte con particolare riguardo ai settori merceologici del tessile e della moda.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Esame C. 4999 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	12
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	12
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Luigi Fabbri, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2, e Angelo Santori, proclamato nella XVI Circoscrizione Lazio 2	13
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	13

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito audizione del Ministro della difesa sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
Sulla pubblicità dei lavori	49
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	69

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i>)	90

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	94
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Audizione di rappresentanti della Società Dante Alighieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	95
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	100
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	101

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	97
5-06284 Zaccaria ed altri: Sui rapporti tra l'Italia e la Libia in materia di immigrazione . ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	102
5-06283 Tassone e D'Ippolito Vitale: Atti di intimidazione nei confronti della popolazione calabrese	98
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	104

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425. (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	98
ALLEGATO 5 (<i>Nuova proposta di rilievi del Relatore approvata</i>)	106
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di rilievi del gruppo Lega Nord Padania</i>)	111
AVVERTENZA	99

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e delle abbinare proposte C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato; dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA); dell'Unione nazionale delle Camere civili; del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; dell'Associazione italiana condomini (ASSOCOND-CONAFI); dell'Associazione piccoli proprietari case (APPC); del Coordinamento unitario della proprietà immobiliare (FEDERPROPRIETÀ-ARPE, CONFAPPI, UPPI) e dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPPI) .	117
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Costituzione di un Comitato ristretto</i>)	120
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi e C. 4614 Cavallaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	125
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	126
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	126

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	126
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione in Israele e nei Territori palestinesi (21-24 febbraio 2012) e sulla Riunione presso il Parlamento europeo su « La rivoluzione araba: un anno dopo » (Bruxelles, 24 gennaio 2012)	129
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni</i>)	137

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06281 Menia: Sul trattamento economico del personale a contratto presso la rete estera	133
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Francesco Profumo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti</i>)	152
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	154
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010. C. 4946 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	156
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo unificato C. 3772 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	157
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	158

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole, con osservazione</i>)	159
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione di rappresentanti dell'ABI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06285 Della Vedova e Lo Presti: Ritardi nell'affidamento dei servizi di <i>facility management</i> relativi agli immobili adibiti ad uso ufficio dalle pubbliche amministrazioni	162
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-06286 Barbato e Messina: Applicazione ai contratti di locazione conclusi in forma verbale delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fissazione <i>ex lege</i> del canone e della durata della locazione	162
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	173
5-06287 Forcolin: Modalità e condizioni di pagamento degli interessi sui «Tremonti <i>bond</i> » emessi dal Monte dei Paschi di Siena	162
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-06288 Causi: Misure volte a far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome	163
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	176
5-06289 Ravetto: Ritardi delle procedure per il reclutamento di 960 giudici delle Commissioni tributarie	164
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	178

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	165
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	180
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	181
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 8 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	169
ALLEGATO 9 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
AVVERTENZA	170

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Seguito dell'audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 188

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini 189

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 189

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 196

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 200

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». C. 4805 Esposito (*Seguito della discussione e approvazione*) 191

ALLEGATO 3 (*Emendamenti e Ordine del giorno*) 204

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 193

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 205

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

7-00663 Guido Dussin: Sull'inserimento della strada statale 434 Transpolesana (SS434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2013 (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00163*) 207

ALLEGATO (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) 216

7-00706 Zamparutti e 7-00722 Margiotta: Sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 207

7-00759 Alessandri, 7-00777 Mariani, 7-00778 Dionisi: Sul mantenimento dell'attuale struttura e sul potenziamento operativo della Protezione civile.

7-00781 Piffari: Sul mantenimento dell'attuale assetto della Protezione civile e sulle iniziative normative per favorire piena operatività al sistema della Protezione civile (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 208

7-00780 Braga: Sulle misure normative ed economiche di contrasto al disagio abitativo (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 209

SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati fatti a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 210

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 210

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 214

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti della società *Power-One Italy SpA* (*Svolgimento e conclusione*) . 214

Audizione di rappresentanti della società *Revolution Energy Market SpA* (*Svolgimento e conclusione*) 215

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 218

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 218

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 219

AVVERTENZA 218

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 222

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino 222

INTERROGAZIONI:

5-05629 Braga: Decadenza dal diritto di integrazione salariale per ritardate comunicazioni all'INPS 222

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 229

5-05797 Madia: Sull'adeguatezza dell'indennità per i collaboratori a progetto in disoccupazione 222

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 230

5-05718 Bobba: Proroga di ammortizzatori sociali per un'azienda del settore tessile nel vercellese 222

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 231

Sull'ordine dei lavori 223

Sui lavori della Commissione 223

RISOLUZIONI:

7-00723 Antonino Foti: Sospensione dell'efficacia della recente normativa previdenziale relativa al personale degli organismi di informazione e sicurezza (*Discussione e rinvio*) . 223

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti e C. 4958 Muro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 224

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	226
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	233

COMITATO DEI NOVE:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391-3392-3616-A	228
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124-859-937-3010-A	228
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	235
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dell'ulteriore testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A, recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »	237
---	-----

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	238
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238
AVVERTENZA	238

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino, 7-00745 Beccalossi, 7-00749 Di Giuseppe e 7-00756 Rainieri: Iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164</i>)	240
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	246
7-00783 De Camillis: Iniziative per fronteggiare la grave situazione degli imprenditori agricoli sardi beneficiari di aiuti regionali giudicati illegittimi dall'Unione europea (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00166</i>)	242
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	248
7-00351 Negro e 7-00677 Zucchi: Iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00165</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	250

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	244
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	252
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	254

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari	245
---	-----

AUDIZIONI

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, su questioni relative ai settori di competenza, con particolare riferimento al settore dell'ippica e alla riforma della politica agricola comune (PAC) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	245
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	245
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	256
DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	257
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	259
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	268

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267
<i>ERRATA CORRIGE</i>	267

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	269
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	272

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	273
<i>ALLEGATO (Proposta di parere presentata dai relatori)</i>	279

Comunicazioni del presidente	278
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)	
Elezione del presidente	287
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Comitato III – Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche. Riunione n. 8	288
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro	289
Sui lavori del Comitato	289
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), dottor Emilio Croce e avvocato Marco Lazzaro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	290
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	291
Audizione di rappresentanti di Philip Morris Italia S.r.l. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	291
Comunicazioni del presidente	292
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	292

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 16,00



16SMC0006160